

> Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

> Manuale
Accordi programmatici nel
settore ambientale 2016–2019

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti

Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono richiedere all'ufficio l'emanazione di decisioni o la stipula di contratti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per l'inoltro delle domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si attengono alla presente comunicazione possono essere certi che le loro domande sono complete.

Nota editoriale

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Contatto

Parte 1: Lukas Berger, Kaspar Sollberger, Franziska Furrer

Spiegazioni relative ai singoli settori:

Parte 2: Olaf Zieschang, Sarah Pearson Perret, Matthias StremLOW, Evelyne Marendaz

Parte 3: Carlo Ossola, Simone Remund

Parte 4: Simone Remund, Carlo Ossola

Parte 5: Sophie Hoehn

Parte 6: Arthur Sandri, Reto Baumann, Paul Dändliker, Bernard Loup

Parte 7: Arthur Sandri, Stéphane Losey, Michael Reinhard

Parte 8: Markus Bolliger, Bruno Stadler

Parte 9: Bruno Rösli, Matthias Kläy

Parte 10: Sabine Herzog, Reinhard Schnidrig

Parte 11: Susanne Haertel-Borer, Isabelle Dunand

Indicazione bibliografica

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (editore) 2015: Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019. Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti. Pratica ambientale n. 1501: 266 pagg.

Grafica e impaginazione

Stefanie Studer, 5444 KünTen

Foto di copertina

Eawag

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1501-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2015

> Indice

Abstracts	5	Parte 5	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico
Prefazione	7	5.1	Situazione programmatica iniziale
Introduzione	8	5.2	Politica programmatica
Programma Edifici	10	Parte 6	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli
Abbreviazioni	11	6.1	Situazione programmatica iniziale
Glossario	13	6.2	Politica programmatica
Bibliografia	18	Parte 7	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco di protezione e la protezione del bosco
Parte 1	Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure	7.1	Situazione programmatica iniziale
1.1	Basi legali	7.2	Politica programmatica
1.2	Strumento dell'accordo programmatico	Parte 8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la biodiversità nel bosco
1.3	Commenti all'accordo modello	8.1	Situazione programmatica iniziale
1.4	Basi specifiche per i sottoprodotti	8.2	Politica programmatica
Parte 2	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio	Parte 9	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la gestione del bosco
2.1	Situazione programmatica iniziale	9.1	Situazione programmatica iniziale
2.2	Politica programmatica Paesaggio	9.2	Politica programmatica
2.3	Politica programmatica Basi, relazioni pubbliche, formazione	Parte 10	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica
2.4	Politica programmatica concernente specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica	10.1	Situazione programmatica iniziale
Parte 3	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO	10.2	Politica programmatica
3.1	Situazione programmatica iniziale	Parte 11	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni
3.2	Politica programmatica	11.1	Situazione programmatica iniziale
Parte 4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i parchi d'importanza nazionale	11.2	Politica programmatica
4.1	Situazione programmatica iniziale		
4.2	Politica programmatica		

> Abstracts

The new system of financial equalisation and division of tasks between the Confederation and the cantons (NFA) in 2008 has brought about a change of system in the policy underpinning environmental subsidies. Since then, the Confederation and cantons prepare programme agreements together, defining which environmental targets they intend to reach and the amount of federal subsidies available for this. The FOEN, in collaboration with the cantons, laid down the bases for the new subsidy policy, of which the present manual constitutes an important part. It establishes the framework for the implementation of the NFA in the programme agreements by explaining in detail the principles and strategies underlying each individual programme. It consists of a first section detailing the procedures (Part 1), followed by a series of sections specific to each domain (Parts 2 to 11).

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Jahr 2008 legen Bund und Kantone in Programmvereinbarungen gemeinsam fest, welche Umweltziele sie erreichen wollen und welche Subventionen der Bund dafür zur Verfügung stellt. Das vorliegende Handbuch ist ein wichtiger Teil der Grundlagen dieser Subventionspolitik. Es bildet den Rahmen für die Umsetzung der NFA im Umweltbereich mittels Programmvereinbarungen, indem es die Grundlagen sowie die Subventionsstrategien der einzelnen Programme ausführlich erläutert. Gegliedert ist es in einen verfahrenstechnischen (Teil 1) und in einen fachspezifischen Teil (Teile 2–11).

Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en 2008, la Confédération et les cantons définissent conjointement dans des conventions-programmes quels objectifs environnementaux ils veulent atteindre et quelles subventions la Confédération met à disposition pour ce faire. Le présent manuel constitue un élément important de cette nouvelle politique de subventionnement. Il forme le cadre pour la mise en œuvre de la RPT dans le domaine de l'environnement au moyen de conventions-programmes, en présentant de manière détaillée les bases et les stratégies de subventionnement des différents programmes. Le manuel comprend un volet général (partie 1) et un volet traitant des différents domaines (parties 2 à 11).

Keywords:

manual, new subsidy policy,
programme agreements,
domain-specific principles

Stichwörter:

Handbuch,
Neue Subventionspolitik,
Programmvereinbarungen,
fachspezifische Grundlagen

Mots-clés:

Manuel, nouvelle politique de
subventionnement, conventions-
programmes conclues dans le
domaine de l'environnement,
bases spécifiques

Dall'introduzione nel 2008 della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la Confederazione e i Cantoni stabiliscono insieme, mediante accordi programmatici, gli obiettivi ambientali che intendono raggiungere e i sussidi che la Confederazione stanzerà a tal fine. Il presente manuale Accordi programmatici è un elemento importante di questa politica di sovvenzionamento. Mediante accordi programmatici definisce infatti il quadro necessario per l'attuazione della NPC nel settore ambientale illustrando le basi e le strategie di sovvenzionamento dei singoli programmi. Il manuale è diviso in due sezioni: una di carattere tecnico-procedurale (parte 1) e una specifica per settori (parti 2–11).

Parole chiave:

**Manuale Accordi programmatici,
nuova politica di
sovvenzionamento,
accordi programmatici,
spiegazioni specifiche per settore**

> Prefazione

Le esperienze acquisite nel corso dei due primi periodi programmatici 2008–2011 e 2012–2015 permettono di affermare che l'introduzione degli accordi programmatici nel settore ambientale si è rivelata uno strumento efficace. Il passaggio dal sovvenzionamento di singoli progetti ad accordi riguardanti vasti programmi pluriennali ha dato, in linea di principio, un esito positivo. Inoltre ha rafforzato la gestione strategica da parte della Confederazione e, al contempo, ha ampliato il margine di manovra dei Cantoni nell'attuazione degli obiettivi concordati.

I risultati sono evidenti: nel primo periodo programmatico (2008–2011), grazie alla stipula di 223 accordi, la Confederazione ha investito 665 milioni di franchi in provvedimenti nel settore ambientale. Ciò ha consentito tra l'altro, insieme ai contributi dei Cantoni, di realizzare circa 16 000 ettari di riserve forestali naturali, di curare 30 400 ettari di bosco di protezione e 150 500 ettari di superfici di protezione della natura, nonché di istituire o mantenere 77 zone di protezione federali per la fauna selvatica. Inoltre sono stati investiti circa 430 milioni di franchi per opere di protezione nei settori bosco e acqua, istituiti 28 consorzi forestali e protette circa 25 000 persone dall'inquinamento acustico.

Durante il periodo programmatico in corso (2012–2015) la Confederazione e i Cantoni hanno negoziato 250 accordi programmatici per un volume di spesa pari a circa 970 milioni di franchi destinati alla protezione dell'ambiente e della popolazione.

Nel corso di entrambi i periodi programmatici è emerso tuttavia che la concessione di contributi federali non ha apportato ovunque l'atteso miglioramento dell'efficienza. Sotto questo aspetto, lo strumento degli accordi programmatici deve essere continuamente perfezionato. Pertanto è stato ottimizzato soprattutto lo svolgimento dei negoziati sul programma e sono state semplificate le direttive per il reporting e il controlling degli accordi programmatici.

Scopo della presente versione rielaborata del manuale è di tener conto in larga misura dell'evoluzione sostanziale delle diverse politiche programmatiche e delle mutate condizioni. Nel settore forestale è fatta salva la revisione in corso della legge pertinente affinché si possa dare attuazione alle misure di sostegno, in parte nuove. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio prima delle vacanze estive 2014.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al presente manuale per l'enorme impegno dimostrato, come pure per la futura e proficua collaborazione nel quadro del nuovo sistema di gestione e finanziario.

Bruno Oberle
Direttore
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

> Introduzione

Scopo e contenuto

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è finalizzata in primo luogo a un impiego efficiente delle risorse finanziarie investite. Nell'ambito di accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni (AP) vengono stabiliti i sussidi globali della Confederazione. Detti accordi disciplinano inoltre l'impostazione concreta della collaborazione nei diversi settori. In altri termini, modalità, entità e finanziamento di un determinato programma prestazionale vengono concordati per ogni settore mediante un contratto di diritto pubblico.

Scopo del presente manuale è quello di riassumere in un documento le basi legali, procedurali e tecniche degli AP nel settore ambientale. Si tratta di mettere a disposizione dei destinatari un unico strumento di lavoro completo che comprenda sia le basi generali sia quelle specifiche per ogni prodotto nei vari settori. Per concretizzare le condizioni sostanziali e formali relative agli AP il manuale:

- > illustra e spiega le basi legali degli AP;
- > concretizza concetti giuridici indeterminati contemplati nelle pertinenti leggi e ordinanze;
- > definisce le modalità di negoziazione, di collaborazione e di controlling nell'ambito degli AP;
- > allega un accordo modello commentato;
- > spiega le politiche di prodotto relative a specifiche fattispecie giuridiche di sovvenzionamento.

Destinatari

La presente pubblicazione si rivolge innanzitutto alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni che sono parti di AP. A livello federale, si tratta dei collaboratori delle divisioni interessate dell'UFAM, il cui direttore firma gli AP in nome della Confederazione. Nei Cantoni le autorità competenti sono designate dalle disposizioni del diritto cantonale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Anche nei Cantoni il lavoro preliminare e l'elaborazione degli AP sono sovente affidati ai collaboratori specializzati dei dipartimenti interessati. La firma dei singoli AP è, per contro, delegata al membro del Consiglio di Stato o al membro dell'Esecutivo competente oppure a un organo debitamente autorizzato.

Basi legali, procedurali e tecniche degli accordi programmatici

Autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni

Il presente manuale non si rivolge però soltanto alle parti, ma anche a terzi interessati. Comuni, privati e associazioni (in particolare le organizzazioni di protezione dell'ambiente e le federazioni di settore) possono essere, in via eccezionale e in casi singoli, particolarmente coinvolti dal contenuto di AP e pertanto legittimati a ricorrere. Per detti casi saranno qui di seguito definiti i requisiti per la consultazione e la pubblicazione e illustrata in breve la protezione giuridica.

Terzi interessati

Base e valore giuridico

Secondo le prescrizioni determinanti in materia di sovvenzionamento stabilite dalle ordinanze vigenti nel settore ambientale, l'UFAM emana direttive sull'applicazione degli AP come pure sull'informazione e sulla documentazione relative agli oggetti degli AP (cfr. ad es. l'art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio [OPN; RS 451.1]).

Questo manuale è pubblicato dall'UFAM in veste di autorità esecutiva. Si rivolge ai richiedenti di decisioni e contratti dell'UFAM (in particolare in materia di autorizzazioni e di sussidi). Siffatte comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM quale autorità esecutiva sia dal punto di vista formale (documentazione richiesta) che da quello materiale (prova necessaria dell'adempimento delle condizioni giuridiche e materiali). I richiedenti che si attengono alla presente pubblicazione possono partire dal presupposto che la loro domanda è completa.

Trattandosi di uno strumento finalizzato alla precisazione della prassi, il manuale è vincolante anche per gli organi dell'UFAM.

Aggiornamento

Gli AP sono stipulati di norma per la durata di quattro anni. Sullo sfondo di questa scadenza quadriennale, per poter beneficiare dei risultati della collaborazione anche nel periodo successivo, sarà opportuno verificare e, se necessario, rielaborare il manuale con la stessa frequenza.

Durata di quattro anni

> Programma Edifici

A sostegno del risanamento energetico di edifici e degli investimenti in energie rinnovabili in Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno lanciato, a inizio 2010, il Programma Edifici, il quale resterà in vigore per un periodo di dieci anni in conformità all'attuale base legislativa. Scopo di tale programma è ridurre le emissioni annuali di CO₂ di circa 2,2–2,9 milioni di tonnellate entro la fine del 2020. I contributi annui che la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni si aggirano sui 180–260 milioni di franchi e provengono da una destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili. La base di tale sovvenzionamento è costituita secondo l'articolo 106 dell'ordinanza sul CO₂ (RS 641.711) da un AP.

Poiché secondo l'articolo 104 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ tale AP è stipulato con una rappresentanza dei Cantoni ed è anche caratterizzato da numerose particolarità rispetto all'AP trattato nel manuale, rinunciamo a illustrarlo nei dettagli. Le informazioni sul Programma Edifici sono disponibili sul sito:

www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it/.

> Abbreviazioni

AFF

Amministrazione federale delle finanze

AP

Accordi programmatici

ASM

Area con soprassuolo maturo

Coc AP

Servizio di coordinamento centrale degli accordi programmatici presso l'UFAM

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101

dB/dBA

Decibel (cfr. glossario)

FF

Foglio federale

GoE

Gestione amministrativa orientata verso l'efficacia ai sensi del NPM

IEStr

Indice di efficacia nel settore stradale

IP

Indicatore di prestazione

IQ

Indicatore qualitativo

LCP

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia), RS 922.0

LFo

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale), RS 921.0

Loc. cit.

Loco citato (passo citato)

LPAc

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20

LPAmb

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente), RS 814.01

LPFC

Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.2

LPN

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451

LPubl

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512

LSCA

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, RS 721.100

LSu

Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi), RS 616.1

LTAF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110

NGP

Nuova gestione pubblica

NPC

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

OBAF

Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, RS 922.31

OFo

Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste, RS 921.01

OIF

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, RS 814.41

OLOGA

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.1

OPAc

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, RS 814.201

OPar

Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (ordinanza sui parchi), RS 451.36

OPN

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451.1

OPubl

Ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512.1

OQE

Ordinanza sulla qualità ecologica: ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (RS 910.14)

ORUAM

Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori, RS 922.32

OSCA

Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, RS 721.100.1

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021

PAG

Perequazione dell'aggravio geotopografico nell'ambito della NPC (vedi NPC)

PC

Legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile, RS 273

PFC

Piano forestale cantonale

PF-2020

Politica forestale 2020 (approvata dal Consiglio federale nel 2011)

PSE

Piattaforma per colloqui finalizzati allo scambio di esperienze

PSF

Piano di sviluppo forestale

RF

Riserva forestale

RFN

Riserva forestale naturale

RFP

Riserva forestale di protezione

RFS

Riserva forestale speciale

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

s./segg.

segunte/seguenti

UFAM

Ufficio federale dell'ambiente

ZBI

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht

> Glossario

Accordi programmatici

Sono accordi stipulati tra Confederazione e Cantoni concernenti le prestazioni finanziarie della Confederazione e le prestazioni da realizzare in un Cantone. La prestazione non è sempre eseguita dai Cantoni stessi, ma anche dai destinatari dei sussidi. Gli accordi programmatici possono essere stipulati sia a livello di prodotti parziali sia a livello di sussidi.

Accordo modello

Contiene tutti i punti generali validi per tutti i programmi e serve da base per l'elaborazione degli accordi programmatici specifici.

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari (prestazioni in denaro, fideiussioni, condizioni preferenziali per mutui), concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3 LSU). Gli aiuti finanziari rientrano nei sussidi.

Albero-biotopo

Vedi → Albero-habitat

Albero-habitat (sinonimo: albero-biotopo)

Albero ancora in vita, spesso maturo, con speciale funzione di habitat. Riconoscibile dalle particolari caratteristiche ecologiche pregiate: cavità per picchi e altre cavità, nidi di grandi uccelli come i rapaci e gli strigidi, funghi a mensola, solchi provocati dai fulmini, grossi rami morti nella chioma, tasche della corteccia e del legno infracidito, fuoriuscita superficiale di linfa.

Albero morto in piedi

Albero morto, ma rimasto ancora in piedi (legno morto ancora in piedi).

Area con soprassuolo maturo

Popolamento forestale o piccolo gruppo di alberi di età avanzata con una quota elevata di alberi maturi e di alberi-biotopi che non vengono toccati fino al loro degrado naturale. Generalmente la sua superficie è pari a 1–5 ha. A differenza delle riserve, le aree con soprassuolo maturo non sono legate a lungo termine a un luogo preciso. Dopo che gli alberi hanno subito il degrado biologico, vengono abbandonate, integrate nella normale gestione forestale e sostituite da altri gruppi idonei di alberi o da popolamenti nelle vicinanze.

Aree di tranquillità per la fauna selvatica

Importante passaggio o area di riposo per la selvaggina in cui l'utilizzazione è vietata in determinate ore del giorno o in determinate stagioni.

Associazioni forestali degne di protezione

Formazioni forestali o associazioni forestali, per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare. Da un lato si tratta di formazioni che hanno una diffusione europea principale in Svizzera e quindi conducono ad una responsabilità europea della Svizzera. Dall'altro fanno parte di boschi rari e minacciati ancora ben diffusi in altre parti d'Europa. L'UFAM ha allestito una Lista delle formazioni forestali esauriente a livello nazionale che mette ben in evidenza le associazioni forestali meritevoli di protezione.

Basi per la pianificazione forestale

Nelle basi per la pianificazione forestale sono compresi i dati di base concernenti il bosco e il loro rilevamento (ad es. inventario o cartografia), i piani, i progetti e un rapporto del Cantone sulla gestione forestale sostenibile.

Biotopi prioritari a livello nazionale

Associazioni forestali, per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare a livello internazionale oppure che sono rare o minacciate a livello nazionale.

Budget globale

Forma di preventivo che rinuncia a un'imputazione dettagliata.

Campione

Il campione comprende un controllo dell'esecuzione del programma, nell'ambito del quale sono verificati gli obiettivi contrattuali. Il risultato di ogni campione è documentato in un rapporto separato.

Cartografia delle stazioni

Rilevazione delle associazioni vegetali locali della foresta. Le associazioni vegetali sono unità floristicamente definite della classificazione vegetazionale e caratterizzate dalla presenza di determinate specie vegetali.

Ceduo

Forma storica di gestione forestale per popolazioni composte da specie arboree che germogliano facilmente dalla ceppaia, come ad esempio il carpino bianco, la quercia e il nocciolo comune. Gli alberi vengono abbattuti ogni 10–30 anni, ossia dopo un turno breve tipico dei cedui. Il legno tagliato veniva e viene usato perlopiù come legna da ardere.

Ceduo composto

Forma storica di gestione forestale che permette di produrre al contempo legno da costruzione e legna da ardere. Infatti, il cosiddetto strato inferiore, corrispondente a un → ceduo, partendo da polloni da ceppaia produce legna da ardere che viene raccolta dopo un turno breve di 10–30 anni. Sono invece lasciati crescere a lungo (i cosiddetti rilasci o allievi matricine) alcuni alberi da seme destinati a fornire un buon legno da costruzione (specialmente querce, frassini e pioppi). Nel Medioevo, la quercia era particolarmente apprezzata anche perché in autunno permetteva l'ingrasso dei maiali nel bosco. In Europa centrale molti boschi di querce e di carpini bianchi debbono la loro esistenza alla gestione del ceduo composto e non sono pertanto di origine naturale.

Compiti comuni

Compiti che vengono svolti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Contributo al programma del Cantone

Importo comprendente le risorse stanziati dal Cantone per un programma.

Contributo al programma della Confederazione

Importo comprendente la totalità delle spese finanziarie della Confederazione (contributo globale) per un programma in un Cantone.

Contributo di base

Contributo riconosciuto dalla Confederazione per unità di prestazione.

Contributo federale / mezzi federali / sussidio federale

Comprendono le risorse finanziarie della Confederazione per ogni unità di tempo messa a disposizione dell'UFAM per la promozione di un prodotto dell'UFAM.

Contributo forfettario per oggetto

Contributo federale per una determinata categoria di oggetti, come le riserve forestali, qualora soddisfino una precisa condizione quale ad esempio la grandezza.

Contributo forfettario per unità di superficie

Contributo federale per unità di superficie, ad esempio per un ettaro protetto come riserva o valorizzato mediante apposite misure.

Controlling

Il controlling (o supervisione) è uno strumento di direzione che consente di incidere in modo continuato sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli (art. 21 OLOGA). Concretizza un concetto di gestione incentrato sul controllo sistematico e attento di processi mirati e rappresenta un compito di direzione permanente. Nel quadro del controlling si rilevano, tra l'altro, informazioni importanti per la gestione, che sono poi utilizzate per l'elaborazione di basi decisionali, si supervisionano, mediante appositi controlli, i processi di pianificazione e di produzione e si propongono eventuali misure correttive mirate. Il controlling strategico risponde alla domanda «stiamo facendo le cose giuste?», mentre quello operativo alla domanda «stiamo facendo bene le cose?».

Controllo

Termine che raggruppa la pianificazione, la gestione e la sorveglianza.

Controllo dei risultati

Con il controllo dei risultati si verificano l'attuazione e l'efficacia di un progetto in base agli obiettivi definiti (si tratta essenzialmente di un confronto tra la situazione auspicata e quella reale).

Costo medio

Costo medio per unità di prestazione. Questo valore si fonda su dati empirici e serve per calcolare il contributo di base della Confederazione.

Credito d'impegno

Autorizzazione ad assumere impegni finanziari per un progetto fino all'importo massimo approvato.

Credito quadro

I crediti d'impegno fissano l'importo massimo entro il quale il Consiglio federale è autorizzato ad assumere impegni finanziari per un determinato progetto. Il credito quadro è un credito d'impegno con facoltà di specificazione delegata. Nell'ambito dell'obiettivo stabilito, il Consiglio federale o l'unità amministrativa possono liberare singoli crediti d'impegno. Il credito quadro non è tuttavia una promessa effettiva di denaro; il credito necessario per gli impegni assunti deve essere richiesto annualmente attraverso il preventivo della Confederazione.

Cura del bosco giovane

Cure selvicolturali a partire dallo stadio di novelletto fino a quello di perticaia con un diametro a petto d'uomo (DPUdom) pari a 20 cm.

Decibel (dB)

L'intensità dei rumori viene indicata con il livello di pressione sonora. L'unità di questo livello di pressione sonora è il decibel (dB). Se per la determinazione del livello di pressione sonora si tiene conto della sensibilità dell'orecchio umano, si utilizza il simbolo dBA.

Disponibilità a pagare

Prestazione finanziaria che la Confederazione è disposta ad assegnare per raggiungere l'obiettivo.

DPU

Diametro a petto d'uomo. Diametro di un tronco d'albero eretto all'altezza del petto d'uomo = 130 cm dal suolo.

Effetto perseguito

L'effetto perseguito indica la finalità ultima che si desidera raggiungere.

Efficacia

La gestione amministrativa in funzione dei risultati ha come obiettivo quello di migliorare l'efficacia delle prestazioni svolte dallo Stato. Efficacia a favore degli utenti significa soddisfare le esigenze della popolazione in modo ottimale e con la massima utilità.

Efficienza

Rapporto tra input e output. Le risorse investite, come le finanze o il costo per il personale (input), sono paragonate al risultato effettivo (output). L'efficienza è determinata per poter valutare, a livello comparativo, se con i mezzi investiti è stato raggiunto il miglior risultato possibile.

Fattispecie giuridica di sovvenzionamento

Disposizione legislativa che ha come conseguenza giuridica il sovvenzionamento (→ indennità o → aiuto finanziario). Nel quadro dell'applicazione del diritto occorre pertanto verificare se i sussidi effettivamente concessi corrispondono alla fattispecie giuridica. Esempio: l'articolo 18d/LPN definisce come fattispecie giuridica di

sovvenzionamento l'adozione di misure di «protezione» e «manutenzione» dei biotopi da parte dei Cantoni. Pertanto, se un biotopo è effettivamente presente e se il Cantone ne garantisce realmente la protezione e la manutenzione, si ha, come conseguenza giuridica, la concessione di indennità globali da parte della Confederazione.

Forra (topografia)

Stretta fenditura del terreno a forma di gola, piccolo letto di ruscello.

Hotspot (della biodiversità)

Superfici contraddistinte da una diversità ecobiologica molto ricca. Possono essere costituite da superfici molto piccole (*paludi boschive, versanti con detrito a blocchi o popolamenti di vecchie querce in foreste di produzione*), da regioni, quali la Mattertal nel Vallese e le praterie steppiche tipiche della rampa sud del Lötschberg, o persino da parti intere di continenti come il Sudafrica e l'Australia Occidentale.

Indennità

Prestazioni finanziarie versate dalla Confederazione a terzi per alleviare o compensare gli oneri derivanti dall'adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o compiti di diritto pubblico trasferiti dalla Confederazione al beneficiario (art. 3 LSu). Le indennità sono una forma di sussidio.

Indicatore

Caratteristica che descrive lo stato o l'evoluzione di costi, prestazioni o effetti. In genere, gli indicatori corrispondono al rapporto tra due grandezze (ad es. costi per unità).

Indicatori di efficacia

Definiscono l'unità misurabile dell'efficacia ottenibile. L'efficacia è tuttavia difficilmente misurabile e, spesso, è percepita con ritardo rispetto all'esecuzione della misura attuata. Un'eccezione in seno all'UFAM è costituita dal prodotto parziale Protezione contro il rumore: l'efficacia delle misure di protezione contro il rumore viene immediatamente percepita.

Indicatori di prestazione

Definiscono l'unità misurabile, in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria per realizzare un obiettivo programmatico (ad es. ha di superficie boschiva trattati). Ideale sarebbe poter abbinare un unico indicatore di prestazione a un unico obiettivo programmatico.

Indicatori di qualità

Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

Indice efficacia strade (IEStr)

Questo indice rappresenta il rapporto tra costi e benefici. Per costi si intendono, per esempio, i costi totali di un progetto di risanamento, mentre i benefici sono indicati come il prodotto della diminuzione del rumore e del numero di persone protette.

Monitoraggio

Il monitoraggio consiste in una raccolta continua di dati e informazioni che indicano l'entità e il tipo di una determinata trasformazione. Questo strumento crea ad esempio la base necessaria per attuare in modo efficace e conforme agli obiettivi la strategia GEMAP (Gestione con mandato di prestazioni e preventivo globale).

NGP

Nuova gestione pubblica: progetto di riforma che prevede per gli enti pubblici l'introduzione di una gestione amministrativa orientata verso l'output.

NPC

Nel 2005, la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è stata introdotta nella Costituzione federale con un apposito articolo. Il suo obiettivo è quello di attenuare le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e di reimpostare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In tal modo, si mira a rendere più chiara l'interazione dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari, come pure a eliminare la compenetrazione reciproca tra perequazione politico-finanziaria e politica reale. Con la NPC, Confederazione e Cantoni ottengono un nuovo margine di manovra per quanto riguarda la politica e le finanze, e la perequazione finanziaria tra i Cantoni può essere gestita a livello politico.

Obiettivi programmatici

Definiscono le prestazioni di un programma nel quadro di un accordo programmatico.

Obiettivo di prestazione

Con l'obiettivo di prestazione si indicano le modalità e i mezzi con cui si intende realizzare un obiettivo programmatico.

Oggetto dell'accordo

Rappresenta tutti gli oggetti della trattativa e il successivo contenuto dell'accordo programmatico stipulato tra la Confederazione e i Cantoni.

Pascoli alberati

Superfici su cui si alternano, come in un mosaico, pascoli aperti con alberi singoli, gruppi di alberi e piccoli popolamenti forestali. I pascoli alberati servono quindi sia all'allevamento di bestiame sia alla selvicoltura e sono tipici del Giura centrale e occidentale (JU, BE, NE, VD) nonché delle Alpi (soprattutto nel VS e nei GR). Dal punto di vista giuridico, i pascoli alberati sono considerati alla stregua delle superfici boschive e rientrano pertanto nel campo di applicazione della legge forestale; la loro conservazione dipende, tuttavia, largamente dalla politica di sovvenzionamento attuata nell'agricoltura.

Perequazione finanziaria

L'obiettivo del progetto politico della perequazione finanziaria è quello di garantire una ripartizione equilibrata delle risorse tra i Cantoni più ricchi e quelli con minore capacità finanziaria.

Periodo programmatico

Durata per cui è concluso un accordo programmatico, di norma quattro anni.

PGI

Piano di gestione integrata per pascoli alberati. Piano vincolante per i proprietari che regola l'utilizzazione equilibrata in ambito agricolo e selvicolturale (regime di pascolo, recinzioni, sfruttamento del legno, decespugliamento, ripristino di pascoli, impianto di isole boschive su pascoli disboscati ecc.).

Piattaforma per colloqui finalizzati allo scambio di esperienze

Piattaforma comune di scambio di esperienze e di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni. I colloqui di scambio di esperienze avvengono sulla base di una guida di discussione e sono analizzati allo scopo di migliorare sistematicamente la qualità dei programmi.

Preventivo

Il Parlamento adotta il preventivo annuale su proposta del Consiglio federale. Il preventivo comprende l'autorizzazione delle uscite e la stima delle entrate per l'esercizio corrispondente, classificate secondo servizi e genere. Le uscite e le entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione, nel preventivo concernente l'anno a cui si riferiscono. Se si delinea un sorpasso del preventivo è necessario chiedere un credito aggiuntivo al Parlamento.

Principio di sussidiarietà

Secondo il principio di sussidiarietà, la competenza per i compiti da svolgere spetta, in linea di massima, al livello di ente territoriale inferiore (Confederazione-Cantoni-Comuni). Il livello superiore può assumere un compito soltanto se è provato che è in grado di svolgerlo meglio.

Prodotti parziali

Precisano i contributi dell'UFAM per uno dei quattro prodotti. Il trattamento del bosco di protezione, ad esempio, fornisce un contributo al prodotto sicurezza (contro i pericoli naturali). Per un singolo prodotto parziale possono essere previsti più sussidi.

Prodotto/sottoprodotto

L'UFAM ripartisce le sue prestazioni in particolare tra i seguenti prodotti: sicurezza, diversità naturale, prestazioni economiche e salute. All'interno di tali prodotti si distinguono inoltre molteplici sottoprodotto.

Programma

Descrive il contenuto e le prestazioni reciproche al centro degli accordi programmatici stipulati tra Confederazione e Cantoni. Un programma prevede di regola un sussidio e può avere più obiettivi programmatici.

Quota federale

Definisce la quota percentuale con cui la Confederazione partecipa al finanziamento complessivo per prodotto parziale o obiettivo programmatico. La quota federale funge, insieme ai costi medi, quale base per il calcolo delle singole unità di prestazione della Confederazione.

Riserva forestale

Superfici forestali caratterizzate da un'assoluta priorità attribuita alla diversità ecologica e biologica. Pertanto le riserve forestali sono stabilmente identificate e protette almeno a medio termine (in genere per un minimo di 50 anni) in modo vincolante per autorità e proprietari (contratto, decisione del governo cantonale, iscrizione nel registro fondiario ecc.). Le riserve forestali vengono intenzionalmente lasciate di nuovo libere di svilupparsi secondo i processi naturali («riserva forestale naturale» o «riserva totale») e/o certi biotopi vengono valorizzati grazie a interventi mirati volti a favorire le specie prioritarie («riserva speciale», «riserva forestale particolare», «riserva con interventi particolari»).

Riserva forestale naturale

Una riserva forestale naturale (sinonimo: riserva totale) è lasciata libera di svilupparsi secondo i processi naturali (protezione dei processi). Sono pertanto escluse tutte le forme di sfruttamento forestale come pure la maggior parte di tutti gli altri interventi selvicolturali. In particolare, le riserve forestali naturali ampliano lo spazio vitale degli organismi che dipendono dal soprassuolo vecchio o dal legno morto; inoltre, favoriscono la diversità biologica, arricchiscono il paesaggio boschivo dal punto di vista estetico («zone selvagge») e permettono all'uomo di vivere intense esperienze nella natura. Infine, possono essere considerate come boschi di riferimento per ricerche di carattere ecologico e selvicolturale → Riserva forestale.

Riserva forestale particolare

In una riserva forestale particolare (sinonimi: riserva speciale, riserva con interventi particolari, riserva parziale) si interviene in modo mirato, ad esempio per valorizzare i biotopi delle piante e degli animali prioritari o per introdurre specie arboree di elevato valore ecologico, come la quercia. Nelle riserve speciali possono essere salvaguardate anche le forme tradizionali di gestione forestale, ad esempio il ceduo composto → Riserva forestale.

Schede programmatiche

Contengono, riassunte, tutte le informazioni necessarie a preparare e a stipulare accordi programmatici.

Selve

Frutteti composti da alberi ad alto fusto, perlopiù da castagni (*Castanea sativa*) e più raramente da altre specie arboree, come il noce. Si tratta soprattutto di boschetti radi sfruttati da piccoli agricoltori. Un tempo diffuse principalmente sul versante meridionale delle Alpi (Ticino) e in Corsica, attualmente delle selve vengono sfruttati soltanto popolamenti residui. In passato erano importanti per l'alimentazione degli animali da reddito (pascolo) e delle persone (castagne) e anche perché fornivano legno da costruzione e legna da ardere. Il fogliame veniva utilizzato come lettiera per le stalle.

Selve castanili

Castagneti di antica tradizione, presenti soprattutto in Ticino e nelle valli meridionali dei Grigioni. Si trovano perlopiù su pendii esposti a Sud, sistemati in gran parte a terrazze e consolidati con muri di pietre a secco. Le selve castanili costituiscono un'attrattiva del paesaggio rurale e sono pregevoli dal punto di vista ecologico: le loro terrazze presentano numerosi piccoli biotopi secchi e sono quindi ricche di specie. Un tempo i castagni erano importanti per l'alimentazione della popolazione locale e le terrazze erano sfruttate anche per le attività agricole o come pascoli e prati da sfalcio. L'affermarsi dell'agricoltura intensiva ha ridotto l'importanza di queste selve, che sono state progressivamente invase dai cespugli e dal bosco, mentre i muri a secco sono andati in rovina per assenza di manutenzione. In tempi recenti si è cercato di ripristinare una parte delle selve antiche e di praticare uno sfruttamento agricolo sostenibile, anche con il contributo del Fondo Svizzero per il Paesaggio. I costi del ripristino sono molto elevati ma devono essere sostenuti un'unica volta: taglio degli arbusti, correzione della chioma dei castagni abbandonati, ricostruzione dei muri.

Zona di protezione (federale) della fauna selvatica

Zona faunistica prioritaria garantita giuridicamente dall'ordinanza sulle bandite federali (OBF) e dall'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

Specie prioritarie a livello nazionale

Specie per le quali esiste una necessità d'intervento dal punto di vista nazionale. La documentazione relativa al programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica contiene una lista delle specie prioritarie presenti sul territorio di ciascun Cantone. Inoltre, le specie che vivono nelle foreste sono presentate nella documentazione relativa al programma Biodiversità nel bosco.

Superficie confinante di influenza (biodiversità nel bosco)

Superficie che confina con le superfici trattate e che è influenzata dalle misure realizzate sulle stesse. *Ad esempio:* la piantagione di nuove isole di rinnovazione su un pascolo alberato ha un impatto ecologico sull'intero pascolo alberato. Il perimetro nel quale vengono impiantate a intervalli periodici delle isole di rinnovazione è quindi da considerare una superficie di influenza.

Superficie di influenza (biodiversità nel bosco)

Somma della superficie trattata (superficie con interventi: superficie che è stata oggetto di interventi) e della superficie confinante di influenza: superficie trattata + superficie confinante di influenza = superficie di influenza.

Superficie di intervento (biodiversità nel bosco)

Superficie dove si effettuano degli interventi o vengono applicate delle misure (sinonimo: superficie trattata). *Ad esempio:* isola di rinnovazione recintata su un pascolo alberato con piantagione di alberi giovani; superficie in una riserva forestale particolare, con forti interventi di esbosco; margine boschivo che viene ristrutturato e scalato su una larghezza importante.

Superficie trattata (biodiversità nel bosco) (=superficie effettivamente trattata)

Vedi → Superficie di intervento

Superficie trattata (bosco di protezione)

Quella parte del perimetro di bosco di protezione che, durante il periodo programmatico, è stata oggetto di provvedimenti di cura e di rinnovazione basati sulle modalità Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia NaiS (nell'ottica di un obiettivo selvicolturale a lungo termine (cfr. Allegato A-1 Spiegazioni tecniche).

Xilobionti

Letteralmente il termine significa «abitanti del legno»: si tratta di animali, funghi e piante dipendenti dall'esistenza di aree con soprassuolo maturo e di legno morto. Gli xilobionti si nutrono esclusivamente o in parte di legno o di altri animali che abitano nel legno oppure lo utilizzano come spazio abitativo, come ad esempio i picchi. La maggior parte degli xilobionti è costituita da funghi e insetti (soprattutto cerambici e bostrici), ma anche da animali superiori come gli uccelli nidificanti, che allevano la loro prole nelle cavità degli alberi e che si nutrono degli articolati presenti nella corteccia (ad es. i bostrici).

> Bibliografia

Basi del manuale:

Q1

Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio NPC I), FF 2002 2065 (in particolare n. 3.5 e 3.6)

Q2

Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio NPC II) FF 2005 5349 (in particolare n. 3.4 e 3.5)

Q3

Messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC (Messaggio NPC III), FF 2007 607

Q4

Modifiche di ordinanze legate alla NPC nel settore ambientale; Rapporto esplicativo, Avamprogetto per l'indagine conoscitiva del 18 aprile 2007 (www.admin.ch/ch/i/pc/ind2007.html)

Q5

Manuale NPC nel settore ambientale; comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti, UFAM 2008 (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00088/index.html?lang=it)

Q6

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale; comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti, UFAM 2011. (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01599/index.html?lang=it)

Indice parte 1: Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure

1	Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure	2			
1.1	Basi legali	2			
1.1.1	Diritto generale in materia di sussidi	2			
1.1.2	Legislazione speciale	3			
1.2	Strumento dell'accordo programmatico	4			
1.2.1	Principi	4			
1.2.2	Gestione dei negoziati	5			
1.2.3	Notifica ed eventuale pubblicazione della proposta e consultazione dei Comuni	6			
1.2.4	Stipulazione dell'accordo	7			
1.2.5	Controlling comune di Confederazione e Cantone	7			
1.2.6	Composizione delle controversie e protezione giuridica	8			
1.3	Commenti all'accordo modello	9			
1.3.1	Capitolo 1: Preambolo	9			
1.3.2	Capitolo 2: Basi legali	9			
1.3.3	Capitolo 3: Perimetro dell'accordo	10			
1.3.4	Capitolo 4: Durata dell'accordo	10			
1.3.5	Capitolo 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento	10			
1.3.6	Capitolo 6: Oggetto dell'accordo	11			
			1.3.7	Capitolo 7: Modalità di pagamento	12
			1.3.8	Capitolo 8: Controlli dell'adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria	12
			1.3.9	Capitolo 9: Adempimento dell'accordo programmatico	12
			1.3.10	Capitolo 10: Modalità di adeguamento	13
			1.3.11	Capitolo 11: Principio di cooperazione	14
			1.3.12	Capitolo 12: Protezione giuridica	14
			1.3.13	Capitolo 13: Modifica dell'accordo programmatico	15
			1.3.14	Capitolo 14: Entrata in vigore dell'accordo programmatico	15
			1.3.15	Capitolo 15: Allegati	15
			1.4	Basi specifiche per i sottoprodotti: quadro delle spiegazioni tecniche	15
			Allegato relativo alla parte 1		17
			A1	Elementi del programma di controlling	17
			A2	Accordo modello	21

1 > Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure

1.1 Basi legali

1.1.1 Diritto generale in materia di sussidi

Secondo l'articolo 46 capoverso 2 Cost., per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Secondo l'articolo 46 capoverso 3 Cost. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Costituzione federale

Gli articoli 16–22 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)¹ statuiscono concretamente la concessione di sussidi. I sussidi sono di regola concessi mediante decisione formale o contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 1 e 2 LSu), mentre i sussidi di cui beneficiano i Cantoni sono di regola concessi sulla base di accordi di programma (art. 16 cpv. 3 LSu). In via di principio un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità (art. 16 cpv. 2 lett. a LSu) oppure occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito (lett. b).

Legge sui sussidi

La procedura che porta alla stipulazione di accordi programmatici (AP) sotto forma di contratti di diritto pubblico è disciplinata dagli articoli 19–20a LSu. Secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSu, dopo le trattative, l'autorità – che nel settore ambientale è per lo più l'UFAM – trasmette una proposta al richiedente – in prevalenza un Cantone – con un termine per accettarla. Se i negoziati si sono conclusi con successo, la proposta avanzata corrisponde al risultato negoziato in comune; se le trattative sono fallite, essa equivale all'«ultima offerta» dell'UFAM. Contenuto e durata degli AP sono fissati dall'articolo 20a LSu. Se l'accordo è approvato e firmato entro il termine stabilito, diventa un contratto di diritto pubblico. In caso contrario, la Confederazione emana il contenuto dell'AP mediante decisione (impugnabile).

Procedura che porta alla stipulazione di accordi programmatici

Gli articoli 11–40 LSu sono applicabili salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu).

¹ RS 616.1; FF 20067655 (decreto di emendamento NPC II); FF 2007731 (progetto di modifica NPC III)

1.1.2 **Legislazione speciale**

La norma che i sussidi siano concessi nell'ambito di AP stipulati tra Confederazione e Cantone si applica anche nella legislazione speciale in materia di diritto ambientale. Le disposizioni seguenti stabiliscono, per ogni singolo settore, questo principio, il suo contenuto specifico e la procedura in materia di AP:

Diritto ambientale

Tab. 1 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante accordi programmatici

Protezione della natura e del paesaggio / conservazione dei monumenti storici	art. 13 e 14a legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451); art. 4, 4b-6 e 9-11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1)
Protezione della fauna e della flora indigene	art. 18d LPN; art. 18-19 OPN
Protezione delle zone palustri	art. 23c LPN; art. 22 OPN
Parchi	art. 23k LPN; art. 2-6 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (OPar; RS 451.36)
Protezione dalle piene	art. 6 e 8-10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA; RS 721.100); art. 1-2 e 4-8 dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1)
Rivitalizzazione dei corsi d'acqua	art. 62b legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20); ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)
Protezione contro il rumore del traffico stradale	art. 50 cpv. 1 lett. b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01); art. 21-27 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)
Protezione da eventi naturali	art. 35 e 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0); art. 38-39 e 46-50 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01)
Bosco di protezione e protezione del bosco ²	art. 35, 37 e 37a LFo; art. 38, 40 e 46-50 OFo
Biodiversità nel bosco	art. 35 e 38 LFo; art. 38, 41 e 46-50 OFo
Gestione del bosco	art. 35, 38 e 38a LFo; art. 38, 43 e 46-50 OFo
Zone di protezione federali per la fauna selvatica	art. 11 e 13 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0); art. 14-17 dell'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31); art. 14-16a dell'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32)

Conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito e in deroga alla regola secondo l'articolo 16 capoverso 3 LSu, in base alla quale i sussidi sono concessi ai Cantoni mediante AP, in via eccezionale e per singoli settori è possibile concedere aiuti finanziari e indennità mediante decisione, nella misura in cui, a seconda dei settori, i progetti singoli in questione sono urgenti, più complessi, più estesi o intercantonali:

Deroghe

Tab. 2 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante decisioni

Protezione della natura e del paesaggio / conservazione dei monumenti storici	art. 13 cpv. 2 LPN; art. 4a OPN
Protezione della fauna e della flora indigene	art. 18d cpv. 2 LPN; art. 18 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 4a OPN
Protezione delle zone palustri	art. 23c cpv. 4 LPN; art. 22 cpv. 3 ^{bis} in combinato disposto con l'art. 4a OPN
Protezione dalle piene	art. 8 cpv. 2 LSCA; art. 2 cpv. 2-3 e 9-12 OSCA
Protezione da eventi naturali	art. 36 cpv. 2 LFo; art. 39 cpv. 2-3 e art. 51-54 OFo
Rivitalizzazione dei corsi d'acqua	art. 62b cpv. 2 LPAc

² Con riserva dell'approvazione dell'attuale integrazione della legge sulle foreste (art. 28a, 29, 37a, 38, 38a, 39 LFo; cfr. FF 20144237).

Altre particolarità o prescrizioni in deroga al principio si applicano soprattutto nei seguenti settori:

Tab. 3 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: altre particolarità e deroghe

Eliminazione dell'azoto (protezione delle acque)	secondo l'art. 64 LPAc e l'art. 55 in combinato disposto con gli art. 61c-61f OPAC, le indennità per gli studi di base sono ancora accordate mediante decisione.
--	--

1.2 Strumento dell'accordo programmatico³

1.2.1 Principi

Lo strumento dell'AP poggia sul seguente principio: Confederazione e Cantone negoziano un contributo globale per un programma, vale a dire per un pacchetto di misure coordinato e coerente, che si protrae di regola per quattro anni. La prestazione finanziaria della Confederazione è per contro improntata al raggiungimento di determinati obiettivi, risultati ed effetti. A seconda del settore, la linea che demarca la divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni varia, per cui ad ogni compito in comune corrisponde, dal punto di vista tecnico, una gestione programmatica differenziata. Cionondimeno, ogni AP contiene certi elementi chiave (obiettivi, prestazioni, indicatori, procedure, valutazioni ecc.) riportati nell'accordo modello (allegato) e debitamente illustrati nel presente manuale. Gli AP costituiscono atti giuridici di diritto amministrativo previsti dal diritto federale in materia di sussidi, ossia in generale contratti di diritto amministrativo conformemente all'articolo 19 segg. LSu⁴. In via eccezionale, in caso di contestazione o fallimento della trattativa, il contenuto dell'AP diventa una decisione di diritto amministrativo conformemente all'articolo 17 segg. LSu. Gli AP non possono contenere disposizioni normative.

La possibilità, per la Confederazione, di emanare eventualmente il contenuto di AP anche mediante decisioni conformemente all'articolo 17 segg. LSu, lascia trasparire una certa tensione nel rapporto tra partenariato e responsabilità: la responsabilità per il rispetto del diritto federale spetta in ultima analisi alla Confederazione conformemente all'articolo 49 capoverso 2 Cost. Il margine negoziale per stabilire gli obiettivi degli AP è pertanto limitato e i Cantoni ne devono tenere conto.

Gli AP sono regolati da crediti quadro della durata di quattro anni (impegni). I singoli crediti quadro comprendono sia AP che progetti singoli (protezione contro le piene e i pericoli naturali). Tali crediti sono approvati dalle Camere federali e costituiscono il limite massimo per gli impegni che la Confederazione deve contrarre per un periodo di quattro anni. Malgrado l'istituzione di crediti quadro, il Parlamento mantiene, per

Obiettivi

Gestione politico-finanziaria da parte della Confederazione

³ Il capitolo relativo allo strumento dell'accordo programmatico si basa, oltre che sui materiali, in particolare sulle seguenti perizie: Daniel Kettiger, Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe, perizia all'attenzione dell'UFAPF 2004; Giovanni Biaggini, Neuer Finanzausgleich: Expertise zu diversen Rechtsfragen betreffend «Verbundaufgaben» und «Programmvereinbarungen», perizia all'attenzione dell'AFF 2000. Per un esame approfondito si veda anche Stefanie Wiget, Die Programmvereinbarung, Ein Zusammenarbeitsinstrument zwischen Bund und Kantonen, Berna 2012.

⁴ Di diversa opinione è Stefanie Wiget, secondo la quale l'accordo programmatico non costituisce un autentico contratto di diritto amministrativo, ma è il risultato di una combinazione di competenze a livello di diritto pubblico e di diritto amministrativo (cfr. Wiget, Die Programmvereinbarung, pag. 253 segg.).

quanto riguarda i pagamenti, la sovranità budgetaria per l'erogazione annua dei mezzi finanziari della Confederazione.

1.2.2 Gestione dei negoziati

L'avvio dei negoziati sull'AP è costituito da una missiva con cui l'UFAM invita i Cantoni a inoltrare una domanda concreta per l'elaborazione di un programma. In vista dell'avvio dei negoziati, la missiva dell'UFAM fornisce ai Cantoni delle direttive quadro approssimative specifiche per Cantone e programma, concernenti il finanziamento e i contenuti. I Cantoni preparano una domanda e la inoltrano all'UFAM. I contenuti della domanda sono conformi agli stessi criteri applicati ai contenuti dell'AP che viene concluso in base alla domanda e in caso di esito positivo dei negoziati.

Presentazione della domanda

Dopo un esame complessivo delle domande dei Cantoni da parte dell'UFAM, è prevista una prima fase di negoziati tra le divisioni specializzate dei servizi cantonali e dell'UFAM, sulla base dei mandati negoziali degli organi autorizzati a firmare. I negoziati sono svolti fatta salva la decisione definitiva delle persone autorizzate a firmare. Durante i negoziati, ogni parte coinvolta garantisce il coordinamento interdisciplinare fra le sue divisioni specializzate. Se del caso, occorre garantire anche il coordinamento con gli altri uffici federali o cantonali coinvolti.

Tab. 4 > Svolgimento cronologico orientativo del processo negoziale (modello per il periodo programmatico 2016–2019)

Fasi del negoziato		Termini
1	Elaborazione dei progetti di accordo programmatico UFAM	12/2014
2	Visione d'insieme della pianificazione finanziaria dell'UFAM	01/2015
3	Informazione ai Cantoni in merito al quadro finanziario e determinazione dei contenuti delle priorità	02/2015
4	Domande dei Cantoni	03/2015
5	Negoziati UFAM/Cantoni	05–09/2015
6	Visione complessiva degli accordi programmatici a livello di UFAM	10/2015
7	Adeguamenti UFAM/Cantoni	11/2015
8	Proposte formali dell'UFAM ai Cantoni	11/2015
9	Eventuali ultimi adeguamenti UFAM/Cantoni	11/2015
10	Eventuale pubblicazione ufficiale dell'UFAM	11/2015
11	Eventuali adeguamenti sulla base di ricorsi (rilevante solo per il programma Protezione contro il rumore e isolamento acustico) UFAM/Cantoni	12/2015
12	Firma del contratto UFAM/Cantoni	12/2015
13	Eventuale decisione da parte dell'UFAM	12/2015

1.2.3 Notifica ed eventuale pubblicazione della proposta e consultazione dei Comuni

Dopo l'inoltro delle domande cantonali e la negoziazione dell'accordo, l'UFAM notifica formalmente mediante proposta al Cantone l'AP finalizzato conformemente all'articolo 19 capoverso 2 primo periodo LSu. Al contempo, se necessario, l'ufficio pubblica una versione sommaria della proposta di stipulazione dell'AP sul Foglio ufficiale⁵ con rinvio alla possibilità di consultare la documentazione integrale relativa al suddetto accordo presso la Confederazione o il Cantone interessato. Ciò avviene secondo la procedura di obiezione stabilita dall'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)⁶ e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 19 capoverso 3 LSu. L'esperienza maturata a partire dall'introduzione della NPC ha tuttavia mostrato che nel settore dell'ambiente si deve presumere solo in via eccezionale un coinvolgimento diretto di terzi. Di norma, la definizione complessiva dei contributi destinati a un programma e gli obiettivi strategici non riguardano direttamente i terzi, cui per principio non compete alcuna legittimazione a ricorrere contro gli AP stipulati tra la Confederazione e i Cantoni (a proposito di questo eventuale coinvolgimento diretto, cfr. soprattutto il punto 1.2.6).

Dopo la notifica (o la pubblicazione), il Cantone, i Comuni e i terzi interessati hanno, entro 30 giorni, la possibilità di chiedere una decisione impugnabile con il contenuto della proposta dell'AP, contro la quale adire le vie legali.

Secondo il testo della disposizione, i Cantoni sono responsabili per il coinvolgimento dei Comuni secondo l'articolo 19 capoverso 2 secondo periodo Lsu. L'UFAM affida pertanto le modalità di applicazione di questa disposizione alla discrezionalità dei Cantoni, cui sottopone tuttavia questo aspetto nel quadro del processo di negoziazione.

Il coinvolgimento dei Comuni fornisce ai Cantoni un notevole margine di manovra. In linea di massima, il coinvolgimento può aver luogo emanando un invito scritto individuale, mediante pubblicazione ufficiale di carattere generale o, in via eccezionale e soprattutto nel settore ambientale, affidando all'associazione comunale del Cantone⁷ lo svolgimento di un'indagine conoscitiva collettiva. Quest'ultima opzione può imporsi in particolare di fronte alla procedura ormai in corso e alle conseguenti pressioni esercitate dal fatto che il tempo a disposizione è limitato, soprattutto se tutti i Comuni di un Cantone sono interessati in misura analoga o simile. Una notifica individuale ai Comuni è tuttavia raccomandabile se un AP è riferito, in via eccezionale, a un singolo oggetto indicato ubicato sul territorio del Comune interessato.

Coinvolgimento dei Comuni

⁵ Secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl; RS 170.512) e l'articolo 18 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl; RS 170.512.1)

⁶ RS 172.021

⁷ Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Messaggio NPC II), FF 20055349

1.2.4 **Stipulazione dell'accordo**

Se il Cantone che ha presentato la domanda approva firmandola, entro 30 giorni, la proposta di AP della Confederazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LSU, l'accordo diventa un contratto di diritto pubblico. Se il Cantone omette di approvare la proposta o chiede una decisione impugnabile secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSU, la Confederazione, trascorso il termine di 30 giorni, emana il contenuto della proposta dell'AP mediante decisione. Le persone autorizzate a firmare l'AP e la decisione sono stabilite dalle basi legali e dalle procedure applicabili per ogni parte.

Approvazione da parte del Cantone entro 30 giorni

Il contenuto del programma è stabilito mediante decisione anche nel caso di una – per esperienza improbabile – impugnazione da parte di terzi, a prescindere dal fatto che il Cantone approvi o abbia approvato il pacchetto di misure concordato. Questo modo di procedere è necessario per la verifica formale di interessi di terzi e per la qualità di parte di terzi conformemente alla procedura. Se non si entra nel merito di un ricorso da parte di terzi oppure se esso viene respinto, l'accordo negoziato in origine tra Confederazione e Cantone entra formalmente in vigore quale decisione, dunque l'accordo rimane sostanzialmente immutato nel suo contenuto. Se un ricorso da parte di terzi viene accolto, integralmente o in parte, la Confederazione – in ogni caso dopo un nuovo negoziato – deve presentare al Cantone interessato una nuova proposta di AP che tenga in considerazione la decisione sul ricorso, contro la quale il Cantone e (sia formalmente che sostanzialmente) i terzi ricorrenti hanno nuovamente la possibilità di chiedere una decisione impugnabile e il diritto a ricorrere.

Possibilità di stabilire il contenuto del programma mediante decisione

1.2.5 **Controlling comune di Confederazione e Cantone**

Il controlling comune di Confederazione e Cantone è improntato al principio del partenariato. Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati in dettaglio nell'allegato. In sintesi essi includono:

Entità del controlling comune

- > rapporti annuali: i Cantoni presentano i loro rapporti annuali relativi al programma entro la fine di marzo. Tali rapporti forniscono in forma concisa informazioni circa l'avanzamento del programma sia dal punto di vista finanziario sia da quello del contenuto (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) ed elencano in particolare tutti i mezzi impiegati per il raggiungimento dell'obiettivo. A questi dati sui costi globali si applica il principio del netto e, quale standard contabile, il modello di presentazione dei conti armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MPCA2). I suddetti rapporti permettono di verificare annualmente lo stato e le prospettive concernenti il raggiungimento dell'obiettivo e di individuare l'eventuale necessità di adeguamenti;
- > prove a campione: durante il periodo programmatico i servizi specializzati dell'UFAM esaminano, a livello di progetto o di misure, l'applicazione qualitativa degli AP mediante una o due prove a campione.

L'UFAM fornisce i requisiti minimi per la rendicontazione. Inoltre, a seconda del fabbisogno, la Confederazione e i Cantoni si scambiano le esperienze. Questo scambio serve all'apprendimento reciproco e fornisce informazioni circa la realizzazione del programma. La Confederazione, indipendentemente da questi colloqui, comunica al

Cantone, in ogni caso entro la fine di giugno, i risultati della sua valutazione concernente i rapporti inoltrati.

La vigilanza finanziaria viene svolta principalmente dall'UFAM e, occasionalmente, dal Controllo federale delle finanze e dagli organi cantonali corrispondenti.

1.2.6 Composizione delle controversie e protezione giuridica

Secondo l'articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. In linea di massima, il ricorso alle vie legali deve avvenire soltanto dopo il fallimento delle procedure di valutazione, di mediazione dei conflitti, di conciliazione e delle altre procedure che servono alla composizione delle controversie. Il principio della cooperazione e la protezione giuridica delle parti sono descritte in maniera più approfondita nelle considerazioni concernenti l'accordo modello.

Controversie tra
Confederazione e Cantoni

Per quanto riguarda la protezione giuridica di terzi, l'articolo 19 capoverso 3 LSU lascia aperta a questi la possibilità, dopo la notifica della proposta descritta al punto 1.2.3, di chiedere alla Confederazione l'emanazione entro 30 giorni di una decisione impugnabile. Inoltre, secondo l'articolo 35 capoverso 1 LSU la protezione giuridica dei terzi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La legittimazione a ricorrere è di conseguenza disciplinata dall'articolo 48 capoverso 1 PA e dall'articolo 89 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)⁸. I terzi sono di conseguenza legittimati a ricorrere se particolarmente toccati dalla decisione o dall'AP e viene loro riconosciuto un interesse degno di protezione a chiederne l'annullamento o la modifica (ricorso in punto di diritto o ricorso effettivo).

Protezione giuridica di terzi

In linea di massima, gli AP ammettono soltanto con molta reticenza la legittimità a ricorrere da parte di terzi, in quanto l'accordo tra Confederazione e Cantone non fonda praticamente – come indica già il termine «programma» – diritti e doveri di terzi, e i Cantoni, secondo l'articolo 46 Cost., dispongono di un ampio margine discrezionale nell'attuazione del diritto federale. Nel caso singolo può tuttavia verificarsi uno stretto legame tra il contenuto dell'AP e la posizione giuridica o fattuale di una terza persona (legame individuale), tale da giustificare un ricorso di merito da parte dell'interessato della stessa. Ciò potrebbe verificarsi nei casi seguenti:

- > la legislazione federale conferisce un diritto diretto ai sussidi indipendente da ogni discrezionalità; tale diritto rischia concretamente di essere compromesso dal contenuto dell'AP;
- > le prestazioni programmatiche concordate sono riferite all'oggetto e contengono disposizioni che ledono nei loro diritti o interessi gli aventi diritto all'oggetto, ad esempio a causa dell'aliquota di sussidio stabilita nel caso concreto oppure anche nella mancata considerazione di un oggetto (cfr. il programma Protezione contro il rumore e isolamento acustico);
- > il diritto cantonale stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari e delle indennità cantonali in funzione della quota dei sussidi federali rispetto ai costi complessivi; il

⁸ RS 173.110

contributo della Confederazione per oggetto, entità, unità ecc. risulta direttamente dall'AP, e la quota del contributo federale non è ancora fissata in maniera definitiva dalla legislazione federale;

- > il diritto cantonale vincola l'assegnazione di un contributo cantonale alla disponibilità di contributi federali⁹.

Va inoltre ricordato che l'articolo 20a capoverso 3 LSu conferisce ai Comuni il diritto di essere indennizzati dal Cantone per le loro prestazioni almeno in una misura corrispondente alla quota di partecipazione dei contributi federali ai costi complessivi. Questa disposizione obbliga peraltro i Cantoni soltanto alla trasmissione proporzionale di risorse federali senza specificare l'entità delle pretese concrete di un Comune, a meno che ciò non possa essere annoverato in uno dei casi appena descritti. In tal modo, la protezione giuridica dei Comuni viene disciplinata in base ai criteri generali applicabili ai terzi interessati.

Infine, per quanto riguarda la protezione giuridica di Comuni e di associazioni di protezione della natura e del paesaggio vanno esaminate le condizioni di cui all'articolo 12 LPN. In base a quest'ultime, gli AP dovrebbero essere sempre impugnabili se il loro legame con l'oggetto dovesse essere tanto stretto da rendere riconoscibili gli effetti concreti sulla protezione di un oggetto determinato o determinabile in una forma che possa essere fatta valere in sede giudiziaria o se sono sufficientemente concreti da consentire una valutazione relativamente attendibile degli effetti sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione dei monumenti storici¹⁰.

1.3 **Commenti all'accordo modello¹¹**

1.3.1 **Capitolo 1: Preambolo**

Il preambolo fissa il quadro dell'AP. Esso deve indicare gli obiettivi del settore interessato e ribadire l'intenzione di raggiungerli congiuntamente. Può contenere anche precisazioni sul contesto dell'AP. In particolare le basi della pianificazione (fatti, ipotesi, previsioni) possono illustrare la situazione di partenza dell'AP e facilitarne in seguito l'interpretazione e l'applicazione. Pertanto, il preambolo può contenere informazioni che sono sufficientemente note alle parti dell'accordo, ma che possono offrire anche ragguagli utili a terzi legittimati a ricorrere e alle autorità di ricorso.

**Quadro dell'accordo
programmatico**

1.3.2 **Capitolo 2: Basi legali**

Ogni AP deve comprendere un elenco delle basi legali che possono essere applicate dalle due parti. Ciò è già sancito dall'articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LSu ed è una conseguenza del principio di legalità. Si raccomanda di iniziare l'elenco con la norma fondamentale dell'articolo 46 capoverso 2 Cost. e di citare in seguito le disposizioni applicabili della legge sui sussidi e delle leggi speciali. È opportuno elencare anche le disposizioni di diritto ambientale da

Basi legali delle due parti

⁹ Cfr. Daniel Kettiger, Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe, perizia all'attenzione dell'UFAPF 2004, p. 64 segg.

¹⁰ Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit. p. 67 segg.

¹¹ Cfr. allegato relativo alla parte 1, A2.

tenere in particolare considerazione nell'applicazione dell'AP, ad esempio del capo 1 LPN e della sezione 1 OPN. Può inoltre rivelarsi utile menzionare eventuali aiuti all'esecuzione, ad esempio circolari, che servono ad armonizzare e facilitare l'applicazione delle basi legali nel settore interessato. La stessa considerazione vale per le basi legali applicabili nei rispettivi Cantoni. Le parti, ed eventualmente i terzi, devono essere in grado di verificare le basi legali delle singole disposizioni dell'AP.

1.3.3 Capitolo 3: Perimetro dell'accordo

Di norma, un AP è riferito a un determinato Cantone. In questo caso, l'indicazione del perimetro geografico al quale l'accordo fa riferimento garantisce la trasparenza. L'indicazione del perimetro dell'accordo è obbligatoria nel caso in cui un AP non si riferisca a un determinato territorio cantonale, ma, ad esempio, a una bandita di caccia, a un parco, a un bacino imbrifero o, addirittura, a diversi Cantoni o a un territorio intercantonale. In base all'articolo 19 segg. LSU è peraltro da escludere che diversi Cantoni siano parti dello stesso AP con la Confederazione, tanto più che tale accordo assumerebbe lo statuto giuridico di contratto di diritto pubblico. Di conseguenza, per quanto riguarda i sussidi accordati a progetti o territori che travalicano i confini cantonali, la Confederazione deve stipulare un AP con ogni singolo Cantone o emanare una singola decisione nel quadro delle deroghe previste. La Confederazione è comunque autorizzata a stipulare AP con organismi esistenti previsti da accordi intercantionali. Il perimetro dell'accordo può travalicare i confini cantonali purché a detti organismi siano state delegate le competenze esecutive necessarie¹².

Territorio cantonale o territorio specifico

1.3.4 Capitolo 4: Durata dell'accordo

L'articolo 20a capoverso 2 LSU stabilisce soltanto che, di norma, gli AP si estendono di regola su diversi anni. Molte disposizioni di ordinanze relative alla legislazione speciale prevedono una durata massima di quattro anni. Come specificato al punto 1.3.1, una prospettiva di medio termine migliora la sicurezza della pianificazione rispetto a una prospettiva di breve termine. Si raccomanda pertanto di limitare la durata dell'accordo a quattro anni salvo per motivi specifici. È auspicabile che i periodi quadriennali degli AP concordino con i periodi di legislatura della Confederazione (2016–2019 ecc.).

In linea di principio periodi quadriennali

1.3.5 Capitolo 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento

L'articolo 20a capoverso 1 LSU sancisce espressamente che gli AP fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente. Tali obiettivi devono essere messi opportunamente in risalto. L'obiettivo o gli obiettivi principali devono essere formulati in termini generali al punto 5.1 dell'accordo modello. Se è possibile farlo in termini semplici, gli obiettivi programmatici devono già essere concretizzati mediante criteri quali date di scadenza, entità (ammontare, quantità ecc.) e unità (numero dei pezzi, superfici, lunghezze ecc.). L'insieme degli indicatori di prestazione e di qualità deve tuttavia essere definito nell'oggetto dell'accordo di cui al capitolo 6 dell'accordo modello (che stabilisce anche un eventuale scaglionamento degli obiettivi programmatici).

Obiettivi programmatici strategici

¹² Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit., p. 69 segg.

Il punto 5.2 dell'accordo modello illustra, in termini generali, anche le basi del finanziamento. In primo luogo, deve essere espressamente affermato il principio generale secondo cui il finanziamento del programma è garantito congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone interessato.

Basi del finanziamento

1.3.6 Capitolo 6: Oggetto dell'accordo

Se necessario, i singoli obiettivi del programma devono essere concretizzati in questo punto, vale a dire che le prestazioni e le misure del Cantone specifiche per ogni settore vanno definite e corredate di indicatori di prestazione e di qualità come pure di indicatori ausiliari. Se l'indicatore determinante riguarda l'efficacia, l'aggiunta di indicatori di qualità e di indicatori ausiliari diventa superflua. Al fine di consentire un controlling mirato possono essere definiti anche obiettivi intermedi. Oltre ai criteri già menzionati (date di scadenza, entità e unità), la concretizzazione degli indicatori – nella misura in cui è necessaria e possibile – richiede anche l'indicazione di basi di calcolo, la definizione di concetti, di formule di calcolo ecc. A seconda della complessità e dell'entità di questi elementi, si raccomanda di riunirli in un allegato all'AP. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero essere definiti in modo da non essere determinati, per quanto possibile, da fattori imprevedibili e non influenzabili, quali gli eventi naturali e, in particolare, meteorologici. I Cantoni sono inoltre tenuti, indipendentemente dagli indicatori concreti e in applicazione dei principi generali in materia di diritto finanziario, ad adempiere agli obiettivi concordati in modo conveniente, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo, nonché tramite un'adeguata organizzazione specializzata e, infine, a garantire la sostenibilità delle prestazioni corrispondenti: tutto ciò deve essere statuito nell'AP. Quest'ultimo deve inoltre evocare il diritto federale applicabile nel contesto dell'accordo, in particolare la legislazione ambientale generale, quella relativa alla protezione della natura e del paesaggio, la legislazione sulla pianificazione del territorio e la legislazione agricola. Per alcuni AP è opportuno prevedere un allegato sotto forma di foglio informativo che riassume in particolare i requisiti in materia di protezione della natura e del paesaggio per l'adempimento dei compiti della Confederazione. Inoltre deve elencare gli aiuti all'esecuzione determinanti per il sovvenzionamento che il Cantone è tenuto a osservare nel quadro dell'adempimento delle sue prestazioni.

Concretizzazione degli obiettivi del programma

Dopo la concretizzazione degli obiettivi programmatici, occorre stabilire, per tali obiettivi, il contributo finanziario della Confederazione, previsto quale voce globale. Il contributo viene destinato ai singoli obiettivi programmatici. In alcuni casi è possibile fornire dati indicativi riguardanti la quota di partecipazione della Confederazione rispetto al volume complessivo delle risorse finanziarie da impegnare per i singoli obiettivi programmatici. Inoltre possono essere definite delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli. È opportuno attenersi al principio secondo cui il finanziamento del programma effettuato attraverso i sussidi federali spetta al Cantone, il quale, a sua volta, coinvolge nel finanziamento i Comuni, proprietari interessati, gli sponsor nonché eventuali terzi e usufruttuari.

Sussidi della Confederazione

1.3.7 **Capitolo 7: Modalità di pagamento**

Dopo la ripartizione del contributo federale tra i singoli obiettivi programmatici, devono essere fissate le scadenze per il pagamento dello stesso, vale a dire la rata annua per la durata dell'accordo. Tali scadenze possono corrispondere a una ripartizione media oppure, se determinata da motivi di forza maggiore, a una ripartizione in base alle attività più importanti e all'esecuzione del programma. La rata annua viene versata dalla Confederazione a metà anno. I pagamenti sono vincolati alla presentazione periodica dei rapporti entro il termine previsto conformemente al capitolo 8 dell'accordo modello, e non, in linea di massima, al grado di realizzazione dell'obiettivo. I pagamenti possono essere ridotti o sospesi soltanto in seguito a gravi inadempienze a livello di prestazioni, come già previsto espressamente nelle ordinanze concernenti i singoli settori. Infine, da parte della Confederazione, è opportuno menzionare la riserva generale di pagamento legata all'approvazione dei crediti a preventivo da parte del Parlamento. Questa riserva di pagamento si applica anche all'approvazione dei crediti a preventivo e dei crediti d'impegno dei Cantoni.

Rata annua

1.3.8 **Capitolo 8: Controlli dell'adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria**

Il controlling effettuato in comune da Confederazione e Cantone è descritto al punto 1.2.5 e non necessita in questa sede di alcuna spiegazione. I dettagli relativi al controlling dei programmi sono riportati in allegato.

1.3.9 **Capitolo 9: Adempimento dell'accordo programmatico**

L'AP è ritenuto adempiuto quando gli obiettivi di prestazione e di qualità (o effetti perseguiti), conformemente ai punti 5.1 e 6.1 dell'accordo modello, sono stati completamente raggiunti entro la fine della durata dell'accordo e i sussidi sono stati versati in base al punto 6.2 e al capitolo 7 dell'accordo modello.

Obiettivi di prestazione e di qualità

Qualora l'adempimento del Cantone fosse incompleto, oppure uno o più obiettivi del programma non venissero raggiunti entro il termine previsto, la Confederazione può richiederne l'adempimento da parte del Cantone stabilendo un apposito termine, come contemplato nelle norme esecutive contenute nelle ordinanze relative alla legislazione speciale. Anche se la sua durata massima non è stabilita, sembra ragionevole, di regola, non prevedere in merito un periodo superiore a un anno. Al riguardo occorre peraltro ribadire che la Confederazione, per tale adempimento, non accorda sussidi che vanno oltre quelli fissati al punto 6.2 dell'accordo modello. Infine, va precisato che l'obbligo all'adempimento summenzionato viene meno se il Cantone dimostra che l'impossibilità di adempimento della prestazione concordata è dovuta a circostanze esterne non imputabili al Cantone stesso.

Adempimento insufficiente

Qualora i miglioramenti o gli eventuali adeguamenti previsti al capitolo 10 dell'AP non dovessero consentire di adempiere al programma, la Confederazione richiede la restituzione, in misura adeguata, dei sussidi già versati. Il Cantone, in tal caso, ha soltanto diritto ai sussidi federali proporzionati alla prestazione fornita. La restituzione è disciplinata dall'articolo 23 segg. e in particolare dall'articolo 28 LSu. Anche nelle ordinan-

Restituzione

ze relative alla legislazione speciale si fa riferimento alla legge sui sussidi. Conformemente all'articolo 28 capoverso 3 LSu, in casi di rigore è possibile rinunciare in parte o completamente alla richiesta di restituzione. In determinate circostanze è possibile prevedere una compensazione mediante pagamenti nell'ambito di un periodo programmatico successivo.

1.3.10 **Capitolo 10: Modalità di adeguamento**

Anche se la prospettiva di medio termine aumenta generalmente la sicurezza della pianificazione, durante il periodo di validità di un accordo le condizioni quadro – in particolare nel settore ambientale – potrebbero mutare in maniera tale da rendere oltremodo difficile oppure da facilitare l'adempimento dell'AP. In questo caso, un meccanismo dovrebbe permettere alle parti di ridefinire insieme l'oggetto dell'accordo o di revocare anzi tempo tale accordo. Per garantire la certezza del diritto conviene stabilire, nella misura del possibile, fattori e valori limite da prendere in considerazione. Se detti elementi sono numerosi, possono anche essere riuniti in un apposito allegato. Uno di questi elementi deve essere rappresentato da programmi di risparmio, di sgravio o di risanamento della Confederazione o del Cantone interessato se tali programmi sono elaborati a seguito di modifiche delle condizioni finanziarie. Il valore limite per far scattare il meccanismo di adeguamento deve attestarsi al 2 per cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone. Anche una forte riduzione dei mezzi finanziari in un settore interessato dall'AP (programma di sgravio specifico per settore) comporta, di regola, la modifica delle condizioni quadro. In ogni caso, le parti coinvolte devono impegnarsi a informarsi rapidamente nel caso di modifiche delle condizioni quadro. Infine deve essere inoltrata una richiesta scritta di revisione dell'accordo nella quale siano specificati i motivi della stessa. Le richieste pervenute vengono esaminate dall'UFAM in due scadenze annuali: fine marzo e fine ottobre.

Modifica delle condizioni quadro

Nella misura in cui una prestazione (o parte di una prestazione) concordata non può essere fornita dal Cantone a causa di circostanze temporanee o definitive, delle quali lo stesso non è responsabile, i servizi specializzati competenti della Confederazione e del Cantone sono autorizzati ad assegnare, di comune accordo, il contributo federale conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione analoga alternativa, in via prioritaria, nell'ambito dello stesso obiettivo programmatico o, in via subordinata, nell'ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma, purché ciò comporti il rispetto dell'accordo stipulato in origine. Firmando l'AP, gli organi legittimati a firmare delegano in questo caso la competenza per la stipulazione di un accordo di adempimento alternativo ai servizi specializzati loro subordinati.

Adempimento alternativo

Un adempimento alternativo presuppone la presentazione di una domanda motivata al servizio competente dell'UFAM, che illustri le modalità e le caratteristiche concrete e finanziarie dell'adempimento alternativo. La decisione viene raggiunta valutando sia il rispetto delle condizioni materiali e formali sia il contributo complessivo fornito dall'adempimento alternativo all'attuazione ottimale dell'AP. Per migliorare la certezza del diritto, si raccomanda, se possibile, di indicare per sommi capi un possibile adempimento alternativo per ogni settore, in particolare mediante la delimitazione dei progetti e prodotti che potrebbero entrare in linea di conto in quest'ambito. Il Cantone

menziona il ricorso a un eventuale adempimento alternativo nei rapporti annuali conformemente al capitolo 8 dell'accordo modello.

1.3.11 Capitolo 11: Principio di cooperazione

Secondo l'articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra Cantoni e Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. Un impegno a cooperare deve figurare di conseguenza anche negli AP. Alle parti occorre pertanto ricordare in particolare che prima di ricorrere alle vie legali è opportuno esaminare l'adozione di procedure di valutazione, di conciliazione e di mediazione e di altre procedure che servono alla composizione di opinioni divergenti. Una procedura di conciliazione può eventualmente figurare in un allegato all'AP.

Procedura di conciliazione

1.3.12 Capitolo 12: Protezione giuridica

Indipendentemente dagli sforzi tesi a comporre le controversie mediante il negoziato e la mediazione, le parti dispongono dei rimedi di diritto. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 Lsu, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Qualora il Cantone o un terzo chiedesse, ancor prima della stipulazione dell'AP, una decisione secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSu, l'autorità di ricorso competente è il Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 33 lettera d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)¹³. Secondo l'articolo 82 segg. LTF la decisione di quest'ultimo può essere in seguito deferita al Tribunale federale, anche secondo l'articolo 120 capoverso 2 secondo periodo LTF l'articolo 83 lettera k LTF non si applica ai Cantoni. Ciò significa che un Cantone può comunque impugnare dinanzi al Tribunale federale una decisione in materia di sussidi ai quali la legislazione non dà diritto.

Via legale prima della stipulazione dell'accordo programmatico

Se viene chiesta una decisione impugnabile secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSu, un ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale ha un effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Quest'ultimo, almeno per la parte riguardante la prestazione pecuniaria controversa, non può essere tolto dall'autorità inferiore (cfr. cpv. 2), bensì solo dal Tribunale stesso, sia d'ufficio sia su richiesta. L'effetto sospensivo, una volta confermato, non consente di versare fino alla decisione del Tribunale i contributi federali, il cui ammontare è oggetto di controversia.

Una volta che l'AP è in vigore, si applica l'articolo 35 lettera a LTAF secondo cui il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione. La procedura su azione è disciplinata dall'articolo 44 capoverso 1 LTAF secondo la legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC)¹⁴. Contro la decisione del Tribunale amministrativo federale si può ricorrere dinanzi al Tribunale federale secondo l'articolo 82 segg. LTF.

Via legale dopo della stipulazione dell'accordo programmatico

¹³ RS 173.32

¹⁴ RS 273

Il fatto che la LSu venga applicata sia ai privati che ai Cantoni e che quindi anche le procedure dovrebbero essere le stesse costituisce un elemento a favore della possibilità di intentare azioni giudiziarie nella fase di adempimento dinnanzi al Tribunale amministrativo federale e di ricorrere in ultima istanza al Tribunale federale. Ciò senza contare che il Tribunale amministrativo federale è già competente in materia di controversie sulla stipulazione di contratti. Dopotutto, il numero di processi diretti deve essere quanto più possibile contenuto per non sovraccaricare il Tribunale federale. Oltre a ciò, l'articolo 35 lettera a LTAF in relazione alla LSu va inteso come disposizione di un'altra legge federale secondo l'articolo 120 capoverso 2 LTF¹⁵.

1.3.13 Capitolo 13: Modifica dell'accordo programmatico

Per essere valide, tutte le modifiche di AP vanno redatte in forma scritta e firmate dalle autorità abilitate di entrambe le parti.

Modifiche con il consenso scritto delle due parti

1.3.14 Capitolo 14: Entrata in vigore dell'accordo programmatico

Gli AP firmati in modo giuridicamente valido dalle due parti entrano in vigore il 1° gennaio del primo anno del periodo programmatico. Se, per mancanza di tempo, la firma del contratto avviene solo dopo l'inizio del periodo programmatico, le parti si impegnano a considerare retroattivamente la data della firma come inizio del periodo programmatico.

1° gennaio del periodo programmatico

1.3.15 Capitolo 15: Allegati

Gli allegati sono parte integrante dell'AP. Il contenuto degli allegati è separato dalla parte principale dell'accordo per motivi di leggibilità e chiarezza espositiva.

Parte integrante

1.4 Basi specifiche per i sottoprodotti: quadro delle spiegazioni tecniche

La tabella seguente presenta una sintesi delle spiegazioni tecniche relative a ogni settore trattato nel presente manuale. Queste spiegazioni relative ai singoli AP figurano in documenti distinti che comprendono anche allegati specifici come, ad esempio, fogli di calcolo, liste di controllo ecc.

¹⁵ Di diversa opinione è Stefanie Wiget, che considera più appropriato un processo diretto in conformità all'art. 120 cpv. 1 LTF, tenendo conto della natura particolare dei rapporti giuridici esistenti tra Confederazione e Cantoni (attuazione del diritto federale) e delle controversie connesse (cfr. Wiget, Die Programmvereinbarung, pag. 242 segg. e pag. 257).

Tab. 5 > Quadro delle spiegazioni tecniche

Accordo programmatico (settore)	Scheda programmatica n.	Titolo delle spiegazioni	Parte del manuale
<ul style="list-style-type: none"> • Protezione della natura e del paesaggio • Pubbliche relazioni • Specie, biotopi, compensazione ecologica 	1 bis 3	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio	Parte 2
Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO	4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO	Parte 3
Parchi	5	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i parchi d'importanza nazionale	Parte 4
Protezione contro il rumore / isolamento acustico	6	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico	Parte 5
Opere di protezione / documentazione sui pericoli	7	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	Parte 6
Bosco di protezione e protezione del bosco	8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco di protezione e la protezione del bosco	Parte 7
Biodiversità nel bosco	9	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la biodiversità nel bosco	Parte 8
Gestione del bosco	10	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la gestione del bosco	Parte 9
Zone di protezione federali per la fauna selvatica	11	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i siti federali di protezione della fauna selvatica	Parte 10
Rivitalizzazioni	12	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni	Parte 11

> Allegato relativo alla parte 1

A1 Elementi del programma di controlling

A1-1 Panoramica degli elementi del controlling

Quali elementi del programma di controlling congiunto della Confederazione e dei Cantoni sono previsti rapporti annuali e controlli a campione. Questi elementi di controlling sono completati da scambi di esperienze fra Confederazione e Cantoni. Elenchiamo nelle tabelle seguenti gli elementi del programma di controlling e le loro funzioni:

Tab. 6 > Aspetti relativi alla sovranità cantonale del controlling congiunto dei programmi

Elemento	Descrizione	Funzione
Rapporti annuali	Nei rapporti annuali i Cantoni forniscono informazioni sull'avanzamento del programma nell'ambito degli accordi programmatici sia dal punto di vista dei contenuti che da quello finanziario (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) e propongono eventuali misure. Il rapporto annuale è sempre raffigurato in modo cumulativo.	I rapporti annuali permettono di verificare lo stato e le prospettive di realizzazione dell'obiettivo e forniscono indicazioni sulle misure da prendere in considerazione quando si prevede che il raggiungimento dell'obiettivo non sia garantito.
Controlli a campione	I servizi specializzati dell'UFAM verificano l'attuazione del programma effettuando in linea di massima da 1 a 2 controlli a campione durante il periodo programmatico.	La responsabilità del progetto è demandata al Cantone. La Confederazione limita la sua verifica qualitativa all'esecuzione di controlli a campione.

Tab. 7 > Aspetti di supporto del controlling programmatico congiunto

Elemento	Descrizione	Funzione
Scambi di esperienze	Per gli scambi di esperienze non sono necessarie direttive formali. È possibile organizzarli in combinazione con i controlli a campione.	Gli scambi di esperienze servono all'apprendimento reciproco e forniscono all'UFAM altre informazioni sulla realizzazione del programma.

Tab. 8 > Strumentario per il controlling programmatico congiunto

Elemento	Descrizione	Funzione
Banca dati	Per quanto attiene al contenuto, la banca dati si basa sulle schede programmatiche e sugli indicatori. Con queste basi possono essere redatti e valutati i diversi rapporti annuali.	La banca dati interattiva permette di rilevare gli obiettivi programmatici e di aggiornare costantemente l'avanzamento del programma (a livello materiale e finanziario) di Confederazione e Cantone.

Con gli elementi descritti, i tempi di realizzazione del controlling programmatico si presentano come segue:

Fig. 1 > Tempi realizzativi del controlling programmatico

2016	2017	2018	2019	2020	2021
Periodo programmatico 2016–2019				Anno di adempimento AC 2016–2019	
	1° rapporto annuale 2016	2° rapporto annuale 2017	3° rapporto annuale 2018	4° rapporto annuale 2019	5° rapporto annuale sull'anno di adempimento
Controlli a campione					
				Periodo programmatico 2020–2023	
					1° rapporto annuale 2020

A1-2 Gli elementi del controlling in dettaglio

A1-2.1 Rapporto annuale del Cantone (reporting)

Il rapporto annuale redatto dal Cantone (rendicontazione annuale) fornisce in una forma standard concisa le informazioni relative all'avanzamento del programma. Il rapporto rende conto dello stato di attuazione delle misure per ogni obiettivo programmatico e del corrispondente impiego dei mezzi finanziari. Il rapporto annuale deve essere inoltrato all'UFAM entro fine marzo. L'UFAM procede a una valutazione sommaria dell'avanzamento del programma sulla base del rapporto annuale. Sempre in una forma standard, l'UFAM prende posizione entro fine giugno sul rapporto annuale del Cantone verificandone tre aspetti:

Rapporto annuale

- > **Tempestività:** il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile?
- > **Completezza:** il rapporto annuale fornisce tutte le informazioni concernenti l'avanzamento del programma stabilite nell'AP?
- > **Avanzamento del programma:** è garantito il raggiungimento dell'obiettivo dell'attuazione del programma entro il periodo contrattuale concordato?

In sintesi, il rapporto annuale si presenta come segue:

Tab. 9 > Controlling degli aspetti del rapporto annuale

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto del rapporto annuale	Informazioni circa lo stato dell'attuazione del programma dal punto di vista finanziario e dei contenuti / misure pianificate nel caso in cui il raggiungimento dell'obiettivo non sia possibile entro la fine del periodo programmatico / esperienze e conoscenze acquisite dal Cantone nell'ambito dell'attuazione del programma	Cantone
Forma del rapporto annuale	Disposizioni standardizzate	UFAM Coc AP
Termine per la presentazione	Annuale, entro la fine di marzo	Cantone
Destinatario	UFAM, Servizio di coordinamento centrale AP	Cantone
Aspetti sottoposti a verifica (controlling annuale)	Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile?	UFAM Coc AP
	Completezza: il rapporto annuale fornisce tutte le informazioni concernenti l'avanzamento del programma stabilite nell'accordo programmatico?	UFAM Coc AP
	Avanzamento e realizzazione del programma: è garantito il raggiungimento dell'obiettivo dell'attuazione del programma entro i periodi contrattuali concordati o sono stati realizzati gli obiettivi (secondo l'ultimo rapporto annuale)?	Divisione UFAM
Informazione di ritorno al Cantone	L'informazione di ritorno va fornita entro la fine di giugno unitamente alla decisione in merito all'ulteriore finanziamento.	Direzione UFAM / Coc AP

A1-2.2 Controlli a campione

Sulla base dei rapporti annuali, la Confederazione decide in merito all'esecuzione di controlli a campione. Detti controlli sono eseguiti a livello di progetto in funzione di diversi obiettivi.

Controlli a campione

- > **Esame del reporting:** nell'ambito del controllo a campione deve essere esaminata la correttezza delle informazioni sul programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali.
- > **Verifica dell'attuazione delle misure:** il controllo a campione deve verificare dal punto di vista qualitativo se nell'attuazione dell'AP il Cantone ha ottemperato alle direttive e agli accordi¹⁶.
- > **Visionare l'esecuzione del programma:** il controllo a campione deve permettere di esaminare l'amministrazione del programma a livello cantonale, compreso il controlling cantonale.

I controlli a campione devono pertanto concentrarsi sull'impiego dei sussidi. In tale ambito il livello dell'esecuzione, che rientra nella sovranità cantonale, è prioritario rispetto allo scambio generale di esperienze. Occorre comunque precisare che questi controlli sono da considerare alla stregua di «sondaggi». Un ampio AP pluriennale non può e non deve essere controllato nella sua totalità¹⁷. In tale contesto riveste quindi un'importanza particolare la scelta, da parte della Confederazione, degli oggetti rilevanti suscettibili di un controllo a campione.

¹⁶ Basi giuridiche, aiuti all'esecuzione, accordi

¹⁷ In base all'articolo 25 LSU, il CDF desidera che nei Cantoni vengano effettuati controlli a campione periodici.

Il controllo a campione si riassume come segue:

Tab. 10 > Controlling: aspetti del controllo a campione

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto del controllo a campione	Verifica delle misure, dei documenti e dell'amministrazione programmatica specifici di un progetto.	Divisione UFAM
Forma del controllo a campione	Rilevamento sul terreno come pure verifica dei documenti e dell'amministrazione programmatica presso l'Amministrazione cantonale mediante un protocollo di controllo a campione standardizzato.	Divisione UFAM
Termini	Nel secondo o terzo anno del periodo programmatico. ¹⁸	Divisione UFAM
Organizzazione	Il controllo a campione è organizzato dal Cantone in base alle direttive impartite dalla divisione dell'UFAM.	Cantone
Aspetti sottoposti a verifica	Verifica della rendicontazione: le informazioni relative al programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali corrispondono ai fatti?	Divisione UFAM
	Verifica dell'attuazione delle misure: l'attuazione del programma da parte del Cantone rispetta le direttive e gli accordi?	Divisione UFAM
Informazione di ritorno al Cantone	In forma standardizzata entro tre mesi a partire dal controllo a campione. Nel caso di contestazioni con ripercussioni per quanto riguarda modifiche o riduzioni dei pagamenti viene coinvolto il Coc AP.	Divisione UFAM

A1-2.3 Scambi di esperienze

Gli scambi di esperienze servono all'apprendimento reciproco e procurano all'UFAM informazioni supplementari circa la realizzazione del programma, in particolare in vista dell'evoluzione della politica di sovvenzionamento fondata su programmi nel settore ambientale. Gli scambi di esperienze non richiedono direttive formali e possono essere organizzati in concomitanza con i controlli a campione. La loro attuazione pratica spetta alle divisioni¹⁹.

Scambi di esperienze

Gli scambi di esperienze possono essere riassunti nel modo seguente:

Tab. 11 > Controlling: aspetti relativi allo scambio di esperienze

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto degli scambi di esperienze	Specifiche del programma, a seconda del fabbisogno e dell'interesse	Divisione UFAM, Cantone
Forma e termini	Nessuna direttiva	Divisione UFAM, Cantone
Svolgimento	Ad esempio in concomitanza con controlli a campione	Divisione UFAM, Cantone

¹⁸ Lo scadenziario suddivide i controlli a campione tra il secondo e il terzo anno. In tal caso si devono tenere in considerazione le esigenze della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, si dovranno mettere in conto le imponderabilità della natura.

¹⁹ Inoltre, ai Cantoni vengono offerte in singoli settori specializzati – in particolare nel settore della LPN – consulenze tecniche da parte di servizi di consulenza esterni incaricati dall'UFAM. Le esperienze e le conoscenze di questi servizi di consulenza saranno a loro volta integrate nello sviluppo della politica di prodotto e di sovvenzionamento.

A2 Accordo modello

Accordo programmatico
(contratto di diritto pubblico)
secondo l'articolo 20a LSu²⁰

tra la
Confederazione Svizzera
rappresentata da

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
e il Cantone

concernente gli obiettivi programmatici
nel settore

²⁰ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)

1 Preambolo

Desiderosi di conseguire insieme in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della legge _____ nei settori _____, le Parti stipulano il presente accordo programmatico.

Motivi dell'accordo (basi di pianificazione)

- > Domanda del Cantone del _____ (contributo federale richiesto nell'ambito del presente programma: CHF _____)

2 Basi legali

Da parte della Confederazione, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

- > articolo 46 capoverso 2 della Costituzione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
- > articolo _____ della legge federale del x.x.20xx ... (RS xxx);
- > articolo _____ della legge federale del x.x.20xx ... (RS xxx);
- > articolo _____ della legge federale del x.x.20xx ... (RS xxx);
- > articolo 11 e seguenti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- > ordinanze
- > direttive / aiuti all'esecuzione.

Ulteriori basi applicabili di diritto federale:

- > capo 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- > sezione 1 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Da parte del Cantone, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

Il presente accordo programmatico concretizza l'esecuzione di queste disposizioni. Le definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell'accordo programmatico.

3 Perimetro dell'accordo

Il perimetro geografico cui si riferisce l'accordo programmatico, comprende:

4 Durata dell'accordo

Il presente accordo programmatico è valido dal [] al [], sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.

5 Obiettivi programmatici e basi del finanziamento

5.1 Obiettivi programmatici

Il presente accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:

- > 1° []
- > 2° []
- > 3° []

5.2 Basi del finanziamento

Finanziamento comune del programma: il finanziamento del programma è garantito in comune dalla Confederazione e dal Cantone [].

6 Oggetto dell'accordo

6.1 Prestazioni del Cantone

Obiettivo programmatico	Indicatore di prestazione	Prestazione del Cantone	Indicatore di qualità / efficacia
[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]

Se l'indicatore determinante riguarda l'efficacia, non occorre alcun indicatore di qualità supplementare. A seconda della loro complessità, gli indicatori possono essere stabiliti negli allegati dell'accordo programmatico.

Con un'adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli obiettivi dell'accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi nonché a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni. Il Cantone tiene debitamente conto anche del rimanente diritto federale, in particolare nell'esecuzione dei settori a lui trasferiti quali il diritto in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.

Poiché la realizzazione, da parte del Cantone, del presente accordo programmatico rappresenta un compito federale secondo l'articolo 2 LPN, sono applicabili anche le prescrizioni di cui al capo 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e alla sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. A tale scopo occorre rispettare il foglio informativo di cui all'allegato [].

Devono essere elencati gli aiuti all'esecuzione determinanti per il sovvenzionamento che il Cantone è tenuto a osservare nel quadro dell'adempimento delle sue prestazioni.

Un'opzione supplementare può inoltre essere costituita da delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli.

6.2 Contributo della Confederazione

Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione si impegna a fornire il seguente contributo globale per le prestazioni e le misure di cui al numero 6.1: CHF

Obiettivo programmatico	Contributo della Confederazione
Obiettivo programmatico 1 totale	CHF
Obiettivo programmatico 2 totale	CHF
Obiettivo programmatico 3 totale	CHF
Totale	CHF

L'ulteriore finanziamento del programma è di competenza del Cantone.

7 Modalità di pagamento

7.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni del programma, i contributi versati dalla Confederazione ammontano verosimilmente:

1° anno (2016):	CHF
2° anno (2017):	CHF
3° anno (2018):	CHF
4° anno (2019):	CHF

7.2 Modalità di pagamento

La Confederazione paga annualmente al Cantone a giugno/luglio i contributi convenuti nel quadro dei crediti autorizzati. Il pagamento è subordinato in ogni caso alla ricezione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.

In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell'ambito della prestazione.

7.3 Riserva e ritardo di pagamento

Il versamento dei contributi da parte della Confederazione secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell'approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

Il finanziamento da parte del Cantone avviene con riserva dell'approvazione dei rispettivi crediti d'impegno e crediti a preventivo da parte

8 Controlli dell'adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria

I controlli dell'adempimento e l'accompagnamento del programma (controlling) comprendono i seguenti elementi: rapporti annuali, controlli a campione, scambi di esperienze e consulenze specialistiche. Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati nell'allegato relativo alla parte 1 del Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

8.1 Rapporti annuali

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sul progresso delle misure, sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi federali sinora ricevuti e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Per l'allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.

8.2 Termini di inoltro

I rapporti annuali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell'anno successivo. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

8.3 Controlli a campione

La Confederazione può effettuare in ogni momento dei controlli a campione. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'accordo programmatico.

8.4 Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria viene svolta principalmente dall'UFAM. È possibile tuttavia che anche il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze verifichino sul posto l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli, l'UFAM, il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati dell'accordo programmatico.

Per i controlli eseguiti dal CDF e dal Controllo cantonale delle finanze le modalità dell'esame vengono concertate in anticipo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Se un procedimento comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente accordo.

9 Adempimento dell'accordo programmatico

9.1 Adempimento

L'accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di prestazione e di qualità (risp. gli effetti perseguiti) secondo i numeri 5.1 e 6.1 sono stati pienamente raggiunti e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.

9.2 Miglioramento successivo

Se uno o più obiettivi del presente accordo non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di sca-

denza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi miglioramenti la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2. L'obbligo di miglioramento decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze esogene e senza colpa propria, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.

9.3 Restituzione

Se, considerati anche i numeri 9.2 e 10, gli obiettivi dell'accordo programmatico non sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha unicamente diritto ai contributi della Confederazione in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione può richiedere la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo. La pretesa di restituzione può essere compensata con la conseguente diminuzione degli importi a cui il Cantone avrebbe diritto in un prossimo periodo programmatico.

10 Modalità d'adeguamento

10.1 Mutamento delle condizioni quadro

Se, nel corso della durata dell'accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicarne o facilitarne oltremodo il conseguimento, le Parti definiscono nuovamente l'oggetto dell'accordo o sciolgono anticipatamente l'accordo programmatico. I fattori e i valori limite da prendere in considerazione sono stabiliti nell'allegato ²¹.

In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.

10.2 Richiesta

Per sollecitare una revisione dell'accordo secondo il numero 10.1, occorre inoltrare per iscritto una richiesta all'altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni. Le richieste di modifica di un accordo programmatico vengono esaminate dall'UFAM in due scadenze annuali: fine marzo e fine ottobre.

10.3 Adempimento alternativo

Se una prestazione, o parte di essa, convenuta secondo il numero 6.1 non può – momentaneamente o definitivamente – essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare il presente accordo programmatico, possono assegnare di comune accordo il contributo della Confederazione conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile, in via prioritaria, nell'ambito dello stesso obiettivo programmatico o, in via subordinata, nell'ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma, purché ciò comporti il rispetto dell'accordo stipulato in origine. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali secondo il numero 8.

Un adempimento alternativo può avvenire nel settore come segue:

²¹ Testo standard per l'allegato: «Se mutate condizioni quadro di politica finanziaria comportano un programma di risparmio o di sgravio oppure misure di risanamento il cui ammontare supera il 2 % delle spese complessive della Confederazione o del Cantone, ogni Parte può richiedere che l'accordo programmatico pertinente sia nuovamente negoziato. In questa occasione le Parti dell'accordo definiscono le prestazioni a cui rinunciare e i settori nei quali ridurre gli standard delle prestazioni».

11 Principio di cooperazione

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti il presente accordo programmatico. Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.

12 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

13 Modifica dell'accordo programmatico

Pena la loro invalidità, le modifiche del presente accordo programmatico necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

14 Entrata in vigore dell'accordo programmatico

L'accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2016.

15 Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo programmatico.

Berna, [redacted] 2016

Località, [redacted] 2016

Confederazione Svizzera

Cantone [redacted]

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

[redacted]

Il direttore

[redacted]

Bruno Oberle

[redacted]

(Funzione)

(Nome)

Allegati:

Allegato 1 a [redacted]

Elenco dei destinatari:

Confederazione (1), Cantone (1)

Indice parte 2: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

2	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio	2			
2.1	Situazione programmatica iniziale	2			
2.1.1	Basi legali	2			
2.1.2	Condizioni quadro legali e concettuali	3			
2.1.3	Situazione attuale	3			
2.1.4	Prospettive di sviluppo	3			
2.1.5	Interfacce con altri programmi	4			
2.2	Politica programmatica Paesaggio	5			
2.2.1	Scheda programmatica	5	2.3.1	Scheda programmatica	9
2.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	7	2.3.2	Calcolo dei mezzi finanziari	10
2.2.3	Interfacce con altri programmi	8	2.3.3	Obiettivi programmatici	11
2.3	Politica programmatica Basi, relazioni pubbliche, formazione	9	2.3.4	Interfacce con altri programmi	11
			2.4	Politica programmatica concernente specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica	12
			2.4.1	Scheda programmatica	12
			2.4.2	Calcolo dei mezzi finanziari	18
			2.4.3	Obiettivi programmatici	21
			2.4.4	Interfacce con altri programmi	35
			Allegato relativo alla parte 2		38
			A1	Set di indicatori e prestazioni finanziate	38

2 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

2.1 Situazione programmatica iniziale

2.1.1 Basi legali

La LPN prevede diverse fattispecie giuridiche di sovvenzionamento per i settori della biodiversità e del paesaggio.

Art. 13, 14a e 23k LPN	Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per misure di protezione del paesaggio (art. 13), per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e il perfezionamento di specialisti nonché per le relazioni pubbliche (art. 14a) e per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (art. 23k). Tra le misure di protezione del paesaggio ai sensi dell'articolo 13 LPN rientra anche il sostegno ai beni del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO.	Aiuti finanziari
Art. 18d e 23c LPN	Sono previste indennità ai Cantoni per specie, biotopi e compensazione ecologica (art. 18d) nonché per zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 23c).	Indennità
Art. 23 OPN	Gli organi federali incaricati dell'esecuzione della LPN sono: <ul style="list-style-type: none"> • l'UFAM per la biodiversità e il paesaggio; • l'UFC per la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti; • l'USTRA per le vie di comunicazione storiche. 	Organi federali

Il manuale propone due tipi di schede programmatiche: quelle distinte per le fattispecie giuridiche relative agli aiuti finanziari e quelle specifiche per tutte le fattispecie giuridiche di indennità. Per ciascun Cantone esiste un accordo programmatico che comprende le indennità (art. 18d e 23c), le misure per la protezione del paesaggio (art. 13) e gli aiuti finanziari di cui all'articolo 14a. Inoltre, esiste un accordo programmatico specifico per ogni parco d'importanza nazionale e per ogni bene del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO.

2.1.2 Condizioni quadro legali e concettuali

La LPN e le relative ordinanze costituiscono le condizioni quadro legali. Per attuare una politica di sovvenzionamento basata sulla qualità delle prestazioni nel settore della protezione della natura e del paesaggio, gli obiettivi strategici sono stati concretizzati nella Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, 1997) del Consiglio federale, nella Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) del 25 aprile 2012 e nella strategia UFAM dell'8 aprile 2011 sul paesaggio. Nell'ambito di un processo partecipativo su vasta scala, conclusosi fine 2013, sono state proposte misure concrete per i dieci obiettivi strategici della SBS le quali sono servite da base per mettere a punto il piano d'azione per la SBS (PA SBS). Per le disposizioni sui sussidi (art. 18 segg. e art. 23a segg. LPN) rivestono particolare importanza i seguenti obiettivi strategici: «realizzazione di un'infrastruttura ecologica», «miglioramento delle condizioni delle specie prioritarie a livello nazionale» e «promozione della biodiversità nello spazio urbano». Nell'ambito della protezione delle specie e dei biotopi sono state altresì stabilite condizioni quadro complementari sotto forma, ad esempio, di Liste rosse delle specie minacciate in Svizzera, di Lista delle specie prioritarie a livello nazionale (SPN) o di diversi aiuti all'esecuzione tematici. Anche nell'ambito dei parchi esiste una direttiva che precisa le esigenze dell'UFAM in merito alle domande di aiuti finanziari. Sono prese in considerazione anche le basi giuridiche o la prassi dei Cantoni laddove il diritto federale prevede margini di manovra per i Cantoni.

Per quanto riguarda gli accordi programmatici LPN, la maggior parte dei sussidi è costituita da indennità. Ciò significa che l'ottenimento delle indennità è sancito dalla legge. Il resto dei sussidi è invece costituito da aiuti finanziari.

2.1.3 Situazione attuale

Il programma LPN è stato rielaborato a partire dalle esperienze acquisite nei primi due periodi programmatici 2008–2011 e 2012–2015. Si è posto l'accento sulla precisazione degli obiettivi programmatici e sulla semplificazione degli indicatori e del calcolo delle prestazioni.

Indicatori e calcolo delle prestazioni sono semplificati

2.1.4 Prospettive di sviluppo

Il Piano d'azione per la Strategia Biodiversità Svizzera (PA-SBS; progetto) realizza gli obiettivi della SBS e contiene misure concrete per la loro attuazione. Sotto l'egida dell'UFAM, queste misure sono state elaborate nell'ambito di un processo partecipativo su vasta scala conclusosi a fine 2013. Rappresentanti dell'Amministrazione federale, dei Cantoni, dei Comuni, del mondo politico, economico e scientifico, delle associazioni interessate e delle ONG hanno collaborato attivamente affinché si tenesse conto in modo tempestivo delle conoscenze specifiche degli esperti e si fornisse ampio sostegno alle misure. Il suddetto PA-SBS stabilisce misure concrete con un finanziamento garantito, volte ad assicurare a lungo termine la salvaguardia della biodiversità in Svizzera.

Elaborazione del piano d'azione per la Strategia Biodiversità Svizzera

Gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni (AP) servono anche ad attuare le misure del PA-SBS (progetto) e in particolare a garantire una stabilità a lungo termi-

ne e una buona qualità dell'infrastruttura ecologica, la conservazione delle specie prioritarie a livello nazionale (SPN) e la biodiversità nello spazio urbano.

L'UFAM sta inoltre elaborando un sistema di obiettivi ambientali settoriali, soprattutto nel settore dei trasporti, nonché strategie e programmi in diversi settori ambientali che fungono da base fondamentale in funzione dei contenuti e che saranno attuati applicando tra l'altro lo strumento degli AP.

Ulteriore elaborazione di
obiettivi ambientali settoriali

2.1.5 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e, qualora possibile e auspicabile, vanno utilizzate le sinergie. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono di fronte alla Confederazione che una stessa prestazione non benefici di un doppio finanziamento.

Esistono interfacce e sinergie sia tra «parchi», «Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO» e «protezione della natura e del paesaggio» sia tra le misure per la protezione della natura e del paesaggio prevista dalla LPN. Ulteriori interfacce si verificano con i seguenti settori: «biodiversità del bosco», «rivitalizzazione delle acque / protezione dalle piene / bosco golenale», «agricoltura (OPD)», «zone di protezione federali per la fauna selvatica».

2.2 Politica programmatica Paesaggio

2.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Paesaggio, art. 13 LPN				
Obiettivo legale		Conservare intatti o salvaguardare, per quanto possibile, i paesaggi e i monumenti naturali d'importanza nazionale; conservare, acquisire, curare nonché valorizzare, esplorare e documentare i paesaggi e i monumenti naturali meritevoli di protezione.		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		I Cantoni dispongono di una concezione paesaggistica che favorisce una coerenza a livello dell'intero territorio per gli obiettivi qualitativi del paesaggio. Lo sviluppo dei paesaggi d'importanza nazionale meritevoli di protezione mira a conservarne e a valorizzarne in modo permanente la varietà, la bellezza e l'unicità.		
Priorità + strumenti UFAM		<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione sia di misure di valorizzazione per oggetti d'importanza nazionale (IFP) sia di pianificazioni paesaggistiche sull'intero territorio cantonale con obiettivi per la qualità del paesaggio, purché non siano finanziabili attraverso altre basi legali e altri strumenti. • Strumenti: inventari federali, aiuti finanziari. 		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
01-1	OP 1: Concezione paesaggistica L'UFAM sostiene l'elaborazione, il perfezionamento e la concretizzazione di una concezione paesaggistica cantonale che favorisca la coerenza sull'intero territorio nella definizione di obiettivi qualitativi del paesaggio.	IP 1.1: Concezione paesaggistica IP 1.2: Programma di applicazione per una concezione paesaggistica già esistente	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione, dei Cantoni e degli enti responsabili a livello regionale • Applicabilità a livello regionale degli obiettivi • Operazionabilità degli obiettivi e integrazione negli strumenti e nei processi di pianificazione territoriale • Approccio partecipativo • Ampia concertazione con le politiche settoriali 	Contributo globale come da accordo programmatico, qualora siano soddisfatti tutti i criteri qualitativi come condizione pregiudiziale. Il contributo globale è costituito da un contributo di base e da un contributo per superficie. Contributo pari a un massimo del 30 % dei costi della concezione paesaggistica
01-2	OP 2: Misure di valorizzazione in paesaggi d'importanza nazionale (IFP) L'UFAM sostiene progetti che esercitano un effetto sul paesaggio e che salvaguardano e valorizzano gli oggetti iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) secondo le loro descrizioni e i loro obiettivi di protezione.	IP 2.1: Superficie del perimetro delle misure	Concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1)	Contributo pari a un massimo del 50 % dei costi delle misure di valorizzazione dell'IFP.

La gamma delle possibili misure di protezione e di sviluppo del paesaggio è molto ampia sia sotto l'aspetto contenutistico che sotto quello territoriale e strumentale. I seguenti due punti concettuali esprimono gli obiettivi programmatici (OP), la cui attuazione deve essere promossa dai Cantoni.

Due obiettivi programmatici

OP 1: Concezione paesaggistica

Il programma mira all'elaborazione o al perfezionamento e alla concretizzazione di una concezione paesaggistica cantonale che favorisca sia la coerenza a livello dell'intero territorio nella definizione di obiettivi regionali di qualità del paesaggio sia il coordinamento con le politiche rilevanti per il territorio. Nel mettere a punto questa concezione occorre partire da un'ottica paesaggistica globale, che, oltre alla salvaguardia e alla valorizzazione dei paesaggi meritevoli di protezione, prenda in considerazione anche la gestione accurata del paesaggio su tutto il territorio nazionale, nonché le molteplici funzioni del paesaggio. La formulazione, da parte dei Cantoni, di obiettivi concreti

volti a favorire la qualità del paesaggio a una scala adeguata corrispondente al paesaggio concreto serve da base per lo sviluppo sostenibile del paesaggio, compresa la sua implementazione con gli strumenti della pianificazione territoriale, e delle altre politiche settoriali rilevanti (ad es. progetti per la qualità del paesaggio e pianificazioni paesaggistiche dei programmi d'agglomerato). Nel complesso va garantita la concertazione con gli obiettivi di tutela dei paesaggi d'importanza nazionale (IFP) eventualmente interessati e delle zone palustri o con gli obiettivi per la qualità paesaggistica formulati nel quadro di una Carta di un parco.

OP 2: Misure di valorizzazione in paesaggi d'importanza nazionale (IFP)

L'OP 2 mira all'attuazione del mandato del Consiglio federale per la valorizzazione dell'IFP mediante la promozione finanziaria degli sforzi dei Cantoni. Vengono sostenute le misure di protezione e di valorizzazione del paesaggio negli oggetti IFP, a condizione che siano concertate con gli obiettivi specifici di tutela degli oggetti e con la concezione paesaggistica cantonale (secondo OP 1).

Oltre a questi obiettivi programmatici, vengono formulati indicatori di prestazione e indicatori di qualità che servono da base per l'attribuzione dei mezzi finanziari federali ai Cantoni nel quadro dei negoziati sul programma. A fungere da indicatore di prestazione per OP 1 è la concezione paesaggistica, disponibile o esistente da tempo, e la sua concretizzazione in un programma di implementazione; per OP 2 l'indicatore è costituito dalle superfici comprese nel perimetro delle misure. Tra l'altro, fungono da indicatori di qualità, sia la concertazione con le priorità e gli obiettivi formulati nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi della Confederazione in materia di contenuti, quali la CPS (1997), la strategia dell'UFAM sul paesaggio e la SBS, sia la concertazione con gli obiettivi strategici di pianificazione dei Cantoni e degli enti responsabili a livello regionale (ad es. i programmi d'agglomerato, i progetti per la qualità del paesaggio ecc.). Questi indicatori di qualità devono essere soddisfatti come criteri pregiudiziali affinché una misura possa essere oggetto di un AP.

Presupposto per la concessione di aiuti finanziari globali nel programma Paesaggio è l'adempimento delle condizioni pregiudiziali (indicatori qualitativi). Secondo l'articolo 13 capoverso 3 LPN, l'importo degli aiuti finanziari globali della Confederazione è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia delle misure proposte. Il calcolo dei contributi è concretizzato nell'articolo 5 capoverso 1 OPN. Il contributo della Confederazione ammonta per OP 1 a un massimo del 30 per cento e per OP 2 a un massimo del 50 per cento dei costi del progetto.

Le prestazioni fornite nei perimetri dei beni del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO rappresentano un caso particolare. Il loro sovvenzionamento avviene secondo la stessa base giuridica (art. 13 LPN), benché sia oggetto di una scheda programmatica distinta. L'UFAM assegna a queste prestazioni una propria voce di bilancio e i contributi erogati tengono conto delle specificità contenutistiche e territoriali in funzione delle rispettive basi. Dal punto di vista formale queste prestazioni sono concordate nell'ambito di un AP autonomo e specifico.

Indicatori di prestazione e di qualità come base per l'attribuzione dei mezzi finanziari federali

La colonna Contributo della Confederazione serve per gestire le prestazioni

I beni del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO rappresentano un caso particolare

2.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'elaborazione di concezioni paesaggistiche come anche l'adozione di concrete misure di valorizzazione nell'IFP rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. L'eterogeneità e la modesta portata finanziaria dei progetti non rendono opportuna l'elaborazione di complessi metodi di valutazione. Il punto di partenza per il calcolo dei mezzi finanziari o per i negoziati sui programmi è rappresentato pertanto dalle offerte di contributi ai Cantoni che propongono prestazioni («contingenti» teorici). Tali offerte sono costituite da un contributo di base e da un contributo per le superfici; quest'ultimo dipende dalla superficie del Cantone o del perimetro degli oggetti IFP. Partendo da questi «contingenti», i mezzi finanziari relativamente modesti a disposizione vengono attribuiti nel quadro dei negoziati a quei programmi cantonali che soddisfano i criteri di qualità. Inoltre, per giungere a una decisione, possono essere ponderati gli indicatori di qualità più facilmente misurabili dal punto di vista quantitativo (ad es. la concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti o la concertazione con le strategie e i piani della Confederazione) secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPN. Viene costituita una riserva per poter recepire offerte di prestazioni specifiche avanzate dai Cantoni. L'approccio scelto per la ripartizione dei mezzi finanziari si giustifica, come accennato in precedenza, con l'ammontare relativamente modesto dei mezzi a disposizione e, soprattutto, con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo dei Cantoni.

Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni sull'entità e la qualità delle prestazioni offerte nei singoli obiettivi programmatici. Vanno preparati per ogni obiettivo programmatico e, su un massimo di tre pagine di formato A4, devono contenere informazioni sui seguenti punti:

Il calcolo dei mezzi finanziari avviene in base a «contingenti» tenendo conto dell'entità e della qualità della prestazione offerta

Concretizzazione dell'offerta di prestazioni mediante allegati

Allegato dell'obiettivo programmatico OP 1 Concezione paesaggistica – Breve descrizione della prestazione offerta

Osservazioni sull'adempimento degli indicatori di qualità:	<ul style="list-style-type: none"> • concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione, dei Cantoni e degli enti responsabili a livello regionale, • applicabilità a livello regionale degli obiettivi, • operabilità degli obiettivi e integrazione negli strumenti e nei processi di pianificazione territoriale, • approccio partecipativo, • ampia concertazione con le politiche settoriali.
Prestazioni pianificate	Presentazione delle prestazioni (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Pianificazione temporale e pietre miliari	Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa per il periodo programmatico (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Effetti attesi	Esposizione (efficacia della misura secondo l'art. 4b cpv. 2 lett. c OPN)
Basi	Presentazione delle basi eventualmente già disponibili o indicazione delle fonti

Allegato dell'obiettivo programmatico OP 2 Misure di valorizzazione nell'IFP – Breve descrizione della prestazione offerta

Osservazioni sull'adempimento dell'indicatore di qualità:	Concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1)
Prestazioni pianificate	Presentazione delle prestazioni, soprattutto indicazioni sul perimetro delle misure (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Pianificazione temporale e pietre miliari	Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa per il periodo programmatico (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Effetti attesi	Presentazione degli effetti (efficacia della misura secondo l'art. 4b cpv. 2 lett. c OPN)
Basi	Presentazione delle basi eventualmente già disponibili o indicazione delle fonti

Progetti per i quali non possono essere concessi aiuti finanziari globali e interfacce con altre basi legali o altre fonti di finanziamento

In base alle condizioni quadro giuridiche e a causa dei mezzi limitati del programma Paesaggio, i seguenti progetti non possono beneficiare di aiuti finanziari globali (lista non esaustiva).

Progetti esclusi dalla promozione

Tab. 1 > Progetti che non ricevono aiuti finanziari

Progetti	Esempi
Progetti per i quali esistono altre basi legali o altre fonti di finanziamento	Protezione di biotopi e specie, progetti per la qualità del paesaggio, programmi d'agglomerato
Infrastrutture	Pianificazione, costruzione e rinnovo di infrastrutture, quali centri per visitatori, infrastrutture turistiche e di trasporto, nonché demolizione o rinnovo di infrastrutture danneggiate
Misure di valorizzazione all'esterno degli oggetti dell'IFP (definizione delle priorità da parte dell'UFAM in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OPN)	Misure di valorizzazione in paesaggi d'importanza regionale o locale nonché al di fuori dei paesaggi meritevoli di protezione
Indennità per mancata utilizzazione	Canoni di affitto
Progetti di ricerca	Ricerca di base o ricerca applicata da parte di diversi istituti

2.2.3 Interfacce con altri programmi

Programmi e misure riguardanti specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, alla promozione di progetti di ricerca, della formazione e del perfezionamento di specialisti nonché delle relazioni pubbliche (art. 14a LPN), al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo.

2.3 Politica programmatica Basi, relazioni pubbliche, formazione

2.3.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Basi, relazioni pubbliche, formazione, art. 14a (in combinato disposto con l'art. 25a) LPN				
Obiettivo legale		Preparazione delle basi; formazione e perfezionamento degli specialisti; consulenza e informazione per le autorità e il pubblico		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		L'esecuzione della LPN poggia su solide basi professionali e metodologiche e avviene mediante specialisti ben istruiti; autorità e pubblico sono informati sull'importanza, sullo stato e sulle possibilità della salvaguardia e dello sviluppo sostenibile di biodiversità e paesaggio.		
Priorità + strumenti UFAM		Priorità: interesse nazionale; basi lavorative e decisionali sistematiche; ricerca applicata; formazione orientata alla pratica Strumenti: aiuti finanziari		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
02-1	OP 1: Basi generali L'UFAM sostiene l'elaborazione di basi generali, metodi e strumenti per la realizzazione di obiettivi strategici nei settori della biodiversità e del paesaggio, nonché, in particolare, di strumenti innovativi per lo sviluppo paesaggistico regionale, compresa l'attuazione a livello territoriale degli obiettivi della biodiversità.	IP 1.1: Numero di progetti	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione e dei Cantoni • Garanzia della qualità • Ampia concertazione a livello tecnico 	Contributo globale come da accordo programmatico (adempimento dei criteri qualitativi come condizione pregiudiziale) Max 30 % dei costi oppure max 50 % dei costi quando si tratta di oggetti d'importanza nazionale o dell'attuazione di strategie della Confederazione.
02-2	OP 2: Relazioni pubbliche L'UFAM sostiene le relazioni pubbliche volte a promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione sui temi della biodiversità e del paesaggio in generale e sugli inventari federali in particolare.	IP 2.1: Persone e attori interessati raggiunti	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione e dei Cantoni nonché con la «Strategia quadro per l'educazione ambientale in parchi e centri didattici naturalistici» dell'UFAM • Osservanza delle direttive federali disponibili dal 2017 e concernenti la segnaletica uniforme delle zone di protezione, se per le specifiche misure vengono investiti fondi federali. 	
02-3	OP 3: Formazione e perfezionamento L'UFAM sostiene i programmi e i progetti di formazione e perfezionamento di specialisti nei settori della biodiversità e del paesaggio.	IP 3.1: Persone e attori interessati raggiunti <ul style="list-style-type: none"> • Numero di partecipanti • Numero di offerte 	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione e dei Cantoni • Informazione sui gruppi target 	

L'applicazione della LPN deve avvenire su basi solide e deve essere affidata a specialisti appositamente formati. Il pubblico ha inoltre il diritto di essere informato sull'importanza, lo stato e l'evoluzione della natura e del paesaggio. Il sostegno finanziario che la Confederazione accorda mediante contributi globali in virtù di AP per questo tipo di attività si fonda sulle basi legali costituite nell'articolo 14a LPN in combinato disposto con l'articolo 12a capoverso 1 OPN.

Art. 14a LPN

La gamma di misure possibili in questa scheda programmatica è estremamente ampia sotto il profilo dei contenuti e degli strumenti. Le misure riguardano la tutela di specie e biotopi, la compensazione ecologica ai sensi della LPN e il settore del paesaggio, compresi l'IFP, i parchi e i beni del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO. Per allineare le misure con gli obiettivi strategici della Confederazione, la scheda programmatica prevede tre componenti in conformità all'articolo 14a capoverso 1 LPN:

Tre obiettivi programmatici

- > OP 1: basi generali,
- > OP 2: relazioni pubbliche,
- > OP 3: formazione e perfezionamento.

Nel quadro dei negoziati sul programma, oltre a questi obiettivi programmatici vengono formulati indicatori di prestazione e indicatori di qualità che servono da base per l'attribuzione dei mezzi finanziari federali ai Cantoni. Fungono da indicatori di prestazione per OP 1 il numero dei progetti e per gli altri due OP il pubblico raggiunto. Fungono invece da indicatori qualitativi le priorità e gli obiettivi formulati nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi della Confederazione in materia di contenuti. La concertazione dei contenuti e delle tecniche e l'orientamento verso i gruppi target possono essere presi in considerazione a titolo integrativo.

Indicatori di prestazione e di qualità come base per l'attribuzione dei mezzi finanziari federali

Le percentuali riportate nella colonna Contributo della Confederazione non vanno intese come aliquote di sovvenzionamento, ma servono piuttosto a esprimere le priorità delle prestazioni dal punto di vista della Confederazione, poiché per certe misure, vista la relativa modestia dei mezzi finanziari federali messi a disposizione, si farà necessariamente affidamento su contributi elevati da parte di Cantoni e di terzi. La quota dei costi a carico della Confederazione viene quindi mantenuta a livelli relativamente bassi. Questi livelli devono però essere innalzati secondo un criterio di priorità nel caso in cui si tratti di misure in oggetti (biotopi, paesaggi o parchi) d'importanza nazionale. Lo stesso criterio si applica quando un Cantone dà esplicitamente la priorità all'attuazione di una strategia della Confederazione. Ciò è stabilito nell'articolo 12a capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 lettera a OPN, secondo cui l'importo degli aiuti finanziari della Confederazione è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere.

La colonna Contributo della Confederazione serve per determinare le priorità delle prestazioni

2.3.2 Calcolo dei mezzi finanziari

I progetti concernenti la ricerca, la formazione e il perfezionamento di specialisti nonché le relazioni pubbliche rappresentano una categoria estremamente variegata ed eterogenea, con misure spesso non paragonabili tra loro. L'eterogeneità e la modesta portata finanziaria dei progetti non rendono opportuna l'elaborazione di complessi metodi di valutazione. Il punto di partenza per il calcolo dei mezzi finanziari o per i negoziati sul programma è costituito perciò da «contingenti» teorici (corrispondenti al territorio cantonale) dei singoli Cantoni o dei Cantoni che propongono un programma. Partendo da questi «contingenti», i mezzi finanziari relativamente modesti a disposizione vengono attribuiti, nel quadro dei negoziati, a quei programmi cantonali che soddisfano i criteri di qualità. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPN, per prendere una decisione possono essere inoltre ponderati gli indicatori di qualità più facilmente misurabili dal punto di vista quantitativo (ad es. l'entità del pubblico da raggiungere). Tenuto conto della modestia dei mezzi finanziari accordati dalla Confederazione, la realizzazione dei progetti (o la loro inclusione in un AP) dipende soprattutto dalla possibilità che hanno i Cantoni di mettere a disposizione i finanziamenti necessari; di norma, essi coprono più della metà dei costi dei progetti.

Il calcolo dei mezzi finanziari avviene in base a «contingenti» e indicatori di qualità

2.3.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi generali

Nei settori della biodiversità e del paesaggio esiste tuttora un'elevata necessità di effettuare ricerche e di acquisire basi per quanto riguarda i contenuti e i metodi. Questo bisogno non può essere soddisfatto solo dalla Confederazione, ma richiede spesso anche un approfondimento e una concretizzazione a livello regionale. Affinché la partecipazione ai costi da parte della Confederazione sia giustificata, deve esserci una coerenza con gli obiettivi strategici federali, come la CPS e la SBS, oppure le misure cantonali devono collocarsi nel contesto svizzero. L'eventuale collegamento con oggetti d'importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione giustifica una maggiore partecipazione ai costi da parte di quest'ultima.

OP 2 Relazioni pubbliche

Le relazioni pubbliche mirate o di carattere generale rappresentano un importante contributo all'attuazione degli obiettivi e dei compiti nei campi della biodiversità e del paesaggio e sono spesso indispensabili per far accettare le misure adottate. La scelta accurata dei gruppi target e delle loro esigenze specifiche riveste una grande importanza tecnica ed economica. Anche in questo caso l'eventuale collegamento con oggetti d'importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione, come la CPS e la SBS, giustifica una maggiore partecipazione ai costi da parte della Confederazione stessa.

OP 3 Formazione e perfezionamento

L'evoluzione della ricerca universitaria (orientamento verso la ricerca di punta, soppressione di cattedre) rende più importante la promozione mirata di programmi tecnici di formazione e perfezionamento per il raggiungimento degli obiettivi della politica federale in materia di biodiversità e di paesaggio. Questa promozione deve essere tuttavia orientata a soddisfare le esigenze tecniche e le priorità strategiche della Confederazione (CPS, SBS) mediante lo strumento della NPC.

2.3.4 Interfacce con altri programmi

Programmi e misure riguardanti specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, al programma Paesaggio (art. 13 LPN), al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo.

2.4 **Politica programmatica concernente specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica**

2.4.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, art. 18 segg. e art. 23a segg. LPN*				
Obiettivo legale		Conservazione della flora e della fauna indigene e dei loro habitat naturali attraverso la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale (art. 18 segg. e art. 23a LPN); protezione e manutenzione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 23b segg. LPN); promozione della compensazione ecologica (art. 18d LPN)		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		I biotopi d'importanza internazionale, nazionale, regionale e locale sono protetti, gestiti e interconnessi in modo tale da consentire un'infrastruttura ecologica durevole e una conservazione sostenibile delle specie indigene come popolazioni capaci di sopravvivere a lungo termine.		
Priorità + strumenti UFAM		<ul style="list-style-type: none"> • Specie: i criteri di selezione per la determinazione delle priorità sono il grado di minaccia a livello nazionale (status nella Lista rossa), la responsabilità internazionale della Svizzera per una specie nonché le conoscenze, le possibilità di realizzazione e l'urgenza delle misure di protezione. Le esigenze di mobilità delle specie sono garantite mediante l'infrastruttura ecologica, permettendo così lo scambio genetico tra popolazioni. • Habitat: rivestono priorità nazionale gli oggetti che per estensione, varietà vegetale, diversità delle specie e potenziale hanno un'importanza particolare per la Svizzera oppure sono lo spazio vitale di specie fortemente minacciate a livello nazionale. Tali oggetti contribuiscono a un'infrastruttura ecologica durevole e sono rafforzati nella loro funzionalità in presenza di una interconnessione adeguata. • Infrastruttura ecologica: rete che garantisce sufficiente quantità, qualità e interconnessione a tutti i principali habitat naturali e seminaturali della Svizzera. • Strumenti: inventari federali, Liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale, Liste rosse, biotopi meritevoli di protezione, indennità, accordo programmatico 		
ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
03-1	<p>OP 1: Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi, habitat e zone palustri d'importanza nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica</p> <p>Protezione, cura e valorizzazione dei biotopi e delle zone palustri d'importanza nazionale: numero e superficie di biotopi e zone palustri d'importanza nazionale sono garantiti, la loro qualità è mantenuta e, dove necessario, migliorata. La loro protezione è vincolante e disciplinata a lungo termine.</p> <p>Per le zone Smeraldo riconosciute dalla Confederazione sono adottate misure volte alla conservazione dei relativi valori.</p> <p>Biotopi, zone palustri e zone Smeraldo contribuiscono in modo sostanziale alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica.</p>	<p>IP 1.1: Superficie (manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione e contratti, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, basi, controllo dei risultati, acquisizione di terreni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le basi concettuali (inclusi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite. • La protezione a lungo termine delle superfici è garantita. • Obiettivi di protezione specifici per l'oggetto • La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat. • Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati sono periodici e sistematici. • Le caratteristiche particolari delle zone palustri sono tenute in considerazione. 	Contributo globale come da accordo programmatico
03-2	<p>OP 2: Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi e habitat d'importanza regionale o locale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica</p> <p>Numero e superficie degli habitat e dei biotopi ecologicamente importanti vengono aumentati e contribuiscono a</p>	<p>IP 2.1: Superficie (manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione e contratti, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, basi, controllo dei risultati, acquisizione di terreni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le basi concettuali (inclusi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite. • La protezione a lungo termine delle superfici è garantita. • Obiettivi di protezione specifici per l'oggetto • La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat. 	Contributo globale come da accordo programmatico

	<p>garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica. La qualità delle superfici viene mantenuta e, dove necessario, migliorata. La protezione dei biotopi è vincolante e disciplinata a lungo termine. Viene promossa la compensazione ecologica nello spazio urbano.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati sono periodici e sistematici. 	
03-3	<p>OP 3: Specie Sono mantenute popolazioni vitali di specie indigene. In particolare si ottiene il miglioramento dello status e della condizione delle popolazioni delle specie prioritarie. Elaborazione e attuazione di piani d'azione e programmi per la conservazione e la promozione delle specie. Elaborazione di piani d'azione e programmi per la lotta contro le specie alloctone invasive È garantito il coordinamento regionale delle attività volte a proteggere le specie prioritarie.</p>	<p>IP 3.1: Numero di specie prioritarie a livello nazionale promosse con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate</p> <p>IP 3.2: Numero di specie alloctone invasive combattute con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate</p> <p>IP 3.3: Mantenimento e ampliamento dei centri regionali e cantonali di coordinamento per la promozione delle specie (KARCH, KOF/CCO e altri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misure specifiche per le specie • Stato della popolazione • Programmi e piani d'azione finalizzati all'attuazione • Controllo dei risultati e fornitura dei dati periodici e sistematici • Concertazione con i centri nazionali di coordinamento e di consulenza (KARCH, KOF/CCO e altri) 	Contributo globale come da accordo programmatico
03-4	<p>OP 4: Interconnessione La distribuzione spaziale (a livello nazionale, regionale e locale) dei biotopi e degli habitat assicura la protezione sostenibile delle specie indigene e ne garantisce le popolazioni. Sono garantiti l'allestimento e l'accompagnamento dell'attuazione di un piano cantonale di interconnessione che concretizza l'obiettivo dell'infrastruttura ecologica nel Cantone. Allestimento e attuazione di piani di interconnessione ai sensi dell'OPD e di altri piani che contribuiscono all'interconnessione e alla permeabilità (piani di sviluppo paesaggistico; corridoi per la fauna selvatica).</p>	<p>IP 4.1: Allestimento e aggiornamento di un piano cantonale di interconnessione in sintonia con l'infrastruttura ecologica e accompagnamento della sua attuazione</p> <p>IP 4.2: Numero/superficie dei progetti di interconnessione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il piano cantonale di interconnessione o le sue basi concettuali, attualmente in corso di elaborazione, garantiscono l'interconnessione, il coordinamento intersettoriale (agricoltura, pianificazione del territorio, protezione delle acque, foresta ecc.) e la concertazione sovregionale è, per quanto possibile, coordinata con la Rete ecologica nazionale (REN) e garantita a livello di pianificazione territoriale. • La gestione e la scelta delle superfici nei progetti di interconnessione corrispondono alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat selezionati per il perimetro del progetto. 	Contributo globale come da accordo programmatico
03-5	<p>OP 5: Innovazioni/opportunità Sono definiti modelli innovativi e utilizzabili nonché approcci volti a risolvere questioni complesse relative alla salvaguardia e alla valorizzazione di habitat come pure alla conservazione e alla promozione di popolazioni di specie prioritarie. Progetti più ampi e non prevedibili che contribuiscono in misura sostanziale al raggiungimento degli obiettivi programmatici (02-1; 02-2; 02-3).</p>	<p>IP 5.1: Importanza delle popolazioni interessate, numero delle specie o degli habitat naturali compresi</p> <p>IP 5.2: Superficie interessata (ha)</p> <p>IP 5.3: Numero di settori/attori interessati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Carattere pionieristico • Dimensione/estensione • Importanza e urgenza • Coordinamento con altre politiche settoriali (agricoltura, selvicoltura, protezione delle acque, pianificazione territoriale ecc.) • Coordinamento sovracantonale o sovregionale • Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori • Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP) 	Contributo come da singola decisione

* Se nel quadro dell'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera il Consiglio federale e il Parlamento aumentano i mezzi finanziari destinati a questo programma, la scheda programmatica può essere integrata.

Il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica (art. 18 segg. e art. 23b segg. LPN) è stato rivisto nel periodo 2012–2015 e adeguato agli ultimi sviluppi della politica di protezione della natura (SBS e politica agricola 2014–2017). Per garantire un sistema il più possibile lineare e semplice, la scheda programmatica e gli elenchi delle prestazioni sono stati elaborati in parallelo. La rendicontazione avviene sulla base degli elenchi delle prestazioni (rubriche e denominazioni identiche).

La scheda programmatica dell'UFAM e l'elenco delle prestazioni proposto dai Cantoni per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella scheda programmatica costituiscono la base per la stipula di un AP con i Cantoni secondo gli articoli 18d e 23c LPN. Il presente documento fornisce spiegazioni dettagliate sulla scheda programmatica (Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica) e traccia a grandi linee la concreta attuazione della politica in materia di sussidi basata su prestazioni di elevata qualità.

L'essenziale in breve

a) Il programma Specie biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica è stato concertato con la SBS, verso cui dovranno orientarsi tutti gli attori negli anni a venire per poter operare congiuntamente in maniera sufficientemente efficace e conseguire risultati concreti. Ciò deve consentire di raggiungere l'obiettivo primario, ossia «La biodiversità è estremamente variegata ed è in grado di reagire ai cambiamenti. La biodiversità e i suoi servizi ecosistemici sono preservati nel tempo». Per il programma Specie biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica sono particolarmente importanti tre dei dieci obiettivi strategici che definiscono le esigenze prioritarie della SBS.

Concertazione con la Strategia
Biodiversità Svizzera

- Obiettivo 2: viene creata un'infrastruttura ecologica basata su zone protette e zone di interconnessione volta a garantire il territorio per la salvaguardia a lungo termine della biodiversità. Lo stato degli habitat minacciati è migliorato.

Con l'infrastruttura ecologica viene creata una rete che garantisce quantità, qualità e interconnessione sufficienti a tutti i principali habitat naturali e seminaturali della Svizzera. Tale infrastruttura mette a disposizione una gamma il più possibile ampia di servizi ecosistemici di elevato valore sociale ed economico. Il nucleo dell'infrastruttura è costituito dall'esistente sistema svizzero di zone protette, comprendente i biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, le riserve forestali, le riserve naturali private, le superfici per la promozione della biodiversità di livello qualitativo II all'interno della superficie agricola utile, le riserve di uccelli acquatici e migratori, le bandite federali di caccia e il Parco nazionale dell'Engadina.

- Obiettivo 3: lo stato di salvaguardia delle popolazioni di specie prioritarie a livello nazionale è migliorato e la loro estinzione è, nei limiti del possibile, fermata. La diffusione di specie alloctone invasive potenzialmente dannose è arginata. Le misure sinora adottate per la promozione delle specie si sono rivelate puntualmente efficaci; la continua perdita di specie in Svizzera rende tuttavia indispensabile una procedura più sistematica che potenzi e coordini gli sforzi degli attori. A

causa delle risorse limitate, si possono pianificare ed eseguire programmi di promozione solo per un numero selezionato e relativamente ridotto di specie. La Confederazione ha pertanto compilato una «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale». Molte di esse vengono preservate e promosse mediante un'infrastruttura ecologica funzionante. Tuttavia, le misure definite per la promozione degli habitat sono insufficienti per circa 500 specie poiché sono più diffuse sulle superfici sfruttate situate all'esterno delle zone protette, necessitano di habitat con elementi specifici, presentano effettivi molto esigui oppure sono esposte a minacce particolari.

Le specie alloctone invasive pregiudicano la diversità biologica e il suo sfruttamento sostenibile e possono costituire un pericolo per uomo e ambiente. Occorre garantire che le modalità di introduzione e di diffusione nonché il potenziale di danno delle specie non autoctone giunte in Svizzera siano identificati e definiti in modo prioritario (basi), che l'introduzione e la diffusione siano impediti (prevenzione) e, qualora ciò non sia possibile, che le specie alloctone invasive siano arginate o eliminate attraverso misure efficaci (lotta).

- Obiettivo 8: nello spazio urbano la diversità biologica viene promossa in modo da contribuire all'interconnessione degli habitat, preservare le specie tipiche di questi spazi e consentire alla popolazione di vivere a contatto con la natura nel contesto abitativo e nelle zone ricreative.

Quasi tre quarti della popolazione svizzera vive in città e agglomerati. La qualità della vita di questi cittadini dipende tra l'altro dalla presenza di superfici verdi o non edificate con varie funzioni per uomo e natura. Nonostante la pressione crescente legata all'utilizzazione del suolo (concentrazione urbana), queste superfici devono essere preservate e valorizzate.

b) La scheda programmatica per gli articoli 18 segg. e 23b segg. LPN rimane unica.

c) Gli obiettivi programmatici (OP) rimangono cinque.

Cinque obiettivi programmatici

Per dare maggiore enfasi alla realizzazione di un'infrastruttura ecologica, la formulazione dei primi due obiettivi programmatici è stata adeguata per tener conto delle nuove priorità:

1. protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi, habitat e zone palustri d'importanza nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica;
2. protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi e habitat d'importanza regionale o locale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica;
3. specie;
4. interconnessione;
5. innovazioni/opportunità.

Struttura della scheda programmatica

Gli oggetti d'importanza nazionale, regionale e locale sono elementi dell'infrastruttura ecologica. Si distinguono per quantità (superficie) e qualità e hanno un'importante funzione di interconnessione all'interno della rete. Al fine di migliorare la protezione e la conservazione degli oggetti, gli obiettivi programmatici 1 e 2 sono distinti secondo la loro importanza (nazionale, regionale o locale).

Anche per il futuro il quinto obiettivo programmatico «innovazioni/opportunità» si propone da un lato di promuovere nuovi approcci alla protezione e dall'altro di realizzare possibili forme di gestione delle opportunità favorevoli o di valutazione di eventi imprevisi verificatisi durante un periodo NPC. Il finanziamento di questo obiettivo si fonda sull'articolo 4a capoverso 1 lettere a–c OPN (misure urgenti; misure che richiedono una valutazione tecnica molto complessa o speciale; misure molto onerose) e avviene mediante versamenti unici o sulla base di un contratto stipulato con l'UFAM.

Quinto obiettivo programmatico

Questi cinque obiettivi si basano a loro volta sugli obiettivi a lungo termine ai sensi della LPN, concretizzati nella CPS del Consiglio federale, nelle linee direttive Paesaggio 2020, nella «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale» (UFAM 2011) e nel «Piano per la promozione delle specie in Svizzera» (UFAM 2012, nuova edizione in preparazione). Viene garantito il loro coordinamento con gli obiettivi della SBS (decreto del Consiglio federale, 2012). Il loro campo d'applicazione si limita alle misure sussidiabili ai sensi della LPN (cfr. cap. 2.4.3).

Garanzia di coordinamento con gli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera

I cinque obiettivi sono resi operativi, dettagliati e concretizzati da ciascun Cantone attraverso le prestazioni proposte (un elenco per obiettivo). Questi elenchi costituiscono l'elemento centrale dell'AP.

d) Indicatori

Gli indicatori di prestazione e di qualità sono stati rivisti in modo che le singole misure a) contribuiscano alla semplificazione del programma, b) tengano conto anche della SBS e c) possano essere meglio valutate grazie a una distinzione tra aspetti qualitativi e quantitativi.

OP 1: nel primo obiettivo programmatico si individua la superficie come unico indicatore di prestazione (IP). L'accento viene posto su manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, studi, controlli dei risultati nonché acquisizione di terreni. Si rinuncia agli IP «Numero di oggetti e oggetti parziali» ed «Elementi caratteristici di una zona palustre», che si sono rivelati poco efficaci. Gli stessi vengono però mantenuti come indicatori di qualità (IQ).

OP 2: nel secondo obiettivo programmatico si individua la superficie come unico indicatore di prestazione (IP). L'accento viene posto su manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione, lotta contro le specie alloctone invasive, studi, controllo dei risultati nonché acquisizione di terreni. In casi eccezionali ben motivati si possono prendere in considerazione la sorveglianza e l'assistenza. Si rinuncia agli IP «Numero di oggetti e oggetti parziali» e «Integrazione di tutti gli altri biotopi di una zona palustre».

OP 3: nel terzo obiettivo programmatico l'accento viene posto perlopiù sulle SPN. Resta inalterato il numero di piani d'azione e di programmi rilevanti. Per quanto riguarda la lotta contro le specie alloctone invasive ci si concentra su una selezione di specie potenzialmente dannose (cap. 2.4.3). Gli IQ rimangono invariati.

OP 4 e OP 5: questi obiettivi programmatici non hanno subito modifiche.

Gli indicatori di prestazione servono tra l'altro come punto di partenza per i negoziati sull'AP e sono utilizzati in fase di valutazione nell'ambito del controlling e al termine del periodo programmatico. In altre parole: gli indicatori di qualità servono ai Cantoni come base per l'elaborazione delle prestazioni e alla Confederazione come criteri di valutazione in caso di visite di controllo. Gli indicatori sono illustrati dettagliatamente sotto ciascun obiettivo.

e) Rinuncia a prezzi standard, coefficienti e schede di calcolo

Continuano a valere i prezzi effettivi delle prestazioni, che costituiscono la base dei negoziati e del dialogo tra Confederazione e Cantoni.

Prezzi effettivi delle prestazioni

Data transfer, trasmissione delle informazioni

L'UFAM valuta lo sviluppo della diversità biologica a livello nazionale e provvede alla sua armonizzazione con le restanti misure di monitoraggio ambientale. I Cantoni possono integrare tale sorveglianza. Essi coordinano le rispettive misure con l'UFAM mettendo a disposizione i propri atti (art. 27a OPN).

Sorveglianza della diversità biologica

Per riunire e ampliare le banche dati faunistiche e floristiche e renderle accessibili in tutta la Svizzera, è importante che i Cantoni trasmettano i dati, che raccolgono loro stessi o per conto di terzi, ai centri nazionali Info Species: CSCF, KARCH (fauna), KOF/CCO (pipistrelli), Stazione ornitologica Svizzera di Sempach (uccelli), Info Flora (flora), NISM (muschi), Swissfungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai dati dei centri di raccolta nel modo più semplice possibile.

Scambio di dati Cantone-Confederazione

Piattaforma comune dei centri di raccolta dati: Info Specie

In conformità all'articolo 27b OPN, l'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo questa ordinanza, qualora sia designato come servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). Ciò vale soprattutto per gli inventari cantonali dei biotopi d'importanza regionale e locale nonché per gli inventari nazionali (allegato 1 OGI).

All'occorrenza devono essere messi a disposizione dell'UFAM ulteriori dati, elaborati e/o disponibili, relativi alla geomatica.

I nuovi documenti di base (in special modo inventari, strategie, studi, pubblicazioni ecc.) vanno in ogni caso inoltrati alla direzione della Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), affinché questa li integri nelle liste di progetto corrispondenti. Sarà così costituita una biblioteca dei progetti accessibile ai Cantoni e all'UFAM.

Biblioteca dei progetti

Analogamente, le informazioni sui piani d'azione previsti o attuati e sugli eventuali trasferimenti oppure sul ripristino di popolazioni concernenti flora, funghi, licheni o fauna devono essere comunicate alla Confederazione. La CDPNP gestisce liste accessibili su Internet, facilitando così lo scambio di informazioni e le sinergie tra i Cantoni.

Coordinamento

Per assicurare la concertazione tra i diversi AP e la trasversalità all'interno delle differenti politiche settoriali, la Confederazione e i Cantoni provvedono non solo a garantire, ma anche a rafforzare e a sviluppare il coordinamento con i Cantoni vicini nonché con i settori pianificazione del territorio, agricoltura, foresta, protezione delle acque, protezione dalle piene, caccia, pesca, enti responsabili dei parchi e industria (art. 1 e 26 OPN).

Il coordinamento viene ampliato

2.4.2 **Calcolo dei mezzi finanziari**

Il finanziamento da parte della Confederazione avviene secondo l'articolo 18 capoverso 1 OPN (importanza degli oggetti; entità, qualità e complessità delle misure; importanza delle misure per le specie prioritarie e interconnessione; urgenza). In tale ambito si tiene conto in particolare degli oneri a carico dei Cantoni in relazione agli inventari d'importanza nazionale e al numero di specie prioritarie come pure degli investimenti effettuati sinora dai Cantoni. L'ammontare effettivo delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato (art. 18 cpv. 2 e art. 22 cpv. 3^{bis} OPN).

Finanziamento mediante budget globali

Si rinuncia in via temporanea ai prezzi standard. Il finanziamento delle prestazioni da parte della Confederazione si baserà sui prezzi effettivi.

In riferimento all'OP5, il cinque per cento del budget LPN previsto per gli articoli 18d e 23c LPN è trattenuto e versato in un budget comune dei Cantoni. I progetti presentati sono esaminati dall'UFAM e dalla CDPNP nel quadro di una presa di posizione. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un contratto stipulato con l'UFAM.

Procedura e priorità della Confederazione

Per ogni Cantone la Confederazione predispone in via preliminare raccomandazioni sotto forma di un rapporto sulle priorità dal suo punto di vista. Su questa base, ciascun Cantone offre prestazioni che permettono di raggiungere gli obiettivi nazionali prioritari e di rispettare le priorità cantonali. Nell'ambito dei negoziati si cercano sinergie tra le priorità nazionali e quelle cantonali. Segue poi la redazione definitiva degli elenchi delle prestazioni che fungono da base principale per la preparazione dell'AP e per la rendicontazione annua.

Procedura flessibile

Nel corso del quadriennio possono verificarsi dei cambiamenti. Se l'importo globale per programma rimane invariato e sono rispettati i criteri per la riattribuzione (cfr. qui di seguito), i servizi specialistici competenti che rappresentano la Confederazione o i Cantoni negli organi negoziali hanno facoltà, previo consenso della divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, di modificare le prestazioni negoziate senza dover sottoporre l'AP a un adeguamento formale (adempimento alternativo, cfr. punto 10.3 dell'AP).

Adempimento alternativo

Nell'elaborare l'elenco delle prestazioni da fornire nel corrispondente periodo NPC, il Cantone si basa sulle raccomandazioni della Confederazione e stabilisce importi globali per obiettivo. Questi vengono ripartiti per categorie (PPS, torbiere alte ecc.) e prestazioni. I diversi rapporti annuali devono contenere queste informazioni.

Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni per i cinque obiettivi

La ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni è disciplinata dall'articolo 18 capoverso 1 e dall'articolo 22 capoverso 3 OPN ed è diversa per ciascuno dei cinque obiettivi:

- > *protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi e zone palustri d'importanza nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica*: la Confederazione assume al massimo il 65 per cento dei costi;
- > *protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi d'importanza regionale o locale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica*: la Confederazione assume al massimo il 40 per cento dei costi;
- > *specie*: la Confederazione assume al massimo il 50 per cento dei costi;
- > *interconnessione*: la Confederazione assume al massimo il 50 per cento dei costi;
- > *innovazioni/opportunità*: la Confederazione assume al massimo il 65 per cento dei costi.

Interventi che danno diritto a contributi

Il diritto ai contributi per gli interventi si basa sulla LPN e sulle relative ordinanze. Gli interventi sono elencati al punto 2.4.3 e illustrati per obiettivo. In linea di principio, la Confederazione accorda contributi solo per la protezione e la manutenzione di biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, per la compensazione ecologica e per provvedimenti di protezione e cura di zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 18d cpv. 1 e art. 23c cpv. 3 LPN) come pure per le specie prioritarie e l'interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. c ed e OPN). Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l'UFAM in sede di AP.

Dettagli concernenti il diritto ai contributi

Prestazioni proprie dei servizi cantonali che danno diritto a contributi

Hanno diritto a contributi le prestazioni non amministrative svolte dai servizi cantonali, quali ad esempio l'elaborazione di piani di interconnessione e d'azione, i servizi tecnici e simili.

Prestazioni di servizi federali e di ONG

Il diritto ai contributi è conferito anche a prestazioni svolte da servizi e centri federali (Info Species) o da ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni).

Prestazioni che non danno diritto a contributi

- > La formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori dei servizi cantonali (congressi, corsi ecc.);
- > l'elaborazione e la revisione del diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- > i progetti informatici generali (ad es. l'acquisto di software come SIG, programmi di contabilità ecc.);
- > la pianificazione secondo la LPT in senso stretto (ad es. i piani di utilizzazione e i piani direttori);

- > le vie di comunicazione storiche, l'archeologia, la conservazione dei monumenti storici e la protezione degli insediamenti (che rientrano nelle competenze dell'UFC o dell'USTRA);
- > i danni forestali e i danni da selvaggina;
- > la quota cantonale del dieci per cento non compresa nei pagamenti diretti nell'ambito dell'OPD (interconnessione);
- > i contributi di base (a fondo perso) versati a servizi nazionali (ad es. Info Species) e a ONG nazionali e regionali;
- > le prestazioni di aziende agricole secondo l'OPD, purché a livello materiale non superino in modo evidente i requisiti di questa ordinanza;
- > i miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

Rivitalizzazione dei corsi d'acqua

Le prestazioni finanziate nel quadro del programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica sono trattate al punto 2.4.4 (Interfacce con la scheda programmatica Rivitalizzazione, LPAC).

Varie

Nel 2001 le zone golenali alpine e i margini proglaciali sono stati integrati nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale. Altri tipi di geotopi, ad esempio i sistemi di grotte, non sono compresi in questa scheda programmatica.

Criteri per la riattribuzione di mezzi finanziari

Se nel corso di un periodo NPC un Cantone constata che una o più prestazioni non possono essere fornite, nei casi presentati qui di seguito esiste la possibilità di riattribuire i mezzi finanziari, a condizione che siano rispettati i criteri indicati più avanti (adempimento alternativo, cfr. punto 10.3 dell'AP):

- > un progetto non può essere realizzato a causa di ritardi dovuti a opposizioni o per mancanza di personale specializzato necessario all'esecuzione dei lavori;
- > si presenta la possibilità di realizzare un'altra misura non prevista all'inizio del periodo NPC e in grado di offrire migliori condizioni in vista del raggiungimento dell'obiettivo.

Per la riattribuzione sono determinanti i seguenti criteri:

- > l'importo globale originariamente previsto per l'obiettivo in sede di AP non cambia;
- > le priorità stabilite dalla Confederazione sono rispettate.

Per ogni riattribuzione nell'ambito del medesimo obiettivo deve essere presentata una richiesta alla divisione Specie, ecosistemi, paesaggi dell'UFAM, che verifica l'equivalenza della/e prestazione/i proposta/e. L'autorizzazione alla riattribuzione viene comunicata per iscritto.

2.4.3 Obiettivi programmatici

Gli obiettivi devono garantire che la protezione, la manutenzione e l'interconnessione degli habitat naturali d'importanza nazionale, regionale e locale diano un contributo alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica e quindi alla conservazione durevole di popolazioni vitali di organismi indigeni.

OP 1 Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi, habitat e zone palustri d'importanza nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica

Definizione

Il numero e la superficie dei biotopi (torbiere alte, paludi, zone golenali, zone di riproduzione di anfibi sedentari e migratori, prati e pascoli secchi) e delle zone palustri d'importanza nazionale sono conservati e la loro qualità migliorata. Grazie alla rispettiva superficie, qualità e collocazione nel territorio, biotopi e zone palustri contribuiscono alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica. Il carattere vincolante della protezione è regolamentato in modo duraturo. Le zone Smeraldo riconosciute dalla Confederazione contribuiscono alla salvaguardia e alla promozione di specie e habitat elencati nelle risoluzioni 4 e 6 della Convenzione di Berna.

Conservazione di biotopi
e zone palustri

Scopo

Questo obiettivo si propone il risanamento, la rivitalizzazione, la rigenerazione e la manutenzione, il miglioramento dello stato e della qualità nonché la protezione a lungo termine di tutte le superfici d'importanza nazionale. Nelle zone Smeraldo riconosciute dalla Confederazione si adottano misure per la salvaguardia e la promozione delle specie Smeraldo e dei relativi habitat.

Gli oggetti di questi inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35; ordinanza sui prati secchi, RS 451.37). Le zone inserite nella rete Smeraldo europea sono incluse nella lista delle zone Smeraldo riconosciute dal Comitato permanente della Convenzione di Berna, il cui aggiornamento viene eseguito regolarmente.

Le zone Smeraldo mirano alla salvaguardia e alla promozione di biotopi e specie che in Europa risultano rari o minacciati e che quindi sono elencati nelle risoluzioni 4 e 6 della Convenzione di Berna. Tali zone si trovano per lo più in regioni con molti oggetti protetti a livello nazionale e di norma comprendono diversi habitat e specie sensibili elencati nella raccomandazione n. 16 della Convenzione di Berna. Proprio per questa ragione le zone Smeraldo sono state assegnate all'OP 1. L'utilizzazione delle risorse e la gestione delle superfici devono avvenire nell'intero perimetro Smeraldo, in modo tale che possa essere garantito il mantenimento delle specie bersaglio e degli habitat.

Scomparsa delle specie
non ancora arginata

Dato che la scomparsa delle specie in Svizzera non è ancora stata arginata e che, persino nelle zone protette a livello nazionale, le popolazioni di numerose specie sono

in declino, il valore ecologico e la qualità di questi biotopi devono essere salvaguardati e, dove necessario, migliorati; la sopravvivenza di popolazioni stabili e vitali delle specie indigene va garantita in modo duraturo.

È possibile l'assunzione dei costi riguardanti l'istituzione di zone Smeraldo che soddisfino le esigenze della Convenzione di Berna per la delimitazione di queste zone.

Zone Smeraldo

Le sinergie con le zone protette esistenti, con le riserve forestali (pianificate o esistenti) o con i parchi d'importanza nazionale devono essere sfruttate quanto più possibile per migliorare il coordinamento delle misure di conservazione.

Utilizzazione di sinergie con le zone protette esistenti

L'interconnessione di queste superfici d'importanza nazionale è decisiva per la sopravvivenza delle specie, che altrimenti rimangono isolate e diventano estremamente vulnerabili. L'interconnessione è uno dei cinque obiettivi della scheda programmatica e sarà illustrata con maggiore precisione nell'obiettivo programmatico 4.

Indicatori di prestazione (IP)

- > *Superficie*: numero di ettari coperti da prestazioni nei settori manutenzione, valorizzazione e rivitalizzazione, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, studi, controllo dei risultati e acquisizione di terreni.

Indicatori di qualità (IQ)

- > *Le basi concettuali (compresi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite*: le basi concettuali sono messe a disposizione insieme ai piani di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN), di protezione e di gestione (efficacia a lungo termine delle misure). Ai sensi di una politica di protezione duratura delle superfici d'importanza nazionale, la Confederazione raccomanda alle autorità di impegnarsi affinché la protezione di tali superfici sia garantita a lungo termine. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni.
- > *La protezione a lungo termine delle superfici è garantita*: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (decisione di tutela, regolamentazione contrattuale) e quindi la qualità temporale della protezione.
- > *Obiettivi di protezione specifici per l'oggetto*: gli obiettivi di protezione e di conservazione sono definiti per l'oggetto in questione considerando le sue caratteristiche specifiche (art. 18 cpv. 1 lett. b OPN) e la sua interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN).
- > *La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e/o degli habitat*: i provvedimenti di protezione e di conservazione sono definiti in modo particolare per le *specie bersaglio e/o* gli habitat tipici o molto importanti per l'oggetto.
- > *Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati*: per valutare l'efficacia delle misure, occorre che i controlli dei risultati siano periodici e sistematici. I dati rilevati sulla diffusione delle specie vanno messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri di raccolta.

Garantire la durezza dei provvedimenti di protezione

Controllo dei risultati periodico e sistematico

- > *Le caratteristiche particolari delle zone palustri sono tenute in considerazione: in tutti gli oggetti si devono conservare le strutture e gli elementi caratteristici delle zone palustri.*

Contributi federali

In riferimento all'OP 1, la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta a un massimo del 65 per cento dei costi.

La superficie di una zona che presenta un'importanza al tempo stesso nazionale e regionale/locale va considerata d'importanza nazionale per il diritto ai contributi. Ciò a condizione che almeno il 60 per cento dell'intera superficie sia effettivamente d'importanza nazionale. In questo caso la zona va integrata nell'OP 1. Se invece la quota di superficie d'importanza nazionale è inferiore al 60 per cento, la superficie della zona va ripartita in modo efficace e proporzionale tra l'OP 1 e l'OP 2.

Sovrapposizione di superfici d'importanza insieme nazionale e regionale/locale

Prestazioni finanziate

In generale

In linea di principio, le prestazioni vanno suddivise per tipo di inventario degli oggetti d'importanza nazionale. Per i siti che rientrano in diversi inventari federali i costi delle prestazioni possono essere complessivamente contabilizzati nell'inventario che richiede i finanziamenti maggiori. Le zone protette della rete Smeraldo riconosciute dalla Confederazione vanno trattate separatamente.

Per superfici s'intendono le unità di superficie effettivamente influenzate dall'implementazione delle misure o per le quali è previsto un impatto. Presso l'UFAM è disponibile una scheda informativa sulla definizione di «superficie».

Tipi di prestazioni finanziate

> Manutenzione di superfici

- *Superfici comprese nella superficie agricola utile (SAU)¹ e nella regione d'estivazione la cui manutenzione è affidata a gestori che hanno diritto a ricevere pagamenti diretti.*

La manutenzione deve corrispondere agli obiettivi specifici definiti per le singole superfici. La cura regolare viene indennizzata con i contributi OPD. Le superfici di inventari federali d'importanza nazionale ubicate all'interno della SAU valgono come superfici per la promozione della biodiversità di livello qualitativo III, quelle nella regione d'estivazione come superfici per la promozione della biodiversità di livello qualitativo II (art. 56 cpv. 3² e 2 OPD). Eventuali prestazioni supplementari specifiche (ad es. le misure di protezione delle specie come recinzioni, regime specifico delle falciature, gestione delle strutture ecc. [un elenco dettagliato delle possibili prestazioni supplementari può essere richiesto all'UFAM]), necessarie per la realizzazione degli obiettivi di protezione definiti

¹ Secondo l'articolo 19 OPN, le indennità accordate secondo la LPN devono essere ridotte di una somma pari all'importo dei contributi versati per la stessa prestazione ecologica di una superficie agricola utile secondo gli articoli 57-62 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13).

² L'art. 56 cpv. 3 OPD entra in vigore il 1° gennaio 2016 (cfr. l'art. 118 cpv. 2 OPD). Disposizione transitoria secondo l'art. 115 cpv. 7 OPD.

per le singole superfici, sono verificate e finanziate dall'UFAM sulla base della LPN. Questa procedura garantisce un buon coordinamento tra protezione della natura e agricoltura (ad es. escludendo la possibilità di un doppio finanziamento per la stessa prestazione).

- *Superfici comprese nella SAU e nella regione d'estivazione la cui manutenzione e cura sono affidate a gestori che non hanno diritto a ricevere pagamenti diretti.*

La manutenzione e la cura devono corrispondere agli obiettivi specifici definiti per le singole superfici. Sono interamente finanziate in base alla LPN sia la manutenzione e la cura periodiche delle superfici di oggetti protetti d'importanza nazionale comprese nella SAU, la cui manutenzione e cura sono affidate a gestori che non hanno diritto a ricevere pagamenti diretti, sia le relative prestazioni supplementari specifiche (necessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi definiti per le singole superfici).

- *Superfici non comprese nella SAU e nella regione d'estivazione*
Sono interamente finanziate in base alla LPN la manutenzione di superfici non comprese nella SAU e nella regione d'estivazione come pure le relative prestazioni supplementari specifiche (necessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici definiti per le singole superfici).
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha).

> Rivitalizzazione, rigenerazione, valorizzazione

- Si tratta di contributi per provvedimenti generalmente «unici» volti al miglioramento ecologico di oggetti d'importanza nazionale e di zone Smeraldo. Questi contributi servono al raggiungimento degli obiettivi di protezione dei rispettivi oggetti come, ad esempio, la rigenerazione di torbiere alte e paludi, la rivitalizzazione di stagni in una zona palustre o in un sito di riproduzione degli anfibi, il decespugliamento di prati e pascoli secchi, il disboscamento di zone palustri, i provvedimenti di ampia portata in cave di sabbia e di ghiaia con siti di riproduzione degli anfibi migratori ecc.
- La pianificazione dei provvedimenti da adottare nel quadro di un progetto di rivitalizzazione, rigenerazione o valorizzazione come pure il necessario accompagnamento dell'attuazione sono parte integrante del progetto e devono essere illustrati in questa rubrica.
- In vista dei progetti di rivitalizzazione delle acque, le prestazioni finanziate tramite il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica sono trattate al punto 2.4.4 (Interfacce con la scheda programmatica Rivitalizzazione, LPAc).
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha).

> Protezione, contratti

- *Decisione di tutela:* si tratta di una misura di protezione decisa da un'autorità competente (di norma da un governo cantonale), di lunga durata, idealmente illimitata, quale un'ordinanza di protezione, un decreto ecc., comprendente la pianificazione. Sono considerate come decisioni in materia di protezione anche le iscrizioni nel registro fondiario (contratti di servitù personale) a favore del Cantone o di un Comune. La protezione e la manutenzione di biotopi d'importanza nazionale sono quindi disciplinate dai Cantoni, che prendono tempestivamente i provvedimenti opportuni e ne sorvegliano l'esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN). Il

Importi per provvedimenti unici

calcolo dei sussidi si basa sulla superficie effettivamente protetta. Non danno diritto a contributi i lavori per i piani comunali di utilizzazione secondo la LPT.

- *Conclusioni dei contratti*: danno diritto a contributi gli oneri per la stipula concreta di contratti concernenti la manutenzione, la gestione o le restrizioni d'utilizzazione nelle zone protette o sulle superfici di compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN). Nel contributo sono compresi aggiornamenti di contratti esistenti e proroghe di contratti giunti a scadenza. Anche in questo caso occorre osservare che danno diritto a contributi pure i costi dovuti all'elaborazione e all'aggiornamento di contratti conclusi da collaboratori dei servizi cantonali (cfr. le prestazioni proprie).
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie complessiva sottoposta a disciplina contrattuale (in ha).

> Lotta contro le specie alloctone invasive

- La lotta contro le specie alloctone invasive in biotopi e/o zone palustri d'importanza nazionale e nelle zone Smeraldo dà diritto a sussidi. Ciò vale anche per le misure contro le specie alloctone invasive attuate al di fuori delle zone protette a livello nazionale, purché servano a prevenire la diffusione delle stesse specie in una zona protetta a livello nazionale direttamente minacciata. Un elenco delle specie alloctone invasive è contenuto nella pubblicazione «Espèces exotiques en Suisse» (UFAM 2006). La lotta specifica e su più ampia scala contro una di queste specie al di fuori delle superfici protette va presentata sotto l'OP 3 «Specie». I Cantoni sono invitati a condurre una lotta contro le specie alloctone invasive nei biotopi nazionali più duramente colpiti.
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha).

La lotta contro le specie alloctone invasive dà diritto a sussidi

> Sorveglianza e assistenza

- Sorveglianza e assistenza si riferiscono in questo caso alle zone palustri e ai biotopi protetti a livello nazionale. Presupposti per ottenere il diritto ai contributi sono un'assistenza e una sorveglianza efficaci (provvedimenti di rivitalizzazione e canalizzazione dei flussi turistici, stesura dei rapporti annuali, osservazione, notifica e sanzione delle infrazioni ecc.).
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie oggetto di assistenza (in ha).

> Studi, cartografia, acquisizione di dati, piani di gestione, pianificazione

- Possono essere finanziati dalla Confederazione la stesura di inventari, i lavori di cartografia, l'elaborazione di progetti e la loro gestione (tra l'altro piani di gestione) nonché l'allestimento di basi di pianificazione per biotopi, zone palustri d'importanza nazionale, comprensori di valorizzazione PPS e zone Smeraldo. Su domanda dell'UFAM, il richiedente deve dimostrare di aver tenuto conto dei lavori già effettuati sullo stesso tema in altri Cantoni (cfr. sito CDPNP, lista dei progetti, comunicazione di elementi fondamentali ecc.).
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha).

Approvazione di misure in materia di protezione

> Acquisizione di terreni

- L'acquisizione di terreni, lo scambio di terreni e l'esproprio danno diritto a contributi. Occorre dimostrare che si tratta del provvedimento più idoneo ed econo-

micamente opportuno (art. 18c cpv. 4 LPN). L'elenco delle superfici potenzialmente da acquisire deve essere sempre negoziata nell'ambito dell'AP.

- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie acquisita (in ha).

> **Controllo dei risultati**

- L'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare ed eventualmente rivedere o reimpostare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo, è parte integrante della protezione e della manutenzione dei biotopi richiesta dai Cantoni secondo l'articolo 18a capoverso 2 e l'articolo 18b capoverso 1 LPN, pertanto dà diritto a contributi. Il controllo biologico dei risultati deve essere preso in considerazione già al momento dell'elaborazione delle misure e dei progetti, specialmente nelle rivitalizzazioni, nelle rigenerazioni e nelle valorizzazioni nonché nella creazione di stagni.
- Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha).

OP 2 Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi e habitat d'importanza regionale o locale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica

Definizione

Il numero, la superficie e la qualità dei biotopi e degli habitat naturali ecologicamente importanti sono incrementati. Il carattere vincolante della protezione dei biotopi è regolamentato in modo duraturo e i biotopi stessi contribuiscono in misura sostanziale alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica. La qualità delle superfici viene mantenuta e, dove necessario, migliorata. La protezione dei biotopi è vincolante e disciplinata a lungo termine. Viene promossa la compensazione ecologica nello spazio urbano.

Incremento del numero, della superficie e della qualità dei biotopi e degli habitat

Scopo

Questo obiettivo si propone il risanamento, la rivitalizzazione, la rigenerazione e la manutenzione, il miglioramento dello stato e della qualità nonché la protezione a lungo termine di tutte le superfici d'importanza regionale e locale e la realizzazione di nuove superfici di questo tipo. Ciò allo scopo di contribuire soprattutto a rafforzare l'interconnessione delle singole popolazioni e a rendere più fitta la rete dei biotopi e delle zone palustri d'importanza nazionale.

Nello spazio urbano ci si concentra sulla compensazione ecologica. Quando gli spazi verdi vengono edificati e le superfici impermeabilizzate, si provvede alla compensazione ecologica e all'attuazione di misure sostitutive. L'utilizzazione degli habitat avviene, per quanto possibile, in modo naturale e rispettoso e la biodiversità viene inserita nello spazio urbano. All'interno dell'insediamento è promossa l'interconnessione; mediante biotopi di transizione e piccole strutture gli habitat sono interconnessi sia all'interno dell'insediamento che con il territorio circostante.

L'obiettivo comprende tutte le superfici che presentano un valore o un potenziale naturale e che non sono protette a livello nazionale (art. 18b LPN e art. 14 OPN). Tra que-

ste rientrano biotopi e habitat naturali nonché superfici di interconnessione con o senza un grado di protezione a livello regionale o locale.

Indicatori di prestazione (IP)

- > *Superficie*: numero di ettari coperti da prestazioni nei settori manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione, lotta contro le specie alloctone invasive, acquisizione di terreni e, in casi motivati, sorveglianza e assistenza.

Indicatori di qualità (IQ)

- > *Le basi concettuali (inclusi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite*: le basi concettuali sono definite insieme ai piani di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN), di protezione e di gestione (efficacia a lungo termine delle misure). Ai sensi di una politica di protezione duratura delle superfici d'importanza nazionale, la Confederazione raccomanda alle autorità di impegnarsi affinché la protezione di tali superfici sia garantita nel lungo periodo. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d'importanza regionale o locale, l'articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo l'OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale tengano conto delle misure di protezione.
- > *Obiettivi di protezione specifici per l'oggetto*: gli obiettivi di protezione e di conservazione sono definiti per l'oggetto in questione considerando le sue caratteristiche specifiche (art. 18 cpv. 1 lett. b OPN) e la sua interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN).
- > *La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat*: i provvedimenti di protezione e di conservazione sono definiti in modo particolare per le *specie bersaglio e faro* e/o gli habitat tipici o molto importanti per l'oggetto.
- > *Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati sono periodici e sistematici*: i continui controlli dei provvedimenti permettono di valutare i progetti di protezione e di conservazione. I dati rilevati sulla diffusione delle specie vanno messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri di raccolta.

Piani di protezione, di cura e di gestione

Controllo dei risultati periodico e sistematico

Contributi federali

In riferimento all'OP 2, la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta a un massimo del 40 per cento dei costi.

Se la superficie di una zona presenta un'importanza al tempo stesso nazionale e regionale/locale, per il diritto ai contributi va considerata d'importanza nazionale. Ciò a condizione che almeno il 60 per cento dell'intera superficie sia effettivamente d'importanza nazionale. In questo caso la zona va integrata nell'OP 1. Se invece la quota di superficie d'importanza nazionale è inferiore al 60 per cento, la superficie della zona va ripartita in modo proporzionale tra l'OP 1 e l'OP 2.

Sovrapposizione di superfici d'importanza insieme nazionale e regionale/locale

Prestazioni finanziate

In generale

Le prestazioni vanno suddivise per tipo di biotopi e/o di habitat. Per i siti che presentano diversi tipi di biotopi e/o habitat si applica la seguente regola di contabilizzazione: l'insieme delle prestazioni viene contabilizzato sotto il biotopo/habitat che richiede la maggior parte di finanziamenti. I tipi di prestazioni finanziate sono gli stessi dell'OP 1, tuttavia con una differenza: l'assistenza e la sorveglianza possono essere finanziate solo in casi eccezionali ben motivati e d'intesa con l'UFAM. A differenza degli inventari federali, i contributi OPD non sono accordati automaticamente alle superfici comprese nella SAU e registrate negli inventari regionali. Un'equivalenza con i criteri per la qualità OPD deve essere motivata dal Cantone e autorizzata dall'UFAG.

OP 3 Specie

Definizione

Le popolazioni delle SPN nonché di altre specie bisognose d'interventi vengono preservate e la loro condizione migliorata. Per queste specie si mettono a punto piani e programmi d'azione. La base legale per la protezione delle specie è costituita dall'articolo 18b LPN, secondo il quale i Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale. In conformità all'articolo 14 capoverso 3 lettere a, b, d ed e OPN, i biotopi sono designati come meritevoli di protezione segnatamente sulla base dei tipi di ambienti naturali secondo l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici (lett. a), da specie vegetali e animali protette secondo l'articolo 20 LPN (lett. b), da specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate nelle Liste rosse pubblicate o riconosciute dall'UFAM (lett. d), nonché sulla base di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure l'interconnessione fra i biotopi (lett. e). Pertanto la protezione che i Cantoni assicurano agli habitat deve tenere in considerazione le caratteristiche delle specie. Le misure necessarie per una promozione degli habitat che tenga conto delle caratteristiche delle specie sono indennizzate dalla Confederazione conformemente all'articolo 18d capoverso 1 LPN. Va garantito un coordinamento delle iniziative nazionali e regionali volte a proteggere anfibi, rettili e pipistrelli (KARCH, KOF/CCO). È auspicabile un ampliamento dei centri regionali di coordinamento nel settore degli invertebrati (principalmente insetti e molluschi; CSCF) e della flora (piante e funghi; Info Flora, Swissfungi).

Migliorare status e condizione delle popolazioni delle specie prioritarie a livello nazionale

Scopo

Al fine di migliorare le condizioni delle popolazioni delle SPN nonché di altre specie bisognose d'interventi e/o minacciate, si allestiscono programmi e piani d'azione per la conservazione delle specie, riguardanti un'unica specie oppure una gilda o un gruppo di specie che reagiscono allo stesso tipo di misure. I piani d'azione e i programmi devono rendere possibile lo scambio delle popolazioni, migliorandone tramite misure mirate per la promozione degli habitat la salvaguardia e l'interconnessione.

Misure mirate per il mantenimento degli habitat

Specie prioritarie a livello nazionale

Le SPN sono state definite sulla base dei parametri «categoria di minaccia» (Liste rosse – classificazione), «responsabilità» (parte della popolazione complessiva vivente in Svizzera) e «conoscenza e fattibilità». Per la definizione delle priorità servono da documenti di riferimento le pubblicazioni «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale» (UFAM 2011), con dati sulle specie aggiornati e accessibili via Internet, e «Piano per la promozione delle specie in Svizzera» (UFAM 2012, nuova edizione in preparazione).

D'intesa con l'UFAM, possono essere recepite in questo obiettivo programmatico le specie che, secondo i pertinenti piani di promozione cantonali, sono considerate bisognose d'interventi.

Specie alloctone invasive

La diffusione di specie alloctone invasive causa problemi sempre maggiori. Gli scarsi mezzi a disposizione impongono la scelta di un numero limitato di specie («Espèces exotiques en Suisse», UFAM 2006), nonché la definizione di priorità territoriali per quanto riguarda le misure di lotta (soprattutto limitandole a biotopi «sensibili» come le zone protette a livello nazionale o altre superfici con habitat meritevoli di protezione). Nell'ambito di questo obiettivo sono sovvenzionati programmi che intervengono in modo mirato su una o più specie alloctone invasive a livello regionale o cantonale. L'UFAM ha il compito di garantire il coordinamento delle attività in materia di specie alloctone invasive in conformità all'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911). La Confederazione sostiene piani d'azione per la lotta contro queste specie e la relativa sorveglianza.

Centri regionali e cantonali di coordinamento per la promozione delle specie

La Confederazione mantiene il finanziamento di centri nazionali di coordinamento (KOF/CCO per i pipistrelli e KARCH per gli anfibi e i rettili). Nell'ambito di questo obiettivo sostiene inoltre il finanziamento di centri regionali attraverso i Cantoni. Le priorità sono stabilite dai centri nazionali di coordinamento, mentre l'attuazione è coordinata con gli incaricati regionali o cantonali della protezione.

Indicatori di prestazione (IP)

- > *IP 3.1: Numero di specie prioritarie a livello nazionale promosse con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate:* la protezione e la stabilizzazione delle popolazioni migliorano con l'aumento del numero dei programmi implementati. Vanno previsti controlli dei risultati.
- > *IP 3.2: Numero di specie alloctone invasive combattute con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate:* l'efficacia della lotta contro le specie alloctone invasive dipende da un approccio coordinato e migliora con l'aumento sia del numero dei piani d'azione e dei programmi che delle superfici su cui è attuata la lotta.

Numero di piani d'azione e di programmi nel settore della protezione delle specie

- > *IP 3.3: Mantenimento e ampliamento dei centri regionali e cantonali di coordinamento per la promozione delle specie (KARCH, KOF/CCO e altri):* centri regionali e cantonali di coordinamento elaborano e accompagnano programmi di protezione delle specie.

Indicatori di qualità (IQ)

- > *Misure specifiche per le specie:* le misure adottate sono state definite per un'unica specie oppure per una gilda o un gruppo di specie che reagiscono allo stesso tipo di misure (importanza delle misure per le specie animali e vegetali da conservare in via prioritaria per la diversità biologica, art. 18 cpv. 1 lett. c OPN; importanza delle misure per l'interconnessione, art. 18 cpv. 1 lett. b OPN).
- > *Stato della popolazione:* più lo stato della popolazione di una specie indigena è minacciato, più è urgente la necessità d'intervento.
- > *Programmi e piani d'azione finalizzati all'attuazione:* i programmi e i piani d'azione per la protezione delle specie possono trovare immediata esecuzione sul campo (pianificazione delle misure, art. 18 cpv. 1 lett. e OPN).
- > *Controllo dei risultati e fornitura dei dati periodici e sistematici:* le misure attuate sul campo sono sottoposte a sorveglianza per verificarne l'efficacia e i dati rilevati sono immediatamente messi a disposizione dei diversi centri di raccolta.
- > *Concertazione con i centri nazionali di coordinamento e di consulenza (KARCH, KOF/CCO e altri):* il coordinamento regionale delle iniziative per la protezione di anfibi, rettili e pipistrelli e di altri gruppi di specie (fauna e flora, funghi) è garantito e armonizzato con quello nazionale.

Controllo dei risultati periodico e sistematico

Contributi federali

In riferimento all'OP 3, la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta a un massimo del 50 per cento dei costi.

Prestazioni finanziate

Nell'ambito degli indicatori di prestazione IP 3.1 e IP 3.2 possono essere indennizzati i tipi di prestazione qui di seguito presentati.

- > Studi, cartografia, acquisizione di dati, allestimento di piani d'azione e di programmi per le SPN e per le altre specie bisognose d'interventi riconosciute dall'UFAM o per la lotta contro le specie alloctone invasive
 - Possono essere finanziati dalla Confederazione studi, inventari, cartografie, Liste rosse, progetti di monitoraggio ed elaborazione di programmi di protezione e piani d'azione per le SPN e per le altre specie bisognose d'interventi riconosciute dall'UFAM nonché per la lotta contro le specie alloctone invasive.
 - Possono dare diritto a contributi anche la pianificazione e l'elaborazione, nell'ambito di questo obiettivo, di progetti e misure la cui implementazione ed esecuzione viene finanziata da altri AP (ad es. il programma di protezione delle risorse ai sensi dell'art. 77a LAGr e l'AP Biodiversità nel bosco).

- > **Manutenzione specifica degli habitat**
 - Questa rubrica riporta i costi per la gestione di superfici/habitat in sintonia con le esigenze della specie o del gruppo di specie definiti nei programmi di protezione e nei piani d'azione.
In questa rubrica devono essere inseriti anche i costi legati alla lotta specifica contro le specie alloctone invasive all'esterno di biotopi. I costi della lotta all'interno di biotopi rientrano nell'OP 1 e nell'OP 2.
 - Può dare diritto a contributi anche l'accompagnamento necessario per l'attuazione della manutenzione specifica di habitat.
- > **Misure specifiche**
 - Si tratta di misure che non riguardano direttamente lo spazio vitale delle specie, quali ad esempio la costruzione di passaggi faunistici e per anfibi, il mantenimento e la sorveglianza di rifugi per pipistrelli, la posa di specifiche cassette-nido.
 - Può dare diritto a contributi anche l'accompagnamento necessario per l'attuazione di misure specifiche.
- > **Controllo dei risultati**
 - Dà diritto a contributi l'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare ed eventualmente rivedere o reimpostare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo. Il controllo biologico dei risultati deve essere preso in considerazione già al momento dell'elaborazione delle misure e dei progetti, specialmente in riferimento alle specie prioritarie e alla lotta contro le specie alloctone invasive.

Nell'ambito degli indicatori di prestazione IP 3.3 possono essere indennizzati i tipi di prestazione qui di seguito presentati:

- > **Concertazione con i centri nazionali di coordinamento e di consulenza (KARCH, KOF/CCO e altri)**
L'UFAM sovvenziona gli incaricati regionali e cantonali dei centri di coordinamento (KARCH, KOF/CCO e altri) tramite i Cantoni.

OP 4 Interconnessione

Definizione

I biotopi e gli habitat d'importanza nazionale, regionale e locale presentano un grado di interconnessione tale da assicurare la protezione durevole delle specie indigene, la sopravvivenza delle relative popolazioni e la conservazione delle loro caratteristiche genetiche specifiche. Le basi legali sono costituite dall'articolo 18 capoverso 2 LPN e dall'articolo 15 OPN (compensazione ecologica) nonché dall'articolo 18 capoverso 1 lettera e OPN (importanza delle misure per l'interconnessione).

Sono garantiti l'elaborazione e l'accompagnamento dell'attuazione di un piano di interconnessione cantonale che comprenda, per quanto possibile, tutti gli habitat e sia coordinato a livello sovregionale.

**Interconnessione di habitat
d'importanza nazionale, regionale
o locale**

Si elaborano piani per progetti di interconnessione in conformità all'OPD e altri progetti che favoriscono l'interconnessione e la permeabilità del paesaggio (piani di sviluppo paesaggistico, corridoi per la fauna selvatica) e dello spazio urbano e se ne accompagna l'attuazione.

Scopo

La delimitazione di zone protette d'importanza nazionale non basta da sola a garantire il successo delle misure di protezione della biodiversità. I Cantoni garantiscono la salvaguardia degli habitat meritevoli di protezione. Sono auspicabili l'elaborazione e lo sviluppo di piani cantonali, per quanto possibile coordinati con la Rete ecologica nazionale (REN) e volti a definire gli indirizzi strategici su cui basare iniziative di carattere locale, quali ad esempio progetti di interconnessione conformi all'OPD o piani di sviluppo paesaggistico (LEK). Inoltre, i Cantoni devono assicurare che i suddetti piani prevedano e comprendano anche altri ambiti tematici quali l'agricoltura, la foresta e le zone periurbane e urbane. Va perseguita una pianificazione di livello qualitativo elevato, armonizzata con gli obiettivi ambientali dell'agricoltura nell'ambito della biodiversità per progetti di interconnessione conformi all'OPD. Possono essere accordati contributi anche ai progetti volti a migliorare l'interconnessione e la permeabilità del paesaggio, come ad esempio i piani di sviluppo paesaggistico (parte dedicata alla natura), i piani/programmi d'agglomerato e la pianificazione di corridoi biologici (anche in zone edificate e abitate).

I biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale devono essere interconnessi

Indicatori di prestazione (IP)

- > *Allestimento, aggiornamento e accompagnamento di un piano cantonale di interconnessione in sintonia con l'infrastruttura ecologica e accompagnamento della sua attuazione:* in sintonia con l'infrastruttura ecologica viene realizzato un piano cantonale di interconnessione, ossia se ne elaborano e/o sono già disponibili le basi concettuali.
- > *Numero/superficie dei progetti di interconnessione:* gli indicatori di prestazione adottati sono il numero dei progetti di interconnessione e la superficie compresa da tali progetti.

Indicatori di qualità (IQ)

- > Il piano cantonale di interconnessione o le sue basi concettuali, attualmente in corso di elaborazione, garantiscono l'interconnessione, il coordinamento intersettoriale (agricoltura, pianificazione del territorio, protezione delle acque, foresta ecc.). Il coordinamento sovraregionale è concertato nei limiti del possibile con la Rete ecologica nazionale (REN) e garantito dal punto di vista della pianificazione del territorio. L'identificazione degli indirizzi prioritari per la costituzione di corridoi, per il miglioramento dell'interconnessione e per l'abbattimento di barriere avviene, per quanto possibile, sulla base della REN o secondo un metodo equivalente.
- > La gestione e la scelta delle superfici nei progetti di interconnessione (interconnessione OPD, piani di sviluppo paesaggistico, corridoi ecc.) corrispondono alle esigenze delle specie bersaglio e fanno e/o degli habitat selezionati per il perimetro del progetto: i progetti sono elaborati e attuati in modo tale da migliorare lo stato degli

Piano cantonale di interconnessione

habitat e delle popolazioni delle specie selezionate e da favorire sinergie con i piani di promozione delle specie e i programmi a livello cantonale e nazionale.

Contributi federali

In riferimento all'OP 4, la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta a un massimo del 50 per cento dei costi.

Prestazioni finanziate

In generale

Nell'ambito dell'indicatore di prestazione IP 4.1 sono finanziati l'elaborazione, l'aggiornamento e l'accompagnamento dell'attuazione di un piano cantonale di interconnessione. Nell'ambito degli indicatori di prestazione IP 4.2 possono essere indennizzati i tipi di prestazione qui di seguito presentati.

> Pianificazione

- I costi della definizione dei progetti e dell'elaborazione delle necessarie basi tecniche (piani, digitalizzazioni) danno diritto a contributi.

> Accompagnamento

- L'accompagnamento tecnico dei progetti di interconnessione (ad es. OPD), segnatamente attraverso una consulenza appropriata, o il sostegno per l'attuazione danno diritto a contributi.

> Controllo dei risultati

- L'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare ed eventualmente rivedere o reimpostare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo, dà diritto a contributi. Il controllo biologico dei risultati fa parte delle attività richieste ai Cantoni di cui all'articolo 18a capoverso 2 e 18b capoverso 1 LPN in relazione alla protezione e alla manutenzione dei biotopi.

L'effettiva attuazione dell'interconnessione (manutenzione specifica, realizzazione di habitat, conclusione di contratti, acquisizione di terreni) viene finanziata nell'ambito dell'OP 1 e dell'OP 2. Il finanziamento di passaggi faunistici e per anfibi avviene nell'ambito dell'OP 3.

OP 5 Innovazioni/opportunità

Definizione

Secondo l'articolo 4a capoverso 1 OPN, in via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora le misure siano urgenti (lett. a), richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale (lett. b) oppure siano molto onerose (lett. c). L'UFAM stipula in merito un contratto con il Cantone o emana una decisione (art. 4a cpv. 2 OPN).

Possibilità di aiuti finanziari nel singolo caso

A questo proposito può essere sovvenzionata l'elaborazione di modelli e approcci innovativi che contribuiscano a risolvere problemi complessi collegati alla protezione e al miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie.

Possono essere concessi contributi anche per progetti di vasta portata che danno un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi programmatici (OP 1, OP 2, OP 3) e che non erano stati previsti alla stipula dell'AP e alla definizione delle prestazioni di competenza del Cantone.

Scopo

Questo obiettivo è articolato in due componenti.

- a) Sostegno a programmi e strategie che vanno oltre il livello dell'oggetto o del Cantone e che permettono l'elaborazione di metodi e strumenti innovativi. Scopo di questo sostegno è promuovere nuovi approcci alla gestione della natura a livello biogeografico e regionale. Ne risulta decisamente rafforzata la collaborazione intercantonale e intersettoriale (pianificazione del territorio, industria, settore privato, agricoltura, selvicoltura, gestione delle acque, industria energetica ecc.). Questi progetti possono essere attuati immediatamente, possono essere riprodotti e sono disponibili per gli altri Cantoni.
- b) Finanziamento, durante il periodo NPC, di progetti di vasta portata che non sono previsti nell'AP e che forniscono un apporto determinante alla realizzazione degli obiettivi programmatici (OP 1, OP 2, OP 3).

Indicatori di prestazione (IP)

- > *Importanza delle popolazioni interessate, numero delle specie o degli habitat naturali compresi*: il progetto o il metodo proposto offre una soluzione per un gran numero di specie e/o di habitat naturali.
- > *Superficie interessata (ha)*: estensione del perimetro del progetto.
- > *Numero di settori/attori interessati*: il progetto sarà più facilmente accettato e attuato e il prodotto ottenuto maggiormente utilizzato grazie al coinvolgimento degli attori e dei settori interessati dal progetto stesso e/o dal metodo proposto.

Indicatori di qualità (IQ)

- > *Carattere pionieristico*: progetti/programmi/strategie presentano evidenti innovazioni per quanto riguarda i metodi, la gestione, le misure e la pianificazione.
- > *Dimensione/estensione*: l'importanza di progetti/programmi/strategie dipende dall'estensione delle superfici interessate, dalla varietà dei biotopi compresi e degli habitat naturali e/o dal numero delle specie coinvolte.
- > *Importanza e urgenza*: l'importanza di progetti/programmi/strategie dipende dal numero di specie o di habitat rari, minacciati o in cattive condizioni su cui si intende intervenire.
- > *Coordinamento con altre politiche settoriali (agricoltura, selvicoltura, protezione delle acque, pianificazione territoriale ecc.)*: il carattere trasversale del progetto è uno dei fattori chiave della sua attuazione a lungo termine.

- > *Coordinamento sovracantonale o sovraregionale*: il coordinamento con altri Cantoni o altre regioni (ad es. regioni transfrontaliere) è una garanzia per quanto riguarda l'efficacia e l'attuazione a lungo termine del progetto.
- > *Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori*: la possibilità offerta ad altre autorità di impiegare a loro volta il metodo o la procedura costituisce un vantaggio decisivo.
- > *Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP)*: lo scambio di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito del progetto riveste un'importanza cruciale.

Contributi federali

In riferimento all'OP 5, un massimo del cinque per cento del budget LPN previsto per gli articoli 18d e 23c è trattenuto e versato in un budget comune dei Cantoni. Il finanziamento di questo obiettivo si fonda sull'articolo 4a capoverso 1 lettere a–c OPN (misure urgenti; misure che richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; misure molto onerose) e avviene mediante versamenti unici o sulla base di un contratto stipulato con l'UFAM.

5% per l'OP 5

La selezione dei progetti finanziati avviene almeno una volta l'anno. Il contributo della Confederazione è pari a un massimo del 65 per cento dei costi.

Prestazioni finanziate

L'ammontare dei contributi destinati al Cantone o ai Cantoni è determinato dall'entità e dal tipo dei progetti proposti.

2.4.4 Interfacce con altri programmi

In generale

Le interfacce riguardano compiti con basi legali differenziate e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure.

Deve essere assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e, qualora possibile e auspicabile, l'utilizzazione delle sinergie.

Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Interfacce con le schede programmatiche Paesaggio (art. 13 LPN), Basi, relazioni pubbliche, formazione (art. 14a LPN in combinato disposto con l'art. 25a LPN), Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN) e Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN)

Programmi o misure riguardanti specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi.

Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, a una certa misura di protezione del paesaggio (art. 13), alla promozione dei

progetti di ricerca, alla formazione e al perfezionamento di specialisti nonché alle relazioni pubbliche (art. 14a), al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13), allora la misura rientra nel rispettivo accordo.

Interfacce con la scheda programmatica Biodiversità nel bosco

(art. 38 LFo e art. 41 OFo)

Il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica finanzia in linea di principio tutte le misure necessarie per la conservazione della particolare qualità ecologica dei biotopi d'importanza nazionale.

Nelle parti boschive dei biotopi d'importanza nazionale (ad es. paludi, zone golenali) possono emergere sovrapposizioni con il programma Biodiversità nel bosco.

In questo caso le misure possono essere finanziate nell'ambito del programma Biodiversità nel bosco, ma devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla LPN.

I piani cantonali di interconnessione e di promozione delle specie sono oggetto del programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica. Tuttavia, i piani operativi di attuazione e le guide tecniche per la promozione di determinati habitat e specie nel bosco possono essere ripresi nell'ambito del programma Biodiversità nel bosco.

Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura).

In caso di dubbi le misure possono essere assegnate, in parte o integralmente, a un determinato programma, a seconda dell'opportunità e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati nonché dell'UFAM.

Interfacce con la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna

selvatica (art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP)

- > *Interfaccia con il programma LPN in materia di sorveglianza:* il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica può finanziare la sorveglianza delle zone secondo l'articolo 18d e l'articolo 23c LPN. Se si eseguono compiti di sorveglianza ai sensi dell'OBAF e dell'ORUAM in perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere la possibilità di un doppio finanziamento da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- > *Piani di canalizzazione dei flussi turistici o piani di utilizzazione:* se si allestiscono piani di canalizzazione dei flussi turistici o piani di utilizzazione, occorre tener conto il più possibile delle esigenze delle specie (comprese nelle zone di protezione) affinché sia garantita la compatibilità con gli obiettivi di protezione del programma LPN.
- > *Provvedimenti di cura:* le misure di cura dei biotopi e di promozione delle specie ai sensi della LPN nei perimetri delle 78 zone di protezione federali per la fauna selvatica non possono essere finanziate nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica poiché tale programma prevede unicamente il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione, della prevenzione e del risarcimento dei danni da selvaggina. Per la valorizzazione di habitat particolari ai sensi degli obiettivi OBAF e ORUAM può essere istituito un rapporto di collaborazione con il guardiacaccia responsabile in virtù dell'OBAF e dell'articolo 12 ORUAM.

Interfacce con la scheda programmatica Rivitalizzazione

(art. 4 lett. m, art. 38a e art. 62b LPaC)

L'interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione dei biotopi acquatici importanti, quali le foreste golenali, le zone paludose o i siti di riproduzione degli anfibi.

Secondo la LPaC, vengono di regola finanziati interventi edilizi unici per le acque esistenti. Gli interventi di cura e di manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. e articolo 23b segg. LPN. La realizzazione di piccole acque stagnanti (stagni, laghetti) può essere sovvenzionata soltanto se una dinamica ridotta del corso d'acqua principale impedisce la formazione naturale di questi corpi idrici laterali. A tale proposito si possono configurare i due casi seguenti:

- > all'interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione delle acque secondo la LPaC; è qui incluso anche il dragaggio di piccole acque stagnanti già esistenti che si stanno interrando; oppure
- > nello spazio riservato alle acque di tratti di corsi d'acqua per cui non sono possibili ulteriori interventi di rivitalizzazione nel prossimo futuro, qualora vi siano specie bersaglio prioritarie a livello nazionale (priorità 1–4; UFAM 2011: «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a livello nazionale, stato 2010», Pratica ambientale n. 1103) e riflessioni documentate per quanto riguarda l'interconnessione delle specie bersaglio nel contesto regionale.

Anche le misure di rivitalizzazione per habitat di sorgente possono essere finanziate secondo la LPaC. Rientrano nell'OP 3 nell'ambito del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua.

Attribuzione della promozione di misure per i corsi e gli specchi d'acqua (in particolare nelle zone golenali d'importanza nazionale e regionale) agli ambiti di competenza della LPaC e della LPN nel periodo programmatico 2016–2019

Finanziamento di misure per corsi e specchi d'acqua	Attribuzione
Interventi edilizi unici (compresa la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando all'interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione oppure nello spazio riservato alle acque di tratti di corsi d'acqua per cui non sono possibili ulteriori interventi di rivitalizzazione nel prossimo futuro, in presenza di specie bersaglio prioritarie a livello nazionale (priorità 1–4) e di riflessioni documentate per quanto riguarda l'interconnessione delle specie bersaglio nel contesto regionale)	LPaC
Interventi di cura/manutenzione (compresa la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando al di fuori dei casi sopra indicati)	LPN

> Allegato relativo alla parte 2

A1 Set di indicatori e prestazioni finanziate

Tab. 2 > Set degli indicatori e dei tipi di prestazioni finanziate

Obiettivi programmatici (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Prestazioni finanziate
OP 1: Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi, habitat e zone palustri d'importanza nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica.	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie (manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione e contratti, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, basi, controllo dei risultati, acquisizione di terreni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le basi concettuali (inclusi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite. • Gli obiettivi di protezione sono specifici per l'oggetto. • La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat naturali. • Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati sono periodici e sistematici. • Le caratteristiche particolari delle zone palustri sono tenute in considerazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi, cartografia, acquisizione di dati, piani di gestione, pianificazione • Manutenzione delle superfici • Rinaturazione, rigenerazione, valorizzazione • Lotta contro le specie alloctone invasive • Assistenza e sorveglianza • Protezione, contratti • Acquisizione di terreni • Controllo dei risultati
OP 2: Protezione, manutenzione e valorizzazione di biotopi e habitat d'importanza regionale o locale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ecologica.	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie (manutenzione, rivitalizzazione e valorizzazione, protezione e contratti, lotta contro le specie alloctone invasive, assistenza e sorveglianza, basi, controllo dei risultati, acquisizione di terreni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le basi concettuali (inclusi i piani di protezione, di utilizzazione e di gestione) sono definite. • Gli obiettivi di protezione sono specifici per l'oggetto. • La gestione delle superfici è adeguata alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat naturali. • Il controllo dei risultati e la fornitura dei dati sono periodici e sistematici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi, cartografia, acquisizione di dati, piani di gestione, pianificazione • Manutenzione delle superfici • Rinaturazione, rigenerazione, valorizzazione • Lotta contro le specie alloctone invasive • Assistenza e sorveglianza • Protezione, contratti • Acquisizione di terreni • Controllo dei risultati
OP 3: Specie	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di specie prioritarie a livello nazionale promosse con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate • Numero di specie alloctone invasive combattute con piani d'azione e programmi, nonché superfici interessate • Mantenimento e ampliamento dei centri regionali e cantonali di coordinamento per la promozione delle specie (KARCH, KOF/CCO e altri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Misure specifiche per le specie • Stato della popolazione • Programmi e piani d'azione finalizzati all'attuazione • Controllo dei risultati e fornitura dei dati periodici e sistematici • Concertazione con i centri nazionali di coordinamento e di consulenza (KARCH, KOF/CCO e altri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi, cartografia, acquisizione di dati, allestimento di piani d'azione e di programmi per la protezione delle specie o per la lotta contro le specie alloctone invasive • Manutenzione specifica degli habitat • Misure specifiche • Controllo dei risultati • Altro • Centri di coordinamento per la protezione dei pipistrelli (KOF/CCO) e per la protezione di anfibi e rettili (KARCH)

Obiettivi programmatici (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Prestazioni finanziate
OP 4: Interconnessione	<ul style="list-style-type: none"> • Allestimento e aggiornamento di un piano cantonale di interconnessione in sintonia con l'infrastruttura ecologica e accompagnamento della sua attuazione • Numero/superficie dei progetti di interconnessione 	<ul style="list-style-type: none"> • Il piano cantonale di interconnessione o le sue basi concettuali, attualmente in corso di elaborazione, garantiscono l'interconnessione, il coordinamento intersettoriale (agricoltura, pianificazione del territorio, protezione delle acque, foresta ecc.) e il coordinamento sovregionale è concertato nei limiti del possibile con la Rete ecologica nazionale (REN) e garantito dal punto di vista della pianificazione del territorio. • La gestione e la scelta delle superfici nei progetti di interconnessione corrispondono alle esigenze delle specie bersaglio e faro e/o degli habitat selezionati per il perimetro del progetto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione • Accompagnamento • Controllo dei risultati
OP 5: Innovazioni/ opportunità	<ul style="list-style-type: none"> • Importanza delle popolazioni interessate, numero delle specie o degli habitat naturali compresi • Superficie interessata (ha) • Numero di settori/attori interessati 	<ul style="list-style-type: none"> • Carattere pionieristico • Dimensione/estensione • Importanza e urgenza • Coordinamento con altre politiche settoriali (agricoltura, selvicoltura, protezione delle acque, pianificazione territoriale ecc.) • Coordinamento sovracantonale o sovregionale • Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori • Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP) 	L'ammontare dei contributi destinati al Cantone o ai Cantoni è determinato dall'entità e dal tipo dei progetti proposti.

Indice parte 3: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO

3	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO	2	3.1.3	Prospettive di sviluppo	3
			3.2	Politica programmatica	4
3.1	Situazione programmatica iniziale	2	3.2.1	Scheda programmatica	4
3.1.1	Basi legali	2	3.2.2	Obiettivi programmatici	5
3.1.2	Situazione attuale	2	3.2.3	Calcolo dei mezzi finanziari	5
			3.2.4	Interfacce con altri programmi	7

3 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO

3.1 Situazione programmatica iniziale

3.1.1 Basi legali

Art. 13 LPN	Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per misure di protezione del paesaggio (art. 13). Le misure di protezione del paesaggio di cui all'articolo 13 LPN contemplano anche il sostegno ai siti del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO.	Aiuti finanziari
-------------	---	-------------------------

3.1.2 Situazione attuale

La Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione dell'UNESCO; RS 0.451.41) è stata conclusa dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 nella sua diciassettesima sessione. La Svizzera è stata uno dei primi Paesi a ratificare la Convenzione nel 1975.

Convenzione del patrimonio mondiale

La Convenzione distingue due categorie di beni del patrimonio mondiale: quelli naturali e quelli culturali. Una definizione dei beni naturali è contenuta nell'articolo 2 della Convenzione dell'UNESCO del 1972.

Distinzione tra beni naturali e beni culturali

La Convenzione si propone come obiettivo l'identificazione e il riconoscimento a livello mondiale di tutti i beni di valore universale eccezionale. A questo proposito, definisce i compiti degli Stati partecipi nell'identificare potenziali beni del patrimonio mondiale e il loro ruolo nel proteggerli e nel conservarli. Gli Stati partecipi della Convenzione presentano al Comitato del patrimonio mondiale una «lista propositiva» con i siti candidati.

Riconoscimento di tutti i beni di valore universale eccezionale

Il valore universale eccezionale di ciascun bene è definito in una dichiarazione. Questa «dichiarazione del valore universale eccezionale» è contenuta in una decisione del Comitato del patrimonio mondiale e costituisce la base ufficiale per la gestione del sito stesso.

Con la firma della Convenzione i singoli Paesi s'impegnano a conservare e a proteggere, mediante strumenti pianificatori e misure adeguate, i beni del patrimonio mondiale

ubicati sul loro territorio. A tal scopo impiegano enti responsabili con direzioni che dispongono delle risorse necessarie.

I Paesi s'impegnano altresì a effettuare studi scientifici e tecnici sui metodi di conservazione e a adottare tutti i provvedimenti utili per assegnare al patrimonio culturale e naturale una funzione nella vita collettiva. In aggiunta, la Convenzione definisce le regole per l'utilizzazione e l'amministrazione di un Fondo del patrimonio mondiale come pure le condizioni e le modalità dell'assistenza finanziaria internazionale.

In conformità alla Convenzione, gli Stati partecipi s'impegnano a presentare periodicamente al Comitato del patrimonio mondiale un rapporto sullo stato della protezione dei beni ubicati sul rispettivo territorio. Tali rapporti sono indispensabili per il lavoro del Comitato, poiché consentono a quest'ultimo di valutare lo stato dei beni del patrimonio mondiale, di prendere decisioni sulla necessità di programmi specifici e di risolvere i problemi ricorrenti. Inoltre, la Convenzione fa appello agli Stati partecipi affinché sensibilizzino l'opinione pubblica sull'importanza dei beni del patrimonio mondiale e ne migliorino la protezione tramite programmi di formazione e d'informazione.

Per il finanziamento della protezione degli oggetti svizzeri che figurano nella Lista del patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO è determinante quanto previsto nell'articolo 13 LPN. Possono essere concessi aiuti finanziari per la protezione, la conservazione, la valorizzazione, la gestione del valore universale eccezionale e la sua trasmissione alle generazioni future.

Per ottenere il finanziamento di tali prestazioni, i Cantoni responsabili dei beni inoltrano un'apposita domanda all'UFAM. La base di questa domanda di finanziamento è costituita dal piano di gestione dei siti ai sensi delle Orientazioni, pubblicate in inglese e in francese, «Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial» (Centro del patrimonio mondiale 2013). Oltre alle prestazioni pianificate per il periodo programmatico, la domanda di aiuti finanziari globali indica anche i necessari aggiornamenti o un'eventuale revisione del piano di gestione.

I seguenti beni naturali svizzeri sono inclusi nella Lista del patrimonio mondiale naturale:

- > le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001, estensione 2007),
- > il Monte San Giorgio (2003),
- > l'Arena tettonica svizzera Sardona (2008).

3.1.3 Prospettive di sviluppo

I Cantoni responsabili dei tre beni del Patrimonio mondiale naturale sopra indicati hanno stipulato un accordo programmatico (AP) con l'UFAM per il periodo 2012–2015. Tutti i siti della lista propositiva svizzera sono stati iscritti nella Lista del patrimonio mondiale e per il momento non sono quindi previste nuove candidature. Una nuova lista propositiva ufficiale della Svizzera è attualmente in fase di elaborazione (stato: inizio 2014).

3.2 **Politica programmatica**

3.2.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, art. 13 LPN

Obiettivo legale	Conservare intatti o salvaguardare, per quanto possibile, i paesaggi e i monumenti naturali di valore universale.			
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)	Il valore universale eccezionale dei beni del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO in Svizzera è garantito e conservato a lungo termine. Ciò comprende segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> • la salvaguardia del valore universale eccezionale del Patrimonio mondiale naturale e la garanzia territoriale dei siti; • la sensibilizzazione e la formazione; • la ricerca e il monitoraggio; • la gestione e la comunicazione. 			
Priorità + strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: oggetti naturali e paesaggistici di valore universale • Strumenti: aiuti finanziari L'UFAM sostiene la gestione dei beni del Patrimonio mondiale naturale che si trovano sul territorio svizzero e che sono stati iscritti nella lista dal Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO in conformità alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.			
ID	Obiettivi programmatici	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Totale (punteggio massimo)
04-01	Salvaguardia del valore universale eccezionale del Patrimonio mondiale naturale e garanzia territoriale dei beni	Rilevanza ed entità dei progetti per la salvaguardia del valore universale eccezionale nonché per la garanzia territoriale dei siti	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale (max 2 punti). • Dove opportuno, i progetti contribuiscono all'esecuzione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia UFAM sul paesaggio (max 2 punti). • I progetti hanno una grande importanza in rapporto al valore complessivo eccezionale dei beni (max 2 punti). • Gli obiettivi di salvaguardia del valore universale eccezionale dei siti sono sanciti negli strumenti di pianificazione e nelle basi legali rilevanti (max 2 punti). 	8 punti
04-02	Sensibilizzazione e formazione	Rilevanza ed entità delle offerte e delle misure incentrate sulla formazione e sulla sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla Convenzione del patrimonio mondiale (max 2 punti). • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale (max 2 punti). • L'ente responsabile collabora con altri beni della Lista del patrimonio mondiale nell'ambito dei temi o delle regioni rilevanti (max 2 punti). 	6 punti
04-03	Ricerca e monitoraggio	Rilevanza ed entità dei progetti di ricerca, coordinamento e monitoraggio nonché delle misure per la garanzia della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti di ricerca sul valore universale eccezionale dei beni sono coordinati (a livello nazionale e internazionale) (max 2 punti). • La qualità e la lunga scadenza del monitoraggio del valore universale eccezionale sono garantite (max 2 punti). 	4 punti
04-04	Gestione e comunicazione	Portata e rilevanza della comunicazione e dell'organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste un sistema funzionante per la garanzia della qualità da parte dell'ente responsabile (max 2 punti). • La comunicazione fa riferimento al valore universale eccezionale dei beni e alla Convenzione del patrimonio mondiale in collaborazione con altri siti (max 2 punti). • La popolazione e gli attori locali sono coinvolti nell'attività dell'ente responsabile (max 2 punti). 	6 punti

Prestazioni supplementari

04-05	Superficie dei siti		<ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 100 km² (2 punti) • Per ulteriori 50 km²: 1 punto (max 14 punti supplementari) • Presenza di una zona tampone: 2 punti 	18 punti
04-06	Complessità dei siti		<ul style="list-style-type: none"> • Numero delle organizzazioni rappresentate nell'ente responsabile • Numero di Cantoni e di Comuni presenti nel perimetro • Pluralità linguistica • Transnazionalità dei siti 	6 punti

La scheda programmatica Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO comprende prestazioni che si riferiscono ai beni svizzeri iscritti nella Lista del patrimonio mondiale in base a criteri incentrati sugli aspetti naturali in conformità all'articolo 2 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. Le prestazioni che danno diritto a contributi sono orientate agli obiettivi programmatici sopra indicati. Partendo da ciò, la scheda programmatica definisce le basi per la valutazione delle prestazioni fornite dai beni in questo contesto nonché per il calcolo degli aiuti finanziari.

3.2.2 Obiettivi programmatici

Il programma si propone di salvaguardare a lungo termine i valori universali eccezionali della Svizzera riconosciuti a livello internazionale come patrimonio naturale. La gestione dei beni che rappresentano questi valori deve servire da esempio a livello mondiale e la sua qualità deve essere costantemente migliorata.

Salvaguardia dei valori universali eccezionali in Svizzera

Sulla scorta di criteri precisi, il Comitato del patrimonio mondiale decide in merito all'iscrizione di un sito nella Lista del patrimonio mondiale. Questi criteri permettono di accertare con chiarezza il valore universale eccezionale, che viene descritto per esteso nell'apposita dichiarazione. Il valore di ogni singolo bene si fonda su attributi diversi, di conseguenza anche le prestazioni fornite sono estremamente varie.

Criteri per l'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale

3.2.3 Calcolo dei mezzi finanziari

Sistema per la determinazione degli aiuti finanziari globali destinati ai beni del Patrimonio mondiale naturale

Per poter confrontare tra loro le prestazioni dei singoli beni, l'UFAM ha elaborato un set di indicatori di qualità che si basano sugli obiettivi programmatici sopra indicati nonché sulla superficie e sulla complessità dei beni. Gli indicatori di qualità sono formulati in modo abbastanza generale per garantirne l'applicabilità a oggetti che presentano valori universali eccezionali molto diversi.

Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici, rispecchiano l'orientamento verso il valore universale eccezionale nonché i principi e le basi della Convenzione del patrimonio mondiale. Più che il numero dei progetti offerti, a giocare un ruolo importante sono l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, su quale superficie o in quanti Comuni o per quanti visitatori vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in quale misura le prestazioni proposte si incentrano sul valore universale e permettono di sfruttare il potenziale esistente.

Nel periodo programmatico 2016–19, dove opportuno, il calcolo degli aiuti finanziari sarà legato alle prestazioni a favore dell'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia UFAM sul paesaggio e associato a incentivi supplementari. La superficie dei beni e la complessità politica, geografica e linguistica degli stessi saranno considerate come base per la determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari globali.

Visto che una buona gestione della qualità è un requisito indispensabile secondo le Orientazioni, nel calcolo degli aiuti finanziari si tiene conto anche di questo aspetto.

Dapprima tutte le domande di finanziamento per i beni del Patrimonio mondiale naturale sono esaminate utilizzando gli indicatori della scheda programmatica e valutate mediante i punti attribuiti alle prestazioni. Sulla base del punteggio, ai Cantoni viene poi proposta, per i rispettivi oggetti, una somma disponibile per l'intero periodo.

Prestazioni escluse dalla promozione

Tenuto conto dei mezzi disponibili per il programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO e delle priorità relative alla salvaguardia del valore universale eccezionale, i progetti illustrati qui di seguito (lista non esaustiva) non possono essere sostenuti con aiuti finanziari globali.

Tab. 1 > Prestazioni che non danno diritto a contributi

Prestazioni	Spiegazioni
Progetti per i quali esistono altre basi legali o altre fonti di finanziamento	Protezione di biotopi e specie, misure di protezione del paesaggio, promozione dello smercio di prodotti agricoli
Progetti nei quali il valore universale eccezionale non è prioritario	Tali progetti non rientrano nel campo d'applicazione di questo programma. Eventualmente possono essere finanziati attraverso altri accordi programmatici. Esempi: progetti per lo sviluppo di prodotti senza alcun rapporto con il valore universale eccezionale; programmi d'informazione o di formazione senza relazione con la Lista del patrimonio mondiale o con il valore universale eccezionale dei beni
Infrastruttura	Pianificazione o costruzione di centri per visitatori, infrastrutture turistiche, infrastrutture di trasporto ecc.
Mezzi di trasporto	Ad es. la relativa gestione e la costruzione di infrastrutture

L'entità degli aiuti finanziari globali viene calcolata dall'UFAM in base alla domanda del Cantone, che deve essere fondata sul piano di gestione dei beni. Il piano di gestione è un elemento indispensabile per l'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale (Orientazioni: «Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial», numeri 96–119).

3.2.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e, qualora possibile e auspicabile, vanno utilizzate le sinergie. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono di fronte alla Confederazione che una stessa prestazione non benefici di un doppio finanziamento.

Programmi e misure riguardanti specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi e rientrano nell'accordo corrispondente. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, a una certa misura di protezione del paesaggio (art. 13 LPN), alla promozione dei progetti di ricerca, alla formazione e al perfezionamento di specialisti nonché alle relazioni pubbliche (art. 14a LPN) o al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo (a questo proposito vedasi anche i progetti elencati nella tabella 1 al punto 3.2.3, ai quali non possono essere concessi aiuti finanziari globali provenienti dal credito del Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO). Per le attività finanziate in virtù di basi legali diverse da quelle sopra indicate o di altri incentivi, nel quadro del programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO possono essere sostenute solo le prestazioni aggiuntive fornite attraverso detto patrimonio e non coperte da altre basi legali e dagli incentivi corrispondenti. Fungono da esempio quei casi in cui l'approntamento di basi pianificatorie relative all'intero territorio del bene nonché l'inizializzazione e il coordinamento di progetti non sono realizzabili senza le prestazioni finanziate dal programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO.

Indice parte 4: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i parchi d'importanza nazionale

4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i parchi d'importanza nazionale	2			
4.1	Situazione programmatica iniziale	2			
4.1.1	Basi legali	2			
4.1.2	Situazione attuale	2			
4.1.3	Prospettive di sviluppo	3			
4.2	Politica programmatica	3			
4.2.1	Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali	3			
4.2.2	Obiettivi programmatici	4			
4.2.3	Schede programmatiche per le tre categorie di parchi	4			
			4.2.4	Calcolo dei mezzi finanziari	4
			4.2.5	Interfacce con altri programmi	7
			Allegato relativo alla parte 4		8
			A1	Scheda programmatica per parchi nazionali	8
			A2	Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale comprese le riserve della biosfera	11
			A3	Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale	13

4 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente i parchi d'importanza nazionale

4.1 Situazione programmatica iniziale

4.1.1 Basi legali

Art. 23k LPN	La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (art. 23k).	Aiuti finanziari
OPar	L'ordinanza sui parchi disciplina la procedura e le condizioni per promuovere l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale.	Ordinanza sui parchi

4.1.2 Situazione attuale

Il programma Parchi d'importanza nazionale è uno strumento d'incentivazione della Confederazione. I parchi d'importanza nazionale sono siti con elevati valori naturali e paesaggistici, istituiti mediante iniziative su base volontaria in regioni che soddisfano le condizioni necessarie per un parco. Gli articoli 23e segg. LPN definiscono i requisiti relativi alle tre categorie di parchi per il conferimento e l'utilizzo del marchio Parco e per la concessione di aiuti finanziari globali.

Gli aiuti finanziari globali possono essere accordati sia per l'istituzione sia per la gestione e l'assicurazione della qualità dei parchi, a patto che il Cantone (se del caso i Cantoni) e i Comuni cui appartiene il territorio del parco ed eventuali terzi partecipino in modo adeguato al finanziamento. Gli aiuti finanziari globali per i parchi d'importanza nazionale devono essere richiesti dal Cantone responsabile indicato nella documentazione relativa al parco.

La struttura e il contenuto della domanda cantonale per la concessione di aiuti finanziari globali sono stabiliti da una comunicazione dell'UFAM, disponibile al seguente link: www.bafu.admin.ch/uw-1414-i.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni mediante accordi programmatici (AP) anche per attività e progetti comuni a tutti i parchi o a diversi Cantoni, a condizione che in questo modo si possano impiegare i mezzi in maniera più efficace e favorire un'estesa attività di divulgazione nonché il coordinamento della ricerca e la collaborazione tra parchi. Le domande di aiuto finanziario vengono esaminate singolarmente.

Aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità dei parchi

Nel periodo programmatico 2012–2015 una gran parte dei parchi è entrata in funzione. A questo scopo sono state rafforzate le strutture necessarie ed elaborate le basi concettuali che consentono una migliore comparabilità dei singoli parchi. L'UFAM ha quindi preparato indicatori uniformi per il calcolo degli aiuti finanziari globali destinati ai parchi d'importanza nazionale (ossia un set di indicatori per ciascuna categoria di parchi).

Secondo periodo programmatico della NPC: elaborazione di basi concettuali

4.1.3 Prospettive di sviluppo

All'inizio del 2014 erano in funzione 14 parchi naturali regionali e un parco naturale periurbano ed erano in fase di istituzione due parchi nazionali e due parchi naturali regionali. Globalmente i parchi e i parchi candidati rappresentano il 15 per cento circa della superficie svizzera. Per il periodo programmatico 2016–19 l'ulteriore posizionamento di questi parchi in qualità di attori significativi nelle regioni svolgerà un ruolo di primo piano. Da parte sua l'UFAM è in attesa della presentazione delle prime due domande per il conferimento del marchio Parco a parchi nazionali.

Gestione e divulgazione in primo piano

L'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Politica agricola 2014–2017 fornisce nuove opportunità ai parchi. Lo sviluppo della politica in materia di parchi utilizza anche sinergie con altre politiche nazionali, segnatamente nei settori del paesaggio, della sostenibilità, dello sviluppo regionale e del turismo. Ciò avviene in coordinamento con l'impegno dei Cantoni per la promozione di parchi d'importanza nazionale. Nel periodo programmatico 2016–19, ove opportuno, il calcolo degli aiuti finanziari sarà legato alle prestazioni a favore dell'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio e associato a incentivi supplementari.

4.2 Politica programmatica

4.2.1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali

Aiuti finanziari globali sono concessi alla gestione e all'assicurazione della qualità di un parco, qualora siano soddisfatti i requisiti relativi al parco stesso in conformità all'articolo 23k LPN e agli articoli 2 e 3 OPar. Sono compresi anche i requisiti per il conferimento del marchio Parco.

Se questi requisiti sono soddisfatti, il Cantone, sulla base di una pianificazione quadriennale, può proporre all'UFAM nell'ambito di un AP le prestazioni che devono essere fornite dal parco. A questo proposito si deve tener presente che l'adempimento dei requisiti summenzionati non costituisce di per sé una prestazione che dà diritto ad aiuti finanziari globali.

Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base all'entità e alla qualità delle prestazioni offerte. Allo scopo di rendere comparabili le prestazioni dei diversi parchi rilevanti per il calcolo degli aiuti finanziari, per ogni categoria di prestazioni sono stati elaborati indicatori uniformi (cfr. allegato). Se un parco non soddisfa uno o più criteri di base, il Cantone ne viene informato tramite una decisione impugnabile.

4.2.2 Obiettivi programmatici

L'obiettivo del programma Parchi d'importanza nazionale è la promozione di parchi perfettamente funzionanti che si contraddistinguono per:

1. i loro elevati valori naturalistici e paesaggistici. La loro natura paesaggistica è salvaguardata e valorizzata.¹ Gli habitat meritevoli di protezione e protetti ubicati nei parchi sono salvaguardati, interconnessi e valorizzati. Le specie prioritarie a livello nazionale sono incentivate. Ciascuna categoria di parchi fornisce così il proprio specifico contributo all'infrastruttura ecologica e consente di vivere un'esperienza della natura e del paesaggio in modo consapevole;²
2. essere intesi come regioni innovative per uno sviluppo regionale sostenibile, con la partecipazione della popolazione. Le loro prestazioni economiche a livello regionale (ad es. prodotti agricoli, servizi, turismo) si basano in larga misura sull'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali della regione. Nel loro insieme, i parchi vengono considerati come un'istituzione nazionale garantita a lungo termine e posizionata sotto il marchio Parchi svizzeri;
3. essere stati istituiti sulla base di iniziative regionali. Con la partecipazione di tutti i gruppi interessati, resa possibile dai parchi, possono nascere un'identità regionale e una prospettiva sociale a lungo termine per la popolazione. Inoltre i parchi costituiscono uno strumento con cui l'educazione ambientale avviene in modo pratico ed efficace e i valori ecologici possono essere trasmessi e illustrati a un vasto pubblico.

Obiettivi diversi per ciascuna categoria di parchi

4.2.3 Schede programmatiche per le tre categorie di parchi

Per ogni categoria di parchi il legislatore definisce diversi obiettivi che influenzano profondamente le prestazioni dei parchi stessi. Per ogni categoria di parchi è stata quindi elaborata una scheda programmatica con il suo specifico set di indicatori, in base ai quali le domande vengono esaminate e gli aiuti finanziari globali calcolati. Le tre schede programmatiche si trovano in allegato.

4.2.4 Calcolo dei mezzi finanziari

Il sistema per il calcolo degli aiuti finanziari globali nel programma Parchi d'importanza nazionale è concepito in modo che tutte le domande di aiuti finanziari globali possano essere prese in considerazione purché siano soddisfatti i requisiti per la relativa categoria di parchi. Dato che la LPN attribuisce funzioni differenti alle diverse categorie di parchi, il metodo di calcolo è stato elaborato in modo che il rapporto di concorrenza fra parchi e fra parchi candidati rimanga confinato all'interno della stessa categoria.

Tranche di finanziamento per singole categorie di progetti

Innanzitutto l'UFAM stabilisce le tranche di finanziamento per le tre categorie di parchi in base al numero effettivo di domande di aiuti finanziari globali e alle esigenze specifiche di ogni categoria. I parchi nazionali verranno dunque presi in conto in misura più importante in questo calcolo.

¹ Art. 23e LPN e strategia dell'UFAM sul paesaggio, effetto perseguito A3

² In base agli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera

In un secondo momento, tutte le domande complete riguardanti la stessa categoria di parchi vengono confrontate tra loro e valutate mediante i punti di prestazione in base alla scheda programmatica specifica per la categoria. Per la maggioranza degli indicatori l'assegnazione dei punti avviene secondo il principio «best in class». Ciò significa che la migliore prestazione proposta dalle domande per un determinato criterio ottiene l'intero punteggio. La scala di valutazione si differenzia per quarti di punto.

Assegnazione di punti secondo il principio «best in class»

In un terzo momento, per ogni categoria di parchi viene infine calcolato un importo in franchi per punto di prestazione. Tale importo si ottiene dividendo il totale dei mezzi finanziari a disposizione di una categoria di parchi per il totale dei punti raggiunti mediante le domande pervenute. Gli aiuti finanziari globali offerti dalla Confederazione per un singolo parco si calcolano moltiplicando l'importo in franchi assegnato a ogni punto di prestazione per il totale dei punti raggiunto dal parco. Dato che, come descritto sopra, i mezzi finanziari disponibili per la promozione di parchi d'importanza nazionale vengono attribuiti interamente secondo la qualità e l'entità della prestazione offerta, non viene costituita nessuna riserva. Di conseguenza, i negoziati sull'AP non vertono sull'ammontare degli aiuti finanziari globali, bensì sulla prestazione da fornire per questa somma.

Calcolo di un importo in franchi per punto di prestazione

Prestazioni per le quali non possono essere concessi aiuti finanziari globali e interfacce con altre basi legali e altre fonti di finanziamento

Le condizioni quadro giuridiche e l'esistenza di altri strumenti d'incentivazione e di finanziamento fanno sì che le seguenti prestazioni non possano beneficiare di aiuti finanziari globali per i parchi (lista non esaustiva):

Prestazioni escluse dalla promozione

Tab. 1 > Prestazioni che non ricevono aiuti finanziari

Prestazioni	Esempi
Progetti per i quali esistono altre basi giuridiche o altre fonti di finanziamento.	Misure di protezione di biotopi, di specie e di paesaggi finanziate tramite altri programmi del settore ambientale oppure attraverso fondi della politica agricola; promozione dello smercio di prodotti agricoli; pianificazione, costruzione e rinnovo di infrastrutture, nonché demolizione / rinnovo di infrastrutture danneggiate
Mezzi di trasporto	Acquisto e gestione
Fabbricazione e certificazione di prodotti / prestazione di servizi contrassegnati con il marchio Prodotto	La fabbricazione di prodotti e la prestazione di servizi da parte di terzi devono essere autofinanziate. La Confederazione mette a disposizione il marchio Prodotto.
Misure di sostegno del mercato o commercializzazione di prodotti e servizi di singoli fornitori	La fabbricazione di prodotti e la prestazione di servizi nonché la relativa commercializzazione da parte di terzi devono essere autofinanziate. La Confederazione mette a disposizione il marchio.
Progetti di ricerca	Ricerca di base o ricerca applicata da parte di diversi istituti

Affinché le prestazioni possano essere prese in considerazione per un finanziamento, è indispensabile che siano basate sugli obiettivi strategici conformi al contratto di parco e al piano di gestione per l'istituzione e le basi concettuali del parco stesso.

Il processo di istituzione dei parchi d'importanza nazionale può far emergere priorità e livelli di attuazione delle singole prestazioni molto diversi a seconda della fase di sviluppo dei parchi e delle loro condizioni specifiche. È importante che i parchi e i parchi candidati forniscano una prestazione minima per tutti gli obiettivi strategici definiti per le rispettive categorie.

Indicatori di prestazione

Le modalità secondo cui i parchi e i parchi candidati pianificano le loro prestazioni e le sottopongono all'UFAM come base per la stipula dell'AP sono molto diverse e dipendono dalle condizioni di ciascun parco. Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per la rispettiva categoria di parchi, rispecchiano l'orientamento e il profilo di ciascun parco. Più che il numero dei progetti offerti, a giocare un ruolo importante sono l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, su quale superficie o in quanti Comuni nonché per quanti visitatori del parco vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in quale misura le prestazioni proposte rivalutano o valorizzano i punti forti del parco, compensano i suoi punti deboli con provvedimenti adeguati e permettono di sfruttare i potenziali esistenti. In rapporto alle prestazioni nei settori natura e paesaggio nonché educazione ambientale, la rilevanza dipende dal contributo che i progetti forniscono all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio.

Indicatori di qualità

Nel calcolare gli aiuti finanziari globali si tiene conto del livello di attuazione delle prestazioni offerte. Si verifica pertanto fino a qual punto le prestazioni fornite siano vincolanti per i Comuni compresi nel parco e per i diversi attori locali. Esempio 1: viene avviato un servizio di consulenza per la progettazione e la costruzione di edifici destinato all'intero perimetro del parco. In questo caso è essenziale stabilire quanto sia vincolante l'impiego dello strumento e quali siano le misure che ne disciplinano l'impiego nei Comuni del parco. Esempio 2: basando i progetti educativi sulle strategie di formazione dei parchi, si soddisfano i requisiti della strategia quadro per l'educazione in parchi e centri didattici naturalistici (UFAM 2012). Decisivi per determinare il livello di attuazione di un progetto sono il suo stato di pianificazione e di attuazione e la misura in cui la realizzazione è garantita. L'esecuzione di un progetto è assicurata quando le competenze sono chiarite, i partner di rilievo coinvolti e i necessari mezzi di finanziamento garantiti.

Indicatori per le zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani

Per il calcolo delle prestazioni nelle zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani non si prendono in considerazione solo le superfici delle zone centrali, ma anche le altre prestazioni che dipendono da queste superfici secondo gli articoli 17 e 23 OPar. Questo criterio riveste quindi una notevole importanza nella ripartizione dei punteggi.

Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alla Carta e al piano di gestione

Entità e rilevanza delle prestazioni sono importanti

Preso in considerazione del livello di attuazione

Preso in considerazione delle superfici e delle prestazioni

Nel caso delle indennità per mancato utilizzo, per principio saranno definite delle somme legate alla superficie. Queste indennità saranno applicabili esclusivamente se il mancato utilizzo è effettivamente provato e non è già finanziato da altri programmi. La base per l'attribuzione di queste indennità dovranno essere dei contratti a lunga scadenza stipulati con i proprietari dei terreni (*tali contratti sono necessari per assicurare il libero sviluppo della natura: l'UFAM raccomanda di stipulare contratti della durata di almeno 50 anni, con riserva del rinnovamento del marchio parco*).

Riserve della biosfera

Per le riserve della biosfera dell'UNESCO si usa l'insieme di indicatori elaborato per i parchi naturali regionali. La prestazione relativa alla definizione delle zone centrali, che risulta supplementare rispetto ai parchi naturali regionali, viene ricompensata mediante l'indicatore Complessità. Le prestazioni concrete fornite all'interno delle zone centrali e nelle zone di cura sono valutate nell'ambito dell'obiettivo programmatico 1 (conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio).

Valutazione

La valutazione degli obiettivi programmatici avviene generalmente in quarti di punto. Le deroghe sono elencate nei set di indicatori. Salvo indicazione contraria, il punteggio minimo è costituito da 0 punti.

Valutazione in quarti di punto

4.2.5 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, qualora possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono di fronte alla Confederazione che una stessa prestazione non benefici di un doppio finanziamento.

Programmi e misure riguardanti specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, a pianificazioni e a valorizzazioni del paesaggio in oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) (art. 13 LPN), alla promozione di progetti di ricerca, della formazione e del perfezionamento di specialisti nonché delle relazioni pubbliche (art. 14a LPN) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo (cfr. anche la tabella 1 al punto 4.2.4, in cui sono elencate le prestazioni che non possono ricevere aiuti finanziari globali provenienti dal credito per i parchi). Per le attività finanziate da altri incentivi o a partire da basi legali diverse rispetto a quelle sopra indicate, nel quadro del programma Parchi d'importanza nazionale possono essere promosse solo le prestazioni aggiuntive fornite attraverso i Parchi e non coperte da altre basi legali e dagli incentivi. Fungono da esempio quei casi in cui l'approntamento di basi per la pianificazione relative all'intero territorio del parco nonché l'inizializzazione e il coordinamento di progetti non sono realizzabili senza le prestazioni finanziate dal programma Parchi d'importanza nazionale.

> Allegato relativo alla parte 4

A1 Scheda programmatica per parchi nazionali

Tab. 2 > Scheda programmatica 2016–2019 per il parco nazionale (art. 23/LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi				
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani) comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO			
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale gestito in modo sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione ambientale; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti. 			
Priorità + strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; valorizzazione delle prestazioni dei parchi specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. A questo proposito l'UFAM garantisce i necessari incentivi. • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto 			
Indicatori specifici per il parco nazionale				
ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
05-01	OP 1: Garanzia di libero sviluppo della natura nella zona centrale	<p>P 1.1: Superficie della zona centrale Valutazione: 12 punti = superficie più di 3 volte superiore 9 punti = superficie da 2 a 3 volte superiore 6 punti = superficie da 1,5 a 2 volte superiore 3 punti = superficie min. necessaria per la regione biogeografica o fino a 1,5 volte superiore</p> <p>P 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 17 OPar.</p>	<p>Q 1.1: Struttura della zona centrale Valutazione: 2,0 punti = elemento principale della zona centrale >90 % della superficie 1,5 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale >2/3 della superficie minima 1,0 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale >2/3 della superficie minima 0,5 punti = 4 superfici parziali, elemento principale della zona centrale >2/3 della superficie minima</p> <p>Q 1.2: Superficie della zona centrale sotto il limite del bosco (max 1 punto) 1,0 punti = >50 km² 0,5 punti = 30–50 km²</p> <p>Q 1.3: Percentuale della superficie delle zone centrali senza deroghe / eccezioni alle prescrizioni di cui all'art. 17 OPar 9 punti = nessuna deroga / eccezione sul 100 % della superficie 6 punti = nessuna deroga / eccezione sul 90 % della superficie 3 punti = nessuna deroga / eccezione sull'80 % della superficie</p>	<p>Punteggio massimo: 12 + 12 = 24 punti</p> <p>Calcolo dell'indennità: CHF 2000.- per km²/anno (CHF 20.- per ha)</p>
05-02	OP 2: Zona periferica: gestione naturalistica del paesaggio rurale e protezione della zona centrale da interventi pregiudizievoli	<p>P 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione di biotopi e paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti)</p> <p>P 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni</p>	<p>Q 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, forniscono un contributo all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti)</p> <p>Q 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti di pianificazione del territorio e nei processi (max 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 5 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 10 punti</p>

		culturali, siti caratteristici e luoghi storici (max 1 punto) P 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona periferica (max 1 punto)	Q 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	
05-03	OP 3: Promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali	P 3.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max 1 punto) P 3.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico e di attività ricreative (max 1 punto) P 3.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max 1 punto)	Q 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max 1 punto) Q 3.2: Periodiche iniziative di interconnessione, informazione e perfezionamento per i partner e i fornitori di prestazioni del parco (almeno un evento l'anno) (max 1 punto) Q 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
05-04	OP 4: Sensibilizzazione ed educazione ambientale	P 4.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione ambientale specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti) P 4.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorirne l'identità (max 1 punto)	Q 4.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta (max 1 punto) Q 4.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori che dispongono delle necessarie qualifiche (max 1 punto) Q 4.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
05-05	OP 5: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale	P 5.1: Percentuale di posti di lavoro occupati da personale qualificato per la gestione del parco e dotato delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie per tale gestione (max 1 punto) Valutazione: 1,0 punti = superiore all'850 % 0,75 punti = 650-850 % 0,5 punti = 450-650 % P 5.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) P 5.3: Entità e rilevanza dei progetti per il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto)	Q 5.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max 1 punto) Q 5.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) Q 5.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
05-06	OP 6: Ricerca	P 6.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 2 punti) P 6.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare (max 2 punti)	Q 6.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 2 punti)	Punteggio massimo: 4 punti per la prestazione + 2 punti per la qualità = 6 punti

Tab. 3 > Altre prestazioni rilevanti

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Metro di valutazione
05-07	Complessità	Vengono valutati i seguenti aspetti: 1. qualità e varietà della natura e dei paesaggi nonché dello spazio urbano e dei siti caratteristici nel parco; 2. geografia/politica: numero di enti coinvolti nel parco (Comuni, distretti, regioni, patriziati, Cantoni, cooperazione transfrontaliera); 3. lingua/cultura: numero di lingue nazionali e diversità culturale nel parco.	Massimo 6 punti
05-08	Prestazioni proprie	Percentuale delle prestazioni proprie, inclusi contributi e sponsorizzazioni di terzi, sul budget totale	Massimo 3 punti La valutazione avviene per mezzi punti, >20 % = 3,0 punti 19–20 % = 2, 5 punti 17–18 % = 2,0 punti 15–16 % = 1,5 punti 13–14 % = 1,0 punti 11–12 % = 0,5 punti Totale massimo 67 punti

A2 Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale comprese le riserve della biosfera

Tab. 4 Scheda programmatica 2016–2019 per i parchi naturali regionali comprese le riserve della biosfera (art. 23g LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani) comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO viene/vengono <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; promosso lo sviluppo regionale gestito in modo sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione ambientale; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità + strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; valorizzazione delle prestazioni dei parchi specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. A questo proposito l'UFAM garantisce i necessari incentivi. • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto.

Indicatori specifici per il parco naturale regionale comprese le riserve della biosfera

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
06-01	OP 1: Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio	<p>P 1.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione dei biotopi specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera (max 3 punti)</p> <p>P 1.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti)</p> <p>P 1.3: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali e siti caratteristici (max 1 punto)</p>	<p>Q 1.1: I progetti si basano sull'orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, forniscono un contributo all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti)</p> <p>Q 1.2: Integrazione dei progetti negli strumenti di pianificazione del territorio e nei processi (max 1 punto)</p> <p>Q 1.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	Punteggio massimo: 6 punti per la prestazione + 4 punti per la qualità = 10 punti
06-02	OP 2: Rafforzamento delle attività economiche sostenibili	<p>P 2.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max 1 punto)</p> <p>P 2.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico (max 1 punto)</p> <p>P 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max 1 punto)</p>	<p>Q 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max 1 punto)</p> <p>Q 2.2: Periodiche iniziative di interconnessione, informazione e perfezionamento per i partner e i fornitori di prestazioni del parco nonché integrazione dei progetti nelle strutture e nei progetti regionali (almeno un evento l'anno) (max 1 punto)</p> <p>Q 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
06-03	OP 3: Sensibilizzazione ed educazione ambientale	<p>P 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione ambientale specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti)</p> <p>P 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorire l'identità (max 1 punto)</p>	<p>Q 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta (max 1 punto)</p> <p>Q 3.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori che dispongono delle necessarie qualifiche (max 1 punto)</p> <p>Q 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti

06-04	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale	P 4.1: Percentuale di posti di lavoro occupati da personale qualificato per la gestione del parco e dotato delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie per tale gestione Valutazione: 1,0 punti = superiore al 450 % 0,75 punti = 350–450 % 0,5 punti = 250–350 % P 4.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) P 4.3: Entità e rilevanza dei progetti per il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto)	Q 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max 1 punto) Q 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) Q 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
06-05	OP 5: Ricerca Facoltativo per i PNR, obbligatorio per le riserve della biosfera	P 5.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 1 punto) P 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare (max 1 punto)	Q 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punto per la qualità = 3 punti

Tab. 5 > Altre prestazioni rilevanti

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Metro di valutazione
06-06	Superficie	Dimensione della superficie eccedente quella minima richiesta	Massimo 3 punti 3,0 punti = superficie più di 6 volte superiore 2,5 punti = superficie da 5 a 6 volte superiore 2,0 punti = superficie da 4 a 5 volte superiore 1,5 punti = superficie da 3 a 4 volte superiore 1,0 punti = superficie da 2 a 3 volte superiore 0,5 punti = superficie da 1,5 a 2 volte superiore
06-07	Complessità	Vengono valutati i seguenti aspetti: 1. qualità e varietà della natura e dei paesaggi nonché dello spazio urbano e dei siti caratteristici nel parco; 2. geografia/politica: numero di enti coinvolti nel parco (Comuni, distretti, Cantoni, cooperazione transfrontaliera); 3. lingua/cultura: numero di lingue nazionali e diversità culturale nel parco; 4. qualità e superficie delle zone centrali delle riserve della biosfera.	Massimo 6 punti, per le riserve della biosfera massimo 8 punti
06-08	Prestazioni proprie	Percentuale delle prestazioni proprie, inclusi contributi e sponsorizzazioni di terzi, sul budget totale	Massimo 3 punti >30 % = 3,0 punti 29–30 % = 2,5 punti 27–28 % = 2,0 punti 25–26 % = 1,5 punti 23–24 % = 1,0 punti 21–22 % = 0,5 punti Totale massimo 43 punti, per le riserve della biosfera 45 punti

A3 Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale

Tab. 6 > Scheda programmatica 2016–2019 per parchi naturali periurbani (art. 23h LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani) comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani comprese le riserve della biosfera dell'UNESCO viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale gestito in modo sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione ambientale; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità + strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; valorizzazione delle prestazioni dei parchi specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. A questo proposito l'UFAM garantisce i necessari incentivi. • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto.

Indicatori specifici per il parco naturale periurbano

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
07-01	OP 1: Garanzia di libero sviluppo della natura nella zona centrale	<p>P 1.1: Superficie della zona centrale Valutazione: si possono ottenere da 8 a 11 punti 11,0 punti = superficie più di 2,5 volte superiore 10,5 punti = superficie fino a 2,25 volte superiore 10,0 punti = superficie fino a 2,00 volte superiore 9,5 punti = superficie fino a 1,75 volte superiore 9,0 punti = superficie fino a 1,50 volte superiore 8,5 punti = superficie fino a 1,25 volte superiore</p> <p>P 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 23 OPar.</p>	<p>Q 1.1: Collegamento della superficie della zona centrale Valutazione: 2,0 punti = 100 % di superficie collegata 1,5 punti = elemento principale della zona centrale >90 % della superficie 1,0 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale >2/3 della superficie minima 0,5 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale >2/3 della superficie minima</p>	<p>Punteggio massimo: 11 punti per la prestazione + 2 punti per la qualità = 13 punti</p> <p>Calcolo dell'indennità: CHF 2000.- per km²/anno (CHF 20.- per ha)</p>
07-02	OP 2: Adempimento della funzione di cuscinetto nella zona di transizione	<p>P 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione dei biotopi e del paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti)</p> <p>P 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona di transizione (max 1 punto)</p> <p>P 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali (max 1 punto)</p>	<p>Q 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, forniscono un contributo all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti)</p> <p>Q 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti di pianificazione del territorio e nei processi (max 1 punto)</p> <p>Q 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 5 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 10 punti</p>
07-03	OP 3: Sensibilizzazione, educazione ambientale ed esperienze a contatto con la natura	<p>P 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sul contatto con la natura specialmente in rapporto all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 1 punto)</p> <p>P 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sull'educazione ambientale (max 1 punto)</p> <p>P 3.3: Numero di partecipanti alle proposte di educazione ambientale e di contatto con la natura (max 1 punto)</p>	<p>Q 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta (max 1 punto)</p> <p>Q 3.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori che dispongono delle necessarie qualifiche (max 1 punto)</p> <p>Q 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti</p>

07-04	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale	P 4.1: Percentuale di posti di lavoro occupati da personale qualificato per la gestione del parco e dotato delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie per tale gestione Valutazione: 1,0 punti = superiore al 450 % 0,75 punti = 350–450 % 0,5 punti = 250–350 % P 4.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) P 4.3: Entità e rilevanza dei progetti per il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto)	Q 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max 1 punto) Q 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) Q 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
07-05	OP 5: Ricerca (facoltativo)	P 5.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 1 punto) P 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare (max 1 punto)	Q 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punto per la qualità = 3 punti

Tab. 7 > Altre prestazioni rilevanti

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Metro di valutazione
07-06	Complessità	Vengono valutati i seguenti aspetti: 1. la qualità e la varietà dei paesaggi naturali; 2. geografia/politica: il numero di enti coinvolti nel parco (Comuni, distretti, Cantoni).	Massimo 2 punti
07-07	Prestazioni proprie	Percentuale delle prestazioni proprie, inclusi contributi e sponsorizzazioni di terzi, sul budget totale	Massimo 3 punti >30 % = 3,0 punti 29–30 % = 2,5 punti 27–28 % = 2,0 punti 25–26 % = 1,5 punti 23–24 % = 1,0 punti 21–22 % = 0,5 punti Totale massimo 41 punti

Indice parte 5: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico

5	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico			
		5.2.1	Scheda programmatica	5
		5.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	8
			Allegato relativo alla parte 5	9
5.1	Situazione programmatica iniziale			
5.1.1	Basi legali			
5.1.2	Evoluzione della situazione finanziaria dal 1985			
5.1.3	Evoluzione delle misure			
5.2	Politica programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico			
		A1	Allegato al numero 5.1 dell'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico: promemoria natura e paesaggio	10

5 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico

5.1 Situazione programmatica iniziale

5.1.1 Basi legali

Sussidi globali concessi mediante accordi programmatici (rimanente rete stradale)

Art. 50 LPAmb	La Confederazione partecipa alle spese per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell'efficacia delle misure.	Sussidi della Confederazione
Art. 13–27 e art. 48a OIF	L'ordinanza contro l'inquinamento fonico regola il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico nel caso di edifici ubicati lungo le strade principali e le altre strade.	Ordinanza contro l'inquinamento fonico

Sussidi globali (strade principali svizzere)

LUMin	La Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata assegnato al traffico stradale anche per contribuire ai provvedimenti protettivi dell'ambiente resi necessari dallo stesso traffico su strada, provvedimenti che comprendono la protezione fonica e l'isolamento acustico.	Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
-------	---	--

5.1.2 Evoluzione della situazione finanziaria dal 1985

Attualmente è in corso il risanamento fonico delle strade svizzere nazionali e principali nonché delle altre strade, per una spesa complessiva prevista pari a quasi 4 miliardi di franchi. La metà dei costi totali riguarda le strade nazionali.

Quasi 4 miliardi di franchi per il risanamento fonico delle strade

Fino alla fine del 2010 sono stati investiti circa 1,6 miliardi di franchi per il risanamento delle strade, di cui il 75 per cento per le strade nazionali e il 25 per cento per la rimanente rete stradale. Tra i progetti di risanamento messi in opera, circa l'80 per cento è costituito da interventi costruttivi sulla via di propagazione delle emissioni (pareti anti-rumore, copertura di strade). L'1 per cento dei mezzi finanziari è stato impiegato per le misure alla fonte, ovvero principalmente rivestimenti fonoassorbenti e riduzione della velocità. I rimanenti mezzi finanziari (circa il 18 per cento) sono stati investiti per le misure sostitutive, principalmente per finestre insonorizzate; tuttavia tali misure, pur riducendo il rumore, non rappresentano delle vere e proprie misure di lotta contro l'inquinamento fonico.

Procedura prima della NPC (prima del 2008)

Prima della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), il risanamento fonico delle strade era un compito comune di Confederazione e Cantoni, ma i lavori di risanamento volti a ridurre le emissioni foniche stradali eccessive rientravano nel settore di competenza dei Cantoni. Questi ultimi ricevevano sussidi provenienti dall'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) per l'attuazione delle misure di riduzione delle emissioni foniche (interventi sulla carreggiata, pareti antirumore) e delle misure sostitutive (finestre insonorizzate). L'ammontare di tali sussidi era diversificato in base alla categoria della strada (nazionale, principale o altro), alla capacità finanziaria dei Cantoni e alle dimensioni del progetto di risanamento. I Cantoni elaboravano i progetti di risanamento in base al catasto dei rumori e l'UFAM li valutava dal punto di vista acustico. Da parte sua l'USTRA ne esaminava gli aspetti legati alla realizzazione e quelli relativi alla gestione del traffico, e garantiva i sussidi federali, che venivano versati ai Cantoni dopo aver ricevuto le fatture. Con questo modello i Cantoni dovevano tuttavia finanziare i lavori di risanamento prima di ricevere i sussidi federali provenienti dall'imposta sugli oli minerali, il che ha comportato, tra l'altro, un ritardo nei lavori di risanamento.

Modifiche introdotte dalla NPC (dal 2008)

Con l'entrata in vigore della NPC le strade nazionali sono passate interamente sotto la competenza della Confederazione. Per quanto riguarda le strade principali, i Cantoni riscuotono, a partire dall'entrata in vigore della NPC e in base alla LUMin, sussidi globali ponderati sulla base della lunghezza complessiva di tale rete stradale. Questi sussidi vanno a compensare anche le spese per le misure di protezione dell'ambiente, e in particolare quelle riguardanti il risanamento fonico. Per quanto concerne le altre strade, si mira a instaurare un rapporto di collaborazione con i Cantoni utilizzando lo strumento degli accordi programmatici conformi alle disposizioni di finanziamento contemplate nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Ciò al fine di rispettare il termine del 2018 per il risanamento delle strade principali e delle altre strade. Al posto delle vecchie aliquote sono stati stabiliti nuovi criteri per la determinazione dei sussidi federali. Il sistema della NPC ha portato a una certa redistribuzione tra i Cantoni. Con la stipula di accordi tra i Cantoni e la Confederazione si stabiliscono congiuntamente in un contratto (accordo programmatico) sia le modalità di pagamento dei sussidi federali sia l'entità dei risanamenti di competenza dei Cantoni. La scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico (5.2.1), basata sull'articolo 50 capoverso 1 lettera b LPAmb, definisce lo scopo del suddetto accordo programmatico.

In linea di principio, dall'introduzione della NPC la partecipazione finanziaria della Confederazione alle misure di risanamento delle altre strade è rimasta pressoché invariata. L'ammontare complessivo è stato invece incrementato durante il primo periodo programmatico e il fabbisogno finanziario è aumentato durante il secondo periodo programmatico (2012–2015), e aumenterà ancora nel terzo periodo (2016–2018), al fine di raggiungere l'obiettivo del risanamento delle strade principali e delle altre strade entro il 2018.

Garanzia del credito per i diversi progetti

Contributi globali per le strade principali
Accordi programmatici per le altre strade

Ancora molti risanamenti da effettuare

Tab. 1 > Costi necessari per il risanamento fonico relativi alle altre strade

Previsione dei costi necessari

Costi probabili (calcolati in base ai progetti in corso e in attesa di realizzazione) per il risanamento fonico delle altre strade per il periodo 2008–2018 (in milioni di franchi, cifra arrotondata).

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
62	36	51	104	99	167	168	177	197	156	130

5.1.3 Evoluzione delle misure

I primi due periodi programmatici della NPC (2008–2011 e 2012–2015)

Misure alla fonte

Nel primo periodo programmatico (2008–2011) è stata concordata l'installazione di un elevato numero di finestre insonorizzate, soprattutto nelle aree urbane. Nel secondo periodo, questa tendenza è stata contrastata con la promozione mirata di misure alla fonte per dare seguito al principio della lotta contro il rumore alla fonte. Concretamente, per le aree urbane ciò ha significato la posa di pavimentazioni stradali fonoassorbenti. L'UFAM si impegna affinché lo stato della tecnica in questo settore evolva in misura significativa.

Il terzo periodo programmatico della NPC (2016–2018)

Nel corso del terzo periodo programmatico, l'obiettivo della lotta contro il rumore alla fonte resta prioritario e verrà rafforzato. Le pavimentazioni fonoassorbenti saranno favorite come anche tutte le misure che consentiranno di ridurre il rumore alla fonte: misure di attenuazione del traffico, riduzione della velocità ecc. Queste misure beneficeranno di un sostegno finanziario maggiore rispetto alle misure applicate sulla via di propagazione delle emissioni (pareti antirumore). Inoltre l'installazione di finestre insonorizzate non è una misura di lotta contro il rumore, bensì una misura sostitutiva e non è pertanto una priorità del presente accordo programmatico con i Cantoni (cfr. scheda programmatica 5.2.1).

5.2 **Politica programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico**5.2.1 **Scheda programmatica****Tab. 2 > Scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico, art. 50 cpv. 1 lett. b LPAmb**

Scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico, art. 50 cpv. 1 lett. b LPAmb				
Obiettivo legale		Protezione della popolazione dall'inquinamento fonico dovuto al traffico stradale		
Obiettivo del prodotto (effetto perseguito)		L'inquinamento fonico dovuto alla rete stradale è a un livello tollerabile e non critico per la salute della popolazione.		
Priorità + strumenti UFAM		<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: definite in base all'effetto conseguito (riduzione dell'inquinamento fonico e del numero di persone esposte) • Finestre insonorizzate: costituiscono una misura sostitutiva e, di conseguenza, non sono prioritarie, ma danno diritto a un contributo fisso. • Strumenti: accordi programmatici, rendicontazione sullo stato di avanzamento del risanamento, controlling 		
ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
06-1	Riduzione dell'inquinamento fonico e del numero di persone esposte al rumore provocato dal traffico stradale	Numero delle persone protette (riduzione dell'inquinamento con l'obiettivo di portarlo al di sotto dei valori limite d'immissione, VLI)	<ul style="list-style-type: none"> • IdP = indicatore di priorità • Qualità e priorità di progetti in conformità all'obiettivo • Valutazione del valore intrinseco del progetto • IF= indicatore fonte • Qualità complessiva dell'accordo programmatico (proporzione dei progetti con le misure di lotta contro l'inquinamento fonico alla fonte) • Valutazione del valore complessivo dell'accordo programmatico in ogni Cantone – benchmarking 	Contributo globale mediante accordo programmatico. Prioritario per le misure alla fonte

Contributo totale della Confederazione fino al 31.03.2018

Obiettivo legale

La scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico si basa sull'articolo 50 capoverso 1 lettera b LPAmb ed è finalizzata all'adempimento dell'obiettivo legale di protezione della popolazione dall'inquinamento acustico derivante dal traffico stradale.

Protezione della popolazione**Obiettivo di prodotto**

L'obiettivo di prodotto consiste nel proteggere la popolazione dall'inquinamento fonico derivante dalle strade in modo tale che ne sia protetta la salute.

Salute**Priorità e strumenti**

- > Le priorità vengono fissate in base all'effetto perseguito (riduzione dell'inquinamento fonico e del numero delle persone colpite). La lotta contro l'inquinamento fonico alla fonte è prioritaria.
- > Le misure di isolamento acustico (finestre insonorizzate) sono in pratica misure sostitutive e quindi non prioritarie, ma danno diritto a un contributo fisso.
- > Gli strumenti di attuazione sono gli accordi programmatici, la rendicontazione sullo stato di avanzamento del risanamento e il controllo periodico.

Definizione delle priorità in base all'efficacia

Obiettivi programmatici (prestazioni richieste)

L'obiettivo programmatico consiste nella riduzione dell'inquinamento fonico e del numero di persone esposte all'inquinamento acustico generato dal traffico stradale.

Riduzione delle emissioni sonore e del numero di persone esposte

Indicatore di prestazione

L'indicatore di prestazione è il numero di persone protette, ovvero la riduzione del numero di persone esposte al rumore stradale, con lo scopo di avere una riduzione delle immissioni al di sotto dei valori limite d'esposizione al rumore. Una protezione può essere garantita soltanto mediante una riduzione del rumore esterno; questo indicatore non tiene quindi conto del numero di persone protette da finestre insonorizzate.

Numero di persone protette

Si impiegano finestre insonorizzate o altri provvedimenti edili di isolamento acustico di efficacia analoga soltanto in caso di deroghe (facilitazioni). Tutti i locali sensibili al rumore devono essere protetti da un'esposizione al rumore eccessiva. Le finestre insonorizzate devono rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 1 dell'OIF.

Indicatori di qualità

Gli indicatori di qualità sono uno strumento di valutazione qualitativo messo in atto e calcolato dall'UFAM. I risultati saranno utilizzati allo scopo di favorire i progetti di risanamento che prevedono misure di riduzione dell'inquinamento fonico alla fonte e permettono di proteggere dagli effetti dell'inquinamento acustico il maggior numero di persone.

Indicatori di qualità

Mediante gli indicatori di qualità, la valutazione dei progetti inclusi negli accordi programmatici si sviluppa su due livelli differenti, sia per diversi progetti all'interno di un unico Cantone (indicatore di priorità), sia a livello intercantonale (indicatore fonte).

Indicatore di priorità IdP

L'indicatore di priorità (IdP) permette una valutazione del valore intrinseco del progetto ottimizzando i costi in relazione ai decibel di riduzione e al numero di persone che beneficiano di tale riduzione:

Indicatore di priorità – IdP

$$IdP = \frac{\sum \text{Costi del progetto}}{\sum (\Delta dB * \text{persone})}$$

Costi del progetto = solo i costi di progettazione sono esclusi.

ΔdB = differenza in dB apportata dalla misura di risanamento

Persone = numero delle persone che hanno beneficiato della differenza in dB (ΔdB)

Il valore dell'indicatore misura, in maniera inversamente proporzionale, il valore del progetto, quindi più basso è il valore dell'indicatore, più alto è il valore del progetto a livello di protezione contro l'inquinamento fonico.

Allo stesso modo, questo indicatore consente nel corso di un dato periodo di dare la priorità a determinati progetti se le risorse finanziarie vengono ridotte. In particolare saranno avvantaggiati i progetti che contrastano l'inquinamento acustico alla fonte e quelli che proteggono il più elevato numero di persone.

Indicatore fonte (IF)

L'indicatore fonte (IF) consente una stima globale del valore dell'accordo programmatico di un Cantone in relazione agli altri Cantoni. I Cantoni con una maggioranza di progetti che prevedono misure di lotta contro il rumore alla fonte hanno un migliore indicatore fonte:

Indicatore fonte – IF

$$IF = \frac{\Sigma \text{progetti alla fonte}}{\Sigma \text{totale progetti}}$$

Σ progetti alla fonte = numero di progetti di un determinato Cantone che contengono una misura di lotta dell'inquinamento acustico alla fonte (secondo categoria A, tabella 3)

Σ totale progetti = somma totale di tutti i progetti del Cantone considerato

L'indicatore ha un valore compreso tra 0 e 1 e serve per la valutazione a uso interno dell'UFAM (benchmarking) riguardante l'evoluzione delle misure applicate dai Cantoni.

1 è il valore migliore: tutti i progetti rientrano nella categoria A), misure alla fonte.

0 è il valore peggiore: nessun progetto contiene una misura alla fonte.

I costi di progettazione non sono considerati né nell'indicatore alla fonte né nell'indicatore di priorità.

Contributo della Confederazione

Con la concessione di contributi ricavati dagli introiti dell'imposta sugli oli minerali, i progetti di riduzione dell'inquinamento fonico più efficaci beneficiano di sussidi relativamente elevati. La Confederazione versa quindi contributi globali in funzione dell'efficacia delle singole misure di protezione fonica (IP) con un'aliquota contributiva conforme a quella indicata nella tabella 3. La priorità viene data alle misure alla fonte, in particolare all'impiego di pavimentazioni stradali fonoassorbenti.

Misure alla fonte

Nel caso dei sussidi impiegati per misure d'isolamento acustico (finestre insonorizzate) viene invece accordato un importo fisso per ogni finestra insonorizzata, a prescindere dalle sue dimensioni.

5.2.2 **Calcolo dei mezzi finanziari**

Il calcolo dei mezzi finanziari è orientato alla riduzione del rumore e può essere effettuato mediante una classificazione delle misure per categorie. La classificazione è stata verificata attraverso una valutazione globale dei progetti conclusi. La categoria delle misure alla fonte (A) è privilegiata.

Aliquote contributive in funzione dell'efficacia

La tabella 3 fornisce una panoramica delle aliquote contributive per categoria di misure adottate.

Tab. 3 > Calcolo dei mezzi finanziari

Categoria di misure	Aliquota contributiva	Criterio
a) Alla fonte		
Pavimentazioni fonoassorbenti (valore caratteristico <0 dB) Misure per la riduzione del traffico Riduzione di velocità Altre misure	32 %	La diminuzione prevista del livello sonoro è di almeno 1 dBA. L'aliquota contributiva riguarda solo i costi (supplementari) dovuti alle misure di protezione fonica*. I costi non possono superare il 50 % del costo complessivo.
b) Sulla via di propagazione		
Pareti antirumore Altre misure	25 %	L'aliquota contributiva riguarda i costi complessivi (progettazione e realizzazione).
Altre misure (al di fuori degli IQ)		
Costi di progettazione	15 %	Costi di progettazione per l'isolamento acustico degli edifici o costi non direttamente legati a una misura concreta
Finestre insonorizzate	CHF 400 (contributo fisso)	Le finestre insonorizzate sono una misura sostitutiva, quindi non sono prioritarie. La Confederazione eroga un contributo di CHF 400 per finestra (indipendentemente dalla sua grandezza), che equivale a circa il 20 % del costo attuale di una finestra insonorizzata di dimensioni normali.

* Per misura di protezione contro il rumore si intende unicamente l'impiego del manto fonoassorbente e del legante per la pavimentazione stradale. Gli altri lavori riguardanti l'infrastruttura stradale rientrano nella sua manutenzione e non sono finanziati tramite la LPAmb. Generalmente, i lavori di posa del manto stradale fanno parte della manutenzione delle strade. I costi dovuti alle misure di protezione fonica sono costituiti dalla differenza di spesa tra la posa del manto stradale fonoassorbente e quella di un manto stradale standard. Questi costi devono essere verificati o stimati e sono computati fino a un massimo del 50 per cento dei costi totali per la posa del manto stradale.

Esempio: costi totali per la sostituzione del manto stradale (possono essere indicati anche per m²):

costi per la procedura e la progettazione:	30 000 franchi,
fresatura dell'attuale pavimentazione e lavori di preparazione:	70 000 franchi,
consegna e posa della nuova pavimentazione:	140 000 franchi,
ultimazione e segnaletica orizzontale:	10 000 franchi,
totale:	250 000 franchi,
costi dovuti alle misure di protezione fonica: massimo	125 000 franchi (50 % di 250 000)
sussidi federali: massimo	40 000 franchi (32 % di 125 000)

> Allegato relativo alla parte 5

Per avere la certezza che in tutta la Svizzera vengano adottate le medesime regole, occorre applicare a livello nazionale l'aiuto all'esecuzione per il risanamento fonico delle strade, elaborato dall'UFAM e dall'USTRA insieme ai Cantoni, e pubblicato nel dicembre 2006 nella serie «Pratica ambientale» con il titolo «**Manuale per il rumore stradale**». www.bafu.admin.ch/uv-0637-i

A1 Allegato al numero 5.1 dell'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico: promemoria natura e paesaggio

Poiché l'attuazione del presente accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, in base ai numeri 2 e 6.1 dell'accordo programmatico, sono applicabili anche le prescrizioni del capitolo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
 - Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
- > aiuti all'esecuzione:
 - raccomandazioni della Stazione ornitologica svizzera di Sempach volte a evitare collisioni di uccelli contro ripari fonici trasparenti: www.windowcollisions.info/i/merkblatt.html
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage» (istruzioni, in tedesco e in francese), Guida all'ambiente n. 11, UFAFP 2002;
- > Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7 e 10;
- > altre basi:
 - Piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (PSP);
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse. Bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats» (in francese e tedesco, con riassunto in italiano), Scritti sull'ambiente n. 326, UFAFP 2001.

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- > chiarire gli effetti del progetto e assicurarsi della necessità dell'ubicazione, se il luogo previsto si trova in una zona IFP, tenendo conto del principio di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN (n. 6.2.10 delle spiegazioni relative all'inventario IFP);
- > integrare nel progetto la presentazione dei provvedimenti di ripristino e di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1^{er} LPN), nonché la loro durabilità dal punto di vista giuridico e pianificatorio; questi elementi devono presentare il medesimo stato di avanzamento;
- > Inventari in base all'art. 5 LPN: richiedere la presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerare eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli inte-

ressi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità esecutiva deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante o se la realizzazione dell'impianto interessato solleva questioni di principio in materia di protezione della natura e del paesaggio. Esempio: progetto di protezione contro l'inquinamento acustico lungo la strada nazionale nei pressi di Immensee.

Indice parte 6: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

6	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	2	Allegato relativo alla parte 6	13	
6.1	Situazione programmatica iniziale	2	A1	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo	13
6.1.1	Basi legali	2	A2	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA	14
6.1.2	Situazione attuale	2	A3	Aumento del contributo della Confederazione in caso di onere particolare	15
6.1.3	Prospettive di sviluppo	3	A4	Priorità accordata a progetti singoli che comportano oneri particolari: schema	16
6.1.4	Interfacce con altri programmi	3	A5	Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base	18
6.2	Politica programmatica	4	A6	Condizioni generali	19
6.2.1	Scheda programmatica	4	A7	Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	20
6.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	5	A8	Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)	22
6.2.3	Obiettivi programmatici	10	A9	Prestazioni supplementari	26
			A10	Procedura per progetti singoli e liste di controllo	30
			A11	Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di vie di comunicazione e lifelines	36
			A12	Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione: promemoria LPN/LCP	38

6 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

6.1 Situazione programmatica iniziale

6.1.1 Basi legali

Art. 6 LSCA, art. 36 LFo, art. 2 OSCA, art. 39 OFo	Le basi legali del programma concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sono costituite dall'articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) e dall'articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e nell'articolo 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).	Basi legali
Art. 38 OFo e art. 1 OSCA	I requisiti generali che il richiedente deve soddisfare per ottenere aiuti finanziari dall'UFAM sono contenuti nell'articolo 38 OFo e nell'articolo 1 OSCA. I provvedimenti devono essere consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche, devono essere coordinati con i pubblici interessi di altri settori e devono soddisfare le altre condizioni poste dal diritto federale.	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LFo, LSCA, LSu, LPT, LPN, LPac, LFSP	Oltre alla LFo e alla LSCA, anche la legge sui sussidi, la legge sulla pianificazione del territorio, la legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge sulla protezione delle acque e la legge sulla pesca stabiliscono dei requisiti per le misure concernenti le opere di protezione e la documentazione sui pericoli.	Altre leggi rilevanti

6.1.2 Situazione attuale

La particolarità del sistema di sussidi concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sta nel fatto che le indennità per misure che non richiedono oneri particolarmente elevati possono essere accordate globalmente mediante accordo programmatico, mentre le indennità per progetti molto onerosi possono essere concesse singolarmente mediante decisione (art. 8 cpv. 2 LSCA e art. 36 cpv. 2 LFo).

In vista dell'introduzione della NPC (1° gennaio 2008) è stato elaborato un modello di finanziamento per il settore delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, con la partecipazione di esperti cantonali e sulla base della strategia di sviluppo sostenibile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Modello comune di finanziamento per i settori delle piene e delle foreste

Il modello di finanziamento ha dato in generale buoni risultati anche nel secondo periodo programmatico (2012–2015). La gestione integrata dei rischi e la presa in considerazione dello sviluppo sostenibile rimangono due aspetti centrali. Di conseguenza, i progetti onerosi, che nell'ambito dell'adempimento di prestazioni supplementari tengono conto di entrambi gli aspetti, devono essere sostenuti con ulteriori sussidi.

Nel corso dell'esecuzione è stato tuttavia constatato che tra l'OFo e l'OSCA continuano a sussistere differenze che inibiscono una protezione omogenea e completa dai pericoli naturali. Tra queste vi sono in particolare le differenze nella partecipazione di terzi al finanziamento delle misure di protezione, la diversa documentazione sui pericoli e, anche per la protezione dalle piene, l'impossibilità di finanziare la demolizione e il trasferimento in luoghi sicuri di opere e installazioni. Per il terzo periodo programmatico (2016–2019) sono state pertanto armonizzate le relative disposizioni nell'OFo e nell'OSCA.

Armonizzazione di OFo e OSCA

6.1.3 Prospettive di sviluppo

Oltre all'ulteriore armonizzazione dell'esecuzione dell'OFo e dell'OSCA, per il terzo periodo programmatico si è deciso nuovamente di mettere in primo piano il sostegno ai Cantoni per l'integrazione delle carte dei pericoli nella pianificazione territoriale, per l'elaborazione della documentazione sui rischi e di piani d'emergenza, per l'integrazione mirata della documentazione sui pericoli e per il rilevamento delle opere di protezione. Poiché queste ultime costituiscono una parte importante delle infrastrutture di sicurezza svizzere, l'allestimento del catasto delle opere di protezione sarà un compito prioritario nei prossimi anni.

Priorità del terzo periodo programmatico

6.1.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e realizzati sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

La modifica della legge sulla protezione delle acque, che, tra l'altro, affida ai Cantoni la responsabilità della pianificazione e della realizzazione delle rivitalizzazioni delle acque, è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, mentre la modifica della relativa ordinanza è entrata in vigore il 1° giugno 2011. L'interfaccia è illustrata in dettaglio nel Manuale nella parte dedicata alla rivitalizzazione.

Interfacce con il programma Rivitalizzazione, LPAC

6.2 **Politica programmatica**6.2.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli, art. 36 LFo e art. 6 LSCA				
Obiettivo legale		Protezione delle persone e dei beni materiali importanti dai pericoli naturali		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Protezione per l'uomo, l'ambiente e i beni materiali da fenomeni gravitativi naturali con la gestione integrata dei rischi, tenendo conto di tutti gli aspetti della sostenibilità.		
Priorità + strumenti UFAM		I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: potenziale di pericolo e di danno (rischi) e necessità d'intervento; requisiti del progetto (gestione integrata dei rischi, sostenibilità); promozione di progetti particolarmente efficaci.		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
07-1	OP 1: Offerta di base Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali: <ul style="list-style-type: none"> • progetti senza oneri particolari • ripristino periodico • servizi di preallarme e necessarie stazioni di rilevamento 	IP 1.1: Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sviluppo sostenibile) Riduzione del rischio Redditività	Contributo globale 35 % dei costi che danno diritto ai contributi
07-2	OP 2: Documentazione sui pericoli Documentazione sui pericoli per la gestione dei rischi, compreso relativo aggiornamento	IP 2.1: Somma della documentazione sui pericoli prodotta o rivista	• Requisiti delle misure (tecnici/qualitativi)	Contributo globale 50 % dei costi che danno diritto ai contributi
I progetti singoli non fanno parte dell'accordo programmatico (come in passato, vengono deliberati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate).				
07-3	Progetti singoli Progetti con oneri particolari	IP 3.1: Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati IP 3.2: Percentuale di progetti di particolare efficacia	Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sostenibilità) Riduzione del rischio Redditività	35–45 % dei costi che danno diritto ai contributi in funzione dei risultati ¹

¹ In caso di oneri straordinari, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino a un massimo del 65 % dei costi imputabili.

I programmi per la realizzazione di opere di protezione come pure per l'elaborazione e l'aggiornamento della documentazione sui pericoli comprendono i seguenti elementi:

Tab. 1 > Elementi del programma quadriennale e progetti singoli

Obiettivo programmatico	Base giuridica	Contenuto	Forma giuridica	Contributo federale
Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che non richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A5. Manutenzioni periodiche, sostituzione di opere di protezione secondo i criteri indicati nell'allegato A5 Stazioni di rilevamento, servizi di preallarme	Accordo programmatico	Contributo globale fino a un massimo del 35% dei costi imputabili
Documentazione sui pericoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Documentazione per la gestione dei rischi (catasti, carte dei pericoli, valutazioni dei rischi, strategie, misure organizzative e di pianificazione ecc.)	Accordo programmatico	Contributo globale 50% dei costi imputabili
L'accordo programmatico non prevede progetti singoli, che, come in passato, sono approvati individualmente sulla base dei corrispondenti stanziamenti.				
Progetti singoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A5 (nuove costruzioni, manutenzioni periodiche, sostituzioni)	Decisione	35-45% dei costi in funzione dei risultati In caso di oneri notevoli per i Cantoni, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino al 65% dei costi imputabili

Il presente modello non considera né grandi progetti come quelli realizzati finora puntualmente nell'ambito della protezione contro le piene (ad es. la terza correzione del Rodano), né progetti di rivitalizzazione. Se la rimozione dei danni causati da grandi eventi sovregionali non può essere finanziata con i mezzi ordinari, verrà chiesto un credito aggiuntivo al Consiglio federale.

Il presente modello non considera né grandi progetti, né progetti di rivitalizzazione

Per le infrastrutture (vie di comunicazione, «lifelines») la protezione dai pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. Per quanto riguarda la competenza nell'ambito del sovvenzionamento di misure volte a proteggere le infrastrutture dai pericoli naturali confronta l'allegato A11.

Competenze in materia di protezione delle infrastrutture

6.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni

Da un lato si applicano criteri orientati al rischio, che rispecchiano la situazione di un determinato Cantone per quanto riguarda i pericoli naturali e il potenziale di danno associato. Dall'altro si tiene conto di criteri orientati al fabbisogno, che a loro volta indicano, indirettamente, il potenziale di danno nel Cantone.

Criteri per l'attribuzione dei finanziamenti

L'attribuzione dei finanziamenti risponderà inoltre ai seguenti principi:

- > **riserva:** invece di essere distribuita ai Cantoni, una parte del credito quadro è trattenuta dalla Confederazione quale riserva. In caso di eventi naturali straordinari minori nonché per l'indennizzo di prestazioni supplementari, la Confederazione ha quindi facoltà di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni interessati, secondo modalità flessibili e adeguate alla situazione. La riserva è attribuita in funzione dell'effettivo bisogno dei Cantoni;

- > **contributi federali uniformi:** i mezzi vengono attribuiti in funzione dell'effettivo bisogno e delle prestazioni del Cantone. Sono stati soppressi i supplementi della capacità finanziaria a destinazione vincolata. Le spese superiori dovute a fattori geotopografici possono essere compensate con mezzi supplementari derivanti dalla perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG);
- > **disaccoppiamento di contributi federali e cantonali:** l'ammontare del contributo cantonale al programma non è vincolato all'ammontare del contributo federale;
- > **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra i due elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli. Questo rapporto è stabilito nell'ambito dei negoziati sull'accordo. Se un Cantone ha, ad esempio, un grande bisogno di recupero a livello della documentazione sui pericoli, questa parte può essere promossa maggiormente;
- > **priorità dei progetti:** la Confederazione propone ai Cantoni di ordinare i loro progetti secondo l'urgenza e l'importanza;
- > **indicatori:** la Confederazione mette a disposizione gli indicatori necessari (SilvaProtect e Aquaprotect). È così possibile un'applicazione comparabile dei criteri sull'intero territorio nazionale;
- > **pianificazione continua:** come mostra l'esperienza, la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più è lungo l'orizzonte temporale, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. Ricorsi nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono ad esempio comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma quadriennale siano possibili adeguamenti. D'altro canto, il programma quadriennale deve essere il più possibile vincolante. Per i trasferimenti di mezzi finanziari dall'accordo programmatico a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo.

Date le situazioni iniziali differenti – nell'ambito della protezione contro le piene entra in considerazione di norma un unico processo, mentre nel settore forestale vi sono vari processi con modalità differenti (valanghe, colate detritiche, frane, caduta di massi ecc.) – l'attribuzione dei finanziamenti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli per il settore forestale e per la protezione contro le piene è impostata diversamente.

A) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e l'elaborazione della documentazione sui pericoli secondo la LFo² (art. 39 OFo)

L'attribuzione dei contributi federali per le misure di protezione secondo la LFo (offerta di base, documentazione sui pericoli e progetti singoli) si basa su criteri orientati al rischio e al fabbisogno. Il criterio orientato al rischio è determinato mediante il potenziale di danno secondo SilvaProtect. Il criterio orientato al fabbisogno, invece, si ottiene considerando da una parte i finanziamenti federali concessi finora («retrospettiva») e dall'altra il fabbisogno segnalato dai Cantoni («prospettiva»). Il calcolo esatto è indicato nell'allegato A1; la base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.

Diversa attribuzione dei finanziamenti per il settore forestale e la protezione contro le piene

Assegnazione dei contributi della Confederazione secondo la legge forestale

² Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A1.

I finanziamenti federali sono attribuiti agli elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli conformemente alla pianificazione cantonale. In quest'ambito un'elevata priorità va, come in passato, alla realizzazione e alla rielaborazione delle carte dei pericoli e della documentazione sui rischi. Dedotti i finanziamenti per l'offerta di base e per la documentazione sui pericoli, l'importo restante è riservato a progetti singoli.

Ripartizione dei mezzi finanziari

B) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e la documentazione sui pericoli secondo la LSCA³ (art. 2 OSCA)

Di norma, per i progetti di sistemazione idraulica assume rilievo un unico processo: le piene. L'attribuzione dei finanziamenti per la protezione contro le piene ai Cantoni può quindi avvenire in modo maggiormente differenziato rispetto alla protezione contro i pericoli naturali secondo la LFo. Il calcolo è effettuato individualmente per ogni elemento del programma e singolo progetto. La somma dei finanziamenti per ogni elemento corrisponde all'importo dei contributi federali per il Cantone.

Attribuzione dei contributi federali secondo la LSCA

> **Finanziamenti federali per l'offerta di base:** il 35 per cento del credito quadro complessivo, dedotta una riserva per l'indennizzo di prestazioni supplementari, è a disposizione come base di partenza dei negoziati sul programma per l'offerta di base nell'ambito delle opere idrauliche. Per ogni Cantone sono stanziati almeno **100 000 franchi** per periodo programmatico. L'importo restante è attribuito ai Cantoni in base agli indicatori orientati al rischio Lunghezza e Importanza del corso d'acqua e in base ai negoziati sul programma.

Indicatori orientati al rischio per l'offerta di base

> **Attribuzione dei finanziamenti federali per la documentazione sui pericoli:** i finanziamenti per la realizzazione e la rielaborazione delle carte dei pericoli, della documentazione sui rischi nonché per la pianificazione d'emergenza sono concessi esclusivamente in funzione del fabbisogno. Il contributo federale ammonta al 50 per cento dei costi imputabili nel periodo programmatico. Il programma viene definito nell'ambito dei negoziati.

Finanziamenti per la documentazione sui pericoli concessi in funzione del fabbisogno

> **Attribuzione dei finanziamenti federali per progetti singoli:** l'importo restante del credito quadro, dopo l'attribuzione dei finanziamenti per l'offerta di base e l'elaborazione della documentazione sui pericoli, è concesso ai Cantoni secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno. La base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.

Finanziamento per progetti singoli secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno

C) Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo (art. 2 cpv. 2 lett. a–e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. a–d OFo)

Nel primo periodo dell'accordo programmatico (2008–2011), la delimitazione tra offerta di base e progetti singoli è avvenuta unicamente sulla base dei costi di progetto. Nel secondo periodo questa netta distinzione è stata resa più flessibile (cfr. allegato A5). La ripartizione per progetti ha dato buoni risultati e verrà mantenuta anche per il terzo periodo. Come in passato, la ripartizione deve essere effettuata d'intesa con

Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo

³ Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A2.

iCantoni. La delimitazione tra offerta di base e progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati riguardanti l'accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.

D) Indennizzo di prestazioni supplementari (art. 2 cpv. 3 OSCA e art. 39 cpv. 3 OFo)

Per prestazioni supplementari si intendono le prestazioni fornite dai Cantoni che vanno ad aggiungersi a quelle da loro già assicurate per soddisfare le condizioni generali previste per la concessione delle indennità destinate alle opere di protezione e alla documentazione sui pericoli secondo l'articolo 1 OSCA e l'articolo 38 OFo.

Prestazioni supplementari come incentivo per progetti singoli particolarmente efficaci

Il modello di finanziamento delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, volto a realizzare gli obiettivi strategici della Confederazione, prevede di promuovere mediante indennità supplementari progetti singoli particolarmente efficaci. Tale modello punta ad assicurare la gestione integrata dei rischi e la qualità del progetto tenendo conto dei tre aspetti della sostenibilità (economia, ecologia, socialità). In base alle prestazioni supplementari, il contributo della Confederazione può essere aumentato fino a un massimo del 10 per cento (cfr. allegato A9).

Le prestazioni supplementari per i progetti singoli sono versate al Cantone, che è tuttavia flessibile nell'impostazione delle quote cantonali. Secondo l'articolo 20a capoverso 3 della legge sui sussidi (LSu) si applica la seguente disposizione: «Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali».

Per l'indennizzo delle prestazioni supplementari valgono i seguenti principi:

- > la fornitura di prestazioni supplementari è valutata sulla base di criteri uniformi e facilmente misurabili;
- > i criteri sono impostati in modo tale che in sede di verifica possa essere risposto SÌ o NO;
- > tutti i criteri devono sempre essere soddisfatti per poter beneficiare di sussidi aggiuntivi per ogni prestazione supplementare (ad es. il 2 % per il processo di pianificazione partecipativa); fa eccezione la gestione integrata dei rischi, per cui possono essere accordati sussidi supplementari anche se sono soddisfatti solo i criteri riguardanti le misure organizzative o pianificatorie;
- > gli indicatori corrispondenti sono determinati e documentati dagli studi di progettazione nell'ambito dello sviluppo del progetto.

Attuazione della gestione integrata dei rischi (art. 2 cpv. 3 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. b OFo)

L'espressione «gestione integrata dei rischi» è usata come sinonimo di «esame completo dei rischi», formulazione contenuta nell'articolo 2 capoverso 3 lettera b OSCA e nell'articolo 39 capoverso 3 lettera b OFo.

La gestione integrata dei rischi è un concetto strategico con cui si cerca di affrontare il tema della protezione contro i pericoli naturali con una combinazione ottimizzata di misure armonizzate tra loro (cfr. PLANAT 2013).

L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una serie di criteri incentrati sul Comune (cfr. allegato A9). I Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della gestione integrata dei rischi. Rientrano direttamente nella loro sfera d'influenza in particolare le misure organizzative (preallarme) e pianificatorie (piani di utilizzazione). Se nell'ambito di un progetto si attua interamente la gestione integrata dei rischi, viene corrisposto un aumento dei sussidi federali del 6 per cento. I criteri si applicano anche ai progetti riguardanti i mezzi di trasporto, salvo i requisiti relativi ai piani di utilizzazione.

Aspetti tecnici

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Un criterio importante è la sicurezza del sistema o la ridondanza dei sistemi in caso di sovraccarico. Data la differenza degli eventi, bisogna distinguere tra i progetti di protezione contro le piene e le opere di protezione nel settore forestale. Nella realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante soprattutto la sicurezza del sistema. Le misure di protezione devono essere concepite in modo tale che il sistema (opera e ambiente circostante) reagisca in modo positivo ai sovraccarichi (effetto > effetto dimensionale) adattandosi (nessun collasso) e l'effetto venga attutito in modo ordinato. Nel settore forestale, per evitare danni da sovraccarico sono efficaci innanzitutto i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. I criteri relativi agli aspetti tecnici sono riportati nell'allegato A9.

Pianificazione partecipativa

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Interessi di utilizzazione divergenti costituiscono spesso la ragione principale di conflitti e ritardi nella realizzazione dei progetti. La pianificazione partecipativa deve essere quindi sostenuta con sussidi supplementari. Se il committente può dimostrare che un progetto è nato sulla base di un processo partecipativo, per questa prestazione supplementare gli verrà corrisposto un sostegno sotto forma di una percentuale di sussidio supplementare. Deve risultare che le parti interessate sono state coinvolte (processo democratico) (cfr. allegato A9A9).

E) Sistema d'incentivazione nell'ambito dell'offerta di base

Per i progetti finanziati attraverso l'offerta di base, i Cantoni sono flessibili nella messa a punto delle quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Ai Cantoni si raccomanda di promuovere l'efficacia dei progetti con un sistema d'incentivazione corrispondente alla strategia federale anche per quanto riguarda l'offerta di base.

F) Aumento del contributo federale in caso di onere particolare

(art. 2 cpv. 4 OSCA e art. 39 cpv. 4 OFo)

In caso di onere particolare per i Cantoni, il contributo federale per progetti singoli può essere aumentato fino al 65 per cento.

Questo aumento mira a sostenere i Cantoni confrontati con un onere notevole che li obbliga a intervenire. Si tratta soprattutto di finanziare progetti che sono la conseguen-

**Attuazione della gestione
integrata dei rischi nei Comuni**

**Sostenibilità: aspetti tecnici
(sicurezza del sistema,
ridondanza)**

**Sostenibilità: aspetti sociali,
processi di pianificazione
partecipativa**

**Attribuzione differenziata dei
mezzi finanziari nell'ambito
dell'offerta di base**

Onere particolare

za di eventi di maltempo. Si vuole così anche limitare un attivismo inefficiente («sfruttare il momento») nel periodo immediatamente successivo a una catastrofe.

Presupposti e criteri per il calcolo dell'aumento sono contenuti nell'allegato A3 e nell'allegato A4.

6.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Offerta di base

I progetti che non richiedono oneri particolari sono indennizzati globalmente e realizzati direttamente dai Cantoni sotto la loro responsabilità, senza alcun obbligo di comunicare dettagli alla Confederazione. I Cantoni dispongono così della flessibilità necessaria per realizzare progetti ancora inesistenti all'inizio del periodo programmatico.

Indennizzo globale per progetti che non richiedono oneri particolari

Con i fondi stanziati nell'ambito dell'offerta di base può essere cofinanziata anche la manutenzione periodica delle opere di protezione, che, in generale, è necessaria per salvaguardarne il funzionamento. Nel caso delle opere idrauliche, tale manutenzione, eseguita ogni 5–10 anni, è indispensabile soprattutto per preservare la sezione di deflusso. L'estensione del cofinanziamento non deve tuttavia comportare un aumento dei crediti.⁴ Spesso è però più conveniente effettuare manutenzioni periodiche. Da un lato consentono infatti di garantire la sicurezza e dall'altro di prolungare la durata di vita delle opere di protezione. La manutenzione corrente delle opere di protezione è invece di competenza dei Cantoni. La Confederazione non partecipa al finanziamento dei suoi costi.

Cofinanziamento della manutenzione periodica

Anche la creazione e la gestione di stazioni di rilevamento volte a garantire la sicurezza delle aree insediative e delle vie di comunicazione a rischio nonché l'organizzazione di servizi di preallarme saranno finanziate attraverso l'offerta di base (art. 36 cpv. 1 lett. c LFO e art. 6 cpv. 2 lett. b LSCA). Anche in questo caso si tratta di numerose misure, piccole e semplici, di cui la Confederazione deve essere informata solo nell'ambito di un rapporto.

Cofinanziamento della gestione di stazioni di rilevamento e dell'organizzazione di servizi di preallarme

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile. Deve tuttavia essere espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'accordo programmatico sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, nella misura in cui sono noti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. allegati A7 e A8) e gli standard (direttive, norme, elenchi di tipi ecc.) da rispettare.

Requisiti dell'offerta di base

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale, nell'ambito dell'ultimo rapporto annuale, fornisce un resoconto finale relativo a tutto il periodo. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

⁴ La NPC non deve avere alcuna incidenza sui costi.

Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. A tal fine sono determinanti i progetti previsti dal Cantone nell'ambito della LFo secondo la necessità d'intervento⁵. Nell'ambito della protezione contro le piene, il contributo globale dell'offerta di base è fissato secondo la lunghezza o l'importanza dei corsi d'acqua nel Cantone. Il contributo federale copre fino a un massimo del 35 per cento dei costi imputabili.

Base di calcolo del contributo globale

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale (art. 20a cpv. 3 LSu). Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'offerta di base, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione / Cantone / Comune in modo flessibile.

Contributo cantonale al programma

OP 2 Documentazione sui pericoli

L'elaborazione di una documentazione sui pericoli (carte dei pericoli, carte indicative dei pericoli, catasto dei pericoli o degli eventi nonché catasto delle opere di protezione) e di una documentazione sui rischi costituiscono una premessa indispensabile per la gestione integrata dei rischi. Come per l'offerta di base, il finanziamento avviene mediante un contributo globale.

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione. L'accordo programmatico definisce l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. allegato A7) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Definizione di standard per la documentazione sui pericoli

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quadriennale fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni quadro stabilite per contratto.

Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore determinante per la fissazione del contributo è la necessità d'intervento a livello cantonale. Per il periodo programmatico il contributo federale copre il 50 per cento dei costi imputabili.

Contributo globale secondo la necessità d'intervento

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale (art. 20a cpv. 3 LSu). Per il finanziamento dei progetti singoli, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione / Cantone / Comune.

Entità del contributo cantonale al programma

La documentazione sui pericoli, in particolare le carte dei pericoli e il catasto dei pericoli o degli eventi, deve essere accessibile al pubblico e rimanere a disposizione degli interessati (LGI).

⁵ Dal 2012 è disponibile una documentazione sui pericoli per l'intero territorio nazionale in base alla quale i Cantoni possono elaborare programmi d'investimento a lungo termine.

OP 3 Progetti singoli

Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare i più svariati interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A5.

I progetti che richiedono oneri particolari sono decisi caso per caso dalla Confederazione. Restano applicabili le procedure note e sostanzialmente collaudate, comprese le procedure cantonali di rilascio della licenza di costruzione, approvazione dei piani e finanziamento. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Confederazione (cfr. allegato A7), l'esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale. I progetti singoli non fanno parte dell'accordo programmatico⁶. Per questi progetti sono tuttavia stanziati fondi per il periodo programmatico secondo i principi qui di seguito elencati.

Una volta dedotti i contributi per l'offerta di base e la documentazione sui pericoli, l'importo restante è destinato a progetti singoli. Il finanziamento si basa sui costi imputabili. Non è necessario che tutti i progetti siano già definiti all'inizio del periodo programmatico. Il Cantone può costituire una «riserva» per i progetti che maturano solo nel corso del periodo programmatico. Una volta esauriti gli stanziamenti riservati al Cantone, le sue ulteriori proposte di progetto sono riportate al periodo programmatico successivo e approvate con una decisione di principio (salvo approvazione del credito da parte del Parlamento). Anche i progetti approvati solo nel corso di un periodo programmatico e che ne superano il limite temporale sono inseriti e realizzati nel periodo successivo.

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. L'aliquota contributiva federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi imputabili e viene stabilita in base all'efficacia. In caso di oneri notevoli a carico dei Cantoni, la Confederazione può aumentare il suo contributo fino al 65 per cento⁷.

I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali almeno l'importo del sussidio federale. Il pagamento del contributo federale al Cantone è vincolato all'avanzamento dei lavori.

Di norma la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Progetti singoli con una durata superiore a cinque anni devono essere realizzati a tappe. In altri termini, di norma sono assicurati i fondi che vengono utilizzati entro questi cinque anni. Un impegno finanziario da parte della Confederazione sull'arco di decenni è escluso.

Requisiti per i progetti singoli

Base di calcolo per i progetti singoli

Il contributo della Confederazione è compreso tra il 35 e il 45 per cento a seconda dell'efficacia

Realizzazione a tappe per progetti singoli della durata di >5 anni

⁶ Per motivi giuridici, i progetti singoli non possono essere soggetti contemporaneamente a due forme giuridiche (contratto/decisione).

⁷ Cfr. spiegazioni negli allegati A3 e A4.

> Allegato relativo alla parte 6

A1 **Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo**

La seguente tabella illustra il calcolo dell'attribuzione di mezzi finanziari a un Cantone nel settore forestale.

Tab. 1 > Calcolo dell'attribuzione dei mezzi finanziari

Critero	Quota* per Cantone secondo il criterio [%]	Ponderazione	Quota ponderata per Cantone [%]
Disponibilità della Confederazione			
Potenziale di danno secondo SilvaProtect	A	1,5	$X = A \times 1,5$
Finanziamenti finora concessi dalla Confederazione	C	0,5	$Y = C \times 0,5$
Fabbisogno cantonale			
Esigenze segnalate dai Cantoni (corrette)	D_c	2	$Z = D_c \times 2$
	Quota non ponderata	$n = 4$	Quota ponderata = $(X + Y + Z) : n$
<i>Importo del sussidio al Cantone per un programma quadriennale secondo la LFo: quota ponderata del potenziale di danno in per cento x (credito quadro per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli)</i>			
* Svizzera intera = 100 %; D_c = correzione del fabbisogno segnalato			

Potenziale di danno secondo SilvaProtect: in base a questi dati può essere determinata la quota percentuale di ogni Cantone rispetto al potenziale di danno a livello nazionale. I mezzi federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo questa quota.

Mezzi finanziari concessi finora dalla Confederazione: anche qui è calcolata la quota percentuale di ogni Cantone sulla totalità dei finanziamenti federali concessi finora (Ø degli ultimi cinque anni) e i finanziamenti federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo tale quota.

Esigenze segnalate dai Cantoni: anche per l'insieme del fabbisogno segnalato è determinata la quota percentuale di ogni Cantone. Queste segnalazioni sono dapprima sottoposte a una valutazione della plausibilità (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e, se necessario, corrette. I contributi della Confederazione disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo la quota corretta.

A2 **Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA**

Budget per la protezione contro le piene

La base è rappresentata dal credito quadro quadriennale per la protezione contro le piene. Da tale credito sono detratti i contributi per le regolazioni dei laghi, OWARNA e le rilevazioni d'importanza nazionale. Detratta una riserva (ad es. per l'indennizzo di prestazioni supplementari, eventi di piena minori e grado di realizzazione delle carte dei pericoli), l'importo rimanente può essere ripartito tra i Cantoni (budget per la protezione contro le piene netto²).

Offerta di base OB

Budget OB totale: 35 per cento del budget protezione contro le piene netto² (come base negoziale per gli accordi programmatici).

Budget OB Cantone A: contributo minimo CHF 100 000 + (budget OB totale – 2,6 milioni di CHF⁸) x quota lunghezza dei corsi d'acqua x quota importanza dei corsi d'acqua⁹. Determinante è comunque il risultato dei negoziati con il Cantone.

Documentazione sui pericoli DP

Budget DP totale:

50 per cento del totale dei progetti relativi all'elaborazione e all'aggiornamento della documentazione sui pericoli preventivati:

$0,5 \times [\text{budget DP}_1 \text{ Cantone A} + \text{budget DP Cantone B} + \dots + \text{budget DP Cantone X}]$

Progetti singoli orientati al rischio SP_R

Budget SP_R totale: $1/3 \times$ importo restante

Budget SP_R Cantone A: budget SP_R totale x quota potenziale di danno (Aquaprotect)

Progetti singoli orientati al fabbisogno SP_B

Budget SP_B totale: $2/3 \times$ importo restante

Budget SP_B Cantone A:

budget SP_B totale x quota cantonale rispetto al fabbisogno nazionale effettivo (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e plausibilizzato (risultato dei negoziati)

$$\begin{aligned} & \text{Budget OB Cantone A} + \text{budget DP Cantone A} + \text{budget SPR Cantone A} \\ & + \text{budget SPB Cantone A} \end{aligned}$$

⁸ Importo minimo: 26 Cantoni a CHF 100 000.– = 2,6 milioni di CHF

⁹ Numero d'ordine di Strahler

A3 Aumento del contributo della Confederazione in caso di onere particolare

L'aumento viene concesso solo se sono pienamente soddisfatti i criteri elencati qui di seguito.

Tab. 2 > Criteri per la concessione dell'aumento

Criteri	Osservazioni
Onere notevole per il Cantone	Un onere notevole sussiste se nell'ambito di una pianificazione sull'arco di tre periodi programmatici può essere dimostrato un onere elevato a causa di progetti prioritari. Il carico medio pro capite nel Cantone deve essere quattro volte superiore alla media svizzera.
Misure di protezione straordinarie	Una situazione straordinaria può derivare: dall'entità (compresi i costi) delle costruzioni, dall'importanza degli oggetti da proteggere (ad es. grandi zone industriali o città), dall'importanza per la sicurezza della popolazione, dalle misure rese necessarie da eventi di maltempo eccezionale.
Aumento straordinario	L'aumento del contributo federale è concesso per progetti singoli e non in modo sistematico per tutti i progetti di un programma cantonale. Il fatto di considerare esclusivamente progetti di massima priorità (cfr. allegato A4) costituisce una prima limitazione; gli altri progetti beneficiano di un finanziamento ordinario.
Visione d'insieme della pianificazione	Deve essere disponibile una panoramica dei progetti pianificati (in ordine di priorità).

L'aumento del contributo federale a causa della difficoltà di finanziamento non è concesso in misura forfettaria pari al 20 per cento ma avviene in modo scaglionato. Il contributo federale supplementare varia dallo 0 al 20 per cento in funzione del carattere straordinario del progetto, valutato sulla base del:

1. costo del progetto,
2. potenziale di danno,
3. rischio di decesso individuale.

Per ognuno dei criteri valutati il progetto è inserito in una delle cinque classi determinate in funzione delle sue caratteristiche. Il tasso del contributo supplementare è in seguito suddiviso in cinque classi: 0 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento e 20 per cento. In funzione del valore assegnato ai criteri precitati, viene stabilito un tasso per ogni singolo criterio: A, B e C. Il tasso del contributo supplementare applicato al progetto è la percentuale più alta tra A, B e C.

Tab. 3 > Valutazione dei criteri e delle classi di tasso di contributo supplementare

Criteri Classi	Costo del progetto (CHF/abitante)	Entità dei danni (milioni di CHF) ¹⁰	Rischio di decesso individuale ¹¹ (all'anno)
0 %	<25	<7,5	<5 x 10 ⁻⁵
5 %	25 – 50	7,5 – 15	5 x 10 ⁻⁵ – 10 ⁻⁴
10 %	50 – 75	15 – 22,5	10 ⁻⁴ – 5 x 10 ⁻³
15 %	75 – 100	22,5 – 30	5 x 10 ⁻³ – 10 ⁻³
20 %	>100	>30	>10 ⁻³

¹⁰ EconoMe, analisi delle conseguenze, entità complessiva dei danni nello scenario 100

¹¹ EconoMe, rischio di decesso individuale, oggetto con il rischio più elevato

A4 Priorità accordata a progetti singoli che comportano oneri particolari: schema


I contributi federali per oneri particolarmente elevati possono essere aumentati solo per i progetti di massima priorità. Si tratta di progetti urgenti e importanti nell’ottica della sostenibilità (economia, ecologia, sociale), da realizzare quindi celermente applicando i seguenti principi:

Principi per la prioritizzazione

- > i criteri di prioritizzazione si basano sui criteri dei requisiti per le opere di protezione; affinché un progetto sia considerato di massima priorità deve semplicemente essere soggetto a valori soglia più elevati;
- > per quanto riguarda l’ecologia e il processo di pianificazione partecipativa si applicano gli stessi criteri come per l’indennizzo di prestazioni supplementari (allegato A9); in altre parole, un progetto che fornisce prestazioni supplementari dal punto di vista dell’ecologia e della partecipazione è trattato automaticamente come prioritario.

Il seguente schema delle priorità illustra la procedura:

Fig. 1 > Schema delle priorità per progetti singoli



Requisiti: solo i progetti che soddisfano i requisiti (cfr. allegato A7) sono sostenuti dalla Confederazione e suddivisi in due classi di urgenza.

Indice di redditività: ai progetti con un indice di redditività >5 è attribuita la priorità 1 ed è garantito un trattamento urgente. Ai progetti con un indice di redditività $<.2$ è attribuita definitivamente la priorità 2. I progetti con un indice di redditività compreso tra 2 e 5 sono esaminati più da vicino dal punto di vista degli aspetti ecologici e sociali o regionali nonché del rischio di decesso individuale.

Nei Cantoni con oneri sopra la media per i grandi progetti prioritari si può derogare dallo schema delle priorità (Fig. 1) se, a seguito di circostanze particolari (topografia, geologia, vincoli, protezione dei monumenti storici ecc.) e dei conseguenti costi straordinari, non viene rispettato l'indice di redditività 2 perseguito.

Per calcolare l'indice di redditività è disponibile lo strumento di calcolo EconoMe, sviluppato dalla Confederazione, che consente analisi costi/benefici paragonabili per tutti i processi legati a pericoli naturali rilevanti. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, il metodo di calcolo della Confederazione deve essere applicato a livello nazionale.

EconoMe: strumento di calcolo dell'indice di redditività

Aspetti ecologici: si verifica se i progetti con un indice di redditività compreso tra 5 e 2 ricadono nella priorità 1 sulla base di aspetti ecologici che non si limitano ai requisiti stabiliti dall'articolo 4 capoverso 2 LSCA e dall'articolo 37 capoverso 2 LPAc per le opere idrauliche naturalistiche.

Ecologia

Aspetti sociali/regionali: si verifica se il progetto è nato nell'ambito di un processo partecipativo (per i criteri cfr. allegato A9, indennizzo di prestazioni supplementari). In caso affermativo, il progetto assume priorità 1.

Processo di pianificazione partecipativa

Rischio di decesso individuale: a un progetto con un indice di redditività compreso tra 5 e 2 è attribuita la priorità 1 se il rischio di decesso individuale è superiore al 10^{-5} /anno. In caso contrario, il progetto è classificato definitivamente nella priorità 2.

A5 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell'accordo programmatico o presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 4 > Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base

Ambito	Criteri
Costi del progetto	≥5 milioni di CHF
Rischio globale ¹²	Rischio globale collettivo annuo ≥ CHF 200 000
Rischio di decesso individuale (all'anno) ¹³	5 e più oggetti con rischio di decesso individuale ≥10 ⁻⁵ Rischio di decesso individuale ≥10 ⁻⁵ se non sono possibili misure economiche (benefici/costi <1,0)
Opere per la regolazione dei laghi	Grandi laghi
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale.	Allegato, n. 3 OEIA
Dissodamenti	≥5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Impianti di accumulazione	Progetti sottoposti alla sorveglianza dell'UFE (art. 2 OlmA)
Impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione.	Impianti ferroviari → UFT (art. 18 Lferr) Strade nazionali → USTRA (art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture >3 ha → ARE (decisione del CF dell'8 aprile 2010)
Progetti che toccano le zone IFP e richiedono una presa di posizione della CFNP.	IFP, ISOS, IVS (inventari secondo l'art. 5 LPN)
Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale o sulle riserve protette secondo l'ORUAM.	Inventari federali secondo l'art. 18a e l'art. 23b LPN, Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM)
Partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi (ad es. una colata detritica e una valanga, tutti i pericoli rappresentati dall'acqua sono considerati come un unico processo).	≥2
Riparazione di danni regionali e sovraregionali dovuti al maltempo	≥25 % del credito complessivo AP accordato al Cantone per il programma quadriennale (art. 2 cpv. 2 lett. e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. d OFo)
Casi particolari come: opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali ecc.	Su domanda della Confederazione o del Cantone

¹² EconoMe 2, analisi delle conseguenze

¹³ EconoMe 2, rischio di decesso individuale

A6 Condizioni generali

Tab. 5 > Condizioni generali

Ambito	Criteri	Osservazioni
Processi pericolosi	Valanghe Caduta di sassi/massi Frana di crollo/frane Caduta di ghiaccio Crollo di ghiacciaio Smottamenti Colata detritica di versante Processi torrentizi Colate detritiche Depositi di sedimenti grossolani Erosioni di sponda Inondazioni	Non è sovvenzionabile la protezione contro: terremoti, doline, subsidenze, instabilità del sottosuolo, erosione delle sponde di laghi, moto ondosio, legname galleggiante nei laghi, innalzamento della falda freatica, deflusso superficiale, acque meteoriche (smaltimento delle acque di insediamenti e strade), permafrost (misure di risanamento su oggetti), grandine, tempeste.
Potenziale di danno	Persone e beni materiali considerevoli: insediamenti, edifici, industria, artigianato, impianti sportivi e campeggi esistenti; ad eccezione delle costruzioni e degli impianti turistici esterni alle zone d'insediamento Vie di comunicazione esistenti (strade nazionali, strade cantonali, altre strade aperte al traffico pubblico, ferrovie con funzione di collegamento) Lifelines esistenti (acqua, elettricità, gas, smaltimento delle acque urbane) Superfici agricole da lasciar inondare in caso di piene.	Se il pericolo era noto al momento della costruzione dell'opera o dell'impianto, questi sono esclusi da un sussidio (art. 2 cpv. 5 lett. a OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. a OFo). Alle ferrovie con funzione esclusivamente turistica non è riconosciuto il potenziale di danno intrinseco e non sono concessi sussidi (art. 2 cpv. 5 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. b OFo).
Obiettivi di protezione, obiettivi delle misure	Obiettivi di protezione Per il rischio di decesso individuale esiste un valore limite di 10 ⁻⁵ /anno. Per i rischi collettivi devono essere fissati e documentati, a livello dell'oggetto, del Comune o del Cantone, obiettivi di protezione conformi alle raccomandazioni pertinenti. Obiettivi delle misure Per la pianificazione di misure vengono fissati obiettivi delle misure stesse che si orientano agli obiettivi di protezione. Nel quadro dell'ottimizzazione effettuata all'atto della pianificazione integrale delle misure, questi obiettivi possono essere messi in discussione e adeguati.	Raccomandazioni: «Livello di sicurezza per i pericoli naturali», PLANAT 2013, «Piano di gestione dei rischi per i pericoli naturali», PLANAT 2009, «Schutzauftrag und Subventionierung bei Naturgefahren», UFAM 2008 (disponibile solo in tedesco), «Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali», ARE/UFAEG/UFAFP 2005. «Direttive per la protezione contro le piene», UFAEG 2001 Aiuto all'esecuzione sulla protezione contro i movimenti di masse, UFAM (in preparazione).

A7 Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

A7-1 Opere di protezione e servizi di preallarme

Tab. 6 > Requisiti per le opere di protezione e i servizi di preallarme

Ambito	Criteri	Osservazioni
Perimetro del progetto	Delimitazione del sistema	Dal punto di vista del territorio e del contenuto
Valutazione dei pericoli	Catasto degli eventi	Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi
	Potenziale di pericolo	Eventi di scenari determinanti, raffigurati sotto forma di carte di intensità (in genere periodi di ritorno <30, 30–100, 100–300, EHQ) Per gli insediamenti: carte dei pericoli prima e dopo le misure
	Potenziale di danno	Rappresentazione per categorie di oggetti (ad es. in base al sistema EconoMe)
	Analisi dell'esposizione	Rappresentazione delle situazioni di esposizione determinanti (con l'analisi dei punti deboli)
	Analisi delle conseguenze	Rappresentazione dell'entità dei danni secondo lo scenario e l'entità complessiva dei danni
	Carte dei pericoli	Prima e dopo le misure
Valutazione dei rischi	Analisi dei rischi ¹⁴	Distinzione tra rischi individuali e collettivi
	Obiettivi di protezione	Differenziazione secondo l'allegato A6, differenziazione in base al potenziale di danno
	Efficacia delle opere di protezione esistenti	Catasto delle opere di protezione, rilevamento dello stato; valutazione dell'efficacia in base alla sicurezza strutturale, efficienza funzionale e durevolezza
	Deficit di protezione	Valore limite per il rischio di decesso individuale ¹⁴ Prova del livello di protezione necessario, confronto tra potenziale di pericolo e obiettivo di protezione, livello di protezione necessario assicurato
	Rischio residuo/capacità di sovraccarico	Rappresentazione delle considerazioni in merito alla sicurezza del sistema/solidità delle misure e alla possibile limitazione del rischio residuo (corridoi di inondazione ecc.).
Pianificazione e valutazione delle misure	Finalità	Pianificazione globale delle misure tenendo conto dei tre aspetti dello sviluppo sostenibile e di tutte le possibili misure di protezione (di pianificazione, tecniche, biologiche e organizzative).
	Confronto delle varianti	Presentazione dei criteri di valutazione e decisione
	Redditività ¹⁴	Indice di redditività >1
	Trasparenza dei costi	Indicazione della chiave di ripartizione dei costi di tutti i servizi interessati (UFT, USTRA ecc.). Coinvolgimento adeguato dei beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
	Manutenzione	Regolamentazione della manutenzione continua e periodica
	Impianti	Rispetto di norme tecniche, direttive e sistemi di protezione ammessi ufficialmente
Fabbisogno di spazio ed ecologia		Progetti supplementari di protezione contro le piene: semplice analisi dei deficit iniziali in base a rilievi dell'ecomorfologia livello R e del fabbisogno di spazio, garanzia dello spazio riservato alle acque secondo l'art. 36a LPAC, requisiti secondo l'art. 4 della LSCA (ampiezza naturale del letto, zona anfibia, zona cuscinetto, connettività longitudinale terrestre), gestione delle neofite.
Sistemi di misurazione e di preallarme	Definizione di valori soglia Piano di allarme Programma temporale Per le valanghe: firma dell'accordo IMIS	L'istituzione di punti di rilevamento del deflusso è sovvenzionata, previa intesa, quale parte integrante di un sistema di allarme e preallarme regionale.

¹⁴ Per progetti singoli calcolo con EconoMe

A7-2 Documentazione sui pericoli

Tab. 7 > Requisiti della documentazione sui pericoli

Requisiti	Criteri	Osservazioni
Catasto degli eventi (StorMe)	Dati relativi agli eventi storici	Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto degli eventi (StorMe) Rappresentazione geografica delle superfici colpite con rimando ai dati tecnici
Catasto delle opere di protezione	Dati relativi alle opere di protezione esistenti	Genere, tipo, dimensioni, anno di costruzione, luogo, costi, stato, funzionalità ecc. delle opere di protezione Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto delle opere di protezione (in fase di elaborazione) Rappresentazione geografica delle opere di protezione con rimando ai dati tecnici
Carta indicativa dei pericoli	Panoramica dei pericoli	Panoramica approssimativa delle situazioni di pericolo dovute ai diversi processi in scala da 1:10 000 a 1:50 000 Panoramica basata soprattutto sull'esame di modelli Nessuna indicazione relativa alla classe di pericolo (probabilità e intensità)
Carta dei pericoli	Rappresentazione dettagliata dei pericoli	Localizzazione delle zone di pericolo in scala da 1:1000 a 1:10 000, suddivise secondo i processi legati ai pericoli Rappresentazione basata sulle carte di intensità (in generale, periodi di ritorno <30, 30-100 e 100-300; eventi estremi >300) Osservazioni, considerazioni, supposizioni e scenari documentati in un rapporto tecnico Revisione periodica
Altra documentazione sui pericoli	Pericoli legati al deflusso superficiale / alle acque sotterranee Riflusso della canalizzazione	Ulteriori basi di valutazione per misure di protezione degli oggetti
	Documentazione sui rischi	Potenziale di pericolo e di danno (categorie di oggetti, prezzi uniformi), obiettivi e deficit di protezione, necessità d'intervento, priorità
	Strategie degli interventi	Piano del bacino imbrifero, strategia di protezione contro le piene, pianificazione di corridoi (infrastrutture), piani d'emergenza
	Documentazioni storiche	Come base del progetto, l'evento è registrato nella banca dati StorMe (rilevamento retroattivo). I requisiti di qualità e contenuto devono essere fissati per ogni singolo progetto previo accordo con l'UFAM, poiché non è possibile una standardizzazione.
Rendicontazione	Stato della cartografia dei pericoli naturali	ShowMe
Piano d'emergenza e gestione degli eventi a livello locale/regionale	Piano d'emergenza	Pianificazione preventiva degli interventi: individuazione dei punti critici di diversi scenari, definizione di valori soglia, definizione di provvedimenti immediati Organizzazione: monitoraggio, chiamata in servizio, assegnazione dei compiti, esecuzione dell'intervento Verifica periodica dei piani d'intervento
	Formazione di consulenti locali specializzati nel campo dei pericoli naturali per organi di condotta civili	Adeguamento della documentazione dei corsi alle specificità locali/regionali Svolgimento di corsi di formazione Controllo della formazione (numero di consulenti completamente istruiti nel campo dei pericoli naturali)

A8 Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)

La presente tabella è valida per i progetti singoli. Per analogia è applicabile anche ai progetti dell'offerta di base, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi imputabili e costi non imputabili. Tutti i costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di infrastrutture non dettato da esigenze di protezione) o gli aumenti di valore dei terreni non sono considerati costi imputabili.

Per la realizzazione di progetti sono considerati imputabili la pianificazione per l'attuazione di una misura e i relativi costi (cfr. anche 6.2.1 Scheda programmatica IP 1, IP 2.1). Non sono imputabili gli studi che non vengono condotti per l'attuazione di una misura. Per quanto concerne la documentazione sui pericoli, sono imputabili i lavori secondo l'allegato A7-2. Per altri lavori occorre consultare l'UFAM.

Tab. 8 > Costi che danno diritto a contributi

Prestazioni che danno diritto a contributi	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie legate al progetto, previo accordo con l'ufficio federale
Prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati	Progettazione: max 5 % dei costi di costruzione Direzione dei lavori in loco: max 4 % dei costi di costruzione Direzione generale dei lavori: max 2 % dei costi di costruzione Supervisione generale dei lavori: max 0,6 % dei costi di costruzione
Lavori di costruzione che danno diritto a contributi	
Lavori di costruzione	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale Per le forniture di materiali occorre tenere conto degli elenchi di tipi e dei certificati attuali dell'UFAM. ¹
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità, dei vantaggi e dello stato dei lavori.
Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti che necessitano di risanamento vengono finanziati tramite indennità secondo l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto (o singoli interventi ¹) e solo se il rischio residuo supera gli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Indennizzi per i danni provocati dal cantiere	Secondo la stima di un'autorità competente

Altre prestazioni che danno diritto a contributi

Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Acquisto di terreni ed edifici	Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito (in base all'art. 15 OMSt). Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici.
Interventi di bonifica e provvedimenti di pianificazione territoriale	Solo se tali misure sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Rilievi morfologici dei corsi d'acqua	Se fa parte di un piano di monitoraggio previsto nel quadro di un progetto per un'opera idraulica. Da effettuare a conclusione del progetto nell'offerta di base (OP1) e se è conforme al capitolato d'oneri «Aufnahme von Querprofilen in Flüssen» (Rilievo dei profili trasversali dei corsi d'acqua) dell'UFAM.
Sistemi di allarme e di allerta	Se fanno parte del progetto e rientrano nel quadro di un piano d'emergenza approvato dall'ufficio federale al fine di limitare il rischio residuo che supera l'ambito degli obiettivi di protezione ordinari. In caso di manutenzione e prove di allarme periodiche Solo se nel periodo di intervento possono essere applicate delle misure per la riduzione del rischio. Rispetto degli standard tecnici (compatibilità, sicurezza, robustezza, precisione) Stazioni nivologiche e meteorologiche automatiche per la prevenzione delle valanghe, se possono essere integrate nel sistema IMIS. ¹
Spostamento di edifici e impianti determinato dal progetto	Il valore attuale dell'edificio è stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative dovute ai danni agli edifici. Un edificio demolito e non ricostruito non dà diritto a sussidi.
Brillamento preventivo di materiale pericolante ¹	Installazioni e brillamenti, misure di protezione temporanee, lavori di sgombero, sorveglianza

¹ solo secondo LFo

Tab. 9 > Costi che non danno diritto a contributi

Prestazioni che non danno diritto a contributi

Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAc) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi. Imposte
Assicurazione contro i pericoli naturali	Questa misura può o deve essere integrata in una strategia di protezione approvata dall'ufficio federale; ciononostante non è sussidiabile.
Assicurazione responsabilità civile della committenza	Per lavori correnti non dà diritto a contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non danno diritto a contributi poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri).
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica	Occorre ottimizzare i progetti sotto l'aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (all. 1 cifra 12 cpv. 2 OTR).
Dispositivi di misurazione	Dispositivi di misurazione che non sono parte integrante di un sistema di preallarme e di un piano di allarme (ad es. le reti di misurazione idrologiche per il monitoraggio dello stato delle acque da parte del Cantone, i dispositivi di misurazione per scopi di studio e ricerca ecc.).
«Perfezionamento dei dati» nell'ambito della gestione di stazioni di misurazione	Pubblicazione di bollettini regionali o locali e gestione dei servizi di preallarme
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).

Costi imputabili per misure di intervento immediato a seguito di maltempo

Per i costi delle misure, attuate durante e immediatamente dopo eventi di maltempo (fino a circa tre mesi dopo l'evento) al fine di prevenire ulteriori danni, si applicano le norme supplementari descritte nelle tabelle 10 e 11. Queste misure servono a prevenire altri danni immediati e danni successivi prevedibili. Le misure di ripristino di maggiore entità che non vengono realizzate subito (entro tre mesi) devono essere trattate come progetto ordinario.

In linea di principio, le misure di ripristino devono essere conteggiate tramite l'accordo programmatico (AP 07-1/07-2). In caso di eventi di grande portata, queste misure possono essere trattate come progetto singolo d'intesa con l'UFAM.

Attribuzione dei mezzi finanziari:

Se si tratta di un progetto singolo, nell'ambito del credito quadro sussistono due possibili fonti per l'attribuzione dei mezzi federali:

- > i mezzi finanziari vengono tratti dall'attuale contingente del Cantone interessato;
- > i mezzi finanziari non gravano sul contingente, ma vengono presi dalla riserva accantonata dalla Confederazione.

Spetta alla Confederazione stabilire come deve essere effettuata l'attribuzione dei mezzi.

La suddivisione in documentazione sui pericoli e offerta di base può avere luogo se l'attribuzione dei mezzi viene effettuata nel quadro dell'accordo programmatico. In tal caso, è possibile fissare in modo diverso anche il tasso di contribuzione. Se le misure vengono trattate come progetti singoli, il tasso di contribuzione ammonta al 35 per cento. Eventuali prestazioni supplementari non vengono riconosciute.

A seconda del volume e della complessità, le misure supplementari rese necessarie dal maltempo devono essere conteggiate tramite l'accordo programmatico in corso o presentate come progetto singolo. I criteri di delimitazione sono elencati nell'allegato 5.

Tab. 10 > Costi che danno diritto a contributi

Documentazione sui pericoli	Documentazione dell'evento o catasto dei pericoli (compatibile con StorMe) Documentazione e lavori di progettazione necessari per la realizzazione delle misure (compresa la valutazione del rischio). Voli d'ispezione del servizio specializzato cantonale volti a valutare la situazione e avviare le necessarie misure urgenti, a condizione che siano coordinati con la Confederazione. Riprese aeree, a condizione che siano coordinate con la Confederazione.
Offerta di base	I costi per le seguenti misure sono imputabili solo se correlati alla riparazione o alla sostituzione di opere di protezione: il ripristino del profilo di deflusso (asportazione di materiale solido di fondo e legno); i lavori di ripristino degli alvei (sponde e letto); le riparazioni semplici alle opere di protezione; la rimozione sommaria di detriti nelle vicinanze dell'alveo nell'area pubblica della zona abitata per garantire l'accesso all'alveo (compreso trasporto del materiale); i lavori di riparazione alle vie d'accesso che servono esclusivamente o parzialmente (chiave di ripartizione dei costi) per la manutenzione delle opere di protezione (ad es. allacciamento di camere di ritenuta); il risanamento di scoscendimenti all'interno e all'esterno della foresta, se costituiscono un pericolo immediato con un notevole potenziale di danno (abitazioni, stabili artigianali e industriali, vie di comunicazione); la rimozione sommaria di valanghe nella zona di deposito, se sussiste il pericolo di cadute multiple. In particolare al di sopra degli sbarramenti antivalanghe (compreso trasporto del materiale); le indennità versate successivamente dalle assicurazioni vengono considerate nel conteggio finale (deduzione); il Cantone è responsabile per il coordinamento di tutte le misure, per la loro documentazione e per il controllo trasparente dei costi.
In particolare	
Salari	Ingegneri, architetti, gli imprenditori secondo KBOB, la tariffa degli impresari costruttori (tariffa a regia con ribassi) Le prestazioni proprie di Comuni e corporazioni secondo pagamenti realmente effettuati, massimo 50 % KBOB Di dipendenti comunali e cantonali, a costi propri compresi i costi salariali accessori (AVS, AD, SUVA, assicurazioni ecc.), ma al massimo il 50 % della tariffa KBOB, rispettivamente 50 % della locale tariffa a regia della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Vitto	Disoccupati, volontari, pompieri (al massimo tariffe della Confederazione)
Noleggi	Solo costi di noleggio escluso ammortamento (macchinari, utensili)
Costi per il mate-riale	Tutto il materiale di consumo L'installazione telefonica e le relative spese Le perdite di guadagno, se generate dai lavori di costruzione, ad esempio l'uso del terreno

Tab. 11 > Costi che non danno diritto a contributi

Lavori	La riparazione di condotte e rubinetti da cantiere Il ripristino di strade, ferrovie e terreni coltivati La sostituzione di ponti e passaggi distrutti o danneggiati (eccezione: le vie d'accesso che servono esclusivamente per la manutenzione di opere di protezione). La pulizia di edifici e siti privati
Discariche per il materiale	Le tasse per il conferimento in discarica (eccezione: il materiale inquinato che può essere smaltito solo in una discarica)
Salari	Il soldo per i militari, la protezione civile e i pompieri Le indennità ordinarie per riunioni
Vitto	Per i militari o la protezione civile (se il vitto è organizzato dai militari o dalla protezione civile). La cerimonia per la conclusione dei lavori I pranzi in occasione di riunioni, visite, ispezioni ecc.
Noleggi	Il leasing (con ammortamento)
Costi per il conferimento in discarica	Occorre ottimizzare i progetti sotto l'aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (all. 1 cifra 12 cpv. 2 OTR).
Investimenti	L'infrastruttura degli uffici, i mobili e gli apparecchi, il materiale per ufficio L'equipaggiamento delle persone coinvolte nei lavori
Danni	I danni assicurabili devono essere coperti da assicurazioni private.

A9 Prestazioni supplementari

Le prestazioni supplementari possono essere fornite in maniera modulare, ovvero in uno, due o tre settori. I progetti singoli che, in tutti e tre i settori, soddisfano i requisiti posti dalla Confederazione per le prestazioni supplementari ricevono un contributo federale superiore del 10 per cento. Il modello d'incentivazione si applica ai progetti singoli sui quali la Confederazione si pronuncia separatamente e che non sono parte integrante dell'accordo programmatico NPC tra Confederazione e Cantone.

Per poter chiedere contributi federali supplementari, il Cantone deve dimostrare nel rapporto tecnico presentato all'UFAM con la domanda relativa al progetto che ogni criterio è stato rispettato. Affinché le prestazioni supplementari vengano riconosciute, occorre che tutti i criteri di un settore siano soddisfatti al momento della presentazione del progetto (eccezione: la gestione integrata dei rischi).

A9-1 Gestione integrata dei rischi (GIR)

L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una **serie di criteri incentrati sul Comune**. Le misure organizzative e pianificatorie (preallarme e piani di utilizzazione) rientrano direttamente nella sfera d'influenza dei Comuni. La valutazione della gestione integrata dei rischi si basa sui rapporti relativi alla documentazione sui pericoli, sui piani d'emergenza e sulla regolamentazione della manutenzione.

I criteri sono suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo comprende i criteri relativi alle misure pianificatorie. Se a livello comunale tali criteri sono interamente soddisfatti, il progetto riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento. Il secondo gruppo contiene invece i criteri relativi alle misure organizzative. Se tali criteri sono soddisfatti in funzione del processo esaminato, questo riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento.

Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 6 per cento occorre rispettare i criteri qui di seguito elencati.

Tab. 12 > Criteri di valutazione della gestione integrata dei rischi

	Punti *
Criteri relativi alle misure pianificatorie	
Il catasto degli eventi è aggiornato.	1/0
Le carte dei pericoli e le analisi dei rischi di tutti i processi pertinenti sono disponibili.	1/0
La revisione dei piani di utilizzazione in base alle carte dei pericoli e allo spazio riservato alle acque è avviata o realizzata (<i>non applicabile ai mezzi di trasporto!</i>).	1/0
Criteri relativi alle misure organizzative	
Un'organizzazione d'allarme per i processi pertinenti è disponibile.	1/0
L'organizzazione d'allarme segue un addestramento regolare.	1/0
La manutenzione delle opere di protezione esistenti è garantita.	1/0
Totale	Max. 6 (5)

* 1 = SI, 0 = NO

Precisazioni in merito ai criteri per le misure pianificatorie.

- > *Catasto degli eventi*: gli eventi storici sono documentati nel rapporto tecnico e consultabili in qualunque momento attraverso una banca dati gestita dal Cantone o dalla Confederazione (StorMe).
- > *Carte dei pericoli e analisi dei rischi*: nel dossier del progetto si trova un esemplare di carta dei pericoli relativa alla situazione precedente le misure per tutti i processi determinanti oppure è presente un rimando alla relativa archiviazione.
- > *Revisione dei piani di utilizzazione*: la revisione avviene sulla base dell'adeguamento di utilizzazione resosi necessario. L'adeguamento (compresa la realizzazione dello spazio riservato alle acque) è complessivamente avviato e provvisto di un calendario di attuazione. Le autorità comunali hanno preso una decisione in tal senso e il mandato per l'attuazione è stato conferito.

Precisazioni in merito ai criteri per le misure organizzative

- > *Organizzazione d'allarme (I)*: esiste un'organizzazione in previsione dei casi di emergenza per la quale sono documentati i seguenti elementi: l'osservazione e l'analisi della situazione di pericolo a livello locale, l'allarme, la chiamata in servizio, il piano d'intervento basato su una strategia d'azione.
- > *Organizzazione d'allarme (II)*: ad esempio, con il piano d'intervento / di esercitazione delle organizzazioni per i casi di emergenza (secondo la strategia d'azione) si dimostra lo svolgimento degli esercizi (il dossier contiene una copia del piano di esercitazione).
- > *Manutenzione delle opere di protezione*: il progetto di manutenzione vincolante è allegato alla domanda oppure è compilato un riferimento bibliografico al progetto di manutenzione o al regolamento. Si dimostra che il finanziamento della manutenzione è garantito (ad es. il budget per la manutenzione, i contratti di manutenzione ecc.).

A9-2 Aspetti tecnici

Per ottenere un aumento dei *contributi federali del 2 per cento* deve essere soddisfatto il criterio indicato qui di seguito.

Tab. 13 > Criteri di valutazione della qualità tecnica del progetto

Criteri di valutazione della qualità tecnica	Punti *
La gestione dei casi di sovraccarico è ottimizzata, le misure sono illustrate nel progetto.	1/0
Totale	Max. 1

* 1 = SI, 0 = NO

- > *Caso di sovraccarico*: il progetto illustra come vengono gestiti i casi di sovraccarico. Tutte le misure, comprese quelle di pianificazione del territorio e quelle organizzative, che concorrono a ridurre ulteriormente il rischio sono ottimizzate e descritte.

Osservazioni

In base ai diversi processi, occorre fare una distinzione tra progetti di protezione contro le piene e opere di protezione nel settore forestale.

- > *Opere di protezione secondo la LFo*: per evitare ulteriori danni da sovraccarico sono efficaci i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto o la riduzione del rischio può essere garantita in modo durevole tramite misure organizzative (soprattutto per le vie di comunicazione).
- > *Opere di protezione secondo la LSCA*: nella realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante la sicurezza del sistema. Le misure di protezione devono essere concepite in modo tale che le opere e l'ambiente reagiscano e si adattino in modo positivo ai sovraccarichi (nessun collasso) e il loro effetto sia affievolito in modo ordinato. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. Deve essere inoltre illustrata l'ottimizzazione delle misure (pianificatorie, organizzative ed edilizie) per la gestione dei sovraccarichi.

A9-3 Pianificazione partecipativa

Per ottenere un aumento dei *contributi federali del 2 per cento* devono essere soddisfatti i criteri qui di seguito elencati.

Tab. 14 > Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa

Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa	Punti*
All'inizio del progetto è svolta un'analisi degli attori.	1/0
Prima della pubblicazione del progetto la popolazione è stata informata in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi e sulle misure.	1/0
Gli obiettivi sono stati definiti con il coinvolgimento degli attori.	1/0
Le misure possibili e i margini di manovra sono stati discussi con gli attori più coinvolti dotati di grande potenziale d'influenza.	1/0
Totale	Max. 4

* 1 = SI, 0 = NO

Precisazioni

- > *Analisi degli attori*: per effettuare un'analisi degli attori coinvolti occorre identificarli e classificarli secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale d'influenza.
- > *Informazione della popolazione*: una strategia d'informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto. È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.
- > *Definizione degli obiettivi*: la definizione degli obiettivi è alla base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi sono dapprima definiti dal team responsabile del progetto e successivamente coordinati con gli obiettivi degli attori. È così possibile identificare in tempo eventuali conflitti.

> *Discussione delle varianti:* affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, oltre agli obiettivi devono essere discusse anche le misure possibili e il corrispondente margine di manovra in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine devono essere tenuti in considerazione almeno gli attori più coinvolti e con un forte potenziale d'influenza.

Osservazioni

Al momento della decisione sul sussidio, buona parte del processo partecipativo è completata. L'esecuzione delle singole misure deve essere illustrata nella documentazione relativa al progetto in modo da consentire una valutazione anche della qualità del processo. La realizzazione compete soprattutto alle autorità comunali, con la partecipazione degli uffici cantonali; aspetti parziali possono essere curati anche dagli studi di progettazione incaricati.

A10 Procedura per progetti singoli e liste di controllo

A10-1 Procedura

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate.

Tab. 15 > Fasi di progetto

Fase secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare	Presenza di posizione con osservazioni e condizioni
Progetto di costruzione	Decisione con condizioni e obblighi

La Confederazione e il Cantone decidono congiuntamente se effettuare una pianificazione strategica (ad es. dei bacini e dei corridoi per le infrastrutture) prima dell'elaborazione di uno studio preliminare.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

A10-2 Liste di controllo

Tab. 16 > Lista di controllo: studio preliminare – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LFo

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		Breve riassunto dei punti 1–6
1. Oggetto e mandato		Motivo dell'elaborazione del progetto e dell'attribuzione del mandato
2. Situazione attuale	Eventi storici Caratteristiche del perimetro Processi determinanti Opere di protezione esistenti	Catasto degli eventi Per ogni processo, descrizione dettagliata della zona di nascita, di transito e di deposito Descrizione individuale e dettagliata, possibile interazione tra processi Catasto delle opere di protezione, con valutazione dello stato e dell'efficacia
3. Necessità d'intervento	Obiettivi di protezione Deficit di protezione	Come da allegato A6 Deficit di protezione a seconda degli scenari analizzati Determinazione dei parametri di dimensionamento (probabilità, intensità, caratteristiche del terreno di fondazione ecc.)
4. Potenziale di danno/ rischio	Utilizzazioni attuali e previste Descrizione del potenziale di danno	Come da allegato A6 o secondo il sistema EconoMe
5. Pianificazione delle misure	Perimetro del progetto Studi delle varianti con stima dei costi Gamma di varianti suggerite e relativi obiettivi	Delimitazione spaziale e contenutistica del sistema Pianificazione integrale delle misure, stima dei costi precisa al 25 % Spiegazione dei criteri di decisione
6. Informazioni supplementari	Possibili conflitti Possibili responsabili, beneficiari e interessati Ulteriori accertamenti tecnici necessari	Utilizzazione del territorio, natura e paesaggio, agricoltura ecc. Come base per eventuali partecipazioni a costi e risarcimenti Ad es. prove di resistenza alla trazione con tiranti di prova, sondaggi del terreno ecc.
7. Planbeilagen	Perimetro del progetto 1:25 000 Carte dei pericoli o carte di intensità Situazione delle varianti esaminate	Come da allegato A7 Piano d'insieme

Tab. 17 > Lista di controllo: studio preliminare – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Situazione attuale	Eventi storici Caratteristiche del bacino Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Valutazione delle opere di protezione esistenti Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R) Possibili tipi di pericolo (processi) Scenari Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	Catasto degli eventi Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
3. Necessità d'intervento	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Obiettivi di sviluppo ecologico Deficit ecologici	Differenziata a seconda del potenziale di danno
4. Potenziale di danno/rischio	Utilizzazione attuale o prevista Valutazione dettagliata dei possibili danni (EconoMe)	
5. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 4.3.21)	Perimetro del progetto Studio delle varianti con misure possibili (obiettivi delle misure, basi di dimensionamento) Scelta di varianti con motivazione	Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure organizzative Misure ecologiche Misure edilizie, costruzioni, opere di protezione Fattibilità Proporzionalità Stima dei costi (precisa al 25%)
6. Informazioni supplementari	Identificazione dei possibili conflitti Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta Beneficiari e interessati Stato della gestione integrata dei rischi nei Comuni interessati Sovraccarico / sicurezza del sistema Accertamenti tecnici (prove pilota)	Insedimenti e superfici di utilizzazione Natura e paesaggio Ecologia idrica e pesca Acque sotterranee Agricoltura, ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro Bosco Verifica dell'assoggettamento all'ordinanza sugli impianti di accumulazione, rispettivamente della competenza per la sorveglianza
7. Allegati al piano	Perimetro del progetto Carte dei pericoli o carte di intensità Situazione delle varianti esaminate Spazio riservato alle acque	

Tab. 18 > Lista di controllo: progetto di costruzione – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LFo

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		Breve riassunto dei punti 1–10
1. Sintesi degli atti esistenti	Studio preliminare, basi utilizzate incluse Decisioni prese nel frattempo	
2. Valutazione dei rischi dei processi determinanti	Scenari analizzati Valutazione completa dei rischi Possibile interazione tra processi	Come da allegato A7 Conseguenze per la decisione delle varianti
3. Scelta definitiva delle varianti	Motivazione relativa alla decisione delle varianti Prova della riduzione del rischio	Criteri di valutazione e di decisione Calcolo con EconoMe
4. Misure pianificate	Basi / parametri del dimensionamento Descrizione delle misure Sicurezza del sistema e sovraccarico	Presentazione delle misure pianificatorie, tecniche, biologiche e organizzative, compresi piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Gestione del rischio residuo e prova della sicurezza del sistema in caso di sovraccarico
5. Prova delle prestazioni supplementari	Gestione integrata dei rischi Aspetti tecnici Pianificazione partecipativa	Come da allegato A9
6. Stima dei costi	Base dei costi Commenti Prova della redditività	Valutazione di prezzi uniformi speciali Calcolo con EconoMe
7. Conflitti e relative soluzioni	Utilizzazione del territorio Natura e paesaggio Agricoltura ...	Considerazione di condizioni e obblighi Eventuale acquisizione di terreno o motivazione delle servitù
8. Beneficiari e loro partecipazione		Determinazione degli interessi e chiave di ripartizione dei costi per i beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
9. Pianificazione temporale		Scadenza, eventuali tappe consigliate
10. Organizzazione della manutenzione e piano di manutenzione		Indicazioni sulla necessità di una manutenzione continua e periodica e designazione dei servizi competenti
11. Allegati	Perimetro del progetto 1:25 000 Carte di intensità prima e dopo le misure Stato delle misure pianificate Sezioni tipo Decisioni governative, approvazione cantonale del progetto Moduli UFAM Output EconoMe	Rappresentazione di tutti gli scenari determinanti Compresi corapporti dei servizi cantonali competenti ed eventuali decisioni giudiziarie Dati finanziari, dati tecnici

Tab. 19 > Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
1. Rapporto tecnico	Lista di controllo Rapporto tecnico	
2. Preventivo	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni	
3. Documentazione di progetto	<p>Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000</p> <p>Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000</p> <p>Profilo longitudinale</p> <p>Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo l'intervento)</p> <p>Sezioni tipo e piani di sistemazione</p> <p>Programma di costruzione</p> <p>Documentazione fotografica</p>	<p>Progetto di costruzione</p> <p>Bacini imbriferi parziali</p> <p>Eventuali stazioni pluviometriche</p> <p>Nomi dei corsi d'acqua</p> <p>Opere di protezione realizzate</p> <p>Rappresentazione dei pericoli esistenti</p> <p>Interventi previsti</p> <p>Vincoli (ponti, edifici)</p> <p>Popolamento presente e previsto</p> <p>Spazio riservato alle acque</p> <p>Livello di piena / linea d'energia per HQ_d ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Alveo esistente</p> <p>Alveo medio di progetto</p> <p>Pendenza</p> <p>Eventuali sondaggi</p> <p>Eventuali zone d'estrazione di materiale solido di fondo</p> <p>Ponti, soglie, rampe</p> <p>Sbarramenti, affioramenti di roccia</p> <p>Livello d'acqua per HQ_d ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Livelli d'acqua</p> <p>Livelli di magra</p> <p>Protezione delle sponde</p> <p>Protezione del fondo dell'alveo</p> <p>Sistemazione e rinverdimenti</p> <p>Inizio, durata e fine dei lavori</p>
4. Preavvisi cantonali	<p>Protezione delle acque e condizioni di falda freatica</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Ecologia idrica e pesca</p> <p>Foreste (eventuali dissodamenti)</p> <p>Agricoltura</p> <p>Pianificazione del territorio</p>	
5. Rapporto d'impatto ambientale	Per progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e pubblicato un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente.	Art. 10a LPAmb, allegato n. 3 OEIA
6. Decisioni cantonali	<p>Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse).</p> <p>Chiave di finanziamento e chiave di riparto dei costi</p> <p>Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue aziende</p>	

Tab. 20 > Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti di contenuto / opere di protezione secondo la LSCA


Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione; Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Situazione iniziale	Eventi storici (cronache, documentazioni) Utilizzazione attuale o prevista Caratteristiche del bacino imbrifero Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello F) Condizioni geologiche Possibili tipi di pericolo (processi) Scenari Valutazione delle opere di protezione esistenti Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta di intensità)	Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
3. Ipotesi di progetto	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Obiettivi delle misure Parametri di dimensionamento fissati Obiettivi di sviluppo ecologico Deficit ecologici Monitoraggio	Differenziate a seconda del potenziale di danno Compresi ampiezza naturale del letto/spazio riservato alle acque Compreso il controlling delle neofite
4. Potenziale di danno/rischio	Valutazione dettagliata dei possibili danni/rischi (EconoMe)	
5. Pianificazione delle misure (precisazione SIA 103 4.3.32)	Perimetro del progetto Studi delle varianti e decisioni Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure ecologiche Misure edilizie Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta	Zona anfibia, connettività longitudinale terrestre Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (in particolare le ipotesi e le verifiche idrauliche, il dimensionamento delle arginature, la prova della stabilità delle rampe, la prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali ecc.) Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Ponderazione degli interessi In caso di assoggettamento, le prove secondo l'ordinanza sugli impianti di accumulazione
6. Conseguenze delle misure su	agglomerati e aree utilizzate, natura e paesaggio, ecologia idrica e pesca, falda freatica, agricoltura	Piano settoriale cantonale delle superfici per l'avvicendamento delle colture Ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro
7. Pericoli e rischi residui	Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte di intensità	
8. Inserimento dei pericoli residui nei piani direttori e regolatori	Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie	Vincoli edilizi / restrizioni di utilizzazione Prescrizioni in materia di costruzione
9. Pianificazione per i casi di emergenza		

A11 Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di vie di comunicazione e lifelines

A11-1 Competenze

Per le infrastrutture (vie di comunicazione, lifelines) la protezione contro i pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. La protezione delle persone e dei beni materiali importanti nella zona di pericolo adiacente alle infrastrutture è invece di competenza del Cantone interessato. L'UFAM finanzia le misure di protezione dei Cantoni (cfr. fig. 2).

Fig. 2 > Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione / lifelines



A11-2 Modello di ripartizione dei costi della Confederazione

La Confederazione punta a ottenere pianificazioni sostenibili e globali per la protezione dai pericoli naturali. Spesso queste pianificazioni coinvolgono diversi uffici federali in qualità di proprietari di impianti infrastrutturali dei trasporti o di autorità che accordano i sussidi. I bisogni delle diverse parti coinvolte nei progetti devono essere ben armonizzati tra di loro affinché la pianificazione possa essere mirata e la partecipazione adeguata.

I servizi federali partecipano secondo la quota dei benefici, tenendo conto degli obblighi dei proprietari di impianti o nella veste di autorità che accordano i sussidi per i costi dei progetti.

Tab. 21 > Definizione delle quote dei costi

Quote dei costi	Elementi/basi
Costi non imputabili	Protezione degli oggetti per le infrastrutture dei trasporti Delimitazione delle misure recepite nel progetto per ragioni di sinergia, ma prive di funzione protettiva Valori aggiunti diretti (all. A8, Manuale AP)
Quote dei beneficiari	La riduzione dei rischi per beneficiario comporta quote dei costi.
Obblighi dei proprietari di impianti	Costi aggiuntivi causati dall'insorgenza di un pericolo o dal potenziamento di un'infrastruttura di un partner del progetto

Rappresentazione schematica

1. Delimitazione dei costi che non danno diritto a indennità: protezione d'oggetto, valore aggiunto, misure dettate da ragioni di opportunità.
2. Rilevamento delle quote di rischio, la riduzione dei rischi per ogni parte coinvolta nel progetto corrisponde alla quota dei benefici relativa ai costi rimanenti.
3. Verifica degli obblighi dei proprietari di impianti mediante ripartizione basata sui rischi: detti obblighi devono essere considerati in modo adeguato. In particolare occorre verificare se sussistono costi che devono essere coperti da un partner del progetto a causa dell'insorgenza di un pericolo o del potenziamento di un'infrastruttura.
4. Rilevamento e assegnazione degli investimenti per l'adempimento degli obblighi dei proprietari di impianti.
5. I costi per ogni unità si compongono delle quote della protezione d'oggetto / dei valori aggiunti, della quota della riduzione dei rischi e, se del caso, degli obblighi dei proprietari di impianti.
6. La ripartizione dei costi rimanenti (previa deduzione delle indennità LFo/LSCA) tra ulteriori parti coinvolte nel progetto (escluse le strade nazionali e le infrastrutture ferroviarie) avviene conformemente alla legislazione cantonale.

A12 Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo, sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base: :

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- > inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- > inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- > aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Guide de l'environnement n.11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [argina-ture] ancora applicabili);
- > Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011;
- > Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- > altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskon-zepte, LEK);
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2011 (disponibile soltanto in tedesco e francese);

- *Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese la basi per le zone Smeraldo).*

Procedura: *nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:*

- > *valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capo-verso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché all'articolo 11 LCP;*
- > *rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. Iter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;*
- > *Inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.*

Indice parte 7: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco di protezione

Compresa la protezione interna ed esterna al bosco

7 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco di protezione		Allegati relativi alla parte 7		14
	2	A1	Definizione di «superficie trattata»	14
7.1	Situazione programmatica iniziale	A2	Quando occorre un piano bosco-selvaggina?	15
7.1.1	Basi legali	A3	Interfacce con il programma Biodiversità nel bosco	16
7.1.2	Situazione attuale	A4	Controlling degli obiettivi programmatici	17
7.1.3	Prospettive di sviluppo	A5	Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico	
7.2	Politica programmatica		Bosco di protezione: promemoria LPN/LCP	18
7.2.1	Scheda programmatica			
7.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari			
7.2.3	Obiettivi programmatici			

7 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco di protezione

Compresa la protezione interna ed esterna al bosco

7.1 Situazione programmatica iniziale

7.1.1 Basi legali

Accordo programmatico Bosco di protezione in generale

Art. 77 Cost.	La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive.	
Art. 20 LFo	I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione; devono garantire un minimo di cure per il bosco di protezione.	Cura del bosco di protezione
Art. 37 LFo	La Confederazione concede, sulla base di accordi programmatici, indennità per la cura del bosco di protezione e la garanzia della necessaria infrastruttura.	Indennità
Art. 18 OFo	I Cantoni conferiscono al bosco la funzione protettiva e provvedono a coinvolgere la popolazione nella procedura di pianificazione.	
Art. 40 OFo	Le indennità per il bosco di protezione sono stabilite in base al potenziale di pericolo e di danno, alla superficie del bosco di protezione, alla infrastruttura necessaria nonché alla qualità della fornitura della prestazione.	

Bosco-selvaggina nel bosco di protezione

Art. 27 LFo/art. 3 cpv. 1 LCP	I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta.	
Art. 31 OFo	In caso di danni causati dalla selvaggina occorre completare la pianificazione forestale con un piano bosco-selvaggina.	

Protezione del bosco¹

Artt. 37a, 37b LFo OPV	Misure volte a prevenire danni all'esterno del bosco di protezione e all'esterno della foresta	Danni alle foreste
------------------------	--	---------------------------

7.1.2 Situazione attuale

Nel corso del secondo periodo NPC, un gruppo di accompagnamento, composto da rappresentanti dei Cantoni FR, GR, LU, OW, SG, VD e VS, ha discusso i punti forti e i punti deboli del programma Bosco di protezione. Con il suo contributo forfettario per

Analisi dei punti forti e dei punti deboli del programma

¹ Con riserva dell'approvazione dell'attuale integrazione della legge sulle foreste (art. 28a, 29, 37a, 38, 38a, 39 LFo; cfr. FF 2014 4237).

ettaro di bosco di protezione trattato, il programma Bosco di protezione è in linea di massima facilmente attuabile. Grazie al concetto NaiS esiste un indicatore di qualità chiaramente definito. L'accordo programmatico consente ai Cantoni un'elevata flessibilità nel trattamento del bosco di protezione e, mediante gli adempimenti alternativi, permette di trasferire i mezzi finanziari tra i vari obiettivi programmatici. Tuttavia i cambiamenti di obiettivi all'interno dell'accordo programmatico comportano elevati oneri amministrativi. Un altro aspetto non ancora risolto in modo soddisfacente concerne il settore bosco-selvaggina.

L'attuale regolamentazione in materia di prevenzione e di lotta contro i pericoli biotici e abiotici è in parte lacunosa e quindi insufficiente. È urgente e necessario promuovere il finanziamento di provvedimenti di prevenzione e di lotta anche all'esterno del bosco di protezione e, di conseguenza, abrogare in questo settore la distinzione, in materia di norme sui sussidi, tra bosco di protezione e bosco non di protezione. Se la revisione della legge sulle foreste entrasse in vigore nel 2016, si applicherebbero le spiegazioni qui riportate. A dipendenza della situazione giuridica sono tuttavia possibili modifiche, che potrebbero comportare un adeguamento delle spiegazioni.

Poiché la Confederazione sostiene già appositi provvedimenti nel bosco di protezione e dacché occorre anche predisporre specifici provvedimenti all'esterno del bosco di protezione sotto forma di indennità, l'obiettivo della protezione del bosco (contro organismi nocivi e danni al di fuori del bosco di protezione) viene inserito nell'accordo programmatico Bosco di protezione nell'ambito di un periodo programmatico pilota. Ciò al fine di sfruttare le sinergie e semplificare le procedure amministrative nel corso dell'attuazione.

La direzione allargata dell'UFAM ha inoltre espresso l'auspicio che per il terzo periodo NPC sia perseguita un'ottimizzazione degli obiettivi programmatici e degli indicatori e che siano verificati il contributo federale per ciascun indicatore nonché la ripartizione dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi.

In vista del terzo periodo NPC sono state pertanto apportate alcune modifiche, i cui principali punti sono riassunti qui di seguito:

- > vengono semplificati i trasferimenti di fondi tra gli obiettivi programmatici. A tale scopo è sufficiente un consenso scritto della divisione competente dell'UFAM e non occorre più alcun supplemento all'accordo programmatico;
- > la ripartizione dei fondi continua ad essere basata sull'indice bosco di protezione, che viene calcolato in modo analogo a quello del secondo periodo NPC. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell'intero programma viene ora considerata anche la notifica del fabbisogno dei Cantoni;
- > il settore del bosco e della selvaggina viene trattato esaustivamente nel Manuale NPC del terzo periodo (IQ 4 Bosco-selvaggina, allegato A2);
- > dopo una verifica con i risultati della Rete pilota di aziende forestali², viene mantenuto l'attuale contributo federale forfettario di CHF 5000 per ettaro di bosco di protezione trattato;

² Rete pilota di aziende forestali della Svizzera, rapporto tecnico, risultati 2008–2010, 2011 e 2012 (HAFL Zollikofen, 2011, 2012, 2013)

> le misure di protezione del bosco vengono integrate pienamente nell'accordo programmatico Bosco di protezione come test pilota e comprendono anche provvedimenti di protezione all'esterno del bosco di protezione o della foresta, nonché provvedimenti per la riduzione dei rischi di incendio nel bosco. La ripartizione dei fondi viene effettuata secondo le indicazioni contenute nel punto 7.2.2 Protezione del bosco.

7.1.3 Prospettive di sviluppo

Invece della cura del bosco di protezione bisognerebbe in effetti indennizzare i danni evitati grazie al bosco di protezione. Tuttavia questi non sono direttamente misurabili, proprio perché non si verificano.

Come strumento indiretto di verifica dei danni evitati può essere usata la superficie del bosco di protezione che soddisfa i requisiti minimi secondo il concetto NaiS. A lungo termine, la Confederazione intende adottare questo criterio per individuare l'intero fabbisogno svizzero relativo alla funzione protettiva del bosco. Per questo motivo l'UFAM ha avviato nel 2013 un progetto, nel quale i punti di campionamento dell'Inventario forestale nazionale (IFN) vengono attribuiti ai tipi di stazione secondo il concetto NaiS. Questa base deve consentire in futuro di rilevare le superfici boschive che soddisfano i requisiti minimi secondo il concetto NaiS. Fintanto che un tale cambiamento non sarà possibile, l'importo forfettario per ettaro di superficie di bosco di protezione trattato verrà adeguato in base agli indicatori della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera (TBN) (cfr. punto 7.2.2).

Anche le infrastrutture necessarie alla gestione del bosco di protezione devono essere indennizzate a lungo termine con un importo forfettario per unità di superficie (tenendo conto delle condizioni topografiche e dei metodi utilizzabili per la raccolta del legno). A tale scopo, tuttavia, occorrono ancora numerosi ed esaurienti test metodici e accertamenti.

Laddove è possibile, gli accordi programmatici vengono orientati alle prestazioni. Nel settore della protezione del bosco, occorre utilizzare questo periodo programmatico per raccogliere dati empirici e verificare le attuali tecniche di sorveglianza e trattamento, con l'obiettivo di sviluppare per i periodi successivi una soluzione omogenea basata sulle prestazioni per il bosco di protezione e quello non di protezione. Al momento attuale ciò è molto difficile a causa della scarsità di dati concernenti i costi, dell'ancora mancante correlazione con la superficie per i provvedimenti di protezione del bosco all'esterno dello stesso e della comparsa di nuovi organismi nocivi.

Nel 2013, l'UFAM ha avviato un progetto che si occupa del trattamento selvicolturale delle sponde dei corsi d'acqua. Le esperienze accumulate dovranno integrare in futuro nel NaiS i profili dei requisiti del bosco in relazione ai torrenti e alle piene. Ciò comprende implicitamente anche l'effetto idrologico del bosco nelle immediate vicinanze dell'alveo. La rielaborazione dei profili dei requisiti verrà effettuata al più presto in prospettiva del quarto periodo NPC.

Superficie del bosco di protezione
come misura indiretta per
l'indennizzo della funzione
protettiva

7.2 Politica programmatica

7.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Bosco di protezione, compresa la protezione interna ed esterna del bosco, art. 37, 37a e 37b LFo				
Obiettivo legale		Protezione dell'uomo e dei beni importanti dai pericoli naturali Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Protezione dell'uomo, dell'ambiente e dei beni da fenomeni gravitativi naturali mediante garanzia durevole dell'efficacia dei boschi di protezione Il bosco esplica la sua funzione in modo sostenibile anche dopo disfunzioni biotiche e abiotiche.		
Priorità + strumenti UFAM		I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: <ul style="list-style-type: none"> • la delimitazione dei boschi di protezione (distribuzione delle risorse in base al potenziale di pericolo e di danno); • i requisiti qualitativi secondo il concetto NaiS (al momento giusto, adeguato al sito, efficace e proporzionale); • la messa in pericolo delle funzioni del bosco e l'importanza delle stesse. 		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
08-1	OP 1: Gestione del bosco di protezione Gestione del bosco di protezione conforme al concetto NaiS, comprese misure di accompagnamento per garantire e migliorare l'efficacia della protezione	IP 1.1: Ettari di superficie di bosco di protezione trattati conformemente al concetto NaiS	IQ 1: Profilo dei requisiti conforme al pericolo naturale e alla stazione IQ 2: Analisi dell'effetto sulle superfici tipo IQ 3: Controllo di quanto eseguito IQ 4: Bosco-selvaggina	CHF 5000 /ha ³
08-2	OP 2: Garanzia delle infrastrutture Garanzia delle infrastrutture necessarie per la gestione del bosco di protezione, compresa la protezione dagli incendi	IP 2.1: Nessun indicatore di prestazione, realizzazione conforme alla pianificazione cantonale e all'accordo programmatico	IQ 5: Requisiti del progetto	Contributo globale come da accordo programmatico ³
08-3	OP 3: Protezione del bosco Organismi nocivi / danni al bosco	IP 3.1: Ettari di superficie sorvegliata all'interno del bosco IP 3.2: Ettari di superficie sorvegliata all'esterno del bosco IP 3.3: Costi per misure di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni al bosco all'interno del bosco stesso (adottare il minor numero di misure possibile) IP 3.4: Costi per misure di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni al bosco all'esterno del bosco stesso (adottare il minor numero di misure possibile)	IQ 6: Rispetto delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale IQ 7: Rimozione di danni abiotici al bosco, se le sue funzioni sono messe in serio pericolo dall'evento o dai suoi danni consequenziali.	40 % dei costi netti

La scheda programmatica si riferisce al perimetro del bosco di protezione secondo la delimitazione cantonale di questo tipo di bosco in base ai criteri armonizzati Silva-Protect-CH per OP 1 e OP 2 nonché sull'intera superficie del Cantone per OP3.

Perimetro del bosco di protezione

Per gestire l'impiego delle risorse finanziarie, l'UFAM può procedere nei modi qui di seguito illustrati.

Delimitazione del bosco di protezione

Il potenziale di pericolo viene definito utilizzando modelli di processo, che vanno adeguati periodicamente allo stato attuale delle conoscenze per mantenere o aumentare la credibilità delle indicazioni fornite. I risultati dei calcoli nell'ambito dei modelli di

Definizione del potenziale di pericolo

³ Il contributo forfettario della Confederazione è calcolato in base al 40 % dei costi netti medi (costi totali meno eventuali proventi dalla vendita di legname).

processo alternativi sono meno affidabili; la modellizzazione del potenziale di pericolo costituisce una base e non un elemento guida per l'impiego delle risorse.

Il potenziale di danno è l'elemento determinante per la designazione delle superfici di bosco di protezione. Tuttavia, poiché possono essere utilizzate solo serie di dati disponibili per l'intero territorio svizzero, la differenziazione non può avvenire secondo una libera scelta, ma deve essere effettuata sulla base di categorie prestabilite. Le modifiche nella definizione del potenziale di danno influiscono anche sul programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli.

Definizione del potenziale di danno

Requisiti qualitativi secondo il concetto NaiS

Il concetto NaiS comprende tutti e quattro gli elementi del controllo dei risultati (analisi degli obiettivi, analisi dell'effetto, controllo dell'esecuzione e controllo del raggiungimento degli obiettivi). Dal momento che gli interventi eseguiti nel bosco di protezione producono i loro effetti, a seconda del sito, anche dopo anni o decenni, il controllo dei risultati non è uno strumento adatto per la gestione diretta delle risorse. Tuttavia, dovrebbe essere possibile utilizzarlo a medio termine per individuare le misure particolarmente efficaci.

I quattro elementi del controllo dei risultati

Il concetto NaiS prevede di chiarire prima la necessità d'intervento e successivamente di decidere quali sono i provvedimenti efficaci e proporzionali da adottare. Questi dipendono essenzialmente dal sito e dalla situazione iniziale e (per il momento) non sono quindi modellizzabili. Di conseguenza, la responsabilità di definire le superfici prioritarie da trattare è dei Cantoni. Nell'ambito del controlling, la Confederazione può effettuare controlli a campione per verificare se sono stati adottati provvedimenti efficaci e proporzionali.

7.2.2 **Calcolo dei mezzi finanziari**

Per il settore del bosco di protezione, che comprende la protezione del bosco, la tematica bosco / selvaggina e le infrastrutture, sono disponibili, conformemente alla pianificazione finanziaria della Confederazione, circa 70 milioni di franchi all'anno. Per le misure di prevenzione e di lotta contro i danni al bosco all'esterno del bosco di protezione e all'esterno del bosco, la Confederazione ha riservato circa 3 milioni di franchi all'anno.

Circa 73 milioni di franchi annui

Chiave di ripartizione dei fondi

L'indice bosco di protezione costituisce la base per la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. Questo indice è la quota percentuale delle superfici rilevanti per i processi dannosi⁴ nel bosco per Cantone in rapporto alla superficie rilevante per i processi dannosi nel bosco a livello nazionale.

Mezzi ripartiti secondo la modellizzazione del progetto SilvaProtect-CH

Per il fabbisogno di fondi nel settore della protezione del bosco viene messa a disposizione un'adeguata riserva per i negoziati. Le notifiche dei fabbisogni dei Cantoni vengono considerate nei limiti delle possibilità finanziarie dell'intero programma.

⁴ Le superfici rilevanti per i processi dannosi sono ottenute mediante un'intersezione fra le superfici rilevanti per i processi di pericoli (caduta di massi, valanghe, scivolamenti e processi idrologici nei torrenti) e il potenziale di danno definito (basato sui dati dell'UST aggiornati e disponibili a livello nazionale). Tutti i processi relativi ai pericoli sono valutati nella stessa misura e le sovrapposizioni non sono considerate.

Contributo di base per ettaro di superficie di bosco di protezione trattato

Le esperienze accumulate nel primo periodo hanno evidenziato che i Cantoni partecipano al programma per la cura del bosco di protezione in misura molto diversa tra loro. Alcuni Cantoni si sono impegnati nella cura del bosco di protezione con mezzi finanziari in parte superiori a quelli della Confederazione e hanno quindi superato nettamente l'obiettivo di superficie. Questo impegno non ha tuttavia niente a che fare con i costi effettivi della cura del bosco, che sono a carico dei fornitori delle prestazioni (proprietari del bosco). Il contributo di base si fonda pertanto su calcoli recenti dei costi netti medi. Tali calcoli si basano su dati empirici raccolti nell'ambito dei progetti pilota effor2 VS e VD e, in generale, su dati dei Cantoni e sui risultati della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera TBN. Questi risultati hanno evidenziato che nel periodo 2009–2012 non è stato ricavato alcun utile nel settore operativo del bosco di protezione. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di mantenere anche per il terzo periodo il contributo di base di 5000 franchi per ettaro, corrispondente a circa il 40 per cento dei costi netti medi pari a 12 500 franchi per ettaro. A medio termine occorre rilevare con maggiore esattezza i costi effettivi. La revisione del cosiddetto ForstBAR consentirà di registrare la valutazione per superficie trattata. A tale scopo l'UFAM ha integrato nel ForstBAR un modulo «Bosco di protezione».

Contributo di base di CHF 5000/ha

Misure che rientrano nel contributo di base

Nel contributo di base sono contenute misure volte a conservare e promuovere la funzione di protezione del bosco. Le misure che forniscono una prestazione per questa funzione rientrano nel contributo di base:

- > la cura del bosco di protezione compresa la pianificazione;
- > i costi per l'analisi dell'effetto su superfici tipo (indicatore di qualità IQ 2);
- > le misure per il bosco e la selvaggina eventualmente necessarie (indicatore di qualità IQ 4);
- > le misure per la cura dei biotopi;
- > gli aiuti al rimboschimento, i rimboschimenti minori e i sentieri.

Non rientrano nella determinazione dei costi:

- > le misure isolate che contribuiscono soltanto a ridurre i pericoli per gli insediamenti, le infrastrutture e i luoghi di ricreazione risultanti dallo stesso popolamento (taglio di alberi per ragioni di sicurezza);
- > le misure che non sono necessarie per conservare e promuovere la funzione di protezione (ad es. biodiversità, ricreazione ecc.);
- > le misure volte a mantenere l'operatività di un beneficiario (ad es. sorveglianza strade, di ferrovie ecc.).

La scheda programmatica Bosco di protezione non prende in considerazione gli interventi tecnici temporanei di notevole entità e i rimboschimenti più estesi nel bosco di protezione (costi >100 000 franchi). Questi sono necessari solo in casi eccezionali e, insieme ad altri interventi tecnici eseguiti nell'ambito dei pericoli naturali, sono gestiti dall'UFAM. Di conseguenza, sono integrati nella scheda programmatica Opere di protezione.

Il contributo di base non comprende le misure di protezione del bosco, indennizzate secondo i costi calcolati perlopiù in base a contributi forfettari cantonali. Su proposta dei Cantoni, nell'accordo programmatico viene fissato per l'indicatore di prestazione Protezione del bosco un importo per le misure di protezione del bosco.

Nessun costo residuo per i proprietari di bosco

La Confederazione parte dal principio che il proprietario del bosco (nella misura in cui non è pubblicamente responsabile per la sicurezza contro i pericoli naturali) non dovrebbe sostenere alcun costo residuo per la cura del bosco di protezione. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere c e d LFo, tali costi dovrebbero essere sostenuti dal Cantone, dai Comuni e da terzi (ad es. da organismi responsabili di infrastrutture), come avviene solitamente per tutte le altre misure di protezione contro i pericoli naturali.

I costi residui dovrebbero essere sostenuti da Cantone, Comuni e terzi

Infrastrutture per la gestione del bosco di protezione

Il fabbisogno di risorse per le infrastrutture varia notevolmente da un Cantone all'altro, a seconda della densità delle infrastrutture stesse. Per questo motivo non viene fissato un valore limite generale vincolante per tutti i Cantoni. Tuttavia, nell'insieme del programma Bosco di protezione per tutti i Cantoni, i mezzi per le infrastrutture non possono superare il limite massimo del 25 per cento.

Max 25 per cento dei mezzi finanziari destinati alle infrastrutture

Durante i negoziati sull'accordo programmatico, i Cantoni presentano alla Confederazione il loro fabbisogno di mezzi finanziari sulla base della pianificazione delle infrastrutture. Dal canto suo, la Confederazione valuta queste esigenze in rapporto ai fondi stanziati per l'intero programma.

Nel calcolo dei costi sussidiabili, dal totale vanno dedotti i contributi versati da terzi che traggono dalle misure promosse un beneficio speciale o che hanno eventualmente concausato un danno.

Se per garantire le infrastrutture sono necessarie meno risorse del previsto, i finanziamenti restanti possono essere impiegati per la cura del bosco di protezione (obiettivo programmatico 08–1) conformemente al punto 10.3 dell'accordo programmatico («adempimento alternativo»).

Protezione del bosco

Per poter reagire a eventi imprevisti, la Confederazione accantona una riserva. Occorre distinguere tra l'onere per la sorveglianza all'interno e all'esterno del bosco e l'onere per la rimozione dei danni all'interno e all'esterno dello stesso. Per motivi di efficienza è attribuita un'elevata priorità alla sorveglianza specifica di zone a rischio.

All'atto della notifica del fabbisogno, il Cantone indica le superfici e i danni biotici e abiotici al bosco che intende sorvegliare e trattare (rispettivamente quali danni si attende), nonché quale importo intende impiegare per le misure all'interno e all'esterno del bosco. All'interno del bosco, il Cantone fornisce una stima della percentuale di misure pianificate dentro al bosco di protezione e della percentuale prevista al di fuori del bosco di protezione. Conformemente all'obiettivo programmatico Gestione del bosco di protezione, il contributo della Confederazione ammonta al 40 per cento dei costi

netti (dedotti dagli oneri gli eventuali proventi della vendita del legno). L'indennizzo è corrisposto in base all'onere, che può essere calcolato secondo i forfait cantonali.

Un eventuale adempimento alternativo è conforme al punto 10.3 dell'accordo programmatico. La massima priorità è data alla compensazione di mezzi finanziari nel settore della protezione del bosco. In caso di mancato utilizzo è fondamentalmente possibile utilizzare i fondi per la cura di superfici supplementari di bosco di protezione.

7.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Gestione del bosco di protezione conforme al concetto NaiS

Indicatori di prestazione

IP 1.1 Ettari di superficie di bosco di protezione trattati conformemente al concetto NaiS

L'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene stipulato in base all'estensione della superficie ricoperta dal bosco di protezione da trattare. Per superficie trattata si intende la superficie direttamente influenzata da un intervento conforme alle istruzioni NaiS. Indicazioni precise per la definizione della superficie trattata sono contenute nell'allegato A1.

All'interno del perimetro del bosco di protezione il Cantone è libero di scegliere le superfici di intervento. La combinazione di superfici scelte dal Cantone può quindi comprendere superfici con costi di trattamento diversi. È compito del Cantone trovare un equilibrio tra le superfici del bosco di protezione che richiedono cure meno onerose e quelle che necessitano invece di cure più dispendiose.

Indicatori di qualità

IQ 1 Profilo dei requisiti conforme al pericolo naturale e alla stazione

Il concetto di Continuità nel bosco di protezione (NaiS) descrive le esigenze secondo le quali deve essere trattato il bosco di protezione. Questi standard sono vincolanti per la cura del bosco di protezione e sono pubblicati nelle istruzioni «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia» (Frehner et al. 2005). Al di fuori dell'accordo programmatico Bosco di protezione, l'UFAM sostiene finanziariamente corsi specialistici a livello cantonale per l'attuazione delle modalità di analisi selvicolturali in base alle istruzioni NaiS.

Il concetto NaiS descrive le esigenze

Il margine di manovra relativo all'intensità degli interventi è stabilito in base ai profili dei requisiti definiti dalla stazione e dai pericoli naturali rilevanti.

IQ 2 Analisi dell'effetto sulle superfici tipo

Nel quadro delle istruzioni NaiS, la Confederazione definisce raccomandazioni per la cura del bosco di protezione. Un effetto di protezione di lungo termine può essere tuttavia raggiunto solo se le misure vengono adattate alle condizioni locali. Queste misure devono essere definite in loco da esperti competenti con conoscenze della situazione locale. Con l'analisi dell'effetto si verifica se gli interventi eseguiti o la loro omissione

Osservazione e documentazione delle superfici tipo

intenzionale hanno prodotto il risultato (a lungo termine) atteso sullo stato del bosco. L'analisi dell'effetto serve al competente operatore locale per verificare le misure attuate e curare il bosco di protezione in modo sempre più efficace.

L'operatore osserva e documenta a lungo termine l'effetto dei provvedimenti o della loro omissione intenzionale sulle superfici tipo. I servizi forestali cantonali promuovono questo compito e garantiscono la documentazione di lungo periodo. I Cantoni hanno la libertà di stabilire le modalità di attuazione. Nelle istruzioni NaiS la Confederazione fornisce raccomandazioni per l'attuazione che possono servire da base per i Cantoni.

Nella maggior parte dei casi, gli effetti dei provvedimenti non possono essere individuati nel corso del periodo contrattuale di quattro anni. Per questo motivo, nell'ambito di un eventuale controllo a campione eseguito congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone si verifica solo se il Cantone ha creato i presupposti necessari per consentire una successiva analisi dell'effetto.

Analisi dell'effetto possibile solo successivamente

L'analisi dell'effetto serve inoltre anche per l'informazione del pubblico e per il perfezionamento professionale dei responsabili in loco.

IQ 3 Controllo di quanto eseguito

Il controllo di quanto eseguito deve essere organizzato e documentato dal Cantone che ha la libertà di stabilire come attuarlo. Nelle istruzioni NaiS la Confederazione fornisce raccomandazioni per l'attuazione che possono servire da base per i Cantoni. Per pianificare il controllo di quanto eseguito occorre disporre di un riepilogo delle misure adottate a livello cantonale.

Controllo di quanto eseguito organizzato e documentato dal Cantone

Con il controllo di quanto eseguito si verifica se gli interventi pianificati sono stati attuati nel luogo giusto e a regola d'arte. Sono necessari un piano di esecuzione (preferibilmente digitale o comunque su carta) e, per ogni intervento, una spiegazione sommaria dei provvedimenti (ad es. cura del bosco giovane, dirado a scopo di stabilità, protezione del bosco, modulo 2 nel NaiS ecc.), nonché l'attribuzione a un'unità di trattamento (o a una superficie tipo).

La periodicità degli interventi dipende dalla loro necessità conformemente al concetto NaiS.

IQ 4 Bosco-selvaggina

Come indicatore di qualità si applica l'«Aiuto all'esecuzione Bosco-selvaggina», che disciplina l'elaborazione di piani bosco-selvaggina e le misure aventi diritto al sostegno finanziario della Confederazione. Occorre elaborare un piano bosco-selvaggina se su determinate superfici, nonostante la regolazione di base e senza prevenzione passiva dei danni della selvaggina, non vengono più raggiunti i tassi di rinnovazione auspicati. L'allegato A2 illustra in quali casi e a quali condizioni occorre elaborare un piano bosco-selvaggina cantonale o regionale.

Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina

L'elaborazione di piani bosco-selvaggina incombe in prima istanza ai servizi cantonali forestali e per la caccia. All'atto dell'allestimento e della pianificazione delle misure occorre di norma coinvolgere altri gruppi d'interesse. Laddove risulta necessario e

opportuno, gli spazi per la selvaggina e i piani bosco-selvaggina devono essere messi a punto a livello intercantonale.

Nell'«Aiuto all'esecuzione Bosco-selvaggina» sono descritti gli elementi rilevanti di un piano bosco-selvaggina. L'UFAM può assumere un ruolo di consulenza e di intermediazione nella messa a punto di piani bosco-selvaggina. Se appare evidente che per l'elaborazione e l'attuazione di tali piani sono necessari colloqui di approfondimento, questi ultimi vengono svolti su base periodica nel Cantone interessato in presenza dell'UFAM (colloqui bosco-selvaggina). Questi colloqui possono essere richiesti sia dai Cantoni che dall'UFAM. I nuovi piani bosco-selvaggina devono essere sottoposti all'UFAM per una presa di posizione, se la loro messa a punto e/o attuazione sono cofinanziate dalla Confederazione («Aiuto all'esecuzione Bosco-selvaggina», pag. 17). L'approvazione dei piani spetta ai Cantoni.

Se per la messa a punto e l'attuazione dei piani bosco-selvaggina vengono impiegati mezzi finanziari della Confederazione, quest'ultima prevede controlli dei risultati, che comprendano sia controlli a campione che verifiche dei suddetti piani e dei controlli dei risultati eseguiti dal Cantone nel quadro dei piani bosco-selvaggina (controllo dell'esecuzione, analisi dell'effetto, controllo del raggiungimento degli obiettivi e analisi degli obiettivi) Per i piani approvati, la Confederazione può concedere contributi per misure di prevenzione dei danni da selvaggina tramite i programmi NPC Bosco di protezione (misure attive e, in casi motivati, anche passive) o Economia forestale (misure attive) secondo il punto 3.2.3 dell'«Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina».

OP 2 Garanzia delle infrastrutture per la gestione del bosco di protezione

Indicatore di prestazione

IP 2.1 Realizzazione conforme alla pianificazione cantonale e all'accordo programmatico

L'obiettivo programmatico 2 comprende i provvedimenti infrastrutturali necessari a consentire la gestione di una superficie di bosco di protezione (opere di raccordo di base, misure antincendio, promozione delle teleferiche forestali e sedi logistiche). Sono sovvenzionati esclusivamente i provvedimenti finalizzati a garantire la piena funzionalità del bosco di protezione. Questi provvedimenti comprendono, in particolare, gli interventi di ripristino (dopo eventi naturali), il potenziamento (consolidamento, estensione), la sostituzione (trascorsa la durata di vita tecnica), la nuova costruzione e la manutenzione di infrastrutture. Nell'accordo programmatico viene definita l'entità dei provvedimenti previsti secondo la pianificazione cantonale.

È compito del Cantone stabilire quali provvedimenti (ad es. per la manutenzione periodica e corrente) possono essere finanziati dall'ente pubblico e quali invece sono a carico esclusivo del committente.

Sovvenzionamento solo delle misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di protezione

Indicatori di qualità

IQ 5 Requisiti del progetto

I provvedimenti di cui all'obiettivo programmatico 2 beneficiano di un sostegno solo se sono necessari per la gestione di una superficie di bosco di protezione. Nell'ambito dell'accordo programmatico viene definita l'entità dei provvedimenti conformemente alla pianificazione cantonale.

Tutti i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

- > i progetti devono essere stati approvati dal Cantone;
- > la pianificazione cantonale deve avvenire coinvolgendo tutti gli uffici interessati; gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo secondo l'articolo 38a capoverso 2 LFo;
- > la necessità deve essere dimostrata (ad es. con una pianificazione forestale e uno studio delle varianti); il rapporto costi / benefici deve essere inferiore a 1; il calcolo deve essere trasparente e verificabile.

Quale garanzia di qualità, l'esecuzione deve avvenire in base alle direttive vigenti, alle norme tecniche e alle istruzioni (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP/UFAM ecc.).

OP 3 Protezione del bosco

Indicatore di prestazione

IP 3.1 Ettari di superficie sorvegliata all'interno del bosco

È determinante l'onere medio per la sorveglianza secondo il programma cantonale per l'attuazione delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale nei perimetri di sorveglianza debitamente definiti nel bosco. La consueta attività di sorveglianza del servizio forestale pubblico e del proprietario del bosco all'esterno del perimetro di sorveglianza specifico non è imputabile.

IP 3.2 Ettari di superficie sorvegliata all'esterno del bosco

Analogo all'IP 3.1

IP 3.3 Costi per misure di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni al bosco all'interno del bosco stesso

È determinante l'onere per il trattamento di superfici all'interno del bosco in presenza di danni biotici e abiotici. Occorre tenere conto di eventuali ricavi, in particolare derivanti dalla vendita del legno (costi netti). Inoltre deve essere trattato il minor numero di superfici possibile oppure il numero strettamente necessario, affinché sia possibile raggiungere l'obiettivo primario di «garantire a lungo termine le funzioni del bosco». È possibile anche fare ricorso a provvedimenti che servano a ridurre i rischi di incendi di boschi, specialmente in zone secche, in luoghi prossimi ai centri abitati e lungo le vie di comunicazione.

IP 3.4 Costi per misure di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni al bosco all'esterno del bosco stesso

Analogo all'IP 3.3

Indicatori di qualità

IQ 6 Rispetto delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale (pericoli e danni biotici)

Per diversi organismi nocivi esistono già o sono in fase di elaborazione strategie di lotta valide a livello nazionale⁵. Le strategie di lotta stabiliscono di norma i requisiti specifici per la sorveglianza e la lotta. Agli organismi nocivi, per i quali all'entrata in vigore dell'accordo programmatico non esiste ancora una strategia di lotta valida a livello nazionale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza federale sulla protezione dei vegetali e le eventuali prescrizioni cantonali, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla Confederazione.

IQ 7 Rimozione di danni abiotici al bosco, se le sue funzioni sono messe in serio pericolo dall'evento o dai suoi danni consequenziali

La rimozione di danni abiotici causati ad esempio da tempeste di vento o da incendi di boschi viene sostenuta con mezzi finanziari della Confederazione solo se le funzioni della foresta sono messe in *serio* pericolo dall'evento o dai suoi danni consequenziali. La decisione in merito alla presenza di un serio pericolo per le funzioni della foresta deve basarsi sulla pianificazione forestale cantonale o regionale. Gli interventi necessari devono essere avviati per tempo, affinché sia possibile riparare i danni in modo efficiente e prevenire effettivamente quelli consequenziali. Per gli interventi volti a contrastare danni biotici o abiotici all'interno del bosco di protezione occorre tenere conto dei profili dei requisiti del NaiS. In caso di danni causati da tempeste, la decisione di raccogliere o non raccogliere il legno deve essere verificabile, ad esempio secondo l'allegato 7 delle Istruzioni pratiche NaiS.

Per definire le misure di riduzione dei rischi di incendio boschivo si deve tener conto delle superfici per le quali i rischi di questo tipo sono considerati elevati. Questo è il caso in particolare delle aree ubicate nelle vicinanze di insediamenti o strade e con forte affluenza di visitatori e/o in zone secche. A ciò si deve aggiungere la presenza di residui forestali altamente infiammabili. La vicinanza degli insediamenti rende più probabile il divampare di incendi boschivi e rappresenta anche un elevato potenziale di danno nonché un grave pericolo per le persone e gli insediamenti. Sono considerate misure proponibili la raccolta ed, eventualmente, anche la rimozione dei residui forestali. Questi ultimi possono essere trattati anche in modo che il legname venga rimosso più rapidamente (ad es. tramite triturazione). Sono considerati residui forestali i rami combustibili. Il legno morto in posizione coricata o in posizione eretta di grosso diametro può essere triturato o rimosso solo in via eccezionale, ossia in caso di pericolo di incendio molto elevato.

⁵ L'UFAM dispone di uno scadenario concernente l'elaborazione di strategie specifiche di lotta contro gli organismi.

> Allegati relativi alla parte 7

A1 Definizione di «superficie trattata»


Per «superficie trattata» si intende quella parte del perimetro di bosco di protezione che durante il periodo programmatico è stata oggetto di provvedimenti di cura e di rinnovazione basati sulle modalità NaiS (nell'ottica di un obiettivo selvicolturale a lungo termine).

La superficie trattata comprende anche superfici parziali all'interno del perimetro di intervento in cui non sono stati eseguiti interventi veri e propri, ad esempio superfici tra due aperture di rinnovazione o zone intermedie che non possono essere raggiunte da due linee di teleferica parallele. La superficie deve essere delimitata tenendo conto degli obiettivi selvicolturali e dei principi della tecnica di raccolta del legno. Quel che si vuole ottenere è una delimitazione pragmatica e razionale, così come è stata finora realizzata nelle carte degli interventi per i progetti selvicolturali.

In determinate circostanze, nelle aree di bosco disetaneo e permanente in cui si effettuano interventi estensivi con maggiore frequenza non è giustificato un computo completo di tutta la superficie delimitata. Ciò può valere anche per altri soprassuoli composti da più strati quando viene adottata solo una misura parziale (ad es. la cura del bosco giovane). In questi casi occorre procedere a un'adeguata riduzione percentuale delle superfici.

Un esempio per la definizione della superficie trattata è contenuto nella Figura 1.


Fig. 1 > Superficie trattata con aperture di rinnovazione e corridoi di teleferiche secondo Heinimann (2003, modificata)



A2 Quando occorre un piano bosco-selvaggina?


Occorre allestire piani bosco-selvaggina cantonali o regionali se sono soddisfatti i seguenti criteri:

Soglia di danno (livello cantonale):




Soglia per l'elaborazione di un piano bosco-selvaggina (livello areale di distribuzione della selvaggina)


a) Aree di distribuzione della selvaggina con almeno il 20 per cento di bosco di protezione:



b) Aree di distribuzione della selvaggina con meno del 20 per cento di bosco di protezione:



Legenda:



⁶ La presenza della selvaggina impedisce il raggiungimento dei tassi di rinnovazione auspicati, nonostante la regolazione di base e l'assenza di una prevenzione passiva dei danni da selvaggina. Nel bosco di protezione i tassi di rinnovazione auspicati sono stabiliti secondo NaiS, nella foresta rimanente secondo le basi cantonali. All'esterno del bosco di protezione possono essere utili quali basi tecniche le informazioni sui requisiti di base stabiliti per la selvicoltura naturalistica.

A3 Interfacce con il programma Biodiversità nel bosco

Obiettivo prioritario

La garanzia della funzione protettiva del bosco e il mantenimento della biodiversità sono obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione. Per raggiungere questi obiettivi è necessario impiegare in modo efficace ed efficiente le limitate risorse finanziarie a disposizione, sfruttando tutte le possibili sinergie.

Garanzia della funzione protettiva del bosco e mantenimento della biodiversità

Basi giuridiche

- > Articolo 77 Costituzione federale
- > Articolo 20 LFo (cfr. anche de lege ferenda, FF 2007 3543)

Principi relativi all'interfaccia bosco di protezione – biodiversità nel bosco

- > I Cantoni definiscono le superfici del bosco di protezione (secondo SilvaProtect-CH, fase III). Gli interventi selvicolturali vengono sovvenzionati dalla Confederazione solo entro questi confini e in base alla scheda programmatica Bosco di protezione dell'UFAM. Un'ulteriore partecipazione dell'UFAM attraverso altri programmi parziali è possibile solo in presenza di una chiara delimitazione rispetto ad altri programmi⁷.
- > Nel perimetro del bosco di protezione, conformemente al punto 1, la funzione protettiva ha la precedenza. Una sovrapposizione con una riserva forestale è possibile nei seguenti casi:
 - con una riserva forestale particolare, a condizione che gli interventi necessari volti a conservare nel tempo la funzione di protezione non siano in contrasto con gli obiettivi della riserva forestale particolare;
 - con una riserva forestale di protezione, solo dopo una valutazione del rischio e una completa ponderazione degli interessi.
- > Le aree con soprassuolo maturo possono essere delimitate nei boschi di protezione a condizione che ciò non pregiudichi la funzione protettiva e che la loro esatta ubicazione sia indicata nella pianificazione forestale. Nell'ambito della cura dei boschi di protezione si devono prendere in considerazione le esigenze della biodiversità (alberi biotopi, programmi federali per la promozione delle specie, varietà delle specie di alberi). Seguendo le istruzioni del manuale «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia» (NaiS), in cui vengono considerati anche i principi della selvicoltura naturalistica, si tiene automaticamente conto di questo requisito. Quando sussiste un'opportunità per sfruttare effetti sinergici occorre prestare particolare attenzione agli alberi biotopi. L'obiettivo da perseguire è di cinque alberi biotopi per ettaro, a condizione che ciò non pregiudichi la funzione di protezione.
- > I provvedimenti speciali⁸ che comportano costi maggiori e possono essere chiaramente definiti (ad es. le aperture per succiacapre, la cura dei margini del bosco e il mantenimento di zone aperte che non facciano parte del piano bosco-selvaggina) vengono sostenuti attraverso il programma parziale Biodiversità nel bosco.

⁷ Secondo il principio «programmi (parziali) senza sovrapposizioni»

⁸ Nel bosco di protezione è prioritaria la funzione di protezione di un popolamento. Non sono ammesse misure di promozione della biodiversità che pregiudicano la funzione protettiva.

A4 Controlling degli obiettivi programmatici

(Disposizioni complementari in merito al controlling generale NPC secondo il punto 1.2.4)

Dopo la conclusione del secondo anno programmatico, oltre al rapporto annuale previsto dal punto 1.2.4 («Controlling comune di Confederazione e Cantone»), si elaboreranno tabelle sinottiche degli interventi effettuati per eseguire controlli a campione. Le tabelle elencheranno come minimo le coordinate delle superfici trattate, la situazione all'interno e all'esterno del bosco, la grandezza delle superfici (solo per OP 1) e i tipi di intervento. Al termine del periodo programmatico, nel resoconto finale, la descrizione delle superfici trattate (con riferimento a ripartizione ed estensione territoriale) deve consentire una identificazione univoca da parte della Confederazione (ad es. sulla base di piani esecutivi o di dati SIG).

A5 Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Bosco di protezione: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- > inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (ORUAM);
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia (OBAF);
- > aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage» (istruzioni, in tedesco e francese), Guide de l'environnement n.11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [arginture] ancora applicabili);
 - «Revêtement des routes forestières et rurales: goudronnées ou gravelées?» (studio e raccomandazioni, in tedesco e in francese), Scritti sull'ambiente n. 247, UFAFP 1995;
 - «Le bois mort – un habitat» (promemoria, in tedesco e in francese), WSL 2000;
 - Guide pratiche e promemoria relativi alla protezione del gallo cedrone e del francolino di monte (Esecuzione Ambiente UFAFP 2001)
 - Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri, UFAFP/UFAEG/UFAG 2003 (pubblicazione concernente la gestione a lungo termine dei corpi idrici eventualmente interessati);
- > Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7 e 11 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011;
- > Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- > altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2011 (disponibile solo in tedesco e francese);

- *Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese la basi per le zone Smeraldo).*

Procedura: *nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:*

- > *valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN (numero 6.2.10 delle spiegazioni relative all'inventario IFP);*
- > *rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1^{er} LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;*
- > *inventari secondo l'art. 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.*

Indice parte 8: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la biodiversità nel bosco

8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la biodiversità nel bosco	2	8.2	Politica programmatica	4
8.1	Situazione programmatica iniziale	2	8.2.1	Scheda programmatica	4
8.1.1	Basi legali	2	8.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	6
8.1.2	Situazione attuale	2	8.2.3	Obiettivi programmatici	6
8.1.3	Principi e prospettive	3	8.2.4	Interfacce con altri programmi	12

8 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la biodiversità nel bosco

8.1 Situazione programmatica iniziale

8.1.1 Basi legali

Art. 38 LFo e art. 41 OFo	La base per gli aiuti finanziari della Confederazione è costituita dall'articolo 38 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo) e dall'articolo 41 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).	Aiuti finanziari
Art. 2 LFo e art. 1 OFo	Il campo d'applicazione geografica è la superficie forestale, come definita nell'articolo 2 LFo e nell'articolo 1 OFo.	Campo d'applicazione
LFo, LPN e LCP	La base per gli obiettivi contenutistici è costituita dalla LFo, dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dalla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).	Obiettivi contenutistici
Art. 1 cpv. 1 lett. b, art. 20 e art. 49 LFo	Nel suo articolo sullo scopo (art. 1 cpv. 1 lett. b), la LFo protegge la foresta come ambiente naturale di vita. Nei principi della gestione (art. 20 cpv. 4) è data ai Cantoni la possibilità di delimitare riserve forestali per la conservazione della fauna e della flora. L'articolo 49 capoverso 3 conferisce all'UFAM l'incarico di emanare le relative disposizioni esecutive.	Protezione del bosco
Art. 18 LPN e art. 14 OPN	L'articolo 18 LPN esige la protezione delle specie animali e vegetali mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti. L'articolo 14 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) presenta i criteri generalmente validi per i biotopi degni di protezione. L'allegato 1 elenca gli ambienti naturali del bosco particolarmente degni di protezione (boschi di gola, di pendio ripido e termofili).	Conservazione di spazi vitali sufficienti

8.1.2 Situazione attuale

La maggior parte dei Cantoni è in grado di rispettare l'accordo di prestazione stipulato con l'UFAM per il periodo NPC 2012–2015. Come già accaduto nel precedente periodo NPC, sono tuttavia prevedibili adempimenti alternativi. Il motivo risiede nel fatto che, al momento della stipulazione di un accordo programmatico con la Confederazione, i Cantoni non dispongono ancora della relativa sicurezza di pianificazione a livello di progetti, la cui realizzazione dipende in ultima istanza dai proprietari dei boschi.

**Risultati positivi del programma
NPC 2012–2015**

8.1.3 Principi e prospettive

Lo sviluppo della biodiversità nel bosco dipende dalla qualità ecologica della superficie boschiva totale. Tuttavia, anche i boschi gestiti in modo naturalistico non presentano l'intero spettro di habitat, strutture e risorse ecologiche indispensabili per la conservazione della flora e della fauna locali. Le misure di protezione e promozione attiva continueranno quindi a essere irrinunciabili.

A partire dal terzo periodo programmatico 2016–2019, la Confederazione intende definire ancor meglio le priorità d'azione riferite ai diversi valori naturalistici e ai potenziali ecologici delle regioni. L'orientamento è dato dall'aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure (UFAM 2015), che in futuro attuerà sulla superficie boschiva la Strategia Biodiversità Svizzera e che costituisce la base contenutistico-strategica della Confederazione per la negoziazione degli accordi di prestazione con i Cantoni. L'aiuto all'esecuzione contiene obiettivi d'intervento regionali formulati da un punto di vista nazionale nonché raccomandazioni concernenti il tipo e la qualità delle misure.

L'aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco si basa sostanzialmente sui piani in vigore nonché su statistiche, rilevamenti e studi di caso in parte attuali: «Strategia Biodiversità Svizzera» del 2012, «Politica forestale 2020» del 2011, «Linee guida della politica in materia di riserve forestali in Svizzera» (2001), IFN3, Swiss-Bird-Index (SBI), Liste rosse, Lista delle specie prioritarie a livello nazionale, Lista delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale, Statistica delle riserve forestali in Svizzera nonché studi riguardanti il margine del bosco e la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto.

I principi importanti per la pianificazione di misure di protezione e promozione sono i seguenti:

- > per tutti i progetti occorre tenere conto, nei limiti del possibile, delle specie e associazioni forestali prioritarie a livello nazionale (base: *Lista delle specie prioritarie a livello nazionale, Lista delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale*);
- > per la protezione dei processi (*sviluppo naturale del bosco*) occorre puntare maggiormente alla realizzazione di riserve più grandi con superfici di almeno 20–40 ettari, sfruttando tutte le occasioni per creare grandi riserve (≥ 500 ha);
- > per garantire l'efficienza occorre in linea di principio prevedere misure di promozione là dove è possibile conservare elevati valori naturalistici o valorizzare biotopi con un potenziale ecologico a costi sostenibili;
- > nell'Altipiano occorre promuovere in modo mirato riserve forestali naturali (≥ 20 ha), aree con soprassuolo maturo e alberi biotopi; in questo ambito è necessario un utilizzo particolarmente coerente del limitato potenziale per zone di bosco selvaggio;
- > occorre promuovere coerentemente il soprassuolo maturo e il legno morto in quantità e qualità ecologicamente sufficienti, in particolare nelle zone deficitarie dell'Altipiano e del Giura;
- > un'importanza particolare va attribuita all'interconnessione ecologica dei biotopi boschivi spesso isolati, come ad esempio boschi radi, biotopi umidi e aree con soprassuolo maturo. L'interconnessione di questi spazi vitali deve essere sempre più pro-

Misure di protezione e promozione irrinunciabili

Aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure come base strategica

Principi per la protezione della natura nella foresta

spettata e pianificata in vaste aree rurali, utilizzando, per quanto possibile, le sinergie con le superfici dedicate alla promozione della biodiversità nelle zone agricole;

> i servizi cantonali di protezione del bosco e della natura devono collaborare nel settore della biodiversità forestale.

8.2 Politica programmatica

8.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Biodiversità nel bosco, art. 38 LFo e art. 41 OFo*				
Obiettivo legale		Protezione della foresta come comunità vivente prossima allo stato naturale (ecosistema).		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Conservazione e promozione della biodiversità naturale e seminaturale (determinata da fattori storico-culturali) della foresta.		
Priorità + strumenti UFAM				
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
08-1	OP 1: Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico	IP 1.1: Ettari di riserve forestali	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici boschive con elevato valore naturalistico • Di regola: ≥ 5 ha (raccomandazione: ≥ 20 ha) • Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari (raccomandazione: ≥ 50 anni) • Dati geografici e cartografia delle stazioni 	Contributo forfettario per unità di superficie graduato per regione o aree d'importanza nazionale: 20–60 CHF/ha/anno contrattuale
		IP 1.2: Ettari di aree con soprassuolo maturo (ASM)	<ul style="list-style-type: none"> • Popolamento seminaturale in fase di sviluppo avanzato • Di regola ≥ 1 ha • Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari 	Contributo forfettario per oggetto commisurato alla dimensione dell'oggetto: CHF 3000–70 000
		IP 1.3: Numero di alberi biotopi	<ul style="list-style-type: none"> • DPU ≥ 50 cm (latifoglie) e ≥ 70 cm (conifere) o almeno una caratteristica ecologica particolare • Garanzia del patrimonio forestale fino alla decomposizione 	CHF 250 per albero (contributo unico)
08-2	OP 2: Promozione di biotopi e specie	IP 2.1: Ettari di margini boschivi e altri elementi di interconnessione	<ul style="list-style-type: none"> • Elevato potenziale ecologico delle stazioni o di valorizzazione • Considerazione dei prati confinanti 	Contributo forfettario per ettaro di biotopi valorizzati: CHF 4000 (per intervento)
		IP 2.2: Ettari di biotopi valorizzati e numero di biotopi umidi	<ul style="list-style-type: none"> • Considerazione delle specie prioritarie nazionali e dei loro habitat 	Contributo forfettario per oggetto pari a CHF 10 000 per biotopi umidi di almeno 0,5 ha (superficie di influenza; contributo unico per periodo NPC)
		IP 2.3**: Ettari di forme di sfruttamento curate e con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico (boschi cedui semplici e composti, pascoli alberati e selve)	<ul style="list-style-type: none"> • Misure forestali coordinate con lo sfruttamento agricolo (pascoli alberati, selve) e impostate in modo sostenibile 	Contributo forfettario per ettaro di biotopi valorizzati: CHF 4000 (per intervento) Pascoli alberati , cura forestale: senza PGI: CHF 4000 per ettaro con PGI: CHF 8000 per ettaro (superficie di influenza; contributo unico nel periodo NPC) Selve Ripristino: CHF 20 000/ha (per intervento)

* Se nel quadro dell'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera il Consiglio federale e il Parlamento aumentano i mezzi finanziari destinati a questo programma, la scheda programmatica può essere integrata.

** 2.3 vecchio: l'attuale indicatore di prestazione Ettari di popolamento di querce o di specie arboree rare impiantati e curati nell'attuale periodo NPC è stato inserito nell'accordo programmatico Gestione del bosco: OP 4, IP 4.3.

L'obiettivo programmatico 1 («*Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico*») punta a istituire riserve forestali e aree con soprassuolo maturo nonché a preservare singoli alberi di particolare valore ecologico. Il proprietario di bosco viene risarcito poiché per un certo periodo, stabilito per contratto, rinuncia del tutto o in parte al diritto di sfruttamento del suo bosco o del singolo albero.

OP 1: Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

L'obiettivo programmatico 2 («*Promozione di biotopi e specie*») descrive tutti gli interventi di protezione del bosco che danno diritto a un contributo e che permettono di valorizzare habitat ed elementi di interconnessione preziosi dal punto di vista ecologico, di favorire le specie bersaglio e di conservare le forme di sfruttamento del bosco con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico.

OP 2: Promozione di biotopi e specie

Questi interventi possono essere effettuati all'interno o all'esterno delle riserve (obiettivo programmatico 1). È quindi possibile che per la stessa superficie vengano versati dalla Confederazione due diversi contributi (*nelle cosiddette «riserve forestali particolari» e nelle «riserve con interventi particolari»*): il primo per l'istituzione dello stato di protezione (*obiettivo programmatico 1*), il secondo per il finanziamento di determinati interventi (*obiettivo programmatico 2*).

Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per le prestazioni considerate molto importanti dalla Confederazione, sono stati differenziati i sussidi federali. Da un lato sono stati graduati per regione i contributi forfettari per unità di superficie (CHF per ettaro e anno contrattuale), mentre dall'altro è previsto un contributo forfettario per oggetto a partire da una determinata dimensione dello stesso (CHF per oggetto), stabilito in base all'estensione della superficie. Con questo sistema di incentivazione si intende promuovere le grandi riserve, le riserve nei siti prioritari a livello nazionale (ad es. i paesaggi e i parchi d'importanza nazionale), le riserve con associazioni forestali prioritarie a livello nazionale finora sottorappresentate nella rete delle riserve forestali o con una presenza significativa di specie prioritarie a livello nazionale nonché le riserve e le aree con soprassuolo maturo nell'Altipiano e nel Giura.

Supplementi per OP 1

Rispetto alla protezione a lungo termine delle superfici (OP 1), gli interventi volti a promuovere determinati biotopi e certe specie sono più facili da attuare. Possono però sorgere difficoltà di finanziamento quando in un Cantone la percentuale di progetti onerosi è superiore alla media. Per evitare consistenti lacune di finanziamento, sono previsti contributi forfettari più elevati per i progetti particolarmente onerosi (*piccoli biotopi umidi, pascoli alberati, selve*).

Supplementi per OP 2

L'ammontare dei contributi forfettari è calcolato in modo tale che, nella media nazionale ottenuta tenendo conto di tutti i Cantoni, copra circa il 40 per cento degli investimenti complessivi necessari per realizzare il programma Biodiversità nel bosco. Spetta al Cantone disciplinare nel dettaglio il risarcimento dei proprietari di bosco e creare un equilibrio tra superfici/interventi «economici» e superfici/interventi «costosi». I contributi forfettari federali sono destinati ai Cantoni e non ai proprietari di bosco.

Contributi forfettari federali rivolti ai Cantoni

8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

La chiave usata finora per la ripartizione dei contributi federali tra i Cantoni viene fondamentalmente mantenuta anche per il terzo periodo e funge da base per la definizione del quadro finanziario di massima di ciascun Cantone. Tale chiave si basa sui potenziali e sui deficit ecologici che sono stati determinati per il primo periodo programmatico 2008–2011 secondo tre criteri e con 11 indicatori misurabili oggettivamente. I criteri e la loro ponderazione in chiave cantonale sono i seguenti:

1. potenziale di tipi e forme di bosco di particolare pregio (25 %);
2. potenziale di promozione di specie e biotopi prioritari (25 %);
3. deficit ecologici, ad esempio una quantità insufficiente di legno morto (50 %).

Su questa base e tenendo conto delle richieste dei Cantoni, l'80 per cento dei mezzi finanziari federali viene attribuito in anticipo ai Cantoni in via provvisoria. Per l'attribuzione dei rimanenti mezzi finanziari della Confederazione (riserva del 20 % del budget federale) è determinante la misura in cui i Cantoni sostengono le priorità regionali d'intervento della Confederazione (*cf. aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure, UFAM 2015*). La determinazione del contributo definitivo della Confederazione avviene successivamente nelle negoziazioni contrattuali dirette con ogni singolo Cantone.

Chiave di ripartizione basata su potenziali e deficit ecologici

8.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

Protezione a lungo termine di superfici boschive e risorse ecologicamente pregiate. Su queste superfici lo sviluppo naturale e la conservazione della varietà biologica sono assolutamente prioritari rispetto alle altre funzioni del bosco.

Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

Indicatori di prestazione

- > IP 1.1 Ettari di riserve forestali
- > IP 1.2 Ettari di aree con soprassuolo maturo
- > IP 1.3 Numero di alberi biotopi

Definizioni, indicatori di qualità

In generale

Tutti gli oggetti devono avere un elevato valore naturalistico o il potenziale per raggiungere tale valore in un prossimo futuro.

IP 1.1 Riserve forestali (RF)

Definizione: superfici prioritarie per la diversità ecologica e biologica nel bosco istituite per principio in modo permanente. Consentono lo sviluppo naturale completo dell'ecosistema bosco nello spazio e nel tempo (*protezione dei processi nelle cosiddette «riserve forestali naturali»*) e/o servono alla conservazione di specie e biotopi prioritari a livello nazionale, per i quali sono spesso necessarie misure mirate di pro-

Riserve forestali (RF)

mozione (nelle cosiddette «riserve forestali particolari»; per le misure cfr. anche il punto 8.2.3, obiettivo 2: «Promozione di biotopi e specie»).

Indicatori di qualità

- > Superfici boschive con elevato valore naturalistico. I criteri per queste superfici sono tra l'altro: presenza di associazioni forestali prioritarie a livello nazionale con popolamenti seminaturali; hotspot di specie animali e vegetali prioritarie a livello nazionale; grande varietà di stazioni con habitat particolari; lunga e ininterrotta tradizione forestale (*continuità degli habitat*); lungo sfruttamento estensivo o mancato sfruttamento; elevata età del popolamento; elevata quota di soprassuolo maturo e legno morto. Una riserva forestale deve soddisfare almeno uno di questi criteri.
- > Dimensione: di norma ≥ 5 ettari (*se possibile, per le RFN ≥ 20 ha*). Per la protezione di associazioni forestali rare presenti solo su piccole superfici e di determinate specie prioritarie sono opportune anche riserve con una superficie inferiore a cinque ettari; specialmente nel caso delle riserve forestali naturali, si deve puntare però a oggetti di grandezza superiore a 100 ettari per garantire una protezione completa dei processi.
- > Garanzie legali: le riserve forestali devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (*di norma con un contratto della durata ≥ 50 anni; per le riserve forestali particolari anche con contratto della durata di 25 anni con opzione di proroga*).
- > Documentazione: per ogni riserva viene rilevata l'esatta superficie (geometria) e preparata una documentazione che comprende anche una cartografia delle stazioni (*associazioni forestali*). Il Cantone trasmette periodicamente all'UFAM i dati geografici delle riserve secondo un piano speciale (modello di geodati per le riserve forestali: ID 160.1).

Spetta al Cantone decidere se e come segnalare in loco le proprie riserve e informare l'opinione pubblica con cartelli che illustrino gli obiettivi e le caratteristiche di determinate riserve. Dal 2017 il Cantone che richiede aiuti finanziari federali per questa segnalazione dovrà tener conto della direttiva della Confederazione concernente la segnalazione uniforme delle aree protette.

IP 1.2 Aree con soprassuolo maturo (ASM)

Definizione: popolamenti seminaturali in età avanzata che vengono preservati fino alla loro naturale decomposizione. Una volta morti, i tronchi continuano a far parte del patrimonio forestale – o in posizione eretta (*alberi morti in piedi*) o in posizione coricata. Al contrario delle riserve forestali naturali, le ASM vengono abbandonate quando non adempiono più la loro funzione, ossia se durante la fase di decomposizione passano nuovamente alla fase di bosco giovane. In quel momento devono essere sostituite con un nuovo popolamento maturo nelle vicinanze.

Aree con soprassuolo maturo (ASM)

Indicatori di qualità

- > Popolamento seminaturale in fase di sviluppo avanzato: il popolamento o il gruppo di alberi deve avere un'età almeno pari alla durata del ciclo produttivo normale per il tipo di bosco in questione.
- > Dimensione: di norma ≥ 1 ettaro. Questa è la superficie necessaria per garantire la funzionalità delle aree con soprassuolo maturo (habitat, interconnessione). Tuttavia anche superfici meno estese (almeno 0,2 ha) possono risultare appropriate, ad esempio in foreste golenali.
- > Garanzie legali: le aree con soprassuolo maturo devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (se possibile con un contratto della durata ≥ 50 anni oppure di 25 anni con opzione di proroga).

IP 1.3 Alberi biotopi

Definizione: gli alberi biotopi si contraddistinguono per alcune peculiarità: spesso sono alberi vecchi e di grande spessore. Nell'ecosistema del bosco costituiscono un microhabitat con caratteristiche adeguate alle diverse specie, incrementando così la biodiversità forestale.

Alberi biotopi

Indicatori di qualità

- > DPU: ≥ 50 cm (latifoglie) e ≥ 70 cm (conifere) oppure:
- > Caratteristiche ecologiche particolari: l'albero presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: cavità, rami morti, fusti rotti, fusti marcescenti, danni provocati dai fulmini, scalfitture e tasche della corteccia, cretti e spaccature, tracce di escavazione, funghi a mensola, muschio, licheni ed edera invasivi, forma di sviluppo particolare, ad esempio un tronco fortemente incurvato, cavità di nidificazione e nidi di uccelli, in particolare di specie prioritarie a livello nazionale.
- > Garanzia a lungo termine: deve essere garantito il vincolo per i proprietari a lasciare l'albero nel popolamento fino alla sua decomposizione naturale (ad es. mediante segnalazione nel popolamento, indicazione nella carta, GPS). L'albero biotopo che deve essere abbattuto preventivamente per motivi di sicurezza continua a far parte del patrimonio forestale come legno morto in posizione coricata.

Contributi della Confederazione per unità di prestazione per OP 1

IP 1.1 (riserve forestali) e IP 1.2 (aree con soprassuolo maturo)

Il proprietario di bosco viene risarcito poiché per un determinato periodo di tempo cede del tutto o in parte il diritto di sfruttamento del suo bosco allo Stato.

Contributi per unità di superficie e contributi forfettari per riserve forestali e aree con soprassuolo maturo

Il contributo della Confederazione può essere costituito da:

- a) contributo forfettario per unità di superficie (CHF/ha/anno contrattuale) – differenziato per regione,
- b) contributo forfettario per oggetto (CHF/oggetto) – in funzione della dimensione dell'oggetto.

Tab. 1 > Contributi forfettari per unità di superficie e contributi forfettari per oggetto relativi agli obiettivi programmatici 1.1 e 1.2

Riserve e aree con soprassuolo maturo	Prealpi, Alpi e versante sudalpino		Giura		Altipiano o siti prioritari* (non cumulativamente)	
	CHF/ha/a. c.	CHF/oggetto	CHF/ha/a. c.	CHF/oggetto	CHF/ha/a. c.	CHF/oggetto
≥0,2 ha	20	0	60	0	60	0
≥1 ha	20	0	60	3 000	60	3 000
≥5 ha	20	0	20	6 000	60	6 000
≥40 ha	20	0	20	20 000	60	20 000
≥100 ha	20	30 000	20	30 000	60	30 000
≥300 ha	20	50 000	20	50 000	60	50 000
≥500 ha	20	70 000	20	70 000	60	70 000

*Paesaggi d'importanza nazionale (IFP), zone palustri d'importanza nazionale, zone golenali nonché paludi e torbiere alte d'importanza nazionale (perimetro dell'oggetto degli inventari federali), zone di protezione federali per la fauna selvatica, parchi d'importanza nazionale, zone Smeraldo. Sono altresì considerati prioritari gli oggetti con associazioni forestali prioritarie a livello nazionale finora sottorappresentate nella rete delle riserve forestali e/o con una presenza significativa di specie prioritarie a livello nazionale (per le liste e le carte cfr. l'aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure, UFAM 2015).

Esempio di calcolo: il sussidio federale per un'area con soprassuolo maturo di 1,4 ha situata nell'Altipiano e garantita da un contratto della durata di 25 anni è calcolato come segue: $1,4 \text{ ha} \times 25 \text{ anni} \times \text{CHF } 60 = \text{CHF } 2100 + \text{CHF } 3000 = \text{CHF } 5100$

L'elaborazione di basi per la pianificazione di portata generale è fondamentale prevista nel programma Gestione del bosco (OP 3) e deve essere concordata: piani delle riserve forestali e piani per la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto cantonali o regionali (ad es. nel quadro del PSF o della PFR), cartografia delle stazioni su tutto il territorio cantonale o regionale, valutazione dei margini boschivi da valorizzare in via prioritaria, piani per la promozione di determinate specie nel bosco nonché progetti specifici per il controllo dell'efficacia d'intesa con l'UFAM.

Competenza per le basi di pianificazione

Per contro, la pianificazione e la documentazione di singole riserve e aree con soprassuolo maturo, ivi comprese la registrazione dei dati geografici e della cartografia della stazione relativa all'oggetto, nonché la segnalazione degli oggetti in loco e l'informazione al pubblico con cartelli e opuscoli sono incluse nei summenzionati contributi forfettari per unità di superficie e nei contributi forfettari per oggetto (Tab. 1); per la segnalazione degli oggetti in loco si raccomanda ai Cantoni di tenere conto dal 2017 della nuova direttiva della Confederazione concernente la segnalazione uniforme delle aree protette.

IP 1.3 Alberi biotop

CHF 250 per albero (di una sola volta)

Forfait per albero biotopo

OP 2 Promozione di biotopi e specie

Attraverso interventi forestali mirati, viene conservata e valorizzata la ricchezza strutturale e biologica dei biotopi e degli elementi di interconnessione, vengono favorite le specie prioritarie e recuperate o promosse le forme di sfruttamento del bosco con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico.

OP 2: Promozione di biotopi e specie

Indicatori di prestazione

- > IP 2.1 Ettari di margini boschivi e altri elementi di interconnessione valorizzati (ad es. strisce di foresta lungo i corsi d'acqua)
- > IP 2.2 a) Ettari di biotopi valorizzati
b) Numero di biotopi umidi
- > IP 2.3 Ettari di forme di sfruttamento curate e con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico

Le prestazioni comprendono soprattutto i seguenti lavori forestali: disboscamento (diradamenti, liberazione di alberi vecchi), taglio/ripristino (ad es. di castagni), risistemazione (margini boschivi), decespugliamento, riumidificazione mediante ristagno, escavazione.

Definizioni, indicatori di qualità

IP 2.1 Margini boschivi e altri elementi di interconnessione

Definizione: un margine boschivo è la zona di transizione (*ecotono*) tra il bosco fitto e le superfici non popolate. I margini boschivi sono ricchi e strutturati in modo irregolare; dall'interno verso l'esterno si possono distinguere varie fasce di vegetazione: mantello boschivo (*alberi situati ai margini del popolamento e di altezza superiore a 4 m, soprattutto specie eliofile*), fascia arbustiva (*alberi e arbusti di altezza da 1 a 4 m*) e orlo erbaceo (*spesso una striscia erbosa gestita in modo estensivo*).

Margine boschivo

Indicatori di qualità

- > Elevato potenziale ecologico della stazione: descrive quale varietà di strutture e di specie può raggiungere o possiede già un margine boschivo. Il potenziale viene determinato tramite le caratteristiche della stazione (*clima, esposizione topografica, geologia, suolo, associazione forestale*), il grado di naturalezza, la presenza di specie prioritarie a livello nazionale nonché la distanza da strade asfaltate e case.
- > Elevato potenziale di valorizzazione: descrive in quale misura è possibile migliorare con interventi mirati l'attuale situazione ecologica del margine boschivo (*differenza tra lo stato attuale e quello potenziale*).
- > Considerazione dei prati confinanti: i progetti concernenti i margini boschivi devono essere possibilmente pianificati là dove anche i prati confinanti presentano un valore ecologico sopra la media (*prati e pascoli magri gestiti in modo estensivo, prati secchi, paludi e torbiere alte, steppe rocciose, zone golenali d'importanza nazionale, oggetti riportati negli inventari nazionali delle paludi e delle golene ecc.*). Occorre perseguire un'armonizzazione con le superfici dedicate alla promozione della biodiversità nelle zone agricole (livello di qualità II e III).

IP 2.2: Biotopi valorizzati e biotopi umidi

Definizione: alcuni biotopi hanno perso la loro particolare qualità ecologica a seguito di un mutato utilizzo del bosco (*ad es. gestione uniforme dei boschi d'alto fusto, ridotto uso di legna da ardere, elevate scorte di legno*) e di altri influssi antropici (*ad es. apporti d'azoto*). Di conseguenza molte specie prioritarie che dipendono da queste

Biotopi valorizzati e biotopi umidi

stazioni particolari sono diventate rare, soprattutto le specie che necessitano di luce e calore nonché quelle che prediligono biotopi umidi in penombra nel bosco. Occorre quindi ripristinare e conservare la qualità di questi habitat per mezzo di interventi mirati: boschi radi, rupi soleggiate e detriti di pendio, pozze, stagni ecc.

Indicatori di qualità

> Considerazione delle specie e delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale: i progetti di promozione devono essere impostati in modo tale che le misure vadano a beneficio del maggior numero possibile di specie forestali prioritarie a livello nazionale nonché di tutte le biocenosi tipiche della stazione. Per le specie che hanno esigenze complesse nei confronti degli habitat occorre pianificare misure speciali.

Inoltre occorre coinvolgere quanto più possibile nella pianificazione dei progetti le associazioni forestali prioritarie a livello nazionale. (*Per le liste complete delle specie e dei biotopi prioritari a livello nazionale per la Svizzera cfr. l'aiuto all'esecuzione Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure, UFAM 2015, nonché le liste cantonali o regionali nel sito Internet dell'UFAM*).

IP 2.3 Forme di sfruttamento con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico

Definizione: tradizionali forme di sfruttamento del bosco che dall'alto medioevo fino all'età moderna sono servite all'approvvigionamento con legno per costruzioni e legna da ardere, al foraggiamento degli animali da pascolo e all'alimentazione diretta delle persone (castagna): ceduo (legna da ardere), ceduo composto (legname da costruzione, legna da ardere, lettiera di foglie, pascoli per maiali e capre), pascoli alberati (approvvigionamento di legno e pascolo) nonché selve castanili, querceti e noceti (legno, pascolo, alimentazione). Nel XIX e nel XX secolo queste forme sono state in larga parte ridotte a piccole superfici residue. Tuttavia, poiché ancora oggi forniscono un notevole contributo alla diversità paesaggistica e biologica a livello regionale (*pascoli alberati, selve*) e locale, devono essere conservate o ripristinate su superfici rappresentative.

Forme di sfruttamento con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico

Indicatori di qualità

> Misure forestali sostenibili e coordinate con lo sfruttamento agricolo:

- la gestione sostenibile dei pascoli alberati richiede un'armonizzazione spazio-temporale equilibrata tra lo sfruttamento del bosco e il pascolo. Questa armonizzazione deve essere garantita a lungo termine, ad esempio sotto forma di un PGI (piano di gestione integrata). La quota di popolamenti da perseguire deve essere orientata alle raccomandazioni tecniche per questo tipo di bosco. Il ringiovanimento dei popolamenti di alberi va garantito in modo sostenibile;
- la selvicoltura richiede il ripristino di oggetti abbandonati (*potatura dei castagni, disboscamento, decespugliamento, ripristino di terrazzamenti*), nonché un successivo sfruttamento agronomico e una cura permanenti, che devono essere garantiti per mezzo di un contratto con un agricoltore;
- cedui composti e cedui semplici: per il ripristino e la gestione sostenibile si applicano le basi e le conoscenze tecniche pertinenti.

Contributi della Confederazione per unità di prestazione relativa a OP 2

LI	Prestazione	Unità	Forfait CHF
2.1	Valorizzare e curare i margini boschivi	1 ha di superficie d'intervento*	4 000
2.2	Valorizzare e curare i biotopi	1 ha di superficie d'intervento	4 000
	Valorizzare e curare i biotopi umidi	(gruppo di) oggetti con superficie d'influenza** $\geq 0,5$ ha	10 000
2.3	Creare e gestire cedui semplici e composti	1 ha di superficie d'intervento	4 000
	Valorizzare e curare i pascoli alberati	1 ha di superficie d'influenza senza PGI	4 000
		1 ha di superficie d'influenza con PGI	8 000
	Ripristinare le selve	1 ha di superficie d'intervento	20 000

* Per superficie d'intervento s'intende la superficie direttamente interessata dagli interventi (diradamenti, decespugliamento ecc.), la quale corrisponde alla «superficie trattata» nel manuale Accordo programmatico concernente il bosco di protezione.

** Per superficie d'influenza s'intende la superficie più ampia, la cui qualità ecologica beneficia complessivamente degli interventi (in parte puntuali). Questa superficie deve essere definita in modo pragmatico secondo criteri ecologici e biologici che tengano conto in particolare delle esigenze delle specie bersaglio e delle specie faro nei confronti dell'habitat.

Contributi forfettari per unità di superficie e contributi forfettari per oggetto relativi a OP2

8.2.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantita la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, occorre evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. All'atto della pianificazione dei progetti, spetta al Cantone garantire il necessario coordinamento tra i programmi.

Interfacce con la scheda programmatica Gestione del bosco, articolo 38a e articolo 38

LFo

Questo programma si occupa delle basi della pianificazione forestale, attraverso le quali nel programma stesso possono essere concordati fundamentalmente tutti i lavori di portata generale per la pianificazione e la documentazione anche di progetti e oggetti concernenti la biodiversità, e segnatamente:

- > la definizione di superfici privilegiate per la biodiversità nella PSF o nella PFR nonché la pianificazione regionale di sfruttamenti misti delle foreste;
- > la pianificazione cantonale o regionale e i piani di attuazione per l'istituzione di riserve, per la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto, per la promozione di boschi radi, per la valorizzazione dei margini boschivi, per l'interconnessione di biotopi boschivi e per la promozione mirata di specie bersaglio come la farfalla achine, il picchio rosso mezzano, la vipera comune ecc.;
- > cartografia delle stazioni per l'intero territorio cantonale o regionale;
- > analisi degli effetti dei progetti di promozione d'intesa con l'UFAM.

Per contro, restano parte integrante del programma Biodiversità nel bosco la pianificazione e la documentazione di singoli oggetti concreti concernenti riserve forestali e aree con soprassuolo maturo, compresi il rilevamento dei dati geografici e la cartogra-

Interfacce con la scheda programmatica Gestione del bosco

fia dettagliata delle stazioni, come anche tutti i provvedimenti per l'identificazione (*segnaletica*) delle riserve e delle aree con soprassuolo maturo nonché le altre forme di relazioni pubbliche.

Un'ulteriore interfaccia concerne l'impianto e la cura di popolamenti di querce e di specie arboree rare, che ora sono oggetto dell'accordo programmatico Gestione del bosco (OP 4: Cura del bosco giovane). Le relative prestazioni dei Cantoni devono essere armonizzate tra i due programmi nel corso dei negoziati.

Interfacce con la scheda programmatica Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. LPN e articolo 23b segg. LPN

In linea di principio, il programma Biodiversità nel bosco finanzia tutti i provvedimenti in campo forestale per la promozione della biodiversità nel bosco. Nelle parti boschive dei biotopi e delle zone palustri d'importanza nazionale (*ad es. paludi, zone golenali, prati e pascoli secchi*) possono quindi verificarsi sovrapposizioni con il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica.

In queste zone (inventari delle zone golenali e delle zone palustri nonché dei prati e dei pascoli secchi d'importanza nazionale) provvedimenti speciali, come quelli per la promozione delle specie, *possano* essere finanziati attraverso il programma Biodiversità nel bosco. Le loro finalità devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di protezione previsti dalla LPN.

I piani cantonali di interconnessione e promozione delle specie rientrano nel programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica. I piani operativi per la promozione di biotopi e specie particolari nel bosco possono tuttavia essere definiti nel programma Gestione del bosco (cfr. sopra).

Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito d'intesa tra i servizi competenti (bosco e LPN). Nei casi dubbi, d'intesa e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati e dell'UFAM, le misure possono essere fatte rientrare in parte o del tutto in uno dei due programmi, a seconda di quanto ritenuto opportuno.

Interfacce con la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica, articolo 11 capoverso 6 e articolo 13 capoverso 3 LCP

Può essere opportuno istituire una riserva forestale nel perimetro di una zona di protezione federale per la fauna selvatica, poiché la riserva può beneficiare della tranquillità della suddetta zona (*assenza di caccia aperta al pubblico, scarso impatto delle attività del tempo libero grazie all'accessibilità ridotta*). Tuttavia, in determinate situazioni possono verificarsi anche conflitti tra obiettivi, ad esempio quando una brucatura eccessiva da parte della selvaggina rende impossibile garantire la rinnovazione naturale di popolamenti di importanti specie arboree come l'abete bianco. Quando si pianifica una riserva forestale naturale in una zona di protezione federale per la fauna selvatica occorre vigilare affinché non sorgano conflitti irrisolvibili tra obiettivi.

Interfacce con la scheda programmatica Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione

Interfacce con la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica

Interfacce con le schede programmatiche Paesaggio, articolo 13 LPN; Basi, relazioni pubbliche, formazione, articolo 14a (in combinato disposto con l'art. 25a) LPN; Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, articolo 13 LPN; Parchi d'importanza nazionale, articolo 23k LPN

Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche di cui alla LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, alla protezione del paesaggio (art. 13 LPN), alla promozione di progetti di ricerca, alla formazione e al perfezionamento di specialisti e alle relazioni pubbliche (art. 14a LPN), al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo.

Interfaccia con il programma Bosco di protezione

Obiettivo prioritario

Garantire le prestazioni del bosco di protezione e conservare la biodiversità sono obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione. Per poter cogliere questi obiettivi, le limitate risorse finanziarie disponibili devono essere impiegate con la massima efficienza ed efficacia, sfruttando in modo ottimale le possibili sinergie.

Basi legali

- > Articolo 77 Costituzione federale
- > Articolo 20 LFo

Principi concernenti l'interfaccia Bosco di protezione–Biodiversità

- > I Cantoni definiscono le proprie superfici di bosco di protezione (secondo Silva-Protect-CH, fase III). Queste superfici sono sovvenzionate dalla Confederazione conformemente alla scheda programmatica Bosco di protezione dell'UFAM. Un sovvenzionamento supplementare tramite altri prodotti parziali dell'UFAM è possibile soltanto in presenza di una chiara delimitazione rispetto agli altri programmi¹.
- > Nel perimetro del bosco di protezione secondo il punto 1 è prioritaria la funzione di protezione. Una sovrapposizione con una riserva forestale è possibile nei seguenti casi:
 - con una riserva forestale particolare, purché gli interventi necessari a garantire la continuità della funzione di protezione non siano in contrasto con l'obiettivo della riserva forestale particolare;
 - con una riserva forestale naturale, solo dopo una valutazione dei rischi e una ponderazione completa degli interessi.
- > Le aree con soprassuolo maturo possono essere delimitate nei boschi di protezione a condizione che ciò non pregiudichi la funzione di protezione e che la loro esatta ubicazione sia indicata nella pianificazione forestale. Nella cura dei boschi di protezione occorre tenere conto dei requisiti posti dalla biodiversità (alberi biotopi, programmi federali per la promozione della specie, varietà delle specie arboree). Questi requisiti sono fondamentalmente rispettati se nella cura dei boschi di protezione si utilizzano le istruzioni «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia (NaiS)», nelle quali vengono considerati i principi della selvicoltura naturalistica si tiene fondamentalmente conto di questo requisito. Qualora sia possibile sfruttare sinergie, occorre prestare particolare attenzione agli alberi biotopi. L'obiettivo da

Interfacce con le schede programmatiche concernenti il paesaggio

Interfaccia con il programma Bosco di protezione

¹ Secondo il principio «programmi (parziali) senza sovrapposizioni».

perseguire consiste nel disporre di cinque alberi biotopi per ettaro nell'ambito della cura dei boschi di protezione, a condizione che ciò non pregiudichi l'effetto di protezione.

- > Le misure speciali² che comportano costi più elevati e possono essere chiaramente definite (ad es. le aperture per succiacapre, la cura dei margini boschivi e il mantenimento delle radure – purché non siano oggetto di un piano bosco-selvaggina) vengono sostenute tramite il programma Biodiversità nel bosco.

² Nel bosco di protezione è prioritario l'effetto di protezione di un popolamento. Non sono ammesse misure per la promozione della biodiversità che pregiudicano l'effetto di protezione.

Indice parte 9: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la gestione del bosco

2a edizione aggiornata, dicembre 2016; prima edizione 2015

9	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la gestione del bosco	2	Allegati relativi alla parte 9	19
9.1	Situazione programmatica iniziale	2	A1 Raccomandazioni per la cooperazione interaziendale	19
9.1.1	Basi legali	2	A2 Modelli aziendali idonei: criteri ed esempi	21
9.1.2	Situazione attuale	3	A3 Struttura raccomandata e contenuti del business plan	22
9.1.3	Prospettive di sviluppo	5	A4 Contenuti dei progetti globali (concetti generali)	24
9.2	Politica programmatica	7		
9.2.1	Scheda programmatica	7		
9.2.2	2 Calcolo dei mezzi finanziari	8		
9.2.3	Adempimento alternativo	9		
9.2.4	Obiettivi programmatici	9		

9 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la gestione del bosco

9.1 Situazione programmatica iniziale

9.1.1 Basi legali

Scheda programmatica Gestione del bosco in generale

Art. 77 Cost.	La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.	
Art. 20 LFo	La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità). I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze concernenti l'approvvigionamento di legname, una selvicoltura naturalistica e la protezione della natura e del paesaggio.	Gestione sostenibile
Art. 28a, 29, 38 e 38a LFo ¹ nonché artt. 32, 41 e 43 OFo	La Confederazione accorda aiuti finanziari sotto forma di contributi globali sulla base degli accordi programmatici per provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale, per basi di pianificazione cantonali, per misure che aiutano il bosco a sostenere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura del bosco giovane e la raccolta di materiale di riproduzione forestale, per l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture d'allacciamento nonché per misure volte a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nel bosco, come pure per misure volte a promuovere la formazione di operai forestali e la formazione pratica di esperti forestali a livello universitario.	Aiuti finanziari
Art. 18 OFo	Nei documenti di pianificazione forestale i Cantoni registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione. Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale provvedono affinché la popolazione coinvolta possa partecipare adeguatamente.	

Bosco-selvaggina

Art. 27 LFo / art. 3 cpv. 1 LCP	I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi.	
Art. 31 OFo	Se si producono danni causati dalla selvaggina, si stabilisce un piano bosco-selvaggina che sia parte integrante della pianificazione forestale.	

¹ Il Consiglio Federale, in data 17 agosto 2016, ha deciso la modifica dell'Ordinanza federale sulle foreste e di mettere in vigore questi adattamenti come pure la revisione della Legge federale sulle foreste al 1° gennaio 2017. Questo implica la revisione e il completamento della parte 9 del presente Manuale Accordi Programmatici. I cambiamenti sono evidenziati in grigio.

Nel quadro dell'attuale revisione della legge sulle foreste occorre creare le basi giuridiche (art. 37a e art. 37b nuovo) affinché la Confederazione possa sostenere misure di prevenzione dei danni all'esterno del bosco di protezione e della foresta. Dal momento che la Confederazione sostiene già misure di protezione nel bosco di protezione e poiché occorre un'indennità per sostenere misure analoghe all'esterno del bosco di protezione, l'obiettivo programmatico Protezione del bosco (organismi nocivi / danni all'esterno del bosco di protezione) viene *aggregato per un periodo pilota alla scheda programmatica Bosco di protezione (cfr. cap. 7)* allo scopo di sfruttare le sinergie nell'attuazione e semplificare le procedure amministrative.

Protezione del bosco

9.1.2 Situazione attuale

Dal 2008 il programma Economia forestale prevede l'assegnazione di un contributo per il miglioramento delle condizioni di gestione. Inoltre, le prestazioni negli ambiti delle basi per la pianificazione forestale nonché della cura del bosco giovane (al di fuori dei boschi di protezione e delle superfici per la biodiversità) vengono acquistate tramite accordi di prestazione.

Tra gli obiettivi importanti indicati nella Politica forestale 2020² approvata dal Consiglio federale il 31 agosto 2011 vi sono l'adattamento del bosco al cambiamento climatico, il miglioramento dell'efficienza economica dell'economia forestale nonché la protezione del bosco da pericoli biotici. Per garantirne l'attuazione, nell'ambito dell'attuale modifica della legge sulle foreste occorre colmare le lacune legislative ancora esistenti in vista del periodo programmatico 2016–2019.

Obiettivi prioritari secondo la
Politica forestale 2020 e
integrazione della legge federale
sulle foreste

La Confederazione è interessata a un'economia forestale produttiva che, con le sue prestazioni efficienti a beneficio dell'economia pubblica e privata (ad es. le prestazioni di protezione, le prestazioni di protezione della natura, le prestazioni relative alle attività ricreative, la produzione di materie prime ecc.), sia in grado di contribuire in misura determinante al conseguimento degli obiettivi della Politica forestale 2020. La Confederazione promuove in tal modo l'economia forestale come parte di una catena di creazione di valore completa, sostenendo l'adeguamento strutturale delle unità di gestione del bosco e modificandone le condizioni quadro.

Effetto integrale di un'economia
forestale efficiente

Un provvedimento importante per assicurare l'accesso alle risorse di legname e l'ottenimento efficiente delle altre prestazioni del bosco, consiste nel mantenimento di una infrastruttura d'allacciamento di base, come pure il suo adeguamento alle esigenze tecniche di raccolta del legname moderne anche al di fuori del bosco di protezione. Con il complemento alla Legge federale sulle foreste che entra in vigore il 1° gennaio 2017 la Confederazione può promuovere l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento forestali, a condizione che siano necessarie per la gestione del bosco e previste da progetti globali (dicasi anche *concetti generali*) di allacciamento, che tengano debitamente conto del bosco come ambiente naturale di vita e sia evitata una densità di allacciamento eccessiva (Art. 38a, cpv. 1, let. g LFo).

Assicurare
un'infrastruttura
d'allacciamento
ottimale per la gestione
del bosco

² FF 20118731

Nell'attuazione delle priorità di politica forestale possono sorgere conflitti di interessi e di obiettivi a livello locale o regionale. Per risolvere tali conflitti sono necessarie basi professionali, processi di pianificazione e una partecipazione delle cerchie interessate. La promozione delle basi di pianificazione mette a disposizione basi comparabili per tutta la Svizzera e consente un coordinamento ottimale dei diversi requisiti, garantendo così una gestione sostenibile del bosco.

Garanzia di una gestione sostenibile del bosco

La promozione della cura del bosco giovane rappresenta un investimento nella futura generazione di boschi e garantisce a lungo termine prestazioni forestali importanti per il pubblico (ad es. la biodiversità sull'intera superficie boschiva, la protezione dell'acqua potabile ecc.). Senza incentivi finanziari nell'ambito precompetitivo (cura del bosco senza vendita di legname) queste prestazioni rischiano di essere compromesse. Con un investimento abbastanza contenuto si ottiene un grande effetto sulle superfici (il bosco copre quasi un terzo della superficie nazionale). Nell'ambito dei cambiamenti climatici, i popolamenti forestali devono poter disporre di migliori requisiti biotici e abiotici. Per avere una nuova generazione di boschi resistente e in grado di rigenerarsi in caso di danni, le formazioni boschive giovani devono essere prossime allo stato naturale, adatte alla stazione, vitali e adattabili ai cambiamenti climatici. Occorre quindi garantire cure minime appropriate e, in caso di danni, un rimboschimento adeguato, soprattutto anche in stazioni sensibili al clima. Queste comprendono in particolare stazioni che già oggi sono troppo secche per il popolamento attuale o che lo saranno in un prossimo futuro. Sono sensibili al clima in senso ampio anche le stazioni con elevato rischio di incendio del bosco.

La cura del bosco giovane come valido investimento nelle future prestazioni forestali

Con la partecipazione di quattro diversi gruppi di accompagnamento composti da rappresentanti dei Cantoni AG, BE, FR, GL, GR, LU, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH nonché da altri esperti, gli obiettivi programmatici sono stati, ove necessario, ulteriormente sviluppati e ridefiniti per quanto concerne le tematiche inerenti la modifica della legge sulle foreste. Le principali modifiche sono:

Analisi dei gruppi di accompagnamento

- > l'obiettivo programmatico per l'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali è stato volutamente definito in modo aperto, affinché sia possibile tenere conto dei diversi presupposti e delle diverse condizioni quadro dei Cantoni. Oltre ai progetti di ottimizzazione nel bosco con sfruttamento aziendale, danno diritto al contributo anche altre forme di cooperazione tra proprietari (ad es. le associazioni di proprietari di bosco). La base per una richiesta è costituita da un piano cantonale che indica la procedura e le misure di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali e, di conseguenza, anche un miglioramento dell'efficienza economica. Affinché sia possibile includere le priorità e le misure diverse sul piano regionale e materiale, il versamento di contributi forfettari viene sostituito da una partecipazione basata sui costi. Nell'obiettivo programmatico ridefinito non è più contenuto esplicitamente il sostegno per l'istituzione di organizzazioni di commercializzazione del legno. In caso di necessità occorre fondamentalmente ampliare le organizzazioni esistenti;
- > per la cura del bosco giovane vale ancora l'indicatore di prestazione Superficie curata. L'indicatore di prestazione per la cura del bosco giovane nella foresta disetanea / permanente viene ora indicato separatamente. A questo si aggiunge l'indicatore di prestazione Materiale di riproduzione forestale. La tematica bosco-selvaggina

(piano bosco-selvaggina, sostegno di misure volte a prevenire di danni da selvaggina) continua a essere trattata nell'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina. La promozione delle querce e la promozione delle specie arboree rare vengono spostate dalla scheda programmatica Biodiversità alla scheda programmatica Gestione del bosco e inserite nell'obiettivo programmatico Cura del bosco giovane. In questo settore gli obiettivi e l'impegno finanziario devono rimanere uguali a quelli del periodo NPC 2012–2015;

- > l'obiettivo programmatico Protezione del bosco con misure contro i danni all'esterno del bosco di protezione e all'esterno della foresta da parte della Confederazione è stato sviluppato ex novo e attuato in un periodo pilota nel quadro dell'accordo programmatico Bosco di protezione (cfr. cap. 7);
- > sulla scia della modifica della legge sulle foreste, occorre anche promuovere la formazione degli operai forestali nel settore della sicurezza sul lavoro in base a un accordo programmatico. Ciò vale anche per la formazione pratica di esperti forestali di livello universitario nonché per il materiale di riproduzione forestale;
- > con il complemento alla Legge federale sulle foreste che entra in vigore il 1° gennaio 2017, la Confederazione inserisce negli accordi programmatici il promovimento dell'infrastruttura d'allacciamento forestale, incluso quello delle teleferiche. L'aiuto finanziario globale è commisurato al numero di ettari di bosco allacciati. Come misura transitoria fino al dicembre 2019, l'aiuto finanziario è fissato in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti adottati;
- > la nuova denominazione dell'accordo programmatico Gestione del bosco (invece di Economia forestale) riassume meglio i vari ambiti di promozione.

9.1.3 Prospettive di sviluppo

Il programma Gestione del bosco deve continuare a essere orientato verso una gestione sostenibile. In relazione all'adattamento del bosco ai cambiamenti climatici, occorre valutare e sviluppare ulteriormente i piani esistenti nei settori della rinnovazione forestale e della cura del bosco giovane. Ciò avviene soprattutto nel progetto di ricerca sul rapporto fra il bosco e i cambiamenti climatici condotto dall'UFAM e dal WSL nonché nei seguenti lavori di attuazione per la prassi. I risultati sotto forma di raccomandazioni per la selvicoltura sono attesi solo nel corso del terzo periodo NPC e confluiranno nell'ulteriore sviluppo per il periodo programmatico successivo, i Cantoni potranno però tenerne conto già nel terzo periodo NPC.

Il programma di ricerca «Bosco e cambiamento climatico» e i successivi lavori di attuazione consentiranno anche di formulare raccomandazioni concernenti il trattamento di stazioni e popolamenti sensibili al clima. Sono considerate sensibili al clima le stazioni che già oggi risultano o che in un prossimo futuro risulteranno troppo secche per quegli alberi attualmente attribuiti alla vegetazione potenzialmente naturale. I popolamenti sensibili al clima presentano invece specie arboree che raggiungono già oggi o raggiungeranno nel prossimo futuro il proprio limite ecologico, ad esempio il pino silvestre in stazioni secche nelle valli delle Alpi centrali, il castagno in stazioni secche del versante sudalpino oppure l'abete in stazioni secche a quote più basse.

Strategia promozionale per la garanzia a lungo termine delle prestazioni del bosco

Una delle opzioni per l'adattamento al cambiamento climatico è costituita dalla promozione delle querce. Questo è un motivo determinante per lo spostamento della promozione delle querce e delle specie arboree rare dall'accordo programmatico Biodiversità nel bosco alla scheda programmatica Gestione del bosco, obiettivo programmatico Cura del bosco giovane. Anche alcune specie arboree rare sono resistenti alla siccità e costituiscono quindi un'opzione per il cambiamento climatico.

Informazioni dettagliate in merito al trattamento dei summenzionati aspetti di sensibilità al clima saranno disponibili solo per il quarto periodo NPC. Nel quadro del terzo periodo NPC sono tuttavia già possibili misure di adattamento concrete, ad esempio nell'ottica di una riduzione dei rischi, nelle stazioni o nei popolamenti interessati. Per il trasferimento di popolamenti di peccete a quote più basse possono essere impiegati contributi per la cura del bosco giovane, in particolare nelle stazioni in cui mancano piante madri o sussistono difficoltà di rinnovazione del bosco a seguito di un'eccessiva presenza di vegetazione concorrente (ad es. more, felci aquiline, neofite). Le stazioni a sud delle Alpi con popolamenti di castagni in pericolo, il cui trasferimento comporta oneri elevati, possono essere sostenute tramite la promozione delle querce e delle specie arboree rare. Questa possibilità sussiste anche per i popolamenti di pini silvestri morenti nelle valli delle Alpi centrali.

La promozione della cura del bosco giovane deve essere ulteriormente sviluppata.

Le esperienze accumulate con la promozione delle misure di prevenzione e di lotta contro i danni al bosco all'esterno del bosco di protezione e all'esterno della foresta (cfr. cap. 7 AP Bosco di protezione) saranno valutate nel corso del periodo programmatico a partire dal 2016 e la promozione verrà possibilmente orientata in base alle prestazioni.

La promozione della infrastruttura d'allacciamento nel periodo programmatico in corso sarà effettuata sull'intera superficie boschiva, sulla base dei costi in funzione dell'entità e dell'ampiezza dei provvedimenti. A partire dal 2020 l'ammontare degli aiuti finanziari globali sarà definito sulla base degli ettari di bosco allacciati. Nell'ambito dell'elaborazione dei documenti di base, saranno definite le esigenze che deve adempiere una rete d'allacciamento forestale moderna, considerando le funzioni del bosco e i più moderni processi di raccolta del legname. Entro la fine del 2017 sarà chiarito, in collaborazione con le istituzioni di ricerca e con delle indagini metodologiche, in che misura il sostegno finanziario possa essere accordato con degli importi forfettari basati su prestazione ed effetto dei provvedimenti. L'abolizione della distinzione – per quel che concerne l'aspetto giuridico-finanziario – della promozione dell'infrastruttura d'allacciamento forestale all'interno e all'esterno del bosco di protezione, a lungo termine dovrà portare alla migliore armonizzazione possibile dei due obiettivi programmatici.

9.2 **Politica programmatica**9.2.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Gestione del bosco, art. 38 e art. 38a LFo				
Obiettivo legale		<ul style="list-style-type: none"> Gestione sostenibile del bosco, che tiene altresì conto del cambiamento delle condizioni climatiche. Miglioramento dell'efficienza economica dell'economia forestale. 		
Obiettivo di prodotto (obiettivo dell'effetto)		<ul style="list-style-type: none"> La gestione del bosco avviene in modo sostenibile, tenendo conto del cambiamento delle condizioni climatiche, ed è garantita a lungo termine come investimento per il futuro. L'ottimizzazione della divisione dei compiti e delle strutture nella gestione forestale porta a un aumento dell'efficienza. L'ottimizzazione dell'infrastruttura d'allacciamento forestale crea i presupposti necessari per una gestione efficace del bosco. Si elaborano basi decisionali rilevanti per l'adempimento di compiti strategici a livello cantonale. Gli operai forestali dispongono di una formazione pratica che migliora la sicurezza sul lavoro. I diplomati interessati delle scuole universitarie dispongono di una formazione pratica che promuove una comprensione integrale del bosco nonché conoscenze in merito ai compiti sovrani dello Stato. 		
Priorità + strumenti UFAM		<ul style="list-style-type: none"> I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: superficie forestale (OP 3: percentuale della superficie forestale totale e in parte secondo il perimetro di pianificazione; OP 4: percentuale della superficie forestale con cura del bosco giovane all'esterno del bosco di protezione); requisiti minimi per gli aspetti ecologici ed economici dello sviluppo sostenibile (lunga durata / durevolezza, attività a scopo di lucro, selvicoltura naturalistica, considerazione delle condizioni climatiche in via di mutazione); definizione delle priorità degli strumenti di direzione e coordinamento. Le basi sono costituite dai seguenti documenti: statistica forestale svizzera, annuario Bosco e legno, stato dei documenti relativi alla pianificazione forestale nei Cantoni, inventario forestale nazionale IFN. 		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
10-1	OP 1: Strutture e processi gestionali ottimali	IP 1: Attuazione del piano cantonale per l'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali	IQ 1: Piano/strategia/pianificazione cantonale per l'ottimizzazione delle strutture gestionali e dei relativi processi Per ciascun proposito di ottimizzazione almeno: IQ 2: Collaborazione duratura IQ 3: Pianificazione della gestione e commercializzazione del legno centralizzate/comuni IQ 4: Basi sufficienti per la valutazione del miglioramento nonché per l'attuazione degli interventi delle misure attuate Raccomandazione per l'attuazione: contributo di base e contributo in funzione delle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva gestita o secondo la quantità di legno utilizzato)	Per ciascun proposito di ottimizzazione: 40 % dei costi che danno diritto a contributi
10-2	OP 2: Infrastruttura d'allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione	IP 2: Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l'accordo programmatico	IQ 12: Progetto globale (concetto generale) e requisiti per i progetti	Per ogni provvedimento: 40 % dei costi riconosciuti
10-3	OP 3: Basi di pianificazione forestale	IP 3.1: Basi e rilevamenti (ettari di superficie boschiva cantonale)	IQ 5: I dati, i piani e i rapporti elaborati corrispondono allo stato attuale sia a livello metodologico che tecnico e forniscono indicazioni sulla gestione sostenibile e adattabile del bosco	CHF 6 per ogni ettaro di superficie boschiva totale e periodo contrattuale Importo minimo: CHF 10 000 l'anno
		IP 3.2: Pianificazioni (inclusi concetti) (ettari di perimetro)		CHF 6 per ogni ettaro di perimetro e periodo contrattuale
		IP 3.3: Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (importo forfettario, come da accordo)		CHF 20 000–60 000 forfettari in base alla superficie boschiva totale

10-4	OP 4: Cura del bosco giovane	IP 4.1: Ettari di superficie di bosco giovane curata al di fuori del bosco di protezione e delle superfici per la biodiversità (cura fino alla perticaia bassa con un DPU dominante di 20 cm ³ , bosco disetaneo / bosco permanente x 0,3)	IQ 6: Le misure tengono conto della selvicoltura naturalistica e considerano i cambiamenti climatici previsti: <ul style="list-style-type: none"> • vegetazione stanziale e adattabile (possibilmente con rinnovazione naturale) • assenza di transito con veicoli d'esbosco su porzioni di terreno estese per la (precedente) raccolta del legname • considerazione della diversità strutturale esistente IQ 7: Considerazione dell'aiuto all'esecuzione Bosco-selvaggina	1000 CHF/ha (computabile solo una volta per periodo contrattuale)
		IP 4.2: Ettari di popolamento di querce (x 8) o di specie arboree rare (x 5) istituiti e curati nell'attuale periodo NPC	IQ 8: Requisiti posti ai popolamenti di querce e specie arboree rare: <ul style="list-style-type: none"> • idoneità ecologica della stazione e delle sementi • armonizzazione con misure a favore delle risorse genetiche • promozione delle querce armonizzata con il piano d'azione concernente il picchio rosso mezzano 	
		IP 4.3: Materiale di riproduzione forestale	IQ 9: Equipaggiamento e requisiti <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura ed equipaggiamento di essiccatoi al passo con i tempi • Progetto di costruzione approvato • Specie arboree degne di conservazione in piantagioni da seme • Secondo l'ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1) • Certificati per le provenienze idonee e adatte alle stazioni di tutte le specie arboree 	
10-5	OP 5: Formazione pratica	IP 5.1: Numero di giorni del corso per la sicurezza sul lavoro (raccolta del legname) destinato agli operai forestali	IQ 10: Qualità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro La formazione si svolge secondo le raccomandazioni ufficiali in materia di formazione minima sulla sicurezza per gli operai forestali (gruppo di lavoro «Sicurezza sul lavoro»). La formazione che prevede l'impiego di motoseghe da parte degli operai forestali viene svolta da offerenti riconosciuti (CQF).	CHF 85 per giorno di corso e partecipante
		IP 5.2: Numero di giorni di formazione pratica di esperti forestali del livello di scuola universitaria	IQ 11: Qualità della formazione pratica I responsabili della formazione pratica forestale attuano i requisiti minimi indicati nel regolamento concernente la formazione pratica nel settore forestale rispettivamente, per i praticanti che iniziano a metà 2017, i requisiti minimi contenuti nella Charta della Conferenza dei Capisezione forestali cantonali.	CHF 25 per giorno di formazione e partecipante

9.2.2 **Calcolo dei mezzi finanziari**

La Confederazione acquista dai Cantoni le prestazioni relative a tre obiettivi programmatici mediante contributi forfettari determinati sulla base dei costi medi nei diversi settori. Il 40 per cento di tali contributi è utilizzato per l'acquisto di prestazioni dai Cantoni. Le esperienze del secondo periodo programmatico (2012–2015) mostrano che l'ammontare dei contributi forfettari risulta adeguato. Per il finanziamento di concetti cantonali volti a ottimizzare le strutture gestionali e i relativi processi (OP 1) come

Gli attuali contributi forfettari risultano adeguati

³ Sulle superfici sfruttate con il cavo a gru, in casi motivati il DPU dominante può essere aumentato a 30 cm (pertaia alta) (cfr. cap. 9.2.4, IP 4.1).

pure per la promozione delle infrastrutture d'allacciamento al di fuori del bosco di protezione (OP 2), la Confederazione si assume il 40 per cento dei costi che danno diritto al contributo per poter tenere conto delle condizioni particolari vigenti in questo settore.

Nel quadro della modifica della legge sulle foreste sono stati richiesti aumenti dei fondi da destinare, tra l'altro, a misure di adattamento ai cambiamenti climatici (OP 4).

9.2.3 Adempimento alternativo

Qualora in un obiettivo di un periodo programmatico non sia possibile realizzare le prestazioni pianificate nella misura prevista, il Cantone ha la possibilità di impiegare i finanziamenti concordati per altri obiettivi all'interno del programma Gestione del bosco. Le condizioni formali di un simile adempimento alternativo sono determinate dalle disposizioni contenute nell'accordo programmatico.

Eventuale adempimento
alternativo

9.2.4 Obiettivi programmatici

OP 1 Strutture e processi gestionali ottimali

Indicatore di prestazione (IP)

IP 1 Attuazione del piano cantonale per l'ottimizzazione delle strutture gestionali e dei relativi processi

L'accordo programmatico della Confederazione con i Cantoni viene stipulato con riferimento a misure pianificate volte a migliorare le strutture gestionali e i relativi processi (progetti e misure concernenti la cooperazione tra proprietari e interaziendale). Gli apporti forniti al programma dai Cantoni riguardano il corrispondente piano generale (strategia) del Cantone. I Cantoni possono scegliere liberamente i progetti.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 1 Piano di ottimizzazione cantonale

I campi d'azione, le priorità e le misure possono variare da Cantone a Cantone a seguito delle diverse condizioni quadro topografiche, strutturali, economiche e sociali. Sulla base di una strategia/pianificazione/analisi cantonale concernente le strutture e le unità gestionali, con questo obiettivo programmatico è possibile sostenere misure che comprendono operatori bersaglio, priorità e pacchetti di misure diversi. Nel quadro degli indicatori programmatici e dei costi che danno diritto a contributi, i Cantoni possono applicare sistemi e misure di incentivazione differenti.

Come requisito minimo, il documento deve indicare le priorità fissate dal Cantone, i pacchetti di misure da attuare e il limite dei costi da rispettare per il miglioramento delle strutture e dei processi gestionali e quindi anche dell'efficienza economica.

IQ 2 Collaborazione duratura

In linea di principio occorre instaurare forme di collaborazione durature per la gestione del bosco. Ciò può avvenire per mezzo di un contratto o di un impegno scritto analoga-

mente vincolante oppure tramite la costituzione di una persona giuridica idonea (di diritto pubblico o privato). È tuttavia possibile anche una forma di cooperazione non vincolante per i singoli proprietari di bosco, ad esempio la creazione di un consorzio di taglio regionale, se una tale unità di cooperazione (ad es. il consorzio di taglio) o l'unità organizzativa che esercita questa funzione ha un carattere duraturo.

IQ 3 Pianificazione gestionale e commercializzazione del legno centralizzate / comuni

Come requisito minimo, la pianificazione della gestione delle superfici boschive e la commercializzazione del legno sfruttato devono essere effettuate in comune / in modo centralizzato. Laddove è possibile, la forma di cooperazione deve avere anche il diritto di proprietà o il diritto di disporre delle superfici boschive gestite (competenza di utilizzazione nella produzione biologica e tecnica). Ciò vale in particolare per le forme di cooperazione aziendale.

IQ 4 Basi sufficienti per valutare il miglioramento e il controllo dell'efficacia delle misure attuate

Da un lato un progetto deve essere sufficientemente documentato, affinché sia possibile valutare il miglioramento delle strutture e dei processi perseguito e, di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica. Ciò può avvenire ad esempio per mezzo di un business plan forestale. Dall'altro lato, occorre definire e pianificare un controllo dell'efficacia, per verificare l'efficacia delle misure attuate dopo un adeguato periodo di tempo. Le conoscenze e le esperienze derivanti da questo controllo dei risultati devono confluire nella valutazione delle misure future.

Raccomandazioni della Confederazione ai Cantoni

Nel quadro degli indicatori programmatici nonché dei progetti e dei costi che danno diritto ai contributi, i Cantoni possono scegliere liberamente i progetti. Per l'attuazione possono essere impiegati sistemi e misure di promozione differenti. Si raccomanda di fissare valori soglia minimi per i progetti e di applicare, oltre ai sussidi di base per finanziare l'avviamento, anche sussidi commisurati alle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva o per metro cubo di legno sfruttato). Gli accordi di progetto devono essere limitati a quattro anni, al termine dei quali la forma di cooperazione deve essere autosufficiente.

Una forma di cooperazione interaziendale (ad es. l'unione di aziende forestali) dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: diritto di proprietà o diritto di disporre della superficie boschiva gestita (competenza di pianificazione e di utilizzazione nella produzione biologica e tecnica); gestione aziendale centralizzata; contabilità centralizzata (contabilità finanziaria o aziendale), almeno secondo gli standard di rendicontazione HRM2⁴ (diritto pubblico) o del CO (diritto privato). Indicazioni supplementari in merito sono disponibili nell'allegato A1.

Nell'opuscolo «Cooperazione nell'economia forestale svizzera» sono state esaminate varie forme di cooperazione e formulate raccomandazioni. La pubblicazione «Lernen

⁴ Cfr. manuale «Modello contabile armonizzato per i Cantoni e i Comuni HRM2» della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Può essere ordinato presso: Amt für Finanzen des Kantons Solothurn, Rathaus, CH-4500 Solothurn, telefono 032 627 20 96.

von erfolgreichen Forstbetrieben» (disponibile solo in tedesco) riporta fattori di successo economico di aziende forestali selezionate. L'opuscolo «Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz der Schweiz: Ergebnisse der Jahre 2008–2010» (non disponibile in italiano) fornisce una selezione dei risultati operativi, dei ricavi, dei costi e dei contributi di copertura di 200 aziende forestali della Svizzera. In questo opuscolo i risultati vengono anche interpretati e vengono indicati approcci di soluzione per il miglioramento della situazione economica. Un opuscolo aggiornato con i risultati degli anni 2011–2013 verrà pubblicato a inizio 2015. La pubblicazione «Il bosco privato in Svizzera e i suoi proprietari» contiene numerose informazioni che possono essere rilevanti per le decisioni politiche ed economiche nonché per la pianificazione e l'attuazione delle misure. Tutte le summenzionate pubblicazioni sono disponibili al sito www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni > Bosco & legno. Inoltre la pubblicazione «Zukunftsvorstellungen im Privatwald» offre una panoramica di modelli gestionali di successo nel settore dei boschi privati (disponibile al sito www.bafu.admin.ch/whff > Fondo per la ricerca forestale e del legno > Rapporti conclusivi 2014).

La presenza di modelli aziendali idonei consente, mediante l'accorpamento delle competenze in materia di pianificazione e utilizzazione, una produttività efficiente. Per aiutare ulteriormente i Cantoni, nell'allegato A2 sono riportati criteri ed esempi per questo genere di modelli aziendali. Un business plan illustra in modo convincente il miglioramento perseguito con i progetti nonché la loro fattibilità. In particolare per i progetti più grandi, ciò permette al Cantone di valutare ad esempio se sussistono i presupposti per una buona riuscita del progetto (cfr. allegato A3).

Sviluppare modelli aziendali idonei e richiedere un business plan per i progetti più grandi

Contributi federali per unità di prestazione relativa all'obiettivo programmatico

Per ciascun progetto di ottimizzazione, il contributo della Confederazione ammonta secondo il piano cantonale al 40 per cento dei costi che danno diritto al contributo. Danno diritto al contributo sia i progetti nel bosco con sfruttamento aziendale (ad es. unioni/fusioni di aziende forestali, ma anche altre forme di cooperazione interaziendale, comprese le forme di collaborazione con aziende forestali), sia i progetti nei piccoli boschi privati (ad es. associazioni di proprietari di bosco, corporazioni del legno ecc.).

In linea di principio il sostegno per la costituzione di nuove organizzazioni di commercializzazione del legno non è più previsto. Nel frattempo, a livello regionale sussiste per lo più un buon livello di copertura. In caso di necessità occorre fondamentalmente ampliare le organizzazioni esistenti, senza crearne di nuove. Qualora si possano dimostrare la necessità e l'idoneità nell'ambito del piano cantonale, non è da escludere in singoli casi un finanziamento iniziale a termine per nuove organizzazioni di commercializzazione del legno, in particolare per quelle che contribuiscono in modo sostanziale all'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali.

costi danno diritto al contributo se sono necessari per progetti volti a migliorare le strutture e i processi delle unità di gestione e se con questi progetti viene migliorata l'efficienza economica. Oltre ai costi per l'attuazione e la realizzazione delle misure (ad es. i costi per la costituzione e la strutturazione, le misure di ottimizzazione, il finanziamento iniziale e gli incentivi per le prestazioni), danno diritto ai contributi anche i costi per l'avvio di strutture operative ottimali (ad es. le basi e i lavori preliminari

come gli esami e/o gli accertamenti preliminari per progetti concernenti miglioramenti strutturali, l'elaborazione di business plan forestali, i lavori e gli accertamenti preliminari con i proprietari dei boschi, le consulenze su possibili cooperazioni da parte di società di consulenza specializzate ecc.). Non rientrano nel programma le misure di attuazione operativa della struttura gestionale ottimizzata, come ad esempio le macchine forestali, i veicoli, i centri di manutenzione o l'hardware informatico.

OP 2 Infrastruttura d'allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione

Indicatori di prestazione (IP)

IP 2 Attuazione secondo la pianificazione cantonale e gli accordi programmatici

Gli accordi programmatici della Confederazione con i Cantoni saranno definiti in base ai progetti di adeguamento o ripristino delle infrastrutture d'allacciamento che servono alla gestione del bosco. Saranno sostenute unicamente misure indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo della gestione sostenibile del bosco. L'adeguamento dell'infrastruttura d'allacciamento comprende l'ampliamento (rinforzamento, allargamento conforme alle necessità attuali) come pure il completamento di limitata estensione risp. il reengineering per l'ottimizzazione delle infrastrutture d'allacciamento esistenti. Queste misure possono inoltre comprendere il ripristino (dopo un evento), la sostituzione (una volta scaduta la durata tecnica di vita), la manutenzione periodica come pure l'allacciamento tramite teleferica. Gli accordi programmatici fissano l'entità dei provvedimenti previsti secondo la pianificazione cantonale.

La distinzione tra le misure sussidiate dall'Ente pubblico (es. la manutenzione periodica) e quelle che devono essere finanziate dal committente (es. la manutenzione ordinaria) è determinata in base alle direttive cantonali.

In ambito di controlling i costi complessivi devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- > adattamento dell'infrastruttura d'allacciamento (ampliamento, completamento di limitata estensione);
- > messa fuori servizio o smantellamento di infrastrutture d'allacciamento esistenti;
- > ripristino, sostituzione, manutenzione periodica;
- > promozione di linee di teleferica.

Indicatore di qualità (IQ)

IQ 12 Progetto globale (concetto generale) e requisiti per i progetti

Il progetto globale, inteso come ottimizzazione generale, è una pianificazione dell'infrastruttura d'allacciamento con criteri sovraziendali e indipendente dalle condizioni di proprietà (livello regionale – min. complesso boschivo risp. comparto territoriale) per la quale il Cantone è capofila e nella quale l'adeguamento dell'infrastruttura esistente ai nuovi processi di raccolta del legname va messo in prima priorità (incluse le teleferiche). Sulla base di un processo che tiene conto dei fattori economici e delle tecniche d'esbosco, la pianificazione della rete d'esbosco è ottimizzata dimostrando così la necessità di ampliamento, di ripristino, di messa fuori servizio e smantellamento come pure la necessità di linee di teleferica.

Il progetto globale (concetto generale) è parte di una pianificazione superiore (Piano direttore, Piano forestale regionale) oppure, se è una pianificazione separata, tiene debitamente conto di tali strumenti pianificatori e di altre forme di utilizzo territoriale (es. economia alpestre/agricola, grandi opere infrastrutturali). L'integrazione (risp. il coordinamento) del progetto globale negli strumenti della pianificazione forestale e la rispettiva procedura si rimette alle direttive cantonali e costituisce la premessa per il rilascio di una licenza edilizia (eccezione: promozione di linee di teleferiche). Per tutti i progetti si consiglia il coinvolgimento anticipato dei proprietari di bosco e degli altri enti interessati.

L'ottimizzazione dell'infrastruttura d'allacciamento deve essere eseguita in modo integrale tenendo conto di tutte le funzioni del bosco e dei contenuti della pianificazione forestale cantonale (nel senso di un'ottimizzazione generale). Il progetto globale tiene pure conto degli elementi naturali e paesaggistici, in particolare delle specie rare o minacciate (rispetto del bosco quale ecosistema naturale).

Tutti i progetti devono adempiere ai seguenti requisiti:

- > il progetto è approvato ai sensi dell'art. 13a OFo;
- > deve essere dimostrata la necessità (es. sulla base di una pianificazione forestale e di uno studio di varianti) e il progetto deve garantire che non vi sia un sovradimensionamento della rete stradale. Il valore aggiunto del provvedimento deve essere fondato;
- > i diretti usufruttuari devono partecipare alle spese ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 let. d LFo;
- > la manutenzione dell'infrastruttura d'allacciamento come pure il finanziamento sono garantiti;
- > la realizzazione dell'opera avviene secondo le vigenti direttive, norme tecniche e istruzioni (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP, ecc.);
- > norme transitorie: le linee di teleferica possono essere sostenute nel periodo in corso anche se il progetto globale non è ancora completamente elaborato (vedi allegato A4).

OP 3 Basi per la pianificazione forestale

Indicatori di prestazione (IP)

Si distinguono tre indicatori di prestazione:

IP 3.1 Basi e rilevamenti

L'accordo programmatico viene stipulato con riferimento alla superficie boschiva totale del Cantone.

IP 3.2 Pianificazioni e concetti

L'accordo programmatico viene stipulato con riferimento alla superficie boschiva (ha) inclusa nella pianificazione (compresi i concetti).

IP 3.3 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (facoltativo, secondo accordo)

Viene versato un contributo forfettario una tantum.

Indicatore di qualità (IQ)

IQ 5 Dati, piani e rapporti

I dati, i piani e i rapporti elaborati devono rispettare le attuali conoscenze metodologiche e tecniche e devono permettere di ottenere indicazioni sulla gestione sostenibile del bosco.

I seguenti strumenti gestionali e di coordinamento costituiscono le basi per la pianificazione forestale ai sensi dell'obiettivo programmatico 3 (elenco non esaustivo):

IP 3.1 Basi e rilevamenti

- > Rilevamento delle condizioni naturali locali (cartografia delle stazioni, connessione con dati relativi al suolo)
- > Inventari forestali (compresa densificazione IFN)
- > Cartografia dei popolamenti
- > Stato di salute dei boschi (indagine dell'Istituto di biologia vegetale applicata IAP)
- > Rilevamenti dei danni causati dalla selvaggina a prescindere dal piano bosco-selvaggina
- > Sistema elettronico di informazione forestale (informazioni sui proprietari di bosco, sullo sfruttamento del legno)
- > Analisi degli effetti (ad es. biodiversità nel bosco)

IP 3.2 Pianificazioni e concetti

- > *Pianificazioni*: la delimitazione delle funzioni del bosco / piani di sviluppo forestale (PFC, piano forestale cantonale o regionale), compresa l'attuazione di SilvaProtect-CH, la pianificazione regionale di sfruttamenti forestali misti (ad es. i pascoli boschivi) e altro.
- > *Concetti*: piano bosco-selvaggina (compreso il rilevamento di danni da selvaggina), piani di attuazione (ad es. legno maturo e legno morto), miglioramento strutturale, sfruttamento, energia del legno, riserve forestali, protezione del bosco, incendio boschivo, gestione del bosco permanente, viabilità, sistema elettronico di informazioni forestali (piano per la costruzione del sistema, collegamento sul sistema informativo territoriale SIT/PFC/carta dei popolamenti), piano di logistica del legno compreso trasporto ferroviario e altro.

IP 3.3 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (controlling)

Se necessario, la Confederazione sostiene i Cantoni nella stesura di un rapporto sulla gestione sostenibile. Il rapporto sulla sostenibilità deve servire al Cantone da strumento di gestione e controllo per la garanzia di una gestione sostenibile del bosco. Deve contenere osservazioni sullo stato e sullo sviluppo del bosco ed evidenziare eventuali necessità di intervento.

Nell'ambito di due progetti commissionati dall'UFAM e concordati con i Cantoni, sono stati sviluppati e precisati 13 indicatori appropriati come base comune per il controllo della sostenibilità e il relativo rapporto («Contrôle de la durabilité en forêt»)

[2012]⁵, non disponibile in italiano; «Caractérisation détaillée des indicateurs de base. Contrôle de la durabilité en forêt» [2014]⁶, non disponibile in italiano). Da ciò si dovranno poi ricavare il contenuto e la struttura minimi del rapporto sopra indicato.

Basi di calcolo della Confederazione

IP 3.1 Basi e rilevamenti

Per tutto il periodo contrattuale viene applicato un contributo federale forfettario uniforme pari a 6,00 franchi per ogni ettaro di superficie boschiva totale del Cantone. L'importo di base minimo è fissato a 10 000 franchi l'anno.

IP 3.2 Pianificazioni e concetti

Per il periodo contrattuale si applica un contributo federale forfettario uniforme pari a 6,00 franchi per ogni ettaro di superficie forestale inclusa. Il sostegno può essere accordato a diversi concetti e pianificazioni; i perimetri si possono sovrapporre. Ciascun perimetro può essere computato solo una volta. Se l'elaborazione si protrae al di là di un periodo NPC, il Cantone decide in quale periodo computare il perimetro. Oltre alla superficie boschiva rilevante, sono determinanti anche l'estensione e la qualità delle prestazioni fornite.

IP 3.3 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco

Per il periodo contrattuale viene concordato un contributo federale forfettario unico pari a 20 000–60 000 franchi (arrotondamento ai 10 000 franchi, a seconda della superficie boschiva totale).

OP 4 Cura del bosco giovane (al di fuori del bosco di protezione e delle superfici per la biodiversità)

Indicatore di prestazione (IP)

IP 4.1, 4.2 Ettari di superficie di bosco giovane curata, comprese le misure per l'impianto e la cura di popolamenti con querce e specie arboree rare

La Confederazione acquista dai Cantoni i boschi giovani curati. L'accordo programmatico viene stipulato in riferimento alla superficie di bosco giovane (ettari) per la quale sono previsti interventi di cura del bosco giovane fino alle perticaie basse con DPU_{dom} di 20 cm (= superficie contrattuale). In casi motivati la soglia può essere aumentata fino alla perticaia alta con DPU_{dom} di 30 cm, se la topografia e l'esbosco non permettono un ricavo del legname, ciò che è soprattutto il caso sulle superfici sfruttate con il cavo a gru. Nella superficie contrattuale sono contenute anche superfici nel bosco disetaneo / bosco permanente con misure di cura previste (superficie totale con moltiplicatore 0,3). Il programma si riferisce all'intero Cantone senza bosco di protezione e senza superfici per la biodiversità. Spetta allo stesso Cantone definire le superfici da curare.

⁵ Rosset C., Bernasconi A., Hasspacher B., Gollut C. 2012: Contrôle de la durabilité en forêt. Rapport finale, 81 pagg.

⁶ Bernasconi A., Gubsch M., Hasspacher B., Iseli R., Stillhard J. 2014: Caractérisation détaillée des indicateurs de base. Contrôle de la durabilité en forêt. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. 57 pagg.

IP 4.3 Materiale di riproduzione forestale

In questo ambito di promozione ricadono stazioni come quelle di Lobsigen BE (piantazione per la raccolta di sementi) e Rodels GR (essiccatoio).

Per gli essiccatoi viene assunto il 40 per cento dei costi commisurati alle esigenze sostenute per le costruzioni e l'equipaggiamento tecnico come anche per misure volte al mantenimento del valore di impianti esistenti.

Per quanto concerne le piantagioni per la raccolta di sementi, la Confederazione sostiene il nuovo impianto con CHF 4000.– per specie arborea e cura/manutenzione con CHF 1000.– per specie arborea e anno. Il numero di individui per singola specie si orienta alle esigenze specifiche della conservazione delle risorse genetiche.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 6 Selvicoltura naturalistica tenendo conto dei previsti cambiamenti climatici

Un indicatore di qualità è costituito dalla considerazione attribuita alla selvicoltura naturalistica e ai previsti cambiamenti climatici nella cura del bosco giovane: vegetazione stanziale e adattabile ai cambiamenti climatici (possibilmente con rinnovazione naturale), assenza di transito con veicoli d'esbosco su porzioni di terreno estese per la (precedente) raccolta del legname, come stabilito nella legislazione forestale e ambientale, e considerazione della diversità strutturale esistente.

IQ 7 Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina

Un altro indicatore di qualità è costituito dalla considerazione dell'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina⁷, che disciplina l'elaborazione di piani bosco-selvaggina e le misure aventi diritto a un sostegno.

IQ 8 Impianto e cura di popolamenti con querce e specie arboree rare

Le specie arboree sono adattate alle relative stazioni dal punto di vista ecologico e selvicolturale. La situazione di partenza (*suolo, clima, vegetazione concorrente*) è tuttora sfavorevole per il rinnovazione naturale con le specie arboree previste.

Laddove è possibile, la promozione delle querce deve essere sempre armonizzata con il piano d'azione concernente il picchio rosso mezzano. Come materiale di riproduzione per l'impianto o la semina occorre utilizzare specie arboree adattabili e provenienze genetiche idonee.

Contributi federali per unità di prestazione relativa all'obiettivo programmatico

Viene applicato un contributo federale di base, uniforme per tutta la Svizzera, pari a 1000 franchi per ettaro e periodo contrattuale (= 4 anni) per il bosco giovane da curare (computabile un'unica volta per ogni periodo contrattuale). Determinante è la cura fino alla perticaia bassa con un DPU dominante di 20 cm e in casi motivati la cura fino alla perticaia alta con un DPU di 30 cm. È negoziabile la quantità di superficie di bosco giovane da curare. Per i tipi di gestione propri delle foreste disetanee e delle foreste permanenti la superficie totale da curare è computabile usando il moltiplicatore 0,3.

Calcolo del contributo di base
per ettaro di bosco giovane

⁷ www.bafu.admin.ch/uv-1012-i

Con i nuovi querceti e le successive misure di cura nel periodo programmatico 2016–2019, per il calcolo del contributo federale la superficie viene moltiplicata per un fattore 8 (contributo unico per unità di superficie, le misure di cura nei periodi programmatici successivi verranno promosse tramite la normale cura del bosco giovane [fattore 1,0]). Per i nuovi popolamenti di specie arboree adattabili e pregiate dal punto di vista ecologico nonché per le successive misure di cura nel periodo programmatico 2016–2019, per il calcolo del contributo federale la superficie viene moltiplicata per un fattore 5 (contributo unico per unità di superficie, le misure di cura nei periodi programmatici successivi verranno promosse tramite la normale cura del bosco giovane [fattore 1,0]).

Il contributo forfettario tiene conto anche del potenziale di aumento dell'efficienza per quanto riguarda la produttività, poiché una cura efficiente del bosco giovane (parola chiave: razionalizzazione biologica) può essere effettuata a costi inferiori.

IQ 9 Equipaggiamento e requisiti per il materiale di riproduzione forestale

Un indicatore di qualità per gli impianti di essiccazione è la presenza di un'infrastruttura e di un equipaggiamento al passo con i tempi e di un progetto di costruzione approvato. Se finalizzato all'obiettivo, anche il mantenimento del valore di impianti esistenti viene sostenuto.

Nelle piantagioni per la raccolta di sementi vengono riprodotte specie arboree e provenienze degne di conservazione, tenendo conto dell'ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1). Per tutte le specie arboree occorre provare la provenienza idonea e adeguata alle esigenze delle stazioni (certificato di provenienza).

OP 5 Formazione pratica

La formazione pratica comprende da un lato la formazione di operai forestali e dall'altro la formazione pratica forestale di diplomati delle scuole universitarie.

Per operai forestali s'intendono le persone senza formazione forestale di base che sono collaboratori di aziende e imprese forestali, agricoltori praticanti o soggetti privati e che svolgono comprovatamente lavori forestali. I Cantoni possono definire come operai forestali altre persone senza formazione forestale che svolgono comprovatamente lavori forestali (ad es. personale di imprese che posseggono boschi privati e che li sfruttano almeno in parte con personale proprio, come ferrovie, centrali elettriche, fondazioni ecc.).

Sono considerati diplomati delle scuole universitarie le persone che hanno conseguito un diploma presso una scuola universitaria professionale o un'università in Svizzera o all'estero nonché presso un politecnico federale (PF).

Non ricadono in questo campo d'applicazione i corsi professionali e di perfezionamento nel settore forestale (tra l'altro per persone con formazione forestale di base) come pure i corsi di specializzazione per diplomati delle scuole universitarie.

Indicatori di prestazione (IP)

IP 5.1 Numero di giorni del corso per la sicurezza sul lavoro (corsi di raccolta del legname) destinato agli operai forestali

I corsi di raccolta del legname per operai forestali devono migliorare la sicurezza sul lavoro di queste persone e contribuire a ridurre il numero di infortuni. I corsi speciali non standardizzati e scarsamente orientati alla sicurezza sul lavoro sovvenzionati finora non saranno più sostenuti.

IP 5.2 Numero di giorni di formazione pratica di esperti forestali del livello di scuola universitaria

I requisiti minimi per la formazione pratica forestale secondo l'articolo 29 capoverso 2 e l'articolo 51 capoverso 2 LFo sono indicati nel nuovo articolo 32 OFo che entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 10 Qualità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro

La formazione per operai forestali con impiego di motoseghe viene svolta da offerenti riconosciuti (CQF). La qualità della formazione deve essere garantita tramite l'accreditamento degli offerenti da parte della Commissione qualità nel settore forestale (CQF), che è competente in materia di sviluppo e controllo del sistema modulare nella formazione forestale. Non è compito dei Cantoni verificare il rispetto degli standard di qualità.

I contenuti della formazione si orientano alle raccomandazioni del gruppo di lavoro «Sicurezza sul lavoro per persone forestali non formate» (stato attuale: febbraio 2014, la versione rielaborata apparirà circa fine 2016).

IQ 11 Qualità della formazione pratica

Per la pratica con certificato di eleggibilità (terminata entro ottobre 2017) valgono i requisiti minimi formulati nel regolamento concernente la formazione pratica forestale. Per stage pratici a partire da metà 2017 che terminano dopo il gennaio 2018 ai sensi del nuovo art. 32 OFo valgono le esigenze minime formulate nella Charta della Conferenza dei Capisezioni forestali cantonali.

Mezzi finanziari della Confederazione per unità di prestazione nell'obiettivo programmatico

La formazione di operai forestali nel settore della sicurezza sul lavoro viene indennizzata con un contributo federale forfettario di CHF 85.– per giorno di corso e partecipante.

La formazione pratica nel settore forestale per diplomati delle scuole universitarie viene indennizzata con CHF 25.– al giorno e partecipante.

> Allegati relativi alla parte 9


A1 Raccomandazioni per la cooperazione interaziendale

Con la definizione delle forme giuridiche ammissibili per un organo responsabile delle nuove unità di gestione si intende garantire una regolamentazione chiara dei rapporti giuridici. I rapporti giuridici (competenze, poteri decisionali, responsabilità ecc.) devono essere disciplinati in modo vincolante e, in particolare, i diritti di pianificazione e sfruttamento devono essere esplicitamente delegati alla direzione. Inoltre, l'impiego delle risorse e la liquidità devono essere assicurati a livello centrale; allo stesso modo la contabilità (finanziaria e, a titolo di raccomandazione, analitica) deve essere eseguita a livello centrale (= gestione aziendale e fatturazione centralizzate).

L'organo responsabile della nuova unità gestionale ha una forma giuridica con personalità giuridica propria, adatta per un'attività economica a scopo di lucro. Le basi sono il Codice delle obbligazioni (CO) e il Codice civile (CC). Informazioni sulle possibili forme giuridiche sono contenute anche nell'opuscolo «Cooperazione nell'economia forestale svizzera».

Un criterio centrale per tutte le forme di cooperazione interaziendale è la collaborazione tra più proprietari con una gestione e una fatturazione centralizzate. La Fig. 1 mostra, a prescindere dalla forma giuridica scelta, la struttura ideale di una forma di gestione che coinvolge più proprietari e che soddisfa questo criterio.

Fig. 1 > Organizzazione di massima di una collaborazione tra più proprietari



(PB = proprietari di bosco)

I proprietari di bosco si uniscono e costituiscono insieme un istituto di collaborazione avente personalità giuridica autonoma, al quale trasferiscono le competenze per la gestione dei loro boschi. Un consiglio di gestione o un comitato provvede alla gestione strategica di questo istituto di collaborazione di cui fanno parte più proprietari e affida la gestione operativa a un esperto forestale. Questo esperto forestale istituisce un rapporto contrattuale con il consiglio di gestione o il comitato (assunzione, mandato, incarico) ed è responsabile dell'allestimento:

- > di piano direttivo, strategia, progetti e pianificazione pluriennali → all'attenzione del consiglio di gestione o del comitato;
- > della pianificazione annuale per la cura dei popolamenti, sfruttamento, capacità, vendita e finanziamento → all'attenzione dei proprietari di bosco.

I proprietari di boschi approvano o respingono la pianificazione annuale che viene loro presentata e, in caso di accettazione della stessa, autorizzano l'esecuzione delle misure previste sulla propria parcella boschiva.

A2 Modelli aziendali idonei: criteri ed esempi

Un presupposto per garantire strutture organizzative efficienti prevede che le decisioni e l'impiego delle risorse vengano stabiliti a livello centrale. Adottando modelli aziendali idonei è possibile strutturare e attuare in modo ottimale la fornitura delle prestazioni, il sistema di generazione dei proventi e l'impiego delle risorse nell'azienda o nell'organizzazione.

I criteri seguenti descrivono i modelli aziendali dotati di orientamento strategico e di una forma organizzativa opportuna:

- > posizionamento sul mercato: clienti target, vantaggi per i clienti, offerte di prodotti, strategia dei prezzi, vantaggi sulla concorrenza;
- > finalità monetarie: come guadagna l'azienda? Dove si deve operare con maggiore efficienza?
- > competenze fondamentali, attività volta a creare valore aggiunto: cosa fa direttamente l'azienda, cosa fa fare e da chi?
- > organizzazione, collaboratori e cultura: quali requisiti (profilo di qualificazione) prevede l'azienda per i suoi collaboratori e i suoi quadri dirigenti? Quale cultura (senso di appartenenza, identificazione) e quale forma organizzativa assume l'azienda?

I modelli aziendali qui presentati vertono principalmente:

- > su una produzione della materia prima legno in condizioni conformi al mercato;
- > sulla creazione efficiente di prestazioni del bosco (protezione, biodiversità, tempo libero ecc.).

Spiegazioni più dettagliate sono disponibili nell'opuscolo «Cooperazione nell'economia forestale svizzera». Un esempio di modello di cooperazione idoneo può essere anche un consorzio di taglio regionale. In questi consorzi regionali confluiscono tagli di legname di vari proprietari di bosco. Un servizio di coordinamento (ad es. un'organizzazione di commercializzazione del legno, un'azienda forestale, un imprenditore forestale, un proprietario di bosco) accorpa poi i vari tagli in lotti (stesso metodo di raccolta del legno, superfici di raccolta vicine tra loro). Successivamente si cercano le aziende / gli imprenditori forestali adatti per i singoli lotti, si conferiscono i mandati di raccolta e si conteggiano le prestazioni a conclusione dei lavori. Con le aziende/gli imprenditori forestali vengono perseguite collaborazioni di lungo termine, per poter negoziare prezzi migliori (sicurezza delle commesse per l'impresa) e raggiungere un'elevata qualità del lavoro. Grazie alla riduzione dei costi per la raccolta del legno e dei costi di transazione nonché all'ottenimento di migliori prezzi del legno, i consorzi di taglio possono fornire un contributo al miglioramento delle strutture e dei processi operativi nonché all'efficienza economica.

A3 **Struttura raccomandata e contenuti del business plan**

Delimitazione tra fase di inizializzazione e fase di costituzione

Per raggiungere l'obiettivo della collaborazione tra più proprietari di bosco sono indispensabili due presupposti fondamentali. In una prima fase gli interessati devono riconoscere la necessità di una collaborazione congiunta (tipo e forma di collaborazione ecc.). Nella seconda fase viene formulata un'idea congiunta unita a riflessioni sulla struttura e lo sviluppo di una nuova impresa. Nella terza fase i progetti elaborati vengono messi in atto.

La fase di inizializzazione (prima fase) può essere considerata anche come «fase di motivazione» per un adeguamento a condizioni quadro modificate. A tal fine è necessario dare la disponibilità a una collaborazione (parola chiave: responsabilità personale dei proprietari di bosco).

Dal momento che gli enti pubblici sono molto interessati ad avere un settore efficiente sotto il profilo delle prestazioni e dei costi, la Confederazione sostiene e promuove in modo mirato le strutture e i processi che favoriscono l'attuale cambiamento strutturale. Per questo motivo la Confederazione promuove la costituzione, la pianificazione e l'attuazione di forme di cooperazione tra proprietari, che migliorano le strutture di gestione e di conseguenza anche l'efficienza economica.

Idea base di un business plan

L'allestimento di un business plan nell'ambito di un nuovo orientamento strategico rappresenta un processo che viene affrontato congiuntamente dai proprietari o dai rappresentanti dei proprietari, dai quadri dirigenti responsabili e, a volte, anche dai collaboratori. Ponendo varie domande si sottopongono a esame critico la propria azienda, la propria persona e anche l'ambiente. Nell'allestimento di un business plan si tratta di ottenere, dalle risposte alle domande, indicazioni sulla fattibilità di un'idea di progetto. Il business plan serve quindi anche da strumento orientativo per i richiedenti, all'attenzione dei Cantoni.

L'obiettivo di un business plan consiste nell'illustrare il sistema di proventi di un'idea di progetto (idea commerciale) e nel formulare una stima che sia la più ampia possibile delle relative opportunità e dei rischi.

Le considerazioni vertono quindi sulla domanda seguente: «Su quali mercati deve operare l'azienda, quali prodotti e servizi deve vendere e che fatturato deve conseguire?»

La procedura strutturata e sistematica, collegata a un business plan, consente di verificare la sostenibilità dell'idea di progetto e offre quindi una base importante per la fase di attuazione (terza fase).

Segue lo schema di suddivisione generalmente valido per un business plan (colonna sinistra). Nella colonna di destra sono riportate osservazioni o termini chiave.

Tab. 1 > Suddivisione ed esempi del contenuto di un business plan

1. Sintesi	Progetto, prospettive di fatturato e utili, fabbisogno finanziario con scadenze, rischi (max un foglio A4)
2. Organizzazione e responsabilità del progetto	Interlocutore per l'organizzazione, aspetti tecnici e di controllo della gestione (nome, funzione (organigramma, ambito di competenze), retroterra tecnico, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail), responsabile del progetto, proprietari di bosco interessati
3. Idea commerciale / idea di progetto	Obiettivo, situazione iniziale, sistema di proventi, svolgimento dell'intero programma
4. Prodotti, servizi	Esigenze del cliente, benefici per il cliente, prodotto e servizio, ciclo vitale
5. Mercato, clienti, concorrenza, concorso, società	Panoramica del mercato, capacità del mercato, valutazione del mercato, tendenze del mercato, segmentazione del mercato, struttura della clientela, concorrenza, propria posizione sul mercato Attese e richieste della società
6. Marketing	Strategia di marketing, segmentazione del mercato, politica dei prezzi, obiettivo del fatturato, pubblicità, PR, vendita e distribuzione
7. Proprietari, quadri dirigenti, collaboratori	Dati principali, curriculum, esperienze professionali e gestionali, iniziative di formazione e perfezionamento professionale dei quadri dirigenti e dei collaboratori, consulenza tecnica
8. Impresa	Modello aziendale, andamento precedente, valori e norme
9. Produzione, partnership, intermediari di vendita	Produzione (strumenti tecnici di produzione, capacità, difficoltà), partnership, intermediari di vendita
10. Rischi, scenari, sensibilità	Analisi dei rischi, gestione dei rischi, scenari e sensibilità
11. Previsioni cifra d'affari	Quando, dove, con quali prodotti e servizi e con quali clienti è possibile realizzare quale fatturato?
12. Pianificazione finanziaria	Bilancio e conto economico dei prossimi anni, cashflow, pianificazione della liquidità (al mese per l'anno successivo), fabbisogno di liquidità, soglia di utile, struttura finanziaria, fabbisogno di capitale, fonti di finanziamento, rischi e garanzie
13. Scadenze, obiettivi del progetto, attuazione	Obiettivi del progetto, pietre miliari, pianificazione dell'attuazione
14. Diritti di controllo	Diritti di controllo dei proprietari, del Cantone, della Confederazione, verifica esterna
Allegati	Contratti, statuto ecc., dati base e dati iniziali nonché fonti dei dati, indicazioni di stime e supposizioni per i singoli capitoli
Principi	Stime logiche e comprensibili (le stime sono sostenute da varie fonti?); linearità di pensiero; supposizioni realistiche; dati documentati

Elenco dei criteri fondamentali di un business plan:

- > presentazione dei prodotti e servizi previsti, dei clienti target e dei mercati target nonché dell'andamento previsto per il fatturato (parole chiave: orientamento al cliente e al prodotto). La domanda è quindi: «Con quali prodotti e servizi e con quali clienti target si realizza quale fatturato?»
- > pianificazione delle capacità e sfruttamento delle capacità durante la produzione e la fornitura di servizi, soprattutto per la produzione di materie prime;
- > conto economico e bilancio per i primi cinque anni; pianificazione della liquidità per un anno d'esercizio; rendiconto finanziario, conto d'investimento per i progetti d'investimento; momento a partire dal quale l'azienda è autonoma (parole chiave: redditività, break-even point);
- > analisi di sensibilità (nel caso normale, nel migliore dei casi e nel caso più sfavorevole);
- > pianificazione del personale ed eventualmente piano sociale, misure di formazione e perfezionamento professionale necessarie per i quadri dirigenti e i collaboratori;
- > statuto o contratto relativo alla forma di collaborazione scelta; dati base utilizzati, ad esempio per le analisi di mercato, i documenti di finanziamento, la pianificazione della liquidità, il conto d'investimento ecc.; indicatori importanti della nuova azienda (superficie, provvigione, crescita, utilizzazione, titolari di quote ecc.).

A4 Contenuti dei progetti globali (concetti generali)

La pianificazione dell'infrastruttura d'allacciamento, nell'ambito dei progetti globali, deve essere coordinata con le altre forme di utilizzo territoriale e deve tenere conto dei seguenti punti:

- > territorio e topografia;
- > considerazione integrale di tutte le funzioni del bosco sulla base del Piano forestale cantonale;
- > basi pianificatorie esistenti in ambito di protezione della natura e del paesaggio (es. zone sensibili con specie minacciate o rare);
- > allacciamento ottimale per le esigenze forestali sulla base della pianificazione selvicolturale, dei più moderni processi di raccolta ed economicità.


La pianificazione dell'infrastruttura d'allacciamento può contenere le seguenti misure volte a migliorare l'economicità della gestione forestale:

- > adeguamento dell'infrastruttura d'allacciamento (ampliamento, completamento di limitata estensione);
- > messa fuori servizio o smantellamento di infrastrutture d'allacciamento esistenti;
- > ripristino, sostituzione, manutenzione periodica;
- > promozione di linee di teleferica.

La superficie soggetta ad esbosco con teleferica deve essere definita secondo i punti menzionati sopra e si rimette alle direttive cantonali. La garanzia della qualità avviene tramite la procedura cantonale di concessione all'utilizzo e il relativo controllo della sostenibilità. Disposizioni transitorie: nel periodo in corso possono essere sostenute le linee di teleferica anche se il progetto globale non è elaborato in modo definitivo. Al limite, questa decisione deve essere presa nell'ambito della pianificazione di raccolta del legname che include i tracciati delle linee di teleferica con orizzonte temporale l'anno 2020.

Con il termine *adeguamento* s'intende in primis la realizzazione di interventi di ampliamento dell'infrastruttura d'allacciamento esistente (portanza, larghezza, strettoie, ecc.). Inoltre sono possibili anche singoli complementi alla rete esistente, se questi si dimostrano necessari e corrispondono ad un'ottimizzazione globale. Un esempio di questo punto è riportato nella figura 2.

Abb. 2 > Esempio di adeguamento dell'infrastruttura esistente



Indice parte 10: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica

10	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica	2	10.1.3	Prospettive	3
			10.2	Politica programmatica	4
10.1	Situazione programmatica iniziale	2	10.2.1	Scheda programmatica	4
10.1.1	Basi legali	2	10.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	5
10.1.2	Situazione attuale	3	10.2.3	Obiettivi programmatici	5
			10.2.4	Interfacce con altri programmi	9

10 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica

10.1 Situazione programmatica iniziale

10.1.1 Basi legali

Art. 11 e 13 cpv. 3 LCP OBAF ORUAM	Secondo l'articolo 11 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione delimita bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e nazionale (cpv. 1 e 2). Confederazione e Cantoni partecipano congiuntamente alla sorveglianza e alla manutenzione di queste zone di protezione federali per la fauna selvatica (cpv. 6). La Confederazione contribuisce a risarcire i danni causati dalla selvaggina di una bandita federale (art. 13 cpv. 3). I compiti e gli obblighi sono definiti in dettaglio nell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) e nell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32).	Indennità per la sorveglianza e la manutenzione dei siti federali di protezione della fauna selvatica
Sezioni: 6 OBAF e 5 ORUAM	La scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica regola l'orientamento a livello di strategia e di contenuti nonché il sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni nelle 78 zone di protezione federali per la fauna selvatica (42 bandite federali di caccia nonché 10 riserve internazionali d'uccelli acquatici e migratori e 26 nazionali). In questo caso la base legale è costituita dalle sezioni 6 OBAF e 5 ORUAM. Queste disciplinano la partecipazione della Confederazione ai piani di utilizzazione e ai costi per la sorveglianza, la formazione, l'equipaggiamento e l'infrastruttura destinati alla sorveglianza, per la segnaletica, le misure preventive e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.	
La legge sulla caccia, l'ordinanza sulle bandite federali e l'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori costituiscono la base delle finalità a livello di contenuto e di strategia del programma.		
Art. 1 LCP	La LCP si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori, di proteggere le specie animali minacciate nonché di ridurre i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica (art. 1 LCP).	Scopo della LCP
Art. 1 e 2 OBAF e ORUAM	L'OBAF e l'ORUAM precisano i termini di questa protezione per le bandite e le riserve d'uccelli acquatici e migratori, delimitando le zone protette all'interno di perimetri ben precisi, definendo obiettivi generali e specifici per le zone protette, vietando la caccia in queste zone e permettendovi unicamente provvedimenti di regolazione degli effettivi per la prevenzione dei danni eccessivi causati dalla fauna selvatica.	Scopo dell'OBAF e dell'ORUAM

10.1.2 Situazione attuale

Per i primi due periodi programmatici, la Confederazione ha speso un totale di circa 20 milioni di franchi per le zone di protezione per la fauna selvatica. Sono stati definiti due obiettivi programmatici (Superficie, Aspetti particolari). Questa suddivisione ha dato buoni risultati e sarà mantenuta per il periodo 2016–2019, con limitate modifiche nell'ambito degli indicatori di prestazione e di qualità. Nel periodo 2012–2015, l'88 per cento delle risorse finanziarie disponibili è stato accordato all'obiettivo programmatico Superficie sulla base dell'estensione delle superfici delle bandite di caccia (in km²) e dell'importanza delle riserve d'uccelli acquatici e migratori (importanza internazionale e nazionale). Il restante 12 per cento è stato impiegato in 17 Cantoni per l'allestimento di nuovi piani di utilizzazione e per l'esecuzione dei piani di utilizzazione allestiti nel primo periodo. Tutti i Cantoni saranno presumibilmente in grado di rispettare gli accordi di prestazione 2012–2015 stipulati con l'UFAM.

I mezzi finanziari del periodo programmatico 2012–2015 sono stati versati per l'88% all'obiettivo programmatico Superficie

10.1.3 Prospettive

Per il terzo periodo programmatico sono nuovamente disponibili 10 milioni di franchi. Come in passato, la maggior parte di questi finanziamenti sarà versata per il tramite di un importo forfettario, secondo la superficie e l'importanza, per sostenere le attività connesse alla sorveglianza e alla relativa infrastruttura, alla segnaletica nonché alle misure preventive e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 14 cpv. 1 lett. a, b e c nonché art. 15 cpv. 1 OBAF e ORUAM).

Punti chiave invariati: sorveglianza e pianificazione dell'utilizzazione

Poiché la pressione esercitata dal turismo e dalle attività del tempo libero sulle zone di protezione federali per la fauna selvatica non accenna a diminuire e i problemi derivanti dal mancato adeguamento dell'estivazione degli ovini non sono ancora risolti in tutte le zone, l'UFAM pone nuovamente l'accento sui progetti volti a sostenere misure a favore della tranquillità della fauna selvatica in habitat sensibili nonché a favorire lo sviluppo delle popolazioni di specie bersaglio selezionate (secondo l'allegato 2 delle ordinanze OBAF e ORUAM). Le autorità cantonali sono invitate a presentare piani concreti e specifici per le zone interessate nei settori della gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero, della gestione di alpi e foreste, della promozione delle specie bersaglio nonché progetti per l'attuazione dei piani stessi (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM). Nella valutazione dei progetti presentati viene attribuita particolare importanza all'aspetto della promozione della biodiversità attraverso l'elaborazione di piani di management integrali, dacché secondo la Strategia Biodiversità Svizzera le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono parte dell'infrastruttura ecologica e, pertanto, occorre attribuire particolare importanza alla loro valorizzazione.

10.2 **Politica programmatica**10.2.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica, art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP				
Obiettivo legale		Delimitazione e controllo di bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo di importanza internazionale e nazionale (zone di protezione federali per la fauna selvatica)		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Protezione e conservazione di biocenosi rappresentative di mammiferi e uccelli indigeni, selvatici e migratori		
Priorità + strumenti UFAM		<ul style="list-style-type: none"> • Bandite federali di caccia: zone estese, da tempo non utilizzate per la caccia; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'appendice 1 OBAF • Zone di protezione per uccelli acquatici: tratti di ambienti acquatici con notevole e variegata presenza di popolazioni invernali di uccelli acquatici, identificati mediante inventario scientifico; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'allegato 1 ORUAM 		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
11-1	OP 1: Superficie Numero, superficie e qualità delle zone protette sono conservati; sono riconoscibili sul terreno e accettati nei Cantoni.	IP 1.1: Sorveglianza IP 1.3: Segnaletica in loco IP 1.4: Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica	<ul style="list-style-type: none"> • IQ 1: Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti secondo l'appendice 1 OBAF / l'allegato 1 ORUAM • IQ 2: Accettazione delle zone protette 	Contributi forfettari per unità Variabili OBAF: superficie in km ² ORUAM: importanza Contributo globale come da accordo programmatico
11-2	OP 2: Aspetti particolari Adeguate sfruttamento a fini turistici e agricoli delle zone protette	IP 2.1: Piani di utilizzazione: nuovi progetti IP 2.2: Piani di utilizzazione: esecuzione dei progetti elaborati nel periodo 2012–2015	<ul style="list-style-type: none"> • IQ 3: Habitat ampi e tranquilli per la fauna • IQ 4: Biodiversità promossa secondo piani di management integrali 	Contributo globale come da accordo programmatico

Le basi strategiche del programma Siti federali di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 2012–2015 hanno dato buoni risultati. I punti Obiettivo legale, Obiettivo di prodotto, Priorità + strumenti UFAM rimangono invariati in conformità a entrambe le ordinanze. Viene anche mantenuta l'articolazione nei due obiettivi programmatici Superficie e Aspetti particolari. Solo nei settori Indicatori di prestazione e di qualità le precisazioni sono oggetto di modifiche di lieve entità. Per motivi di semplicità, il nome del programma viene modificato da Siti federali di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici in Zone di protezione federali per la fauna selvatica.

L'obiettivo programmatico 1 Superficie comprende le seguenti novità concernenti gli indicatori di prestazione (IP) e di qualità (IQ):

Tab. 1 > Indicatori di prestazione e di qualità soppressi relativi a OP 1

Tipo di indicatore	Precedente formulazione	Nuova formulazione	Nota
IP	Sorveglianza	----	Soppresso
IQ	Habitat ampi e tranquilli	----	Soppresso
IQ	Coordinamento con i servizi competenti	----	Soppresso

L'obiettivo programmatico 2 Aspetti particolari contiene le seguenti novità concernenti gli indicatori di prestazione (IP) e di qualità (IQ):

Tab. 2 > Indicatori di prestazione e di qualità soppressi, nuovi o precisati relativi a OP 2

Tipo di indicatore	Precedente formulazione	Nuova formulazione	Nota
IQ	Habitat ampi e tranquilli	Habitat ampi e tranquilli per la fauna	Precisazione
IQ	Coordinamento con i servizi competenti	---	Soppresso
IQ	---	Biodiversità promossa secondo i piani di management integrali	Nuovo IQ

10.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'attuale attribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni tramite un contributo forfettario per la sorveglianza, per l'infrastruttura necessaria alla sorveglianza nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina ha dato buoni risultati e viene mantenuta con lo stesso importo. Nel caso delle bandite di caccia i contributi forfettari erano calcolati secondo la superficie in km² in conformità all'articolo 14 capoverso 2 OBAF, mentre per le zone di protezione per uccelli acquatici secondo la loro importanza per l'avifauna (importanza internazionale e nazionale) in conformità all'articolo 14 capoverso 2 ORUAM.

**Unità «km²» e «importanza»
nonché contributi forfettari
finalizzati all'obiettivo**

10.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Superficie

L'obiettivo programmatico Superficie si propone di conservare il numero, la superficie complessiva e la qualità delle zone protette i cui perimetri sono definiti rigorosamente in conformità all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM. La sorveglianza delle zone deve essere affidata a guardiacaccia professionisti. Il perimetro deve essere segnalato in loco: specialmente alle entrate principali e nei biotopi particolarmente meritevoli di protezione, vanno collocati cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, agli obiettivi della protezione e alle principali misure di protezione.

**Numero, superficie totale e
qualità dei siti protetti restano
invariati**

Indicatori di prestazione e di efficacia

Gli indicatori di prestazione definiscono l'unità misurabile, in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Qui di seguito sono elencati gli indicatori di prestazione per l'obiettivo programmatico Superficie.

IP 1.1 Sorveglianza

Conformemente all'articolo 11 segg. OBAF e ORUAM, i guardiacaccia devono avere i diritti di polizia giudiziaria (art. 11), svolgere un'ampia gamma di compiti (art. 12), ricevere una formazione di base e frequentare i corsi di perfezionamento periodici (art. 12). Inoltre, devono essere messi a loro disposizione l'infrastruttura e l'equipaggiamento necessario per la sorveglianza.

IP 1.2 Segnaletica in loco

L'articolo 7 OBAF e ORUAM impegna i Cantoni a segnalare le zone di protezione federali per la fauna selvatica alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione, all'interno di tali zone, nonché a informare sugli obiettivi e sulle misure di protezione.

IP 1.3 Prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica

Secondo l'articolo 8 OBAF e ORUAM, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica non si verificano danni intollerabili. A questo proposito, da un lato i Cantoni possono intervenire per regolare gli effetti della selvaggina, dall'altro ricevono dalla Confederazione un contributo forfettario per il risarcimento dei danni comunque causati dalla fauna selvatica all'interno di tali zone o di un perimetro definito entro il quale i danni sono indennizzati secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d.

Indicatori di qualità

Gli indicatori di qualità definiscono gli standard da raggiungere affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

IQ 1 Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti secondo l'appendice 1 OBAF e l'allegato 1 ORUAM

I rapporti annuali dei guardiacaccia presentano in particolare una rilevazione quantitativa delle seguenti specie: caprioli, camosci, cervi e cinghiali. Per altre due dozzine circa di specie di mammiferi e per circa 30 specie di uccelli si chiede al personale competente per la sorveglianza di effettuare una stima, sotto forma di perizia, dell'evoluzione delle popolazioni. Inoltre, nelle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori, le popolazioni di uccelli sono censite sistematicamente in modo dettagliato ogni anno, due volte in inverno, dalla Stazione ornitologica svizzera.

IQ 2 Accettazione delle zone protette

I responsabili delle zone protette valutano l'accettazione di queste zone da parte della popolazione e dei diversi gruppi di utenti (selvicoltori, agricoltori e persone in cerca di ristoro) nell'ambito degli specifici rapporti annuali. Le basi per la valutazione possono essere costituite, ad esempio, da contestazioni da parte di cittadini presso le amministrazioni cantonali o da interventi politici nei Parlamenti cantonali.

Contributi forfettari per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica

Bandite di caccia

Gli importi di base annui per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle bandite di caccia sono fissati in base alla superficie della zona secondo l'articolo 14 OBAF:

Importi di base stabiliti secondo la superficie della zona

- > zone fino a 20 km²: 21 000 CHF
- > zone da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale alla superficie eccedente i 20 km² fino a un massimo di 21 000 franchi.

Per l'infrastruttura di sorveglianza viene versato un importo forfettario di base pari a 85 franchi per km². Per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nella zona e nell'eventuale perimetro aggiuntivo viene corrisposto un importo base pari a 30 franchi per km².

Riserve di uccelli acquatici e migratori

Gli importi di base per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle riserve di uccelli acquatici e migratori dipende dall'importanza internazionale o nazionale delle zone. La loro importanza si basa su inventari scientifici che hanno come criterio il contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. Le zone di importanza internazionale ricevono importi doppi rispetto a quelle di importanza nazionale (art. 14 cpv. 2 ORUAM).

Importi di base stabiliti secondo l'importanza delle zone

- > Sorveglianza: 28 000 / 14 000 franchi
- > Infrastruttura di sorveglianza: 630 / 315 franchi
- > Danni causati dalla fauna selvatica: 1 900 / 950 franchi

Criteri di aggiudicazione

- > Bandite di caccia: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le zone di cui all'appendice 1 OBAF e la loro superficie in km².
- > Riserve d'uccelli acquatici e migratori: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le zone e la loro importanza conformemente all'allegato 1 ORUAM.

Contributi forfettari per progetti riguardanti la segnaletica in loco delle zone di protezione federali per la fauna selvatica

Gran parte delle zone di protezione federali per la fauna selvatica è dotata di una segnaletica conforme alle direttive unitarie dell'UFAM. Sussistono ancora lacune in alcune zone ORUAM. Inoltre è emerso un certo fabbisogno di potenziamento della segnaletica volto a indirizzare i visitatori. Nel periodo 2015–2019 verranno quindi sostenuti nuovamente progetti di segnaletica in conformità all'articolo 7 ORUAM e all'articolo 7 OBAF con un contributo federale forfettario per zona pari a 5000 franchi (dato indicativo). La partecipazione ai costi da parte del Cantone dovrà corrispondere ad almeno il 50 per cento del costo dell'intero progetto. Dal 2017 occorrerà tenere conto della nuova direttiva della Confederazione in materia di segnaletica omogenea.

Contributi forfettari federali per zona pari a CHF 5000.– destinati alla gestione dei flussi di visitatori

Criteri di aggiudicazione

- > Progetti concernenti la segnaletica nelle zone in cui le misure per la canalizzazione di grandi flussi di visitatori risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione (ad es. rendere più tranquilli gli habitat).

Contributi forfettari per progetti volti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica

In situazioni particolari, può accadere che in specifiche zone di protezione federali per la fauna selvatica si verifichino problemi provocati dalla selvaggina quando un numero elevato di animali selvatici arreca danni a colture e boschi circostanti. Per non mettere in pericolo l'accettazione delle zone protette, la Confederazione intende promuovere l'attuazione di progetti specifici in funzione delle zone e del tipo di problema, volti a prevenire danni causati dalla fauna selvatica. Sostiene quindi questi progetti con un contributo finanziario in conformità all'articolo 15 capoverso 1 lettera b OBAF e ORUAM. Ciò a condizione che i progetti siano finanziati solo nella zona o nel perimetro esterno designato in cui sono indennizzati i danni arrecati dalla selvaggina. Inoltre, in conformità all'articolo 15 capoverso 4 OBAF e ORUAM, devono essere adottati provvedimenti secondo l'articolo 8 o 9 o 10 OBAF e ORUAM. Per le riserve d'uccelli acquatici e migratori, l'ammontare delle indennità dipende dalla loro importanza internazionale o nazionale oppure, in via eccezionale, dall'entità dei danni superiori alla media (art. 15 cpv. 2 ORUAM); per le bandite di caccia dipende invece dall'estensione della loro superficie (art. 15 cpv. 2 OBAF). Considerata la forte diversità degli oneri, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione viene stabilita nell'ambito dei negoziati (art. 15 cpv. 3 OBAF e ORUAM); tuttavia, almeno il 50 per cento dei costi deve essere a carico del Cantone.

Partecipazione ai costi da parte della Confederazione stabilita nel quadro dei negoziati

Criteri di aggiudicazione

- > Nelle bandite di caccia sono promosse in via prioritaria misure che si attuano nelle superfici integralmente protette.
- > Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori sono promosse in via prioritaria misure che si attuano nelle zone d'importanza internazionale.

OP 2 Aspetti particolari

Nel quadro dell'obiettivo programmatico Aspetti particolari si continua a sostenere l'allestimento di piani. Questi hanno soprattutto l'obiettivo di adeguare l'utilizzazione turistica e agricola delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, di contribuire alla prevenzione di disturbi rilevanti (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM) e di promuovere in tal modo la biodiversità per mezzo di piani di management integrali.

Sostegno all'allestimento e all'attuazione di piani di utilizzazione

Indicatori di prestazione e di efficacia

IP 2.1 Allestimento di piani di utilizzazione

Allestimento di piani nei settori del turismo, del tempo libero e dello sport (ad es. canalizzazione dei flussi turistici e sensibilizzazione) nonché nell'estivazione degli animali da reddito. L'obiettivo dei piani è gestire, allontanare e minimizzare lo sfruttamento delle zone di protezione che avviene per il tramite di attività di svago, agricole e sotto altre forme di utilizzo della zona protetta in modo da eliminare per quanto possibile il disturbo arrecato alla fauna e alla flora autoctone, e in particolare alle specie bersaglio secondo l'appendice 1 OBAF e l'allegato 1 ORUAM.

IP 2.2 Attuazione delle misure

Attuazione delle misure in conformità ai piani elaborati nell'ambito dei primi due periodi.

Indicatori di qualità

Per valutare l'effettiva necessità dei progetti presentati, si tiene conto anche degli indicatori di qualità IQ 3 Habitat ampi e tranquilli per la fauna e IQ 4 Biodiversità promossa secondo piani di management integrali.

Contributi forfettari per piani di utilizzazione

La partecipazione ai costi da parte della Confederazione è oggetto di negoziati (art. 14 cpv. 1 OBAF e ORUAM). Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.

Criteri d'aggiudicazione

Secondo l'articolo 14 OBAF e ORUAM sono promossi in via prioritaria i provvedimenti:

- > nelle bandite di caccia con protezione integrale, esposte ai conflitti di utilizzazione nei settori turismo / tempo libero e ungulati / animali da reddito nelle zone d'estivazione;
- > nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e con forte afflusso di visitatori;
- > nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica, in cui viene promossa con misure di valorizzazione idonee la biodiversità.

10.2.4 **Interfacce con altri programmi**

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno sfruttate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Interfacce con il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articoli 18 segg. e 23 segg. LPN

- > **Sorveglianza:** il programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica sovvenziona la sorveglianza delle zone in conformità all'articolo 14 OBAF e ORUAM. Se i compiti di sorveglianza ai sensi della LPN vengono svolti su perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere finanziamenti doppi da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- > **Piani di canalizzazione dei flussi di visitatori e piani di utilizzazione:** se si allestiscono piani di canalizzazione dei flussi di visitatori o piani di utilizzazio-

ne, devono essere presi in considerazione anche eventuali piani e progetti già esistenti ai sensi della LPN.

- > **Provvedimenti di cura:** nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica, nelle 78 zone pertinenti è previsto il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione nonché delle misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. I provvedimenti di cura e di promozione delle specie ai sensi della LPN sono sostenuti attraverso il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica.

Interconnessione

Il finanziamento dei piani di interconnessione rientra nel programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica e va discusso con il servizio cantonale competente.

Interfacce con i programmi paesaggistici, articoli 13, 14a e 23k LPN

Per determinare le interfacce con gli altri programmi paesaggistici è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se queste sono orientate, ad esempio, all'attuazione di una determinata misura di protezione del paesaggio (art. 13 LPN), alla promozione di progetti di ricerca, alla formazione e al perfezionamento di specialisti (art. 14a LPN), al programma Parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN) o al programma Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO (art. 13 LPN), allora la misura rientra nel rispettivo accordo.

Interfacce con il programma Biodiversità nel bosco, articolo 38 LFo e articolo 41 OFo

Può essere opportuno istituire riserve forestali nei perimetri delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, poiché secondo l'allegato 1 ORUAM e l'appendice 1 OBAF le specie bersaglio delle suddette zone traggono vantaggio da una natura incontaminata e dalle misure di valorizzazione. Di conseguenza, sulla base dell'articolo 41 capoverso 1 lettera a OFo è possibile un finanziamento parallelo nello stesso perimetro.

Provvedimenti di cura

Nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica, nelle 78 zone pertinenti sono finanziati la sorveglianza, i piani di utilizzazione nonché le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. I provvedimenti di cura nell'ottica della promozione della biodiversità nel bosco sono sostenuti attraverso il programma Biodiversità nel bosco.

Interfacce con il programma Bosco di protezione, articolo 37 LFo

Quando i boschi di protezione si sovrappongono alle zone di protezione federali per la fauna selvatica, è necessario procedere secondo quanto previsto nell'«Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina» della Confederazione.

Indice parte 11: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

11	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni	2	Allegati relativi alla parte 11	19
11.1	Situazione programmatica iniziale	2	A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli	19
11.1.1	Basi legali	2	A2 Requisiti delle rivitalizzazioni	21
11.1.2	Situazione attuale	2	A3 Costi imputabili	29
11.1.3	Prospettive di sviluppo	3	A4 Procedura per progetti singoli e liste di controllo	31
11.1.4	Interfacce con altri programmi/settori	4	A5 Illustrazione dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza» nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPaC	35
11.2	Politica programmatica	9	A6 Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica	36
11.2.1	Scheda programmatica	9	A7 Allegato al numero 11.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP	37
11.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	12		
11.2.3	Obiettivi programmatici	13		

11 > Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

11.1 Situazione programmatica iniziale

11.1.1 Basi legali

Art. 4 lett. m, 38a e 62b LPac; art. 41d, 54a, 54b e 58–61b OPac	Le basi legali del programma concernente le rivitalizzazioni sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a e 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 41d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPac, RS 814.201) e negli articoli 54a, 54b e 58–61b OPac.	Basi legali
Art. 4 lett. m LPac	L'articolo 4 lettera m LPac presenta la definizione del termine rivitalizzazione. Come spiegato nell'articolo 54b capoverso 6 OPac, il programma Rivitalizzazioni non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100).	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LPac, LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP, LAgr	I requisiti per le misure concernenti le rivitalizzazioni sono stabiliti, oltre che dalla LPac, anche dalla LSCA, dalla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1), dalla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), dalla legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), dalla legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921) e dalla legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0). Inoltre, l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) accorda aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.	Altre leggi rilevanti

11.1.2 Situazione attuale

Dall'inizio del 2011 i Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque, la pianificano e ne stabiliscono uno scadenziario (art. 38a LPac). Questa norma ha introdotto un compito che coinvolgerà più generazioni. Per il periodo programmatico 2012–2015 è stato quindi creato il nuovo programma Rivitalizzazioni. Il modello di sovvenzionamento ha dato sostanzialmente buoni risultati nel primo periodo programmatico e viene mantenuto con alcuni adeguamenti.

Una pianificazione strategica delle rivitalizzazioni per i corsi d'acqua sarà messa a punto entro il 31 dicembre 2014 per consentire ai Cantoni di attuare le rivitalizzazioni in modo efficiente e mirato. A partire dal periodo programmatico 2016–2019 verranno concessi sussidi per le rivitalizzazioni solo se i rispettivi Cantoni avranno allestito una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti posti dall'articolo 41d OPac (art. 54b cpv. 5 OPac in combinato disposto con il cpv. 4 della disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPac del 4 maggio 2011). A partire dal 2016, la valuta-

Rivitalizzazioni –
secondo periodo programmatico

zione dell'utilità della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base al piano delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d capoverso 2 OPAC influirà inoltre sull'entità della promozione delle misure di rivitalizzazione (art. 54b cpv. 1 OPAC).

I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAC). Sono finanziate sia la pianificazione delle rivitalizzazioni (intesa come pianificazione generale e a lungo termine, ossia a livello strategico, che riguarda l'intero territorio cantonale e dà la priorità alle rivitalizzazioni con un rapporto fra gli oneri presumibili e i benefici particolarmente favorevole per la natura e il paesaggio; art. 54a OPAC) sia l'esecuzione di misure di rivitalizzazione (art. 54b OPAC). L'ammontare delle indennità per le misure è stabilito in base alla lunghezza e alla larghezza del tratto di ambiente acquatico rivitalizzato, alla larghezza dello spazio riservato alle acque, ai benefici delle misure per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili, ai benefici per le attività di svago nonché alla qualità delle misure (art. 54b cpv. 1 OPAC). Per le rivitalizzazioni eseguite prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito, in via transitoria, secondo l'entità delle misure invece che secondo la lunghezza e la larghezza del tratto di ambiente acquatico rivitalizzato, ossia sulla base delle spese effettive sussidiabili (disposizione transitoria della modifica dell'OPAC del 1° gennaio 2016, cpv. 3).

Generalmente le indennità sono accordate nel quadro di accordi programmatici; le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAC). L'attribuzione a progetti singoli è disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli (art. 54b cpv. 3 OPAC; cfr. all. A1 tab. 2).

Se le prestazioni previste sono fornite dai Comuni o da altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio consorzi per le opere idrauliche, il Cantone rimborsa a questi destinatari finali dei sussidi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

11.1.3 Prospettive di sviluppo

L'obbligo della pianificazione e della rivitalizzazione si riferisce in linea di massima ai corsi d'acqua e alle acque stagnanti. Nel settore delle acque stagnanti si dispone tuttavia di un ridotto numero di basi ed esperienze. Il termine entro il quale va completata la prima fase di pianificazione per le acque stagnanti è pertanto più lungo (art. 41d cpv. 3 OPAC). Attualmente si sta mettendo a punto un metodo per l'analisi dell'ecomorfologia delle rive lacustri ed è in fase di elaborazione un modulo dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» per la pianificazione strategica delle acque stagnanti. I rilevamenti dei dati di base e i lavori di pianificazione possono tuttavia essere già sovvenzionati come i progetti di rivitalizzazione. A titolo di soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti secondo l'articolo 41d OPAC, i progetti di rivitalizzazione di acque stagnanti sono finanziati con un'aliquota di sovvenzionamento elevata non scaglionata.

Indennità per la pianificazione strategica e per l'attuazione di progetti

Rivitalizzazione di corsi d'acqua e acque stagnanti

Adeguati controlli dei risultati dei progetti portati a termine nel corso di un periodo sufficientemente lungo sono essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo del programma Rivitalizzazioni. Basi pertinenti saranno messe a disposizione con il manuale relativo al periodo programmatico 2020–2023.

11.1.4 Interfacce con altri programmi/settori

Le interfacce riguardano compiti che sono sanciti da basi legali diverse ma la cui attuazione avviene sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con cui si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. A questo proposito, riveste una particolare importanza l'articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).

Interfacce e sinergie di rivitalizzazioni secondo la LPac possono verificarsi soprattutto con i programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Protezione della natura e del paesaggio. Possono presentarsi interfacce anche con misure per il risanamento di ripercussioni dovute allo sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPac, nonché con misure secondo l'articolo 10 LFSP. In questi casi si rende necessaria una delimitazione, anche se questi settori non sono oggetto di accordi programmatici in ambito ambientale, ma sono finanziati secondo l'articolo 15a^{bis} della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0). Un'altra interfaccia sussiste con gli aiuti finanziari destinati a promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo la legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAg, RS 910.1). Questi aiuti sono definiti provvedimenti di bonifica fondiaria all'articolo 14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt, RS 913.1).

Interfaccia con la scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli, articolo 6 LSCA

Nel settore della sistemazione dei corsi d'acqua si distinguono, in linea di massima, i progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e i progetti di rivitalizzazione secondo la LPac. I progetti di sistemazione dei corsi d'acqua devono adempiere requisiti ecologici (art. 4 cpv. 2 LSCA, art. 37 cpv. 2 LPac), che sono fondamentalmente gli stessi per i progetti di protezione contro le piene e per i progetti di rivitalizzazione (l'art. 37 cpv. 2 LPac e l'art. 4 cpv. 2 LSCA sono identici); la maggior parte dei progetti di protezione contro le piene risultano quindi utili anche per la natura e il paesaggio. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 4 LSCA e all'articolo 37 LPac, i progetti devono garantire la ricostituzione dei processi elementari e di un minimo di dinamica nello spazio riservato alle acque.

Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono classificati principalmente in base all'entità del deficit esistente (fig. 1). Se quest'ultimo è di natura ecologica ma non concerne la sicurezza, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se il deficit riguarda la sicurezza ma non l'ecologia, il progetto interessa la protezione contro le piene. Se invece i deficit riguardano entrambi i settori, il proget-


Interfaccia con il programma
Opere di protezione e
documentazione sui pericoli,
LSCA

to riguarda in primo luogo la protezione contro le piene. Dato che secondo l'articolo 4 capoverso 2 LSCA molti di questi progetti perseguono non soltanto obiettivi di protezione contro le piene ma anche obiettivi ecologici, il loro finanziamento avviene secondo la LSCA. Un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc può essere accordato ai progetti di protezione contro le piene conformi alla LSCA, che non si limitano a rispettare i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA, contribuendo così in larga misura anche all'eliminazione di deficit ecologici. Ciò a condizione che venga ampliato il perimetro necessario del progetto oppure lo spazio riservato alle acque, indispensabile secondo la curva di riferimento o per ragioni di protezione contro le piene. Le prestazioni supplementari devono costituire una quota significativa del progetto complessivo. Spiegazioni più approfondite sono disponibili nelle descrizioni dell'obiettivo 3 del progetto.

Per i progetti singoli di protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per le rivitalizzazioni, l'UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. In entrambi i programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Rivitalizzazioni vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio i progetti cofinanziati nell'ambito degli accordi programmatici. Non è possibile concedere né un aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene attraverso l'accordo programmatico Rivitalizzazioni né un aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all'offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.

Le carte dei pericoli possono essere utilizzate come base per distinguere i deficit relativi ai progetti di rivitalizzazione da quelli concernenti i progetti di protezione contro le piene.

Fig. 1 > Classificazione dei progetti di sistemazione idraulica per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc



* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. il testo riportato sopra)

Interfaccia con la scheda programmatica Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. LPN e articolo 23b segg. LPN

L’interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione degli habitat golenali pregiati, quali i boschi golenali, le zone paludose o i siti di riproduzione degli anfibi.

Di regola, secondo la LPAc, vengono finanziati interventi edilizi unici per le acque esistenti (tab. 1). Gli interventi di cura e manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. LPN e articolo 23b segg. LPN. La realizzazione di piccoli specchi d’acqua stagnanti (pozze, stagni) può essere sussidiata solo se questi specchi d’acqua laterali non possono più formarsi in modo naturale a causa di un ridotto dinamismo del corso d’acqua principale e se la posizione e la gestione di queste realizzazioni tengono conto delle caratteristiche e della storia del paesaggio interessato. Sono ipotizzabili i seguenti due casi:

- > all’interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione delle acque secondo la LPAc anche il dragaggio di piccole acque stagnanti già esistenti che si stanno interrando. Esempi utili per illustrare l’attribuzione delle misure relative ai due programmi sono elencati nell’allegato A6; OPPURE
- > nello spazio riservato a tratti di corsi d’acqua per i quali nel prossimo futuro non sarà possibile alcuna rivitalizzazione più incisiva, se le specie bersaglio sono prioritarie a livello nazionale (prima priorità 1–2, seconda priorità 3–4, UFAM 2011: «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a livello nazionale, stato 2010», Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1103:) e se sono documentate considerazioni in merito all’interconnessione delle specie bersaglio nel contesto regionale.

Tab. 1 > Attribuzione degli interventi di promozione per i corsi e gli specchi d’acqua (in particolare nelle zone golenali di importanza nazionale e regionale) ai settori di competenza di LPAc e LPN nel periodo programmatico 2016–2019

Finanziamento di misure per corsi e specchi d’acqua	Attribuzione
Interventi edilizi unici (compresa la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando all’interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione oppure nello spazio riservato a tratti di corsi d’acqua per i quali nel prossimo futuro non sarà possibile alcuna rivitalizzazione più incisiva, se le specie bersaglio sono prioritarie a livello nazionale (priorità 1–4) e se sono disponibili / documentate considerazioni sull’interconnessione delle specie bersaglio nel contesto regionale).	LPAc
Interventi di cura / manutenzione (compresa la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando all’esterno dei casi summenzionati).	LPN

Le rivitalizzazioni sono un elemento importante nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) e del relativo piano d’azione e costituiscono uno dei principali pilastri dell’attuazione per il settore delle acque (in particolare per gli obiettivi 2 Creazione di un’infrastruttura ecologica e 3 Miglioramento dello stato di salute delle specie prioritarie a livello nazionale). Il programma Rivitalizzazioni fornisce inoltre un importante

Interfaccia con il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, LPN

contributo ai mandati di valorizzazione definiti nelle ordinanze per la protezione dei biotopi di importanza nazionale (biotopi rilevanti per le acque, in particolare le zone golenali e i siti di riproduzione degli anfibi).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPac nonché con le misure di cui all'articolo 10 LFSP, finanziate secondo l'articolo 15a^{bis} LEne

Secondo l'articolo 15a^{bis} LEne, sono finanziate le misure d'esercizio richieste dal detentore di una centrale idroelettrica e le misure di natura edile utili a prevenire o a eliminare le ripercussioni dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPac), misure di natura edile e misure d'esercizio per impianti idroelettrici che pregiudicano il bilancio in materiale solido di fondo (art. 43a LPac), nonché le misure per centrali idroelettriche secondo l'articolo 10 LFSP (specialmente le misure riguardanti i dispositivi per la risalita e la discesa dei pesci). Le misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo o di ripristino della libera migrazione dei pesci che non riguardano gli impianti idroelettrici non possono essere finanziate secondo l'articolo 15a^{bis} LEne (rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008 concernente l'iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua). Queste misure possono tuttavia essere sussidiate secondo l'articolo 62b LPac come rivitalizzazioni ai sensi dell'articolo 4 lettera m LPac nel quadro di progetti di rivitalizzazione solo se si tratta di misure edilizie uniche come ristrutturazioni o ripristini. Una ristrutturazione unica di un impianto esistente, che consente di ripristinare le funzioni naturali delle acque, può essere sovvenzionabile anche a prescindere da un progetto di rivitalizzazione, qualora l'impianto provochi un grave pregiudizio. Per contro, secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPac, il finanziamento del ripristino di un impianto al di fuori di un progetto di rivitalizzazione può essere sovvenzionato come misura di rivitalizzazione solo se nessun detentore ne ha l'obbligo (in particolare perché quest'ultimo non è disponibile) e se l'impianto provoca un grave pregiudizio. Per le misure volte a risanare il bilancio in materiale solido di fondo nelle camere di ritenuta e nelle opere di sistemazione di corsi d'acqua non riferite a centrali idroelettriche viene utilizzato qui di seguito il termine «misure concernenti il materiale solido di fondo», mentre per le misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci viene utilizzato il termine «misure di interconnessione».

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo l'articolo 87 capoverso 1 lettera e LAgr

Il ripristino dell'alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d'acqua possono essere finanziati come misure di efflusso adottate nell'ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti di investimento. La legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell'articolo 14 OMSt come misure di

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche, LPac, LFSP, LEne

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua; LAgr

bonifica fondiaria (ossia come «migliorie») e sono messi in relazione con altri provvedimenti di bonifica fondiaria. Inoltre, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d OMSt possono essere finanziati anche i costi per l'acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle istruzioni e nelle spiegazioni relative all'OMSt (ad es. la portata media fino a circa 100 l/s). Se un ripristino dell'alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d'acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell'ambito di migliorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell'ambito dei negoziati sugli accordi programmatici.

11.2 **Politica programmatica**11.2.1 **Scheda programmatica**

Scheda programmatica Rivitalizzazioni secondo gli art. 4 lett. m, 38a e 62b LPac				
Obiettivo legale		Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, art. 38a LPac)		
Obiettivo di prodotto (effetto perseguito)		Acque seminaturali in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche. Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come elemento naturalistico e tipico del paesaggio naturale e rurale.		
Priorità + strumenti UFAM		I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione della priorità basata sull'efficacia tenendo conto <ul style="list-style-type: none"> dell'ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell'estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua e dell'utilità di un progetto per la natura e il paesaggio o della sua importanza per la promozione delle attività ricreative di prossimità. 		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
12-1	OP 1: Basi della rivitalizzazione OP 1.1 Rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua	IP 1.1: Rilevamento e rappresentazione cartografica dello stato ecomorfologico (lunghezza dei corsi d'acqua in km)	Requisiti qualitativi/tecnici <ul style="list-style-type: none"> del rilevamento dell'ecomorfologia (all. A2-1) 	Contributo globale (prezzo standard/unità) CHF/km per i rilevamenti dell'ecomorfologia e della sua rappresentazione cartografica
	OP 1.2 Pianificazioni di bacini imbriferi nonché rilevamento dell'ecomorfologia e pianificazione strategica per le acque stagnanti	IP 1.2 Pianificazioni/ rilevamenti effettuati (CHF)	<ul style="list-style-type: none"> della procedura di pianificazione dei bacini imbriferi, del rilevamento e della rappresentazione cartografica dello stato ecomorfologico delle acque stagnanti, della procedura di pianificazione strategica delle rivitalizzazioni per le acque stagnanti. 	In base al budget verificato
12-2	OP 2 Progetti di rivitalizzazione			Contributo globale 35–80 % dei costi imputabili (all. A3); i vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 %.
	Progetti finanziati con sussidi di base per corsi d'acqua e acque stagnanti (rivitalizzazione di alvei e sponde, ripristino dell'alveo a cielo aperto, singole «misure concernenti il materiale solido di fondo», singole «misure di interconnessione»)	IP 2.1: Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto per la rivitalizzazione, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e per l'eliminazione degli ostacoli allo scorrimento (all. A2).	35 %
	Aumento dello spazio riservato alle acque ed apertura dei piccoli corsi d'acqua	IP 2.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto è aumentato. Per i corsi d'acqua fino a 15 m di larghezza naturale del fondo dell'alveo tale aumento corrisponde allo spazio per la biodiversità secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua («Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri – Per una politica sostenibile delle acque», UFAFP/UFAEG 2003). Lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non dà diritto a nessun aumento per il maggior spazio riservato alle acque se non supera l'ampiezza minima (nei piccoli corsi d'acqua). Per contro, viene accordato un aumento corrispondente	+25 %

			per l'apertura dei piccoli corsi d'acqua intubati (riservando uno spazio adeguato alle acque). Per i grandi corsi d'acqua (>15 m di larghezza naturale del fondo dell'alveo, ossia fuori dal campo di applicazione della curva di riferimento) è possibile un supplemento per spazi maggiori; per la prova è necessaria una perizia tecnica e i progetti sono trattati come progetti singoli.		
		IP 2.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto corrisponde allo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (opuscolo «Reserver de l'espace pour les cours d'eau», OFEG 2000). Se non è superiore al maggior spazio riservato alle acque, lo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua non dà diritto a nessun aumento.	+15 %	
	Progetti in zone con grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili o progetti importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento, al massimo il 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone).	IP 2.3.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	Progetti o singole «misure di interconnessione» di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni OPPURE il perimetro del progetto è situato nella zona ripuale di uno specchio d'acqua stagnante OPPURE misure concernenti il materiale solido di fondo OPPURE piccoli specchi d'acqua nello spazio acquatico per la promozione di specie prioritarie a livello nazionale (prima priorità 1–2, seconda priorità 3–4)	+20 %	
		IP 2.3.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	Progetti o singole «misure di interconnessione» di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni OPPURE progetti importanti per le attività ricreative di prossimità	+10 %	
12-3	OP 3: Progetti per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza o estensione della larghezza»	IP 3.1.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	«Estensione della lunghezza»	+10 %	aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 % (secondo LSCA e LPAC)
		IP 3.1.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	«Estensione della larghezza» ¹	+25 %	
		IP 3.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	Progetti per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza» o «estensione della larghezza» di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni	+20 %	
		IP 3.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	Progetti per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza» o «estensione della larghezza» di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni OPPURE progetti importanti per le attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento, al massimo il 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone).	+10 %	

I progetti singoli non fanno parte degli accordi programmatici; vengono deliberati singolarmente in conformità ai finanziamenti appositamente stanziati.

12-4	OP 4: Progetti singoli: PS rivitalizzazioni per corsi d'acqua e acque stagnanti	IP: In analogia ai progetti AP Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto (all. A2)	35-80 % dei costi imputabili (all. A3) in funzione dell'efficacia ²⁾	
12-5	OP 5: PS per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza o estensione della larghezza»	IP: In analogia ai progetti AP Somma dei provvedimenti realizzati	«Estensione della lunghezza»	+10 %	aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 % (secondo LSCA e LPac)
			«Estensione della larghezza» ¹⁾	+25 %	
			Progetti per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza» o «estensione della larghezza» di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni	+20 %	
			Progetti per la protezione contro le piene con «estensione della lunghezza» o «estensione della larghezza» di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni OPPURE progetti importanti per le attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento, al massimo il 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone).	+10 %	

¹⁾ «Estensione della lunghezza» ed «estensione della larghezza» non sono cumulabili. Se l'esecuzione di un progetto con «estensione della lunghezza» comporta l'«estensione della larghezza», il contributo aggiuntivo rispetto al sussidio di base ammonta al 25 % secondo la LSCA.

²⁾ La classificazione è effettuata secondo i criteri previsti per i progetti degli accordi programmatici (spazio riservato alle acque; utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni e/o progetti posizionati in zone d'insediamento e progetti molto importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità).

Il contributo federale per un progetto può oscillare tra il 35 e l'80 per cento dei costi computabili. Qualora sia consentito, i diversi aumenti sono cumulabili fino a raggiungere l'aliquota massima di sovvenzionamento dell'80 per cento. Con l'impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica

Esempi di calcolo

- > viene finanziato un progetto di rivitalizzazione attuato in uno spazio per la formazione di meandri per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato all'aumento dello spazio riservato alle acque e un 15 per cento allo spazio per la formazione di meandri (40 % di finanziamento aggiuntivo totale per lo spazio supplementare riservato alle acque ed eccedente i requisiti minimi);
- > viene realizzato un progetto di rivitalizzazione con maggiore spazio riservato alle acque in una zona di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d LPac; il progetto viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato all'aumento dello spazio riservato alle acque e un 20 per cento per la grande utilità;
- > viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base più il 10 per cento per la media utilità un progetto per l'interconnessione tramite l'eliminazione di un ostacolo alla migrazione (che non viene finanziato dal titolare di un impianto o dalla società nazionale di rete secondo l'art. 15a^{bis} LEn) in una zona di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d OPac.

11.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Attribuzione di finanziamenti federali ai Cantoni

Le prescrizioni concernenti l'attribuzione dei finanziamenti ai Cantoni si basano in una prima fase su criteri obiettivi e orientati alla necessità d'intervento, che collocano il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d'acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e quota della rete idrografica in cattive condizioni ecomorfologiche). Nell'attribuzione definitiva dei fondi possono essere prese in considerazione anche le richieste plausibili dei Cantoni.

Per l'attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i principi qui di seguito esposti.

- > **Riserva:** una parte del credito quadro viene trattenuta come riserva dalla Confederazione e non distribuita ai Cantoni. I fondi di questa riserva vengono concessi in caso di adempimento dell'OP 3 per i grandi corsi d'acqua, dopo che è stata fornita la prova individuale dell'adempimento (perizia tecnica).
- > **Flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull'accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell'accordo programmatico e i progetti singoli avviene in analogia alle delimitazioni previste dalla LSCA ed è quindi flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAC; all. A1 tab. 2). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell'accordo programmatico per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell'accordo programmatico e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati sull'accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.
- > **Pianificazione continua:** come dimostrato dall'esperienza con i progetti per la protezione contro le piene del primo periodo del programma Rivitalizzazioni (2012–2015), la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più è lungo l'orizzonte temporale, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. Ricorsi nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono ad esempio comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma quadriennale siano possibili adeguamenti. D'altro canto, il programma quadriennale deve essere il più possibile vincolante. Per i trasferimenti di mezzi finanziari dall'accordo programmatico a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo.
- > **Adempimento alternativo:** per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano la circolare del 25 novembre 2010 dell'UFAM «Alternativerfüllungen bei Programmvereinbarungen» (Adempimenti alternativi negli accordi programmatici) e le

Criteri dell'assegnazione di finanziamenti

Ripartizione dei progetti: accordo programmatico – progetto singolo

Adempimento alternativo

considerazioni sull'adempimento alternativo esposte alla pagina 13 della Parte 1 del Manuale (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure).

- > **Aliquota media di sovvenzionamento:** Nell'allestimento dei programmi da loro proposti, i Cantoni devono far sì che l'aliquota media di sovvenzionamento non superi per tutti i progetti il 65 per cento dei costi imputabili (rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua).

Aliquota media di
sovvenzionamento

11.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi della rivitalizzazione

Nel periodo programmatico 2012–2015 l'accento era posto sulla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua, che doveva essere approvata dai Cantoni entro fine 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAC). La pianificazione deve essere aggiornata solo dopo 12 anni (art. 41d cpv. 4 OPAC) e, pertanto, non è oggetto degli obiettivi programmatici per il periodo 2016–2019.

Indennizzo globale
per la pianificazione strategica
delle rivitalizzazioni

Il rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua continua tuttavia a essere finanziato, sia per i primi rilevamenti che per quelli successivi eventualmente necessari, con 140 franchi per km di lunghezza dei corsi d'acqua cartografati. Un'integrazione o un aggiornamento per tutto il territorio nazionale è previsto in prospettiva dell'aggiornamento della pianificazione delle rivitalizzazioni per il periodo 2020–2023. Solo allora verranno sostenuti rilevamenti successivi completi su vaste aree.

Nel novero delle misure che danno diritto a contributi sono state ora inserite per il periodo 2016–2019 le pianificazioni delle rivitalizzazioni a livello di bacino imbrifero (cfr. il modulo «Rivitalizzazione dei corsi d'acqua – Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»), il rilevamento dell'ecomorfologia delle rive di acque stagnanti (metodo in preparazione) e la pianificazione strategica per le acque stagnanti. Poiché per tutti e tre i settori non vi sono ancora metodi standardizzati, la procedura prevista e i costi presumibili dovranno essere discussi in occasione della negoziazione del programma con l'UFAM. Gli accordi programmatici si basano sui budget verificati dall'UFAM nel quadro delle negoziazioni.

Considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 (Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, a condizione che sia espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'accordo programmatico sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A2) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Progetti compresi
nell'accordo programmatico

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e fornisce un resoconto finale al termine del periodo quadriennale. La

Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto. Inoltre la Confederazione si riserva di chiedere ai Cantoni informazioni sui singoli progetti, necessarie per il perfezionamento del programma (segnatamente riguardanti il tipo, la portata e i costi dei progetti).

Il finanziamento fino al 2019 avviene in via transitoria sotto forma di percentuale dei costi imputabili (prestazioni che (non) danno diritto a contributi: all. A3, tab. 6 e 7) e, conformemente all'articolo 62b LPAc, in funzione dell'efficacia. A tale scopo, a certi progetti sono accordate aliquote superiori (cfr. OP 2–OP 4), che sono cumulabili fino a un'aliquota di contribuzione massima dell'80 per cento dei costi che danno diritto a contributi. L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'entità del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'accordo programmatico, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Tuttavia si raccomanda che all'interno dell'accordo programmatico i Cantoni promuovano l'efficacia dei progetti con un sistema di incentivazione in linea con la strategia federale.

Considerazioni speciali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4
(Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

OP 2 Progetti di rivitalizzazione

Misure di rivitalizzazione per corsi d'acqua e acque stagnanti finanziate con sussidi di base

I progetti riguardanti le rivitalizzazioni, finanziati con sussidi di base, sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque e soddisfano i requisiti posti alla loro attuazione (all. A2). In zone fittamente edificate si possono finanziare anche progetti eseguiti in spazi ridotti riservati alle acque a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione.

Sussidio di base

Per quanto riguarda i tipi di misure che danno diritto a sussidi, riveste una particolare importanza la definizione di rivitalizzazione di cui all'articolo 4 lettera m LPAc: ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria. Nel caso dei corsi d'acqua, danno diritto a sussidi le rivitalizzazioni (interventi riguardanti l'alveo e gli spazi riservati alle acque, il ripristino dell'alveo a cielo aperto), nonché «le misure concernenti il materiale solido di fondo» e «le misure di interconnessione» (cfr. la definizione nel cap. 11.1.4 Interfaccia per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche).

Per le acque stagnanti sono sovvenzionate come rivitalizzazioni appropriate misure di natura edile per specchi d'acqua già esistenti.

Tra le misure di natura edile vanno comprese anche la semplice demolizione o la rimozione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di camere di ritenuta già esistenti allo scopo di attivare una dinamica autonoma. Progetti di questo tipo sono espressamente auspicati. Le misure successive di natura edile che si rendono eventualmente necessarie dopo un certo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo accordo programmatico.

Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti – Aumento dello spazio riservato alle acque e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua

La disponibilità di uno spazio sufficientemente grande riservato alle acque è essenziale per garantirne le funzioni naturali e condiziona largamente le possibilità di rivitalizzazione delle acque stesse. OP 3 offre la possibilità di un aumento delle aliquote per i progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base, a condizione che lo spazio riservato alle acque sia allargato all'interno del perimetro del progetto (cfr. all. A2-2). L'aumento dello spazio riservato alle acque deve essere realizzato su almeno l'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto. Nei piccoli corsi d'acqua (<1m di larghezza naturale del fondo dell'alveo) lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non supera l'ampiezza minima e quindi non beneficia di alcun aumento per il maggior spazio riservato alle acque. Per contro, è possibile che venga concesso un corrispondente aumento per l'apertura dei piccoli corsi d'acqua intubati (ripristino dell'alveo a cielo aperto, compresa la rivitalizzazione di fonti). Per rivitalizzazione delle fonti s'intende il ripristino / la ristrutturazione di captazioni di sorgenti e di impianti collegati, a condizione che si tratti di misure edilizie uniche. Inoltre sono compresi nella rivitalizzazione il ripristino / adeguamento dei terreni ubicati nell'area delle fonti e dei ruscelli sorgivi. Il finanziamento del ripristino di un impianto può essere sovvenzionato secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPAc solo come misura di rivitalizzazione, qualora nessun detentore ne abbia l'obbligo (in particolare perché quest'ultimo non è disponibile). Una ristrutturazione comprende situazioni in cui, ad esempio per un'emergenza, la captazione può essere tralasciata, ma possono essere ripristinate le funzioni dei corsi d'acqua.

Obiettivo:

spazio riservato alle acque

Anche per i grandi corsi d'acqua (ossia a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) può essere concesso un aumento per l'ampliamento dello spazio riservato alle acque. Le ragioni per le quali l'ampliamento di questo spazio va riconosciuto devono essere esposte caso per caso in una perizia tecnica sottoposta a verifica dall'UFAM. Deve essere dimostrato il valore aggiunto dell'ampliamento dello spazio riservato alle acque rispetto ai requisiti di cui all'articolo 37 capoverso 2 LPAc. I progetti pertinenti vengono trattati come progetti singoli.

Attraverso OP 3 si deve poter garantire che il potenziale di spazio disponibile sia utilizzato in modo ottimale nel maggior numero possibile di progetti, che alle acque sia riservato uno spazio adeguato per lo sviluppo naturale e che il ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua sia promosso.

Misure di rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti – progetti o singole «misure d'interconnessione» di grande o media utilità ai sensi della pianificazione strategica cantonale secondo l'articolo 41d OPac o misure di particolare importanza per le Attività ricreative di prossimità o rivitalizzazione delle sponde delle acque stagnanti o Singole «misure concernenti il materiale solido di fondo» o creazione di piccole acque stagnanti nello spazio riservato alle acque

Le rivitalizzazioni non rappresentano una soluzione auspicabile in ugual misura per tutte le acque, anche se sono realizzabili con oneri sostenibili. Vengono sostenuti con un'aliquota superiore i progetti o «le misure di interconnessione» in zone di grande o

Obiettivo: posizione del progetto

media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo il piano strategico delle rivitalizzazioni di cui all'articolo 41d OPAC.

Può beneficiare di un aumento al massimo il 10 per cento del numero complessivo di progetti di un Cantone (AP e PS; progetti di rivitalizzazione e di protezione contro le piene con «estensione della lunghezza o estensione della larghezza») particolarmente importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento). In tal modo si riconosce tra l'altro che di norma i progetti attuati nelle zone d'insediamento sono di grande utilità per la popolazione in termini di attività ricreative.

Grazie alla loro grande utilità in rapporto agli oneri beneficiano inoltre di un'aliquota di promozione più elevata:

- > tutti i progetti di rivitalizzazione delle rive di acque stagnanti (a titolo di soluzione transitoria, valida fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d OPAC);
- > la creazione di piccoli corsi d'acqua nello spazio riservato a tratti per i quali nel prossimo futuro non sarà possibile alcuna rivitalizzazione più incisiva, se le specie bersaglio sono prioritarie a livello nazionale (prima priorità 1–2; seconda priorità 3–4; UFAM 2011 «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a livello nazionale, stato 2010», Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1103) e se sono disponibili considerazioni sull'interconnessione delle specie bersaglio nel contesto regionale;
- > le misure edili uniche concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione contenuta nel cap. 11.1.4, Interfaccia per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche).

OP 3: Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua – «Estensione della lunghezza o estensione della larghezza» nei progetti per la protezione contro le piene fuori dalle zone protette

Secondo l'articolo 4 LSCA, i progetti di protezione contro le piene devono adempiere requisiti ecologici. Tale disposizione riguarda in particolare lo sviluppo della larghezza naturale del fondo dell'alveo e la creazione di spazio anfibio sufficiente nonché il ripristino più ampio possibile della connettività longitudinale terrestre.

La larghezza dello spazio riservato alle acque serve a stabilire se un progetto per la protezione contro le piene supera i requisiti minimi di una sistemazione prossima allo stato naturale secondo l'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. schizzo all'all. A5). Nel caso dell'«estensione della larghezza» viene aumentato il sussidio. Per i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) occorre di nuovo una perizia tecnica per «l'aumento dello spazio riservato alle acque» e i progetti sono trattati come progetti singoli.

Un progetto per la protezione contro le piene può inoltre ricevere un finanziamento aggiuntivo se la lunghezza del perimetro del progetto, necessaria per la protezione con-

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAC

tro le piene, viene aumentata e le misure di rivitalizzazione necessarie vengono eseguite su questa «estensione della lunghezza» (cfr. schizzo all'all. A5).

Lo scopo di questi finanziamenti aggiuntivi è di ottenere che i progetti per la protezione contro le piene realizzati lungo i corsi d'acqua siano impostati nel modo più ecologico possibile. In particolare, viene incentivata la creazione di spazi riservati alle acque, più estesi di quelli indispensabili per la protezione contro le piene e a disposizione di uno sviluppo e di una dinamica naturali delle acque.

I progetti di protezione contro le piene che adempiono i requisiti di aumento dello spazio riservato alle acque e di «estensione della lunghezza» previsti nell'OP 3 e che sono inoltre situati in zone di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC e/o che sono importanti per la promozione delle attività ricreative in prossimità (fino a un massimo del 10 per cento del numero complessivo di progetti di un Cantone) ricevono i relativi aumenti per l'utilità (cfr. OP 2).

Per il calcolo del sussidio i progetti eseguiti nell'ambito degli accordi programmatici sono considerati come un progetto globale (un progetto riguardante un permesso di costruzione è considerato alla stregua di un progetto relativo a un finanziamento). Il sussidio di base pari al 35 per cento proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all'intero progetto e corrisposto nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli. L'aumento del 25 per cento basato su «estensione della larghezza» o su «estensione della larghezza più estensione della lunghezza», l'aumento del 10 per cento basato su «estensione della lunghezza» e gli aumenti del 10 per cento o del 20 per cento basati sull'utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili conformemente alla pianificazione strategica secondo l'articolo 41d OPAC si riferiscono anche all'intero progetto, provengono dai fondi per la rivitalizzazione e sono finanziati attraverso il programma Rivitalizzazioni. L'«estensione della larghezza» (aumento dello spazio riservato alle acque) deve essere presente su almeno l'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto; le spese di realizzazione dell'«estensione della lunghezza» devono rappresentare una quota significativa dell'intero progetto (almeno il 20 % dei costi del progetto). L'esame dell'economicità della protezione contro le piene si riferisce unicamente alle spese sostenute in questo settore. I relativi progetti nelle zone indicate nell'allegato A1, tab. 3 vanno attuati come progetti singoli.

OP 4: Progetti singoli per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti

Di norma, sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A1, tab. 2.

progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli accordi programmatici. Sono applicabili le procedure note utilizzate nel settore della sistemazione dei corsi d'acqua, comprese le procedure cantonali di rilascio della licenza di costruzione, approvazione dei piani e finanziamento. La concessione di un

Progetti singoli di rivitalizzazione

contributo presuppone il rispetto dei requisiti (cfr. all. A2), l'esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.

Le quote di finanziamento dei progetti singoli per la rivitalizzazione oscillano tra il 35 e l'80 per cento e dipendono dall'efficacia dei risultati ottenuti. Affinché il finanziamento risponda a criteri di efficacia, in analogia ai progetti dell'accordo programmatico si concedono aliquote maggiori

- > ai progetti che prevedono spazi riservati alle acque superiori a quelli minimi necessari, OPPURE
- > al ripristino dell'alveo a cielo aperto dei piccoli corsi d'acqua (<1m di larghezza naturale del fondo dell'alveo), OPPURE
- > ai progetti in zone di grande o media utilità per la natura e il paesaggio secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d OPAC, OPPURE
- > ai progetti di particolare importanza per le attività ricreative di prossimità (al massimo il 10 % del numero di progetti di un Cantone), OPPURE
- > ai progetti concernenti le sponde di acque stagnanti (a titolo di soluzione transitoria, fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'art. 41d OPAC), OPPURE
- > alle misure edili uniche concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione contenuta nel cap. 11.1.4, Interfaccia per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche).

Di norma, la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Ciò vale anche per i progetti di maggiore durata. Progetti singoli con una durata superiore a cinque anni vanno realizzati a tappe. In altri termini, la Confederazione garantisce di norma i fondi che vengono conteggiati entro questi cinque anni. Un suo impegno finanziario sull'arco di decenni è escluso.

Il versamento del contributo federale al Cantone avviene in base all'avanzamento dei lavori.

I requisiti dei progetti sono definiti nell'allegato A2 e, per analogia, nella direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001). La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

OP 5: «estensione della lunghezza o estensione della larghezza» nei Progetti singoli relativi alla protezione contro le piene nei corsi d'acqua

Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo con fondi LPAC, a condizione che non si limitino ai requisiti previsti dall'articolo 4 capoverso 2 LSCA per una sistemazione dei corsi d'acqua prossima allo stato naturale. Per il finanziamento aggiuntivo si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote esistenti per i progetti dell'accordo programmatico. Per i progetti singoli è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare e classificare per sezioni gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene all'interno del perimetro del progetto.

Finanziamento aggiuntivo di progetti singoli relativi alla protezione contro le piene secondo la LPAC G

> Allegati relativi alla parte 11

A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell'accordo programmatico o presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 2 > Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Ambito	Criteri per i progetti singoli
Costi del progetto	≥5 mio di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAC)
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali.	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Imprevedibilità	Progetti che alla conclusione dell'accordo programmatico erano imprevedibili (art. 54b cpv. 3 lett. e OPAC).
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale	Allegato punto 3 OEIA
Dissodamenti	≥5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Progetti che toccano impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione.	Impianti ferroviari Strade nazionali Linee ad alta tensione Gasdotti di transito ecc.
Progetti che producono effetti su zone di protezione secondo la tab. 3.	
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi (non appena sono coinvolti pericoli naturali)	≥2
Altri casi particolari	Specialmente opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali ecc.
Progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per la rivitalizzazione e il cui perimetro si trova in una zona protetta o prioritaria indicata nella tab. 3.	Posizione del perimetro del progetto, criteri/requisiti dei progetti di protezione contro le piene

Tab. 3 > Lista delle zone protette rilevanti

Categoria di protezione	Osservazioni
Inventari federali delle paludi, delle torbiere alte e delle torbiere di transizione	
Inventario federale delle zone palustri	
Inventario federale delle zone golenali e nuovi oggetti (candidati) ¹	
Oggetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale	
Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi	Esistono rilevamenti su siti d'importanza nazionale riguardanti temoli, nasi e gamberi. I siti più rilevanti a questo riguardo sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: <ul style="list-style-type: none"> • «Popolazioni di temoli d'importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70, • «Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82, • «Plan d'action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011.
Zone Smeraldo	Le zone Smeraldo riconosciute dal Consiglio d'Europa
Paludi e zone golenali di importanza regionale che figurano in un inventario cantonale.	Si tratta di habitat meritevoli di protezione secondo l'art. 18 cpv. 1 ^{bis} LPN e l'art. 14 cpv. 3 OPN.

¹ Oggetti proposti per l'inserimento nell'inventario delle zone golenali nell'ambito della consultazione concernente la revisione degli inventari dei biotopi 2014

A2 Requisiti delle rivitalizzazioni

A2-1 Requisiti della pianificazione e della priorizzazione delle rivitalizzazioni

Lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) dei corsi d'acqua deve essere rilevato secondo il metodo dell'ecomorfologia livello R del sistema svizzero basato su moduli e livelli. Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l'aggiornamento della cartografia delle acque già esistente. Un'integrazione / un aggiornamento per tutto il territorio nazionale è previsto in prospettiva dell'aggiornamento della pianificazione delle rivitalizzazioni per il periodo 2020–2023. Solo allora verranno sostenuti rilevamenti successivi su vaste aree.

Per il rilevamento dell'ecomorfologia delle sponde delle acque stagnanti viene messo a disposizione un metodo nell'ambito del sistema svizzero basato su moduli e livelli. Per quanto concerne i requisiti della pianificazione e della priorizzazione delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti si applicano l'articolo 38a LPac e l'articolo 41d OPac nonché, per analogia e nella misura in cui è applicabile, il modulo «Rivitalizzazione dei corsi d'acqua – Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», almeno fino a quando non sarà elaborato un apposito modulo per le acque stagnanti.

Per le pianificazioni di bacini imbriferi occorre scegliere una procedura convincente, che deve essere illustrata all'UFAM nell'ambito dei negoziati concernenti il programma.

A2-2 **Requisiti per l'attuazione di progetti di rivitalizzazione****Tab. 4 > Rassegna dei requisiti dei progetti di rivitalizzazione**

Ambito	Criteri
1 Perimetro del progetto	1.1 Delimitazione del sistema
2 Pianificazione del progetto	2.1 Requisiti della pianificazione a garanzia della qualità ecologica (stato attuale, analisi dei deficit, linee guida, obiettivi di sviluppo e misure) 2.2 Controllo dei risultati 2.3 Coordinamento con pianificazioni analoghe
3 Spazio riservato alle acque	Definizione e utilizzazione
4 Realizzazione del progetto	4.1 Informazione su processi e misure 4.2 Requisiti per il miglioramento ecomorfologico 4.3 Requisiti dello scorrimento e dell'interconnessione (a livello acquatico, anfibio, terrestre) 4.4 Confronto delle varianti 4.5 Redditività 4.6 Trasparenza dei costi 4.7 Accompagnamento da parte di ecologi delle acque 4.8 Piano di manutenzione (compresi il controllo e la lotta ai neobiota) 4.9 Acquisto di terreni e ricomposizioni particellari
5 Misure di accompagnamento e altro	5.1 Attività ricreative di prossimità 5.2 Partecipazione
6 Protezione contro le piene	6.1 Principio 6.2 Valutazione dei pericoli 6.3 Rischio residuo 6.4 Accompagnamento da parte di un ingegnere idraulico

A2-3 **Spiegazioni relative ai requisiti della qualità dei progetti**

Le seguenti considerazioni sono state elaborate per i corsi d'acqua, ma si applicano per analogia anche alle acque stagnanti.

1 Perimetro del progetto

Delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere delimitato dal punto di vista territoriale e deve essere indicata la durata della realizzazione.

2 Pianificazione del progetto

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla pianificazione di progetti concreti di rivitalizzazione. Questa pianificazione non va scambiata con la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC, che riguarda il territorio cantonale ed è elaborata a livello concettuale.

2.1 Requisiti della pianificazione a garanzia della qualità ecologica (stato attuale, analisi dei deficit, linee guida, obiettivi di sviluppo e misure)

Descrizione dello stato attuale. Ciò avviene sulla base delle seguenti analisi:

- > ecomorfologia livello R;
- > accertamenti che riguardano la presenza di specie e habitat acquatici e terrestri collegati agli spazi acquatici, prioritari e minacciati, e che sono effettuati a un livello

adeguato alla portata del progetto (ambito di ricerca: dalle interrogazioni di banche dati fino ai rilevamenti sul terreno). Per poter formulare con precisione gli obiettivi e ponderare gli interessi nonché per effettuare un controllo dei risultati occorre prima accertare bene lo stato attuale;

- > considerando lo stato di riferimento naturalistico, occorre eseguire un'analisi dei deficit e sviluppare delle linee guida. Si deve tener conto delle restrizioni eventualmente presenti nello spazio riservato alle acque e dei valori naturali esistenti; l'approfondimento dell'elaborazione dipende dalla portata del progetto. Dalle linee guida si desumono gli obiettivi di sviluppo e le misure idonee. Oltre agli obiettivi concernenti la struttura e i processi, vengono formulati anche obiettivi biotici. Di norma occorre anche definire specie bersaglio orientandosi alle specie prioritarie a livello nazionale (UFAM 2012).

2 Controllo dei risultati

Il controllo dei risultati è garantito. È rilevato lo stato esistente prima dell'attuazione della misura ed è definito e pianificato il rilevamento da effettuare dopo l'attuazione della misura. La complessità del controllo dei risultati (ad es. riguardo agli indicatori biotici e abiotici) dipende dalla portata del progetto.

Al fine di rendere le banche dati della fauna e della flora più complete e quindi più utili, è importante che i Cantoni trasmettano sistematicamente i dati da loro stessi rilevati ai seguenti centri nazionali: CSCF (fauna), Info Flora, NISM (muschi), Swissfungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai centri di raccolta dati nel modo più semplice possibile.

2.3 Coordinamento con altre pianificazioni

Definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti attuati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui», «materiale solido di fondo» e «deflussi residuali» secondo la LPAC, nonché di misure secondo l'articolo 10 LFSP, protezione e valorizzazione di oggetti dell'inventario secondo gli articoli 5, 18a e 23b LPN, habitat di specie prioritarie a livello nazionale e realizzazione dell'infrastruttura ecologica conformemente all'obiettivo 2 della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d'acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.).

3 Spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto

Lo spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a LPAC e gli articoli 41a e 41b OPAC, di regola, è stabilito indipendentemente dai progetti di sistemazione idraulica, ma al più tardi nel quadro della loro eventuale esecuzione. Se lo spazio riservato alle acque non è stabilito nell'ambito di un progetto, occorre assicurarsi che lo sia nel corso della definizione generale entro la fine del 2018 (disposizione transitoria in vista della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011) secondo la definizione adottata nel progetto. Per lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto si applicano i requisiti di strutturazione stabiliti nell'articolo 37 LPAC. Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque stesse. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se del caso, prevede misure di manutenzione; ciò implica l'esistenza di una vegeta-

zione ripuale consono al luogo e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAc), ossia in particolare varietà di habitat e strutture. Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti:

- > lo sfruttamento è ammesso a condizione che sia al servizio di obiettivi specifici del progetto di rivitalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi; salvo esigenza contraria imposta da questi obiettivi, la manutenzione e lo sfruttamento sono limitati al minimo necessario;
- > in linea di principio, lo sviluppo di humus nelle zone ripuali nell'ambito dell'attuazione di un progetto non è consentito;
- > le nuove vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dallo spazio riservato alle acque. Le vie esistenti sono protette nel loro numero, ma nel corso del progetto devono essere spostate in linea di massima ai margini dello spazio riservato alle acque. Di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente i percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Se necessario, queste vie possono essere consolidate, ma devono essere strutturate in modo tale che possano essere riconquistate dalla vegetazione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che si formino barriere ecologiche insormontabili per la connettività trasversale acqua-terra. Le rive non possono essere consolidate per proteggere questi sentieri o vie. Per l'utilizzo a scopo ricreativo è possibile l'accesso puntuale allo specchio d'acqua tramite sentieri;
- > la realizzazione di nuovi argini nello spazio riservato alle acque è consentita se si tratta di impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico. Tuttavia occorre considerare che normalmente gli argini non adempiono i requisiti dell'articolo 37 capoverso 2 LPAc e, pertanto, dovrebbero essere costruiti fuori dalla parte dello spazio riservato alle acque necessaria per l'espletamento delle funzioni naturali, ossia nella parte esterna di tale spazio, che serve solo a garantire la sicurezza in caso di piene. Gli argini possono anche fare parte dello spazio riservato alle acque necessario per l'espletamento delle funzioni naturali delle acque stesse solo se sono strutturati e gestiti in modo tale da poter assumere funzioni naturali (interconnessione terrestre, funzione di habitat). Il presupposto è che abbiano scarpate piatte e boscate.

La larghezza dello spazio riservato alle acque è definita in base alla larghezza naturale del fondo dell'alveo, che dovrebbe essere determinata sulla base di tratti di riferimento, carte storiche, documenti relativi a vecchi progetti di sistemazione oppure come larghezza a regime. In linea di principio si dovrebbe utilizzare una combinazione di vari metodi. Se ciò non porta all'obiettivo, per i corsi d'acqua arginati può essere utilizzato anche il fattore di correzione per una variabilità della larghezza limitata o assente (fattore 1,5 in caso di variabilità limitata, fattore 2,0 in caso di variabilità assente, secondo la direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua», UFAEG 2001).

Per i grandi corsi d'acqua (ossia a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) stanno attualmente per essere elaborate delle basi per la determinazione dello spazio riservato alle acque. Quest'ultimo è definito caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque (tra cui

anche la garanzia degli obiettivi di protezione di oggetti dell'inventario secondo l'art. 41a cpv. 1 OPac), della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque.

In linea di massima nel perimetro del progetto occorre rispettare lo spazio riservato alle acque secondo gli articoli 41a e 41b OPac. Per consentire una dinamica autonoma delle acque sono espressamente auspicati progetti che prevedono l'eliminazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua a. Lo spazio minimo necessario secondo l'articolo 41a capoversi 1 e 2 e l'articolo 41b capoversi 1 e 2 OPac deve essere stabilito con l'attuazione del progetto. Se si prevede di occupare uno spazio maggiore solo nel corso dell'evoluzione del corso d'acqua, nel frattempo questo spazio può essere garantito con misure di pianificazione del territorio (ad es. allineamenti) e trasferito successivamente nello spazio riservato alle acque. Le restrizioni allo sfruttamento secondo l'articolo 41c si applicano a questo settore complementare solo dopo la sua definizione come spazio riservato alle acque.

Per i proprietari / gestori di fondi, lo spazio riservato alle acque con le eventuali limitazioni alla coltivazione è definito e garantito in modo vincolante nell'intero perimetro del progetto mediante gli idonei strumenti cantonali.

4 Realizzazione del progetto

4.1 Informazioni su processi e misure

L'obiettivo principale è il ripristino dei processi elementari e di un minimo di dinamica propria nello spazio riservato alle acque.

Il perimetro del progetto è esaminato nel contesto dei tratti dei corsi d'acqua circostanti e del bacino imbrifero nonché degli habitat circostanti legati allo spazio acquatico (ad es. paludi, siti di riproduzione degli anfibi o corsi d'acqua laterali) con i quali viene messo in relazione (collegamento con habitat prossimi allo stato naturale o rivitalizzati e/o con habitat in cui vivono popolazioni stabili e ricche di specie e individui, utili al ripopolamento). Si raccomanda di dare la priorità al trattamento dei segmenti più lunghi (almeno 300 m). Le misure sono definite a partire dall'analisi dei deficit e orientate alla promozione della dinamica propria delle acque. Il ripristino dei processi che influenzano anche gli habitat terrestri è prioritario rispetto alla costruzione di strutture (instream structures). Se possibile, sono da preferire le misure che con un onere modesto attivano una dinamica autonoma a lungo termine rispetto a quelle che producono o anticipano un determinato stato finale. Le opere di sistemazione idrica e di consolidamento sono ridotte al minimo. La scelta delle misure da adottare permette di raggiungere gli obiettivi desunti dalle linee guida.

Quando i progetti di rivitalizzazione sono eseguiti in zone fittamente edificate e gli spazi riservati alle acque sono ridotti, occorre ottimizzare le misure di valorizzazione all'interno degli spazi riservati alle acque esistenti, in particolare la garanzia dello scorrimento acquatico, anfio e terrestre, affinché tratti con un potenziale ecologico ridotto possano servire almeno da corridoi di transito.

4.2 Requisiti per il miglioramento ecomorfologico

La base di valutazione è costituita dall'ecomorfologia secondo il livello R. L'ecomorfologia è migliorata per quel che concerne i criteri indicati nella tab. 5. I diversi parametri ecomorfologici di base vengono valutati separatamente e si applicano i requisiti illustrati nella tab. 5. Nelle zone edificate secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPAC, possono essere accettati requisiti ridotti per l'ecomorfologia; ciò nonostante, anche in questi casi si punta al massimo miglioramento dello stato ecomorfologico. Anche se non è possibile intervenire o si possono adottare solo misure limitate per migliorare la morfologia, può essere auspicabile attuare provvedimenti per il ripristino dello scorrimento (cfr. 4.3).

Tab. 5 > Requisiti minimi per il miglioramento dell'ecomorfologia per i progetti di rivitalizzazione all'esterno o all'interno delle zone edificate

Criterio ecomorfologia livello R	Fuori dalle zone edificate ¹	Nelle zone edificate ¹
Variabilità della larghezza Alveo Piede delle scarpate	Tipica del luogo Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.	Limitata Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.
Sponde	Opera di sistemazione idraulica <10%, permeabile (escl. i punti fissi)	Edificazione solo nella misura in cui è tecnicamente necessaria (max 60%), permeabile (esclusi punti fissi)
	Sufficienti, adeguate alle acque	Insufficienti, non adeguate alle acque

¹ ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPAC

4.3 Requisiti per il miglioramento dello scorrimento e dell'interconnessione

Ripristino (il più ampio possibile) dello scorrimento e dell'interconnessione (longitudinale, laterale, verticale); base della valutazione è il rilevamento degli ostacoli allo scorrimento nell'ambito della cartografia relativa all'ecomorfologia. Eliminazione degli ostacoli artificiali che interrompono la connettività longitudinale delle acque (soglie ecc.). I dislivelli sono generalmente trasformati in rampe. Per la sistemazione delle rampe è importante tener conto della specifica regione ittica e dello stato attuale della tecnica. Complessivamente, si ricerca un'interconnessione su larga scala attraverso il ripristino di tratti quanto più possibile lunghi, morfologicamente intatti e con un flusso idrico continuo; riveste una grande importanza anche lo scorrimento nell'area della foce degli affluenti. Le sinergie con le misure previste dall'articolo 10 LFSP sono utilizzate in modo mirato. Anche dal lato terra occorre garantire quanto più possibile lo scorrimento longitudinale, in particolare in presenza di restringimenti (ponti, insediamenti ecc.). Si deve altresì tenere conto dell'ampia interconnessione laterale con gli habitat circostanti collegati alle acque e alle relative popolazioni (infrastruttura ecologica).

4.4 Confronto delle varianti

Le eventuali varianti nonché i criteri di valutazione e di decisione vengono descritti.

4.5 Redditività

Sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell'attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque, invece di utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati.

4.6 Trasparenza dei costi

È indicata in modo che sia verificabile la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interessati. Sono precisate le misure che non danno diritto a sussidi.

4.7 Accompagnamento da parte di ecologi

È assicurato l'accompagnamento ecologico del progetto da parte di ecologi delle acque o, eventualmente, da parte di uno specialista delle golene. Questo compito può anche essere svolto dai collaboratori specializzati del Cantone.

4.8 Progetto di manutenzione (compreso il controllo dei neobiota)

Si elabora un progetto per una manutenzione naturalistica e idonea per i biotopi, che comprenda il controllo e la lotta ai neobiota, e si assicura la manutenzione corrente e periodica.

Occorre allestire un piano per il trattamento delle neofite invasive. La situazione deve essere rilevata prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Durante i lavori è opportuno effettuare un trattamento appropriato delle neofite invasive per impedirne la diffusione, tenendo conto che lo spostamento di materiale di scavo nell'ambito delle attività edili costituisce un considerevole fattore di diffusione per molte neofite invasive. Dopo la conclusione dei lavori, la lotta contro le neofite deve essere parte integrante di una manutenzione appropriata.

4.9 Acquisto di terreni e ricomposizioni particellari

Sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l'articolo 68 LPAc. Occorre menzionare le perdite effettive di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) (superfici in ettari); di regola, le compensazioni avvengono in modo indipendente dai progetti (cfr. la circolare «Superfici di avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque», 4 maggio 2011, ARE).

5 Misure di accompagnamento e altro

5.1 Attività ricreative (di prossimità)

È allestito un progetto per la gestione delle attività ricreative, qualora sia importante.

5.2 Partecipazione

Viene eseguita una procedura di partecipazione adeguata alla portata del progetto per coinvolgere gli attori principali; essa si articola nelle fasi qui di seguito presentate.

- > *Analisi degli attori*: per compiere un'analisi degli attori coinvolti, è necessario identificarli (ad es. i proprietari di fondi, gli affittuari, le organizzazioni ambientaliste e le società di pesca) e classificarli secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale di influenza.
- > *Informazione della popolazione*: una strategia d'informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto. È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.
- > *Definizione degli obiettivi*: la definizione degli obiettivi è alla base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi sono dapprima definiti dal team responsabile del

progetto e successivamente coordinati con gli obiettivi degli attori. È così possibile identificare precocemente eventuali conflitti.

- > *Discussione delle varianti*: affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, oltre agli obiettivi si discute anche delle misure possibili e del corrispondente margine di manovra in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine sono tenuti in considerazione almeno gli attori più coinvolti e con un forte potenziale d'influenza.

6 Protezione contro le piene

6.1 Principio

La protezione contro le piene non è compromessa dai progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001).

6.2 Valutazione dei pericoli

I progetti tengono conto dell'attuale carta dei pericoli, la minaccia (il deficit di protezione è noto) e il livello di protezione necessario (confronto tra potenziale di pericolo e obiettivo di protezione) sono chiariti e la proporzionalità delle misure di protezione è rispettata.

6.3 Rischio residuo

Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.

6.4 Accompagnamento da parte di un ingegnere idraulico

L'accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere idraulico è assicurato.

A2-4 Requisiti dei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per la rivitalizzazione secondo la LPAC sulla base dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza»

Alla rivitalizzazione ottenuta tramite i progetti per la protezione contro le piene si applicano i requisiti previsti per i progetti dell'accordo programmatico e per i progetti singoli relativi alla rivitalizzazione.

A3 Costi imputabili

La presente tabella è valida per i progetti singoli. Per analogia è applicabile anche ai progetti dell'accordo programmatico, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con un elenco dei costi del progetto suddivisi tra quelli imputabili e non imputabili. Tutti i costi del progetto devono essere attribuiti ai vari organismi responsabili con una chiave di ripartizione ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di sviluppo più elevato, ingrandimento o ampliamento di impianti infrastrutturali non legato alla protezione) o le valorizzazioni di terreni non sono riconosciuti come costi imputabili.

Nell'attuazione dei progetti sono imputabili la pianificazione per la realizzazione di una misura e i relativi costi. Non sono imputabili gli studi eseguiti fuori dall'ambito di attuazione di una misura.

Tab. 6 > Prestazioni che danno diritto a contributi

Prestazioni che danno diritto a contributi	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Monitoraggio e controllo dei risultati Accertamenti e perizie determinati dal progetto, previo accordo con l'ufficio federale
Prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati	Progettazione: max. 5 % del costo dell'opera Direzione dei lavori in loco: max. 4 % del costo dell'opera Direzione generale dei lavori: max. 2 % del costo dell'opera Supervisione generale dei lavori: max. 0,6 % del costo dell'opera
Lavori di costruzione e di valorizzazione che danno diritto a contributi	
Lavori di costruzione (compresi ad es. la rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta)	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità, dei vantaggi e dello stato dei lavori.
Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili nell'ambito del progetto. I costi per i siti inquinati da risanare vengono in parte finanziati tramite indennità secondo la OTaRSi. Sono imputabili al massimo i costi che devono essere effettivamente sostenuti. La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Misure di valorizzazione negli spazi vitali e promo-	Soltanto se previste all'interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli obiettivi.

zione delle specie	
Altre prestazioni che danno diritto a contributi	
Assicurazione di responsabilità civile dei committenti	Solo per lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Ricomposizioni particellari e provvedimenti di pianificazione territoriale	Qualora queste misure siano appropriate nell'ambito del progetto secondo l'art. 68 LPAC. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'Ufficio federale e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Acquisto di terreni e immobili	Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito (secondo l'art. 15 OMS). Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici.
Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti	I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto. Si applica il valore attuale dell'edificio stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici.
Materiale d'informazione nell'ambito di un progetto	Solo se è in relazione diretta con il progetto ed è utile agli obiettivi del progetto stesso.
Misure di canalizzazione dei flussi turistici e di informazione	Solo se sono in relazione diretta con il progetto e se sono utili per gli obiettivi del progetto stesso.

Tab. 7 > Prestazioni che non danno diritto a contributi

Prestazioni che non danno diritto a contributi	
Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAC) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere, non danno diritto a contributi.
Assicurazione di responsabilità civile dei committenti	Per lavori correnti non vengono concessi contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non danno diritto a contributi poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri).
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica	I progetti devono essere ottimizzati sotto il profilo del loro bilancio dei materiali (ciò comprende la valorizzazione delle superfici agricole mediante materiale di scavo). Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (all. 1 cifra 12 cpv. 2 OTR).
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).
Tasse e imposte	Art. 58 cpv. 2 OPAC

A4 Procedura per progetti singoli e liste di controllo

Si raccomanda ai Cantoni di procedere secondo quanto indicato in queste liste di controllo anche nell'ambito degli accordi programmatici.

A4-1 Procedura

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate:

Tab. 8 > Procedura

Fase progettuale secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare Progetto di costruzione	Esame preliminare: presa di posizione con osservazioni e condizioni Progetto sovvenzionato: decisione con condizioni e obblighi

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

A4-2 **Liste di controllo****Tab. 9 > Lista di controllo: Studio preliminare – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPac**

Sintesi	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti Pianificazioni analoghe	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto.
2. Situazione attuale	Eventi storici Caratteristiche del bacino Tipo di paesaggio e sua storia, inventari di protezione Stato del corso d'acqua Stato degli habitat e delle specie Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Valutazione delle opere di protezione esistenti Possibili tipi di pericolo (processi) Scenari Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	Catasto degli eventi Ecomorfologia livello R Inventari di protezione, presenza di specie e habitat minacciati e prioritari, infrastruttura ecologica a un livello adeguato alla portata del progetto Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
3. Necessità d'intervento	Stato di riferimento e deficit ecologici Linee direttive con obiettivi di sviluppo Deficit di protezione Parametri di dimensionamento fissati	
4. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 4.1.21)	Perimetro del progetto Studio delle varianti con misure possibili Scelta di varianti con motivazione	Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure organizzative Misure edilizie Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Fattibilità Proporzionalità Stima dei costi (precisa al 25%)
5. Informazioni supplementari	Identificazione dei possibili conflitti Beneficiari e interessati Sovraccarico / sicurezza del sistema	Insedamenti e superfici di utilizzazione Natura e paesaggio Protezione contro le piene Pesca Acque sotterranee Agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni) Bosco Gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua) Utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
6. Allegati al piano	Perimetro del progetto Carte dei pericoli o carte d'intensità Situazione delle varianti esaminate Utilizzazioni Specie e habitat, interconnessione Stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto) Obiettivi di sviluppo nel perimetro del progetto	

Tab. 10 > Lista di controllo: progetto sovvenzionato – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPAc

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
1. Rapporto tecnico	Lista di controllo Rapporto tecnico	
2. Preventivo	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi per l'acquisto di terreni	
3. Documentazione di progetto	<p>Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000</p> <p>Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000</p> <p>Profilo longitudinale</p> <p>Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo il risanamento)</p> <p>Sezioni tipo e piani di sistemazione</p> <p>Dissodamento</p> <p>Programma di costruzione</p> <p>Documentazione fotografica</p>	<p>Progetto di costruzione</p> <p>Bacini imbriferi parziali</p> <p>Eventuali stazioni pluviometriche</p> <p>Nomi dei corsi d'acqua e spazio riservato alle acque</p> <p>Opere di protezione realizzate</p> <p>Rappresentazione dei pericoli esistenti</p> <p>Rappresentazioni dei valori naturali esistenti</p> <p>Interventi previsti</p> <p>Vincoli (ponti, edifici)</p> <p>Popolamento presente e previsto</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Fabbisogno di terreno</p> <p>Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato)</p> <p>Rappresentazione dello spazio riservato alle acque</p> <p>Livello di piena / linea d'energia per HQ_d ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Alveo esistente</p> <p>Alveo medio di progetto</p> <p>Pendenza</p> <p>Eventuali sondaggi</p> <p>Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo</p> <p>Ponti, soglie, rampe</p> <p>Sbarramenti, affioramenti di roccia</p> <p>Livello d'acqua per HQ_d ed EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Livelli d'acqua</p> <p>Livelli di magra</p> <p>Protezione delle sponde</p> <p>Protezione del fondo dell'alveo</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle acque</p> <p>Confine esterno dello spazio riservato alle acque</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle rive e della loro vegetazione</p> <p>Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d'intesa con il servizio forestale cantonale)</p> <p>Inizio, durata e fine dei lavori</p>
4. Corapporti cantonali	<p>Protezione delle acque e condizioni di falda freatica</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Ecologia idrica e pesca</p> <p>Opere idrauliche</p> <p>Foreste (ev. dissodamenti)</p> <p>Agricoltura</p> <p>Pianificazione del territorio</p>	
5. Rapporto d'impatto ambientale	Per progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente.	Art. 10b LPAmb, allegato n. 3 OEIA
6. Decisioni cantonali	<p>Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse)</p> <p>Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi</p> <p>Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue aziende</p>	

Tab. 11 > Lista di controllo: rapporto tecnico – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPAC

Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto.
2. Situazione iniziale	Eventi storici (cronache, documentazioni) Stato del corso d'acqua Stato degli habitat e delle specie Utilizzazione attuale o prevista Caratteristiche del bacino imbrifero Tipo di paesaggio e sua storia Inventari di protezione Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Possibili tipi di pericolo (processi) Scenari Valutazione delle opere di protezione esistenti Analisi dei punti deboli lungo il percorso Deficit ecologico Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta di intensità)	Ecomorfologia livello R Inventari di protezione, presenza di specie e habitat minacciati e prioritari, infrastruttura ecologica a un livello adeguato alla portata del progetto Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica Compresa l'analisi dei deficit
3. Ipotesi di progetto	Linee guida e obiettivi di sviluppo ecologico e morfologico Monitoraggio Parametri di dimensionamento fissati	Compreso il controlling di neobiota Prova della salvaguardia del livello di protezione contro le piene e dell'assenza di deficit di protezione
4. Pianificazione delle misure (precisazione SIA 103 4.1.21)	Perimetro del progetto Studio delle varianti e decisioni Progetto di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure edilizie Messa a disposizione di terreni	Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (in particolare ipotesi e verifiche idrauliche, dimensionamento delle arginature, prova della stabilità delle rampe, prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali, substrato del fondo ecc.) Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali, ponderazione degli interessi Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie
5. Conseguenze delle misure su	agglomerati e aree utilizzate, natura e paesaggio, pesca, protezione contro le piene, falda freatica, agricoltura (segnatamente SAC), economia forestale	
6. Pericoli e rischi residui	Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte d'intensità	
7. Inserimento nei piani direttori e regolatori	Piano complessivo Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie	Vincoli edilizi / restrizioni di utilizzazione, pericoli residui Prescrizioni in materia di costruzione

A5 Illustrazione dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza» nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPac

Fig. 2 > Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»

Scenari





Fig. 3 > Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della larghezza»



A6 Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica

Rivitalizzazione di un braccio laterale; la realizzazione di stagni nel perimetro del progetto viene considerata parte integrante del progetto e sovvenzionata in conformità alla LPAc.

Esempio 1

Fig. 4 > Attribuzione di Misure al programma «Rivitalizzazione»



Rimozione degli abeti rossi dal bosco golenale:

Esempio 2

- a) se la misura non rientra in alcun progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFO;
- b) se si tratta di una misura di accompagnamento all'interno di un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPAc.

A7 Allegato al numero 11.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- > inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- > inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (RUAM);
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia (BF);
- > aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage» (istruzioni, in tedesco e francese), Guida all'ambiente n. 11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [arginature] ancora applicabili);
- > Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio, 2011;
- > Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- > altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse:bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2001 (disponibile solo in tedesco e francese);

- *Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese la basi per le zone Smeraldo).*

Procedura: *nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:*

- *valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché dell'articolo 11 LCP;*
- *rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;*
- *inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.*